

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ALESI: Liquidazione ai dipendenti licenziati dal silurificio Whitehead di Fiume (4-13513) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALESI: Sciopero dei lavoratori agricoli del Trevigiano (4-19683) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)</p> <p>ALESSANDRINI: Provvidenze a favore di aziende agricole del Pontino colpite da inondazione (4-15898) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p> <p>ALESSI: Benefici combattentistici ai dipendenti dell'INAM (4-19084) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALINI: Sollecito pagamento della pensione da parte di enti previdenziali belgi (4-19069) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALINI: Vertenza sindacale allo stabilimento S. P. elettronica di Pero (Milano) (4-19371) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALINI: Licenziamenti alla Dielettron di Pioltello-Limito (Milano) (4-19650) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALPINO: Bilancio del FEOGA al primo semestre 1968 (4-01294) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p> <p>ALPINO: Parificazione della contribuzione assicurativa volontaria a quella obbligatoria (4-19227) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>PAG.</p> <p>8407</p> <p>8409</p> <p>8410</p> <p>8410</p> <p>8411</p> <p>8411</p> <p>8412</p> <p>8412</p> <p>8412</p> <p>8414</p>	<p>ALPINO: Situazione deficitaria delle ferrovie dello Stato (4-19286) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p> <p>AMODEI: Nuovo brefotrofo a Vercelli (4-19772) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)</p> <p>AMODIO: Benefici combattentistici ai dipendenti della RAI-TV (4-18706) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)</p> <p>ASSANTE: Mancato versamento di contributi assicurativi da parte della SAIPEM di Cassino (Frosinone) (4-18548) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ASSANTE: Carezza di personale alla pretura di Frosinone (4-19591) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)</p> <p>BADINI CONFALONIERI: Riconoscimenti economici ai militari già partecipanti a cicli di polizia coloniale in AOI (4-19907) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>BALLARIN: Provvidenze a favore di zone agricole del Veneto danneggiate da maltempo (4-18957) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p> <p>BASSI: Controlli sulla destinazione dello zucchero ad uso zootecnico (4-18509) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p> <p>BERTUCCI: Problemi del settore commerciale (4-17340) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>BIAGINI: Sollecito espletamento pratiche di pensione in convenzione (4-19744) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>8415</p> <p>8415</p> <p>8416</p> <p>8417</p> <p>8418</p> <p>8418</p> <p>8419</p> <p>8419</p> <p>8420</p> <p>8420</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
BIAMONTE: Rete idrica di Sala Consilina (Salerno) (4-19184) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8421	BUSETTO: Coltivazione del tabacco nel Padovano (4-17159) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8428
BIAMONTE: Speculazione edilizia a Sala Consilina (Salerno) (4-19185) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8421	CAMBA: Provvidenze a favore di allevatori di ovini della Sardegna danneggiati dalla siccità (4-14299) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8428
BIAMONTE: Lavoratori occupati in stabilimenti conservieri del Salernitano (4-19766) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8422	CAPONI: Contributi statali a favore della SAI di Gubbio (Perugia) (4-16705) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8428
BIANCHI GERARDO: Interrogatorio di operai della Ital-Bed di Pistoia (4-19260) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8422	CAPRARA: Benefici combattentistici ai reduci civili dell'internamento (4-15615) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8429
BIGNARDI: Nuovo orientamento della politica agricola comunitaria (4-14326) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8423	CARADONNA: Carica di capo sezione INAM a Formia del dottor Giovanni Forte (4-19422) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8430
BIMA: Omessi pagamenti IGE da parte di soci di caseifici di Cuneo (4-18982) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8423	CARDIA: Danni per nubifragi in Sardegna (4-19588) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8430
BOFFARDI INES: Assicurazione dei lavoratori domestici e familiari e dei servizi di pulizia (4-19471) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8424	CAROLI: Provvedimenti a favore di zone agricole del Tarantino danneggiate dal maltempo (4-17510) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8431
BOLDRINI: Benefici combattentistici ai patrioti (4-13558) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8424	CAROLI: Accertamenti sui redditi di operai della ITALSIDER di Taranto da parte degli uffici delle imposte dirette (4-18570) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8431
BRESSANI: Evasioni all'IGE sulle acque minerali e bevande gassate (4-19659) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8424	CAROLI: Carriera degli impiegati avventizi del Ministero della difesa (4-19731) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8432
BRIZIOLI: Centrale del latte di Terni-Narni (4-14313) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8425	CARRARA SUTOUR: Licenziamenti nella « Square d'Italia » di Arenzano (Genova) (4-19304) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8433
BRIZIOLI: Irregolarità presso la rappresentanza consortile di Massa Martana (Perugia) (4-17589) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8425	CATTANEI: Oneri degli enti locali per i benefici combattentistici ai dipendenti statali e parastatali (4-15966) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8434
BRIZIOLI: Applicazione del CCNL presso l'azienda trasporti Gregori Giuseppe di Foligno (Perugia) (4-19510) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8427	CATTANEI: Sperequazioni di trattamento giuridico fra gli impiegati della carriera di concetto nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (4-18665) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	8434
BRUNI: Servizio ferroviario Roma-Ancona (4-19628) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8427		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
CEBRELLI: Comportamento del personale della stazione telefonica di Reggio Calabria (4-19202) (risponde BOSCO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8435	DE' COCCI: Dichiarazioni di utilità ed attuabilità relative a trasformazioni agrarie (4-17857) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8443
CINGARI: Convenzione INAM-centro emodialitico di Reggio Calabria (4-17881) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8435	DE' COCCI: Sulle esportazioni di calzature negli USA (4-18869) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	8444
CIRILLO: Crisi del mercato delle ciliegie nelle province di Caserta e Benevento (4-18162) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8436	DE' COCCI: Assegno di congrua del clero (4-19685) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8445
CORTI: Cartellino dei prezzi per le merci esposte (4-19534) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8437	DE' COCCI: Adeguamento pensioni CPDEL (4-19686) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8446
COVELLI: Potenziamento del tribunale dei minorenni di Milano (4-19695) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8437	DEGAN: Licenziamenti alla Gaslini di Porto Marghera (Venezia) (4-19111) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8447
CRISTOFORI: Pensioni dei sanitari (4-19395) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8438	DEL DUCA: Comportamento del commissario del consorzio di bonifica in destra del Pescara (4-16634, 16635, 16890, 16902, 16944) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8447
D'ALESSIO: Costruzione di alcune strade nella zona di Baia d'Argento (Latina) (4-18854) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8438	DEL DUCA: Elezioni amministrative (4-19711) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8449
D'ALESSIO: Situazione economico-previdenziale nella SAMIP di Ponza (Latina) (4-19143) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8439	DELLA BRIOTTA: Chiusura settimanale dei pubblici esercizi a Roma (4-19276 e 19278) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8450
D'ANGELO: Morte dell'operaio D'Orso Vincenzo all'Italsider di Bagnoli (Napoli) (4-18674) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8439	DE LORENZO FERRUCCIO: Servizio di guardia medica presso taluni istituti di prevenzione e pena (4-19741) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8450
D'ANGELO: Situazione lavorativa nel calzaturificio Dorama di Casavatore (Napoli) e nella Ceramica Bozzo Otre di Napoli (4-19751) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8440	DE MARZIO: Provvedimenti a favore di zone agricole della provincia di Foggia danneggiate dal maltempo (4-17375) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8451
D'AURIA: Stele nella scuola Maria Cristina di Savoia in Napoli (4-15062) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8441	DE MARZIO: Provvedimenti a favore di produttori olivicoli del Barese, danneggiati dal maltempo (4-18383) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8452
D'AURIA: Licenziamenti nella Metal-mobil di Arzano (Napoli) (4-17285) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8441	DE MARZIO: Manifestazione di profughi dalla Libia a Roma (4-19058) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8452
D'AURIA: Addebito al sindaco di Crispiano (Napoli) (4-18801) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8442	DI LEO: Stanziamenti a favore del Consorzio di bonifica laghetto Gorgo di Ribera (Agrigento) (4-16545) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8453
		DI MARINO: Stabilimenti ILCA di Battipaglia (Salerno) (4-17661) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8454

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
DI MARINO: Licenziamenti alla SIELTE di Salerno (4-19296) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8454	FRANCHI: Liquidazione ai dipendenti licenziati dal silurificio Whitehead di Fiume (4-13446) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8461
DI MARINO: Anello viario per la zona industriale di Salerno (4-19297) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8454	FRASCA: Addebiti nei confronti del comandante la stazione dei carabinieri di Caloveto (Cosenza) (4-16773) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8462
DI NARDO FERDINANDO: Apertura di caccia alla quaglia (4-17749) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8455	FRASCA: Benefici combattentistici ai dipendenti INPS (4-19363) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8463
DI NARDO FERDINANDO: Chiusura del carcere di Ischia (Napoli) (4-19574) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8455	FRASCA: Costruzione diga sull'Esaro (4-19841) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8463
DI NARDO RAFFAELE: Benefici combattentistici ai dipendenti ATAN di Napoli (4-16086) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8456	GERBINO: Ordine pubblico a Taurisano (Lecce) (4-19668) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8464
DI PUCCIO: Azienda forestale Salviani di Migliarino (Pisa) (4-18821) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8456	GIANNANTONI: Computo delle assenze ai fini della promozione scolastica (3-04919, <i>già orale</i>) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8464
ERMINERO: Norme comunitarie sulla commercializzazione delle uova (4-17896) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8457	GIOMO: Situazione alla facoltà di architettura di Milano (4-18099) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8465
FANELLI: Realizzazione della strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino (Frosinone) (4-19612) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8457	GIOMO: Sorpassi in autostrada sulla corsia di emergenza (4-19434) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8465
FERIOLI: Attuazione norme sullo statuto dei lavoratori (4-14090) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8458	GIOVANNINI: Licenziamenti al lanificio A. Biagioli di Prato (Firenze) (4-19020) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8466
FIUMANÒ: Trasferimento di ruolo di tre viceintendenti di finanza (4-18676) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8458	GIRARDIN: Coltivazione del tabacco nel Padovano (4-17117) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8466
FLAMIGNI: Regolamento-quadro della CEE relativo alle associazioni ed unioni di produttori (4-14327) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8459	GIRAUDI: Esperimenti campagna anti-grandine (4-18287) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8466
FOSCHI: Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (4-16513) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	8460	GRAZIOSI: Liquidazione usi civici dei comuni di Sillavengo e di Mandello-Vitta (Novara) (4-17363) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8467
FOSCHI: Riassetto carriere degli statali (4-19553) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	8461	GUARRA: Sciopero allo stabilimento Bianchini di Avellino (4-17345) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8468
		GUARRA: Comportamento del personale della sezione comunale di collocamento di Battipaglia (Salerno) (4-19100) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8469

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

PAG.	PAG.
<p>GUI: Provvedimenti a favore di zone agricole del Padovano danneggiate dal maltempo (4-16564) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>LONGO PIETRO: Riassetto carriere degli statali (4-18703) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)</p>
8469	8481
<p>IANNIELLO: Associazione nazionale vittime civili di guerra (4-17242 e 17243) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p>	<p>LOSPINOSO SEVERINI: Integrazione del prezzo del grano duro di produzione 1969-70 (4-17536) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
8470	8482
<p>IANNIELLO: Passaggio di personale del catasto nei ruoli del personale amministrativo contabile (4-18974) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	<p>LUCCHESI: Trasferimento di un agente postale da Pisa a Legnano (Milano) (4-17826) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>
8471	8482
<p>ISGRÒ: Provvedimenti a favore di zone agricole-pastorali della Sardegna danneggiate dalla siccità (4-14350) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Revisione della disciplina dell'ora legale in Italia (4-17926) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p>
8472	8483
<p>LA BELLA: Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (4-12613) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Attività politiche dei dipendenti del CONI durante manifestazioni sportive (4-18599) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)</p>
8472	8483
<p>LA BELLA: Funzionamento del Centro prevenzione tumori di Roma (4-12615) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Realizzazione di un museo storico dell'agricoltura (4-18771) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
8474	8484
<p>LA BELLA: Creazione di un centro oncologico di ricerca scientifica (4-14567) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Finanziamenti a favore del turismo (4-18907) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)</p>
8475	8484
<p>LA BELLA: Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (4-14568 e 16428) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Crisi del settore edile nel Pavese (4-19328) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>
8476	8486
<p>LENOCI: Utilizzazione di personale della carriera esecutiva per mansioni di concetto nell'azienda di Stato per i servizi telefonici (4-19521) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Concorso a dattilografo giudiziario riservato ai commessi giudiziari del tribunale di Roma (4-19492) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)</p>
8479	8487
<p>LIZZERO: Manifestazione di obiettori di coscienza a Roma (4-19498) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)</p>	<p>MAGGIONI: Orario dei treni in servizio sulla Pavia-Cremona (4-19494) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p>
8479	8488
<p>LOBIANCO: Provvedimenti a favore del comune di Pignataro Maggiore (Casserta) danneggiato dal maltempo (4-17833) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>MAGLIANO: Assegni agli invalidi civili (4-19464) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)</p>
8479	8488
<p>LOBIANCO: Mercato delle patate novelle nel Napoletano (4-17974) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>MALAGODI: Benefici combattentistici ai patrioti (4-19646) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p>
8480	8488
<p>LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA: Assegno <i>ad personam</i> agli operai dello zuccherificio Eridania di Molinella (Bologna) (4-19425) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>MANCINI VINCENZO: Indennità di servizio penitenziario agli insegnanti e ai medici del servizio carcerario (4-19797) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)</p>
8480	8489
<p></p>	<p>MARINO: Finanziamenti agli impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in Sicilia (4-16049) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
	8489

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
MARINO: Ordinamento della professione di avvocato e procuratore (4-19852) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>) . . .	8490	NAHOUM: Inadempienze contrattuali e di igiene sul lavoro della ditta Torno e C. di Milano (4-18955) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8496
MASSARI: Apertura di un <i>supermarket</i> a Milano (4-19133) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8490	NICCOLAI GIUSEPPE: Acquedotto Veroleggio di Busatico di Mulazzo (Massa Carrara) (4-10794) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8497
MENICACCI: Tassazione degli immobili trasferiti a titolo oneroso o gratuito (4-10564) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8491	NICCOLAI GIUSEPPE: Congresso provinciale del MSI a Castagneto Carducci (Livorno) (4-18698) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8497
MENICACCI: Coltivazione del tabacco nel Perugino (4-15891) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8491	NICCOLAI GIUSEPPE: Imposta di famiglia applicata da taluni comuni della provincia di Pisa (4-18783) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8498
MENICACCI: Caseificio di Amatrice (Rieti) (4-19001) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8492	NICCOLAI GIUSEPPE: Posizione pensionistica di un dipendente della Regione sarda (4-18924) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	8499
MENICACCI: Collocazione in ruolo in base al titolo di studio per il personale dell'Amministrazione delle finanze (4-19855) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	8492	NICCOLAI GIUSEPPE: Procedimenti penali a carico del sindaco di Trieste (4-19121) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8499
MILANI: Regolamento della caccia controllata a Novara e Vercelli (4-01153) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8493	NICCOLAI GIUSEPPE: Carceri giudiziarie romane (4-19195) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8500
MOLE: Benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati (4-18456) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8493	NICCOLAI GIUSEPPE: Riordinamento delle carriere del personale della direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (4-19642) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8502
MONASTERIO: Dati parziali relativi alle regioni agrarie (4-06888) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8494	NICCOLAI GIUSEPPE: Licenziamento di una dipendente dalle poste di Pisa (4-19868) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8503
MONASTERIO: Provvedimenti a favore di zone agricole della provincia di Brindisi danneggiate dal maltempo (4-16872) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8495	ORLANDI: Regolamento organico del personale dell'UMA (4-18460) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8503
MONASTERIO: Infortunio mortale presso la Montedison di Brindisi (4-19610) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8495	PAPA: Revoche di fidi da parte di istituti bancari della provincia di Benevento (4-18116) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8503
MORVIDI: Emblema particolare per gli stampati dell'Amministrazione postale e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (4-18916) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8495	PAPA: Assistenza diretta agli assicurati ENPAS (4-19118) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8504
NAHOUM: Sfera di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati (4-15704) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8496	PAPA: Adeguamento pensioni CPDEL (4-19838) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	8504

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

PAG.	PAG.		
PASSONI: Situazione di lavoro alle miniere Barisella di Schilpario (Bergamo) (4-19033) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8504	TOCCO: Provvidenze per danni da maltempo in Sardegna (4-19638) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8514
QUARANTA: Società immobiliare Castelsandra di Castellabate (Salerno) (4-16609) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8505	TOZZI CONDIVI: Contributi agli artigiani per acquisti di macchinari e realizzazioni di nuovi impianti (4-18042) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	8514
RICCIO: Provvedimenti a favore di zone agricole del Casertano danneggiate dal maltempo (4-15190) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8505	TOZZI CONDIVI: Limite di posti per trasporto in taxi (4-18723) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8515
ROBERTI: Costruzione di una rete di fasce frangivento nelle zone poderali della provincia di Latina (4-16985) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8506	TOZZI CONDIVI: Soppressione domenicale di alcuni treni sulla linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno (4-19366) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8515
RUSSO FERDINANDO: Provvedimenti a favore delle cinque province siciliane danneggiate dal terremoto (4-09121, 09123 e 09124) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8506	TRIPODI ANTONINO: Strada di bonifica montana Santa Maria delle Grazie-Colle del Pesco (Cosenza) (4-15096) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8516
RUSSO FERDINANDO: Crisi della mandorlicoltura (4-16209) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8507	TRIPODI GIROLAMO: Indennizzo a favore del coltivatore Pietro Paolo Gentile di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-15757) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8516
SALVATORE: Fusione tra i consorzi agrari provinciali di Potenza e di Matera (4-13624) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8508	TRIPODI GIROLAMO: Provvedimenti a favore di zone agricole della Piana di Gioia Tauro (Cosenza) danneggiate dal maltempo (4-17130) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8517
SANTI: Tutela del Monte di Portofino (Genova) (4-18259) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8510	TRIPODI GIROLAMO: Rete idrica della vallata La Verde (Reggio Calabria) (4-17414) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8517
SCUTARI: Provvedimenti a favore di zone agricole delle province di Potenza e Foggia danneggiate dallo straripamento di fiumi (4-16765) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8510	VECCHIARELLI: Centri INAPLI in Molise (4-18764) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8518
TANTALO: Ritardi del treno 991 Roma-Bari (4-19666) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8511	VIANELLO: Licenziamenti nel Cotonicificio Veneziano (4-18668) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8519
TERRANA: Potenziamento rete ferroviaria calabrese (4-19559) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8511		
TERRAROLI: Incidenti durante la « festa dell'Unità » a Cividate Camuno (Brescia) (4-18784) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8512		
TOCCO: Contratto di lavoro dei dipendenti delle autolinee extraurbane sarde (4-18390) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8513		

ALESÌ E DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali misure si intendano adottare affinché un gruppo di 1.266 lavoratori (rappresentati dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Zara - Comitato provinciale di Treviso - ufficio di Cittorio Veneto) occupati fino al 1945 presso l'ex silurificio della società

Whitehead (oggi Whitehead - Moto Fides - Livorno, del gruppo FIAT) ottenga regolare liquidazione per la cessazione *de facto* del rapporto di lavoro, avvenuto nel 1945.

Si rammentano al Presidente del Consiglio gli estremi della vertenza già esposti nella precedente interrogazione. La suddetta società, che ha provveduto all'invio delle lettere di licenziamento individuale solo in data maggio 1953, intende liquidare gli ex dipendenti sulla base salariale 1943-45 senza tener in alcun conto le maggiorazioni dovute per l'avvenuta svalutazione della moneta. Al contrario lo Stato ha liquidato i beni abbandonati a Fiume dalla Whitehead sulla base del valore del 1943-45 ma secondo i coefficienti 50, 25, 12.

In mancanza di un ragionevole accordo tra gli ex dipendenti e la società; di fronte alla impossibilità di comporre, in tempo utile, la vertenza per via giudiziaria a seguito di cause dirette o indirette attribuibili all'evento bellico; poiché la legge non prevede l'indennità di anzianità nella categoria dei danni di guerra, gli interroganti chiedono in particolare di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere affinché, dopo 25 anni, ai lavoratori interessati venga adeguatamente concesso quanto loro spetta. (4-13513)

RISPOSTA. — Gli accertamenti svolti dall'ufficio del lavoro di Livorno consentono di precisare che le lettere inviate dalla Whitehead nel 1953 non erano lettere di licenziamento ma inviti rivolti al personale dipendente che non lo aveva fatto, a ritirare la liquidazione, le altre indennità conseguenziali alla risoluzione dei rapporti di lavoro avvenuta nel 1945 e una somma concessa a titolo di liberalità.

Ciò è confermato dal fatto che un'azione legale, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio dal maggio 1945 alla data di inoltro delle lettere sopra citate, intentata da una parte dei lavoratori (376 su 1.266) avanti al tribunale di Livorno, si concluse con le sentenze dello stesso tribunale, datate 2 febbraio 1956, 13 marzo 1956 e 30 giugno 1956, con le quali vennero disattese le richieste degli attori e dichiarato estinto il rapporto di lavoro, per causa di forza maggiore a far data dal maggio 1945.

Nel merito si fa presente che i lavoratori che avevano intentato le cause erano stati trasferiti, insieme a parte del macchinario, dal silurificio di Fiume del Carnaro a quello ritenuto più sicuro di Fiume Veneto. Fiume

del Carnaro il 30 aprile 1945 venne occupato dalle truppe jugoslave, che estromisero, per sempre, la società, espropriandone i beni. Il relativo inventario, redatto dalla direzione jugoslava, fu accettato dal nostro Ministero degli esteri.

Con l'espropriazione cessò ogni rapporto fra la Whitehead ed il personale occupato, che, per altro, continuò il lavoro alle dipendenze della società jugoslava subentrante.

Cessate le ostilità e venute meno le ragioni che avevano determinato l'installazione di uno stabilimento decentrato a Fiume Veneto, la società decise di chiuderlo e di effettuare il licenziamento (avvenuto legittimamente in data 15 luglio 1945) di tutto il personale, sia assunto sul posto sia trasferito da Fiume del Carnaro. Per questi ultimi venne provveduto, anche con mezzi della società, al trasporto delle famiglie e delle masserizie da Fiume Veneto fino alla nuova frontiera provvisoria tra l'Italia e la Jugoslavia, per facilitarne il rientro alle sedi di provenienza.

La liquidazione alla data del 30 giugno 1945 ammontava da 1.000 a 2.000 lire circa, somma irrisoria se rapportata ai valori odierani. Molti ex dipendenti chiesero ed accettarono la liquidazione, gli altri, invece, ritennero di non accettarla, compreso il premio di liberalità disposto dall'azienda, e continuarono ad accampare rivendicazioni sotto varie forme, fino al ricorso all'autorità giudiziaria.

Sembra chiaro tuttavia che la nuova società non possa essere chiamata a rispondere che delle obbligazioni assunte dalla S. A. silurificio Whitehead, a cui essa è subentrata, nelle condizioni di fatto e di diritto risultanti all'atto del subentro (e convalidate dalle successive pronunce della magistratura) e fatti salvi ed impregiudicati, naturalmente, tutti i diritti derivanti dalla legge, compresi quelli relativi alle intervenute prescrizioni.

Per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione monetaria, l'azienda ha esibito alcune note di giurisprudenza confermantil'orientamento della suprema Corte di cassazione sull'argomento, e in particolare la sentenza 20 maggio 1954, n. 1760, con la quale viene sancito che il licenziamento, per essere efficace, non richiede una specifica solennità di forma e il credito del lavoratore per il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro, costituendo generalmente debito pecuniario, non è soggetto a rivalutazione monetaria; ancorché eventuali contestazioni insorte ne ritardino il pagamento.

È noto, per altro, che quest'ultimo problema è contemplato dal disegno di legge

sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, col quale saranno approntate modifiche alla legislazione su cui si fonda l'orientamento della cassazione.

Infatti, l'articolo 448 di tale disegno (già approvato dalla Camera e in corso di trasmissione al Senato) stabilisce al terzo comma: « Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

La predetta norma non potrà comunque risolvere il caso in questione, atteso che non è possibile un'applicazione retroattiva del principio in essa formulato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ALESI E BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso:

che nei giorni fra lunedì 20 e sabato 25 settembre 1971, durante uno sciopero nella provincia di Treviso indetto dalle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL e UIL nel settore dei lavoratori agricoli, si verificarono gravi ripetuti episodi di violenza su persone e cose;

che, in particolare, squadre di attivisti — reclutati anche fra elementi estranei al settore — invasero più aziende agricole, penetrando contro la volontà di chi aveva il diritto di opporvisi, cioè alla ricerca nei terreni e nelle pertinenze di lavoratori non scioperanti;

che questi ultimi, ancorché numerosi, in quanto lo sciopero predetto raccolse ben pochi consensi, furono ovunque costretti con minacce, ingiurie e talora anche con violenze fisiche a darsi alla fuga;

che dette squadre erano guidate da ben noti sindacalisti della CISL e della CGIL che si spostavano a mezzo di autovetture in colonna, cui si unirono in taluni casi anche pullman;

che gli aggressori non operarono mai in numero inferiore alle 60-70 persone;

che di tale situazione, suscettibile di conseguenze anche assai gravi erano state informate tutte le competenti autorità provinciali — prefetto, questore, comando carabinieri — da cui si ebbe formale promessa che si

sarebbe energicamente provveduto alla tutela del diritto alla libertà del lavoro, alla inviolabilità del domicilio e alla integrità fisica;

che viceversa gli interventi operati dalla forza pubblica furono del tutto insufficienti per l'irrisorio numero degli agenti inviati, talché a nulla valse il coraggio e l'abnegazione di dette forze, impedito a far valere il diritto e a procedere ad arresti pur nella constatata flagranza di reato;

che, pertanto, le citate squadre di attivisti poterono scorazzare impunemente nella provincia di Treviso, ancorché le autorità conoscessero perfettamente i responsabili istigatori sia attraverso gli esposti ricevuti, sia attraverso le indicazioni ottenute attraverso le targhe degli autoveicoli impiegati nelle varie azioni —

se siano al corrente di tali fatti e, se sì, per quali motivi non sia stata predisposta dai responsabili dell'ordine pubblico ogni indispensabile misura atta ad impedire il ripetersi delle violenze, misure oltre a tutto facilmente adottabili mediante l'impiego delle forze di stanza in vicine province, ad esempio Venezia e Belluno, dove lo sciopero predetto non diede luogo ad alcun disordine.

(4-19683)

RISPOSTA. — La sera del 22 settembre 1971, mentre era in corso, in provincia di Treviso, l'agitazione promossa dai sindacati di categoria, sin dai primi giorni di quel mese, per il rinnovo del contratto provinciale dei braccianti e salariati agricoli, due proprietari di aziende agricole informavano il prefetto che sindacalisti e braccianti si erano in precedenza presentati all'ingresso delle rispettive aziende, con l'intento di penetrare nelle stesse e costringere a scioperare gli addetti alla raccolta dell'uva, desistendo dal proposito dopo una serie di diverbi e colluttazioni.

Il prefetto, fatto osservare che è compito delle forze dell'ordine impedire eventuali violazioni di domicilio e difendere la libertà del lavoro, disponeva che il mattino seguente un adeguato contingente di carabinieri presidiasse le due aziende agricole.

Le giornate degli scioperi di che si parla sono state, in verità, contrassegnate da una certa tensione tra le parti, dovuta, tra l'altro, al fatto che i proprietari terrieri hanno ingaggiato per la raccolta dell'uva elementi estranei al mondo agricolo.

In alcune occasioni, gruppi di sindacalisti e braccianti sono convenuti nel capoluogo, per seguire la vertenza presso l'ufficio del

lavoro e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica.

Sempre, però, sono state disposte, dalle competenti autorità, adeguate misure di sicurezza e non si sono registrati episodi di rilievo.

Il prefetto, per altro, ha ritenuto che mancassero i presupposti per far ricorso ad una richiesta di rinforzi e si è adoperato, invece, per nuovi incontri fra le parti nella competente sede dell'ufficio del lavoro, dove, grazie a tali iniziative, esse hanno raggiunto un accordo il 25 settembre 1971.

Si precisa, infine, che nessun proprietario agricolo ha, finora, sporto querela all'autorità giudiziaria od agli organi di polizia per le asserite violazioni di domicilio.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti siano allo studio per evitare che larghi strati della piana pontina abbiano a subire ricorrenti inondazioni per lo straripamento dei corsi d'acqua che l'attraversano.

L'interrogante fa presente che l'inesistenza di valide opere protettive rende precaria e rischiosa ogni forza di investimento nella zona ed è causa di arresto dell'attività produttiva, specie agricola, in uno dei tratti più fertili della provincia di Latina.

L'interrogante, nel prendere atto che a seguito delle disastrose inondazioni del 3, 4 e 20 gennaio 1971, estesesì su di una superficie agricola di oltre 2.800 ettari, sono stati disposti interventi urgenti per un valore totale di spesa dell'ordine di 60 milioni, chiede:

a) se si intenda o meno procedere in via d'urgenza, alla messa a punto dell'idrovora di Mazzocchio, provvista di 7 pompe delle quali solo due attualmente funzionanti;

b) se siano state previste provvidenze a favore delle aziende agricole gravemente colpite dall'inondazione;

c) e se infine sarà predisposto un piano di sistemazione idraulica definitiva del comprensorio nel piano dello stanziamento globale di 6 miliardi previsti per il 1971 ai fini delle difese del suolo nazionale. (4-15898)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che le abbondanti precipitazioni, verificatesi nei giorni 19 e 20 gennaio 1971 nei comuni di Pontinia, Latina, Terracina e Sezze, hanno determinato l'esondazione di alcuni collettori e canali di bonifica della

zona, con conseguente allagamento dei terreni circostanti, causando danni di una certa entità alle colture erbacee, ortive e ai prati.

Il Ministero, con decreto del 10 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio 1971, n. 169, ha riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento di che trattasi, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per quanto concerne le opere di bonifica, si comunica che il Ministero medesimo, con decreto del 1° aprile 1971, ha concesso al consorzio della bonifica Pontina, la somma di lire 116.158.000, per lavori di ripristino degli impianti idrovori di Mazzocchio e di Forcellata e per le opere accessorie, in modo da salvaguardare da ulteriori danni l'economia agricola dell'agro pontino.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

ALESSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso: com'è noto, con la legge in data 24 maggio 1970, n. 336, pubblica sulla *Gazzetta ufficiale* dell'11 giugno 1970, n. 144, sono state disposte particolari provvidenze a favore degli ex combattenti, dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici — i motivi per i quali, da parte delle amministrazioni responsabili non è stata ancora data applicazione di tutti i benefici previsti dalla suddetta legge.

Difatti, la direzione generale del personale dell'INAM, sollecitata da un proprio funzionario in pensione al fine di ottenere la corresponsione del trattamento di favore previsto dalla legge di che trattasi nella sua qualità di ex combattente, ha testualmente così risposto: « l'applicazione dei benefici dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è tuttora subordinata alle decisioni che saranno adottate in materia dalle competenti autorità di vigilanza ».

Poiché, a mio avviso, a distanza di più di dieci mesi dalla promulgazione della legge n. 336 del 1970, non trova alcuna giustificazione la mancata o ritardata applicazione delle provvidenze a favore degli interessati delle disposizioni contenute nella legge a favore degli ex combattenti, chiedo di conoscere i motivi di tale comportamento da parte degli enti interessati e responsabili. (4-19084)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

RISPOSTA. — Le incertezze e le perplessità sorte in sede di prima applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, debbono ritenersi ora superate a seguito dell'emanazione della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Pertanto, l'INAM — come, del resto, tutti gli altri enti interessati — sta ora procedendo all'espletamento di tutti i necessari adempimenti per dare concreta applicazione all'intera normativa.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ALINI, LATTANZI, GRANZOTTO, CARARA SUTOUR, MAZZOLA E PIGNI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di malcontento esistente tra gli ex emigrati (in particolare tra i minatori) a causa del ritardo con cui vengono loro corrisposte le quote di pensione da parte dell'ente assicuratore del Belgio, paese in cui ebbero a lavorare, appunto, come minatori.

Per conoscere quali passi si intendano effettuare al fine di portare alla normalità una situazione che tende chiaramente a colpire questi lavoratori e che li colloca obiettivamente su un piano di continua subordinazione alla burocrazia di quel paese che pure è tanto sollecito nell'accettare la manodopera emigrante. (4-19069)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già avuto modo di interessarsi dei ritardi che si verificano nel pagamento delle pensioni ad ex emigrati (in particolare minatori) da parte degli enti previdenziali belgi.

Al riguardo, si comunica che le disposizioni di legge vigenti in Belgio demandano al servizio delle pensioni di invalidità dovute ad ex minatori al *Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs et à ses organismes régionaux* e quello delle pensioni di vecchiaia alla *Caisse Nationale des Pensions de Retraite et de Survie*.

I pagamenti delle pensioni di vecchiaia vengono effettuate direttamente dalla citata *Caisse* tramite il servizio postale.

I pagamenti che si riferiscono, invece, a ratei di pensione per invalidità sono disposti dalle competenti *Caisse de Prévoyance* organismi periferici del citato *Fonds nationale* attraverso le banche belghe e le relative corrispondenti estere (per l'Italia: la Banca nazionale del lavoro).

Detta banca provvede alla liquidazione delle singole partite mediante speciali assegni

di conto corrente postale, di norma entro 1-2 giorni dalla ricezione dei relativi ordini di pagamento. Tali assegni vengono quindi consegnati all'amministrazione postale per la prescritta vidimazione. Normalmente questa ultima operazione comporta un tempo medio di 4-5 giorni cui devono aggiungersi quelli di viaggio occorrenti per l'inoltro dei titoli ai competenti uffici postali di localizzazione del pagamento.

Da un'accurata indagine svolta al riguardo è emerso che i ritardi precedentemente verificatisi erano imputabili alla prolungata giacenza, presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma, dei titoli relativi alla liquidazione dei ratei pensionistici ivi trasmessi per la necessaria vidimazione.

L'amministrazione postale, vivamente interessata dallo scrivente, nel far presente che i ritardi lamentati erano dovuti ad un'agitazione sindacale protrattasi per diversi giorni ed al recente trasferimento e sistemazione in una nuova sede dell'ufficio dei conti correnti postali di Roma, ha fornito le più ampie assicurazioni circa il sollecito ed esatto adempimento delle operazioni di propria pertinenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure abbia adottato o intenda adottare perché giunga finalmente a soluzione la vertenza sindacale in corso allo stabilimento S. P. elettronica di Pero (Milano).

Un intervento del ministro è, a parere dell'interrogante, necessario perché la direzione dello stabilimento receda dal negativo e provocatorio atteggiamento tenuto finora nei confronti delle giuste richieste dei lavoratori.

L'interrogante chiede in particolare di sapere quale giudizio dia il ministro del modo con cui la direzione dello stabilimento ha inteso pretestuosamente interrompere le trattative che pure si erano avviate tra le organizzazioni sindacali ed il rappresentante legale della parte padronale, e se ritenga che il licenziamento, attuato adducendo motivazioni addirittura ridicole, di quattro componenti la commissione interna e di due attivisti sindacali debba essere considerato un odioso atto di rappresaglia teso a colpire il movimento di lotta, nel momento in cui questo, uscendo dall'ambito dell'azienda, incontrava la solidarietà e l'appoggio di tutti i lavoratori della zona e delle loro organizzazioni politiche. (4-19371)

ALINI E RE GIUSEPPINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulti a conoscenza della grave situazione determinatasi presso la ditta Dielettron di Pioltello-Limito (Milano).

A seguito della richiesta padronale di licenziare una parte consistente delle maestranze, avanzata nel luglio 1971, a cui è seguita il 18 settembre la minaccia della messa in liquidazione dell'azienda stessa, i lavoratori, che per altro avevano visto fallire per l'intransigenza della direzione tutti i tentativi di componimento della vertenza, in data 14 luglio 1971 sono stati costretti ad occupare la fabbrica in difesa del loro posto di lavoro.

Di fronte ad una lotta che ha trovato ampia rispondenza e solidarietà da parte di tutti i lavoratori, come dimostra lo sciopero generale di tutta la zona, effettuato nei giorni scorsi, da parte dei partiti e degli enti locali; considerando il fatto che la direzione della Dielettron, evidentemente a scopo ricattatorio, si è rifiutata di richiedere l'intervento della cassa integrazione ed inoltre arbitrariamente nega ai lavoratori il pagamento dei salari della prima quindicina di luglio e delle ferie; tenendo conto altresì della crescente tensione resa più acuta per l'indifferenza dimostrata dalle autorità preposte all'ordine pubblico, le quali non hanno saputo o voluto individuare e colpire gli autori del vile ferimento cui è rimasta vittima una lavoratrice impegnata nella occupazione della fabbrica; gli interroganti, chiedono al ministro interessato se ritenga opportuno e doveroso un suo urgente intervento affinché si possa rapidamente giungere alla soluzione della grave vertenza, nel quadro del rispetto del diritto al lavoro riconosciuto anche dalla Costituzione e in difesa dell'economia locale. (4-19650)

RISPOSTA. — In ordine alla questione sollevata con l'interrogazione cui si risponde, si trasmette copia della risposta fornita dal sottosegretario Toros, nella seduta del Senato del giorno 22 ottobre 1971 al senatore Naldini che aveva presentato una interrogazione di contenuto analogo a quella dell'interrogante.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

« La vertenza insorta, a suo tempo, tra la società Elettronica di Pero e le proprie maestranze, che avevano avanzato rivendicazioni di ordine retributivo e normativo, si è protratta praticamente per tutto il periodo estivo ed autunnale.

In relazione ad episodi accaduti durante la lunga fase di detta vertenza, l'azienda ha ritenuto di licenziare sei lavoratori, di cui quattro della commissione interna, ed ha anche ritenuto di sospendere l'attività dello stabilimento, motivando quest'ultima decisione con la necessità di evitare gravi responsabilità conseguenti a difetto di funzionamento degli impianti e al fine di proteggere l'incolumità dei dipendenti che non intendevano aderire alle agitazioni.

La vertenza, dopo l'effettuazione di riunioni in sede locale, è stata esaminata presso il Ministero del lavoro il 16 settembre 1971, ma la direzione aziendale non ha ritenuto di accettare le ipotesi di soluzione formulate dal sottosegretario Toros, in attesa di conoscere le pronunce dei pretori di Milano e Rho cui i sindacati dei lavoratori si erano precedentemente rivolti per contestare la legittimità dei licenziamenti e la sospensione dell'attività lavorativa.

Secondo quanto riferito dall'ufficio del lavoro di Milano, il pretore di Milano si è ora pronunciato in senso favorevole ai lavoratori, ordinando all'azienda la reintegrazione dei dipendenti sindacalisti nel posto di lavoro.

Il pretore di Rho ha invece sancito la legittimità della serrata, per cui i sindacati hanno proposto appello al tribunale di Milano, avverso il provvedimento pretorile. La decisione di seconda istanza non è stata ancora emanata.

L'azienda è attualmente chiusa ma risulta al locale ufficio del lavoro che essa dovrebbe comunque riprendere la sua attività tra breve, indipendentemente dalla suddetta pronuncia della magistratura e che i lavoratori licenziati saranno riassunti in servizio ».

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quale sia stato, dall'origine a tutto il primo semestre 1968, il bilancio di « dare » e « avere » dell'Italia col FEOGA (Fondo agricolo della CEE) e in sostanza quanto abbia versato il nostro paese, per prelievi e dazi sui prodotti importati e per contributi governativi, e quanto abbia introitato, sia dalla sezione garanzia e sia da quella orientamento.

Si chiede pure di sapere:

1) se i nostri negozianti e i competenti Ministeri abbiano a suo tempo valutato gli effetti degli accordi e dei regolamenti, considerando che il concorso italiano al fondo co-

mune supera di molto quanto dedicato col « piano verde » alla nostra agricoltura;

2) se si ravvisi il grottesco politico ed economico del ripristino, sia pure su area allargata, di una virtuale presente autarchia, volta a reprimere o fortemente penalizzare l'approvvigionamento, da parte dei paesi membri, sui mercati esterni che offrono i prezzi più convenienti;

3) se ritengano insostenibile e gravemente antisociale una situazione in cui l'Italia, costretta a grosse importazioni di prodotti alimentari, paga ingenti sovrapprezzi sulle medesime, a carico dei consumatori e delle industrie trasformatrici, e benefici in tal modo agricole ben più dotate e capitalizzate della nostra, concorrendo tra l'altro a mantenere artificiosamente, come nel caso clamoroso del grano francese, vaste fasce di coltura antieconomica. (4-01294)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la sezione garanzia, del FEOGA, le percentuali di contribuzioni a carico del nostro paese per la copertura della spesa globale comunitaria sono state, rispettivamente: del 28 per cento, nei tre periodi di contabilizzazione 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 18 per cento, nel 1965-66 e del 22 per cento nel 1966-67. Per i periodi di contabilizzazione 1967-68 e 1968-secondo semestre 1969, la contribuzione italiana alle spese della stessa sezione è stata costituita dal versamento del 90 per cento dei prelievi riscossi all'atto dell'importazione e del 20,3 per cento della spesa comunitaria non coperta dai prelievi.

Alla copertura delle spese della sezione orientamento, invece, il nostro paese ha contribuito, fino al 1966-67, con le stesse percentuali stabilite per la sezione garanzia, mentre, per i tre periodi successivi, l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura fissa del 20,3 per cento.

Per il periodo di contabilizzazione 1970, infine, la nostra partecipazione alle spese delle due sezioni del FEOGA è stata determinata nella percentuale fissa del 21,5 per cento.

Sulla base delle decisioni già adottate dalla Comunità, per i periodi di contabilizzazione fino al 1965-66, e delle determinazioni che dovranno essere assunte per la definizione dei periodi successivi che vanno fino a tutto il 1970, e per i quali deve essere ancora denunciata al FEOGA una parte delle spese sostenute, si calcola che la nostra contribuzione alla sezione garanzia ammonterà a circa 1.175 miliardi di lire, mentre il rim-

borso complessivo delle spese sostenute per le restituzioni all'esportazione, interventi di mercato ed integrazioni di prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.000 miliardi di lire.

Per la sezione orientamento, a fronte di una contribuzione di circa 170 miliardi di lire, l'Italia dovrebbe ricevere 330 miliardi di lire circa, per il finanziamento di progetti di miglioramento strutturale e per particolari sovvenzioni destinate a scopi diversi. La somma attribuita al nostro paese a quest'ultimo titolo ammonta a lire 105 miliardi, di cui lire 94 miliardi già riscossi dal Ministero del tesoro, mentre gli stanziamenti comunitari, impegnati a favore dell'Italia per il finanziamento dei progetti di miglioramento delle strutture, assommano a circa 224 miliardi di lire.

Si precisa comunque che, per la sezione garanzia, i dati del dare e dell'avere dei periodi di contabilizzazione dal 1962-63 al 1965-1966 sono definitivi, mentre i dati dei periodi dal 1966-67 al 1970 sono tuttora provvisori, in quanto i relativi bilanci non sono stati ancora oggetto di definizione da parte della CEE.

Per la sezione orientamento, invece, sono state già versate le contribuzioni dovute per i periodi di contabilizzazione fino al 1965-66, mentre, per il 1966-67, è stato versato soltanto un acconto e, per i restanti periodi, i relativi versamenti saranno effettuati a mano a mano che verranno richiesti dagli organi comunitari.

Si aggiunge che, nei periodi di contabilizzazione 1967-68, 1968-69 e 1970 sono state istituite, in seno al FEOGA, due sezioni speciali, allo scopo di concedere compensazioni finanziarie all'Italia, alla Germania ed al Lussemburgo, in seguito all'adozione dei prezzi unici dei cereali. Da tali sezioni il nostro paese ha ricevuto un beneficio finanziario di circa 9 miliardi di lire, in quanto l'ammontare delle sovvenzioni ricevute ha superato quello dei contributi dovuti.

In conclusione, la definizione finale dei rapporti tra l'Italia e il FEOGA, per i periodi di contabilizzazione non ancora chiusi, potrà determinare variazioni ai dati suindicati; ma si può affermare fin d'ora che il conto del dare e dell'avere dell'Italia nei confronti del FEOGA segnerà, per i periodi di contabilizzazione dal 1962-63 al 1970, un sostanziale equilibrio.

Per quel che concerne l'affermazione dell'interrogante che la partecipazione italiana alle spese del fondo agricolo supererebbe di molto gli stanziamenti complessivi del « piano verde », si fa presente che, proprio per eli-

minare alcune sperequazioni determinatesi fra gli Stati membri a causa della diversa entità delle rispettive contribuzioni al fondo stesso, la nuova regolamentazione finanziaria prevede, per gli anni 1971-1974, la progressiva sostituzione del sistema dei contributi finanziari degli Stati membri con un regime di risorse proprie della Comunità.

A tale proposito, va ricordata l'azione svolta dalla delegazione italiana, perché venisse recepito, nel nuovo contesto regolamentare, il principio della equità di contribuzione alle spese del fondo agricolo, da realizzarsi fissando l'entità delle contribuzioni in ragione dei prodotti nazionali.

In base a tale principio, il contributo finanziario italiano, per il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, sarà integrato, qualora non si rivelino sufficienti le entrate derivanti dai prelievi e dai dazi doganali, da un contributo integrativo nella percentuale del 20,2 per cento. È, comunque, da tener presente che, per l'intero periodo considerato, l'aliquota annuale complessiva a carico del nostro paese non potrà superare dell'1 per cento il contributo dell'anno precedente, avendo riferimento, per il primo anno, alla precitata quota contributiva del 1970.

In merito alla considerazione sulle conseguenze negative per i consumatori e per le industrie trasformatrici della Comunità derivanti dalla politica protezionistica, si rammenta che la politica agricola comune è volta essenzialmente a ridurre il divario, tuttora notevole, tra reddito agricolo e reddito non agricolo, ancorché il primo si sia praticamente raddoppiato nello spazio di un decennio. A tal fine, si considera imprescindibile assicurare anzitutto ai produttori agricoli una adeguata difesa dalle produzioni similari dei paesi terzi, caratterizzante da più bassi costi.

Tale difesa trova ulteriore estrinsecazione e completamento nella « preferenza comunitaria », che le regolamentazioni comuni di mercato assicurano alle produzioni interne con appositi meccanismi, senza costituire con ciò vantaggi esclusivi per taluni paesi, data la differenziazione esistente nelle produzioni agricole dei singoli Stati membri.

Va, inoltre, precisato che l'articolo 39 del trattato di Roma annovera, tra gli obiettivi della politica agricola comune, quello di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. In altri termini, il trattato stesso non ha inteso mirare esclusivamente all'elevazione del tenore di vita della popolazione

agricola, ma si è preoccupato anche di migliorare le condizioni di acquisto dei consumatori.

Risultano, tuttavia, evidenti le difficoltà di realizzare, almeno a breve termine, la cenata tutela del consumatore, ove si segua, al contempo, una politica di alta remunerazione per il produttore. Invece, il raggiungimento di tale finalità diverrebbe possibile se al produttore agricolo fossero assicurati più alti redditi anche attraverso la riduzione dei costi, derivante dall'ammodernamento delle strutture aziendali, che determinerebbe automaticamente un processo di razionalizzazione e di specializzazione della produzione.

L'esigenza di una più profonda riforma delle strutture dell'agricoltura comunitaria era stata sempre avvertita, del resto, dalle istanze della CEE, ma solo recentemente l'organo deliberante ha potuto giungere all'approvazione di una risoluzione che prevede l'attuazione nel prossimo quadriennio, di un primo gruppo di azioni comuni che, pur non ricalcando appieno quelle indicate nel piano Mansholt, mantengono tuttavia inalterati i principi fondamentali in esso enunciati.

La realizzazione delle suddette azioni risulterà senz'altro di particolare vantaggio per la nostra agricoltura, che occupa, almeno per ora, posizioni talora marginali nel più ampio quadro dell'agricoltura comunitaria, ed è da ritenere che, dai minori costi di produzione, potranno derivare, tra l'altro, più eque condizioni di acquisto per i consumatori italiani.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, con riferimento a precedente interrogazione e approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 1971, se ravvisi l'urgenza di dare corso, secondo la delega conferita al Governo dall'articolo 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e alla « parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria », anche e soprattutto ai fini del computo della pensione, oggi gravemente sperequata rispetto a quella dei lavoratori rimasti in rapporto di dipendenza fino all'atto del pensionamento.

La legge n. 153 ha lasciato sussistere l'assurda e ingiusta norma della legge n. 238 del 1968, che ha incorporato la prosecuzione

volontaria della precedente posizione assicurativa, riducendo l'effetto dei contributi volontari, già equiparati a quelli obbligatori, a una ridotta integrazione, che declassa la prosecuzione volontaria e mortifica la prospettiva previdenziale di tantissimi lavoratori anziani.

Appare indispensabile, anche per rispetto al principio costituzionale dell'eguaglianza, ripristinare la piena equiparazione ed estendere anche ai titolari di prosecuzione volontaria l'organico agganciamento alla media retributiva del periodo precedente la domanda di pensione: assumendo nel conto della media la vecchia retribuzione equamente aggiornata, se rientrante nel periodo di calcolo, e per il resto la retribuzione figurativa della classe di contribuzione a cui il lavoratore sia stato assegnato nella prosecuzione volontaria. (4-19227)

RISPOSTA. — Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica inteso a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 35, lettera b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente il riordinamento delle disposizioni sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti è stato trasmesso, per il parere, alla commissione consultiva di cui al citato articolo 35, primo comma.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere, di fronte all'improvviso enorme aggravamento del deficit dell'azienda delle ferrovie dello Stato (da 383 a 606 miliardi nel preventivo 1972), indice di bassa produttività e di profondo squilibrio nel rapporto tra spese e ricavi, cui non potrebbe porre riparo neppure il raddoppio delle tariffe ai livelli attuali di traffico, se non ritiene anacronisticamente e inutilmente dispensiose le iniziative, di puro prestigio, per il cambio della divisa dei ferrovieri e per l'istituzione delle *hostess* sui treni rapidi.

Ad avviso degli interroganti, sarebbe urgente preoccuparsi seriamente della puntuale osservanza degli orari e dei tempi di percorrenza, che in tanti casi non differiscono apprezzabilmente da quelli di mezzo secolo fa, e ciò anche e soprattutto nei riguardi dei trascuratissimi treni locali, che rappresentano la zona indubbiamente più sociale dell'intero servizio. (4-19286)

RISPOSTA. — Il problema del vestiario uniforme del personale ferroviario dell'esercizio presenta sostanzialmente due aspetti: quello del periodico rinnovo delle dotazioni e quello della regolamentazione dei connessi oneri.

Circa il primo, le modifiche che di volta in volta vengono introdotte per adeguare ai tempi la foggia delle uniformi stesse ovviamente non comporta, di per sé, variazioni nella entità delle spese sostenute dall'azienda a tale titolo.

Per quanto attiene al secondo punto, la regolamentazione sin qui vigente in materia prescriveva che per le uniformi l'azienda partecipasse nelle spese con un contributo fisso (lasciando, cioè, a carico degli interessati la differenza) contemplando per altro sin d'allora gratuite forniture (sia per la prima dotazione sia i successivi periodi rinnovi) degli indumenti di lavoro di specifiche categorie di personale.

Ciò posto, a seguito di prolungate e difficili trattative sindacali, il trattamento di fornitura gratuita è stato ora esteso anche alle divise del personale dell'esercizio, allineandosi, con ciò, al trattamento osservato già da anni presso altre aziende statali italiane (ad esempio le poste) e non nuovo a talune ferrovie estere.

Per quanto, infine, concerne l'impiego di *hostess* sui treni, detto servizio è stato istituito sulla base di iniziative concordate in sede ferroviaria europea e comunque in via sperimentale per un anno, per i soli treni « super-rapidi » della Milano-Napoli e comporta un impiego complessivo di sole tre addette.

Il Ministro: VIGLIANESI.

AMODEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la provincia di Vercelli ha deciso la costruzione di un nuovo brefotrofo per 70 bambini e 12 gestanti o madri nubili per una spesa prevista di circa 1 miliardo, da localizzare nel capoluogo;

se non ritiene che, al livello attuale del dibattito politico, culturale e scientifico sull'assistenza, confortato da alcuni casi di concreta sperimentazione, un tipo di insediamento assistenziale di tale fatta, cioè caratterizzato come « collegio », non sia già morto e superato prima di nascere;

quali iniziative intenda adottare per impedire che una somma così rilevante venga spesa in modo così scarsamente qualificato, anziché in altre forme di assistenza ai minori

che non tendano a segregare gli assistiti in ghetti più o meno di lusso, ma si articolino, a seconda dei casi, in aiuti di natura economica e sociale alle famiglie di origine, in affidamenti familiari a scopo educativo, o nella creazione di focolari per un numero limitato di bambini, dislocati in modo da garantire la più completa integrazione da parte della comunità. (4-19772)

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia di Vercelli venne affrontata già nel 1964 ma il progetto, allora predisposto, che prevedeva un edificio di sei piani con capienza di duecento posti letto circa, non fu realizzato in quanto non ritenuto aggiornato con le moderne tecniche assistenziali.

Per l'impostazione di un nuovo complesso veniva affidato l'incarico ad un gruppo di studio, composto da un pediatra, da un neuropsichiatra infantile, da uno specialista di pediatria ed igiene diplomato in psicopedagogia, da un pedagogista, dal presidente dell'Associazione nazionale famiglie adottive e dal segretario dell'Unione italiana promozione diritti del minore.

Il suddetto gruppo presentava una relazione con le proposte delle singole unità funzionali e la capienza dell'erigendo complesso. Su detta relazione il progettista ha poi redatto il progetto che prevede una spesa complessiva di 700 milioni circa. Il contributo concesso dallo Stato è di lire 300 milioni.

La soluzione, suggerita dalla commissione predetta ed adottata dall'amministrazione provinciale, comportava la eliminazione dei dormitori e la realizzazione di singole costruzioni di tipo familiare e di ridotte dimensioni. Non si può, pertanto, parlare di « collegio ».

Il progetto è stato approvato con decreto 9 giugno 1970, n. 84281, dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte ed i lavori di realizzazione del complesso sono in corso.

Il nuovo complesso non può ritenersi superato in quanto, sia nella fase di studio sia di programmazione, sono state eseguite indagini presso istituzioni nazionali analoghe e presso paesi esteri all'avanguardia in fatto di assistenza, tenendo presenti le esperienze positive riscontrate.

Non si ritiene che al nuovo istituto possa essere confacente la qualifica di « ghetto più o meno di lusso » ove si attui indiscriminatamente la segregazione dei minori futuri ospiti; infatti, l'unità fondamentale dell'istituto

in parola è costituita dal « gruppo famiglia » o, se si vuole, dal « focolare » ove troverà sistemazione un gruppo massimo di 8 minori dai 2 ai 15 anni di età, mentre per quelli di età inferiore, proprio per le diverse necessità, ci saranno altri gruppi.

L'istituto non sarà una unità chiusa ma una pluralità di famiglia, una convivenza di natura temporanea, in quanto l'istituto stesso è considerato una fase di passaggio del minore durante periodi di difficoltà della famiglia naturale.

Si favoriranno i contatti con l'esterno e l'ammissione della popolazione infantile della città nelle strutture dell'istituzione mediante frequenza di scuole comuni o attività collettive di gioco.

Inoltre, è prevista l'istituzione di una scuola materna, con sezione speciale per insufficienti mentali medi provenienti dall'esterno, mentre quelli lievi verranno inseriti nella classi di bambini normodotati. La scuola materna è, quindi, al servizio dei bimbi del quartiere ove sorgerà l'istituto, mentre non sono previste scuole elementari e medie interne per consentire ai futuri ospiti il contatto quotidiano con il mondo esterno.

L'amministrazione provinciale di Vercelli, inoltre, si occupa da tempo del problema sempre più attuale dei minori subnormali, che attualmente vengono ospitati in istituzioni private, le cui strutture non consentono di far fronte a tutte le esigenze di tale categoria, per cui, data la polivalenza del costruendo complesso, la provincia potrà attuare nello stesso, quando sarà funzionale, l'assistenza ai subnormali.

Per quanto attiene, infine, all'affidamento dei minori assistiti a scopo educativo e la elargizione di aiuti finanziari alle famiglie di origine, l'amministrazione provinciale vi provvede in larga misura.

Il Ministro: RESTIVO.

AMODIO. — *Ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se intendano impartire adeguate disposizioni per la estensione della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 — che detta norma a favore degli ex combattenti, ora dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici — anche a beneficio degli ex combattenti, che si trovino in rapporto continuativo di lavoro con l'ente radiotelevisivo nazionale.

L'interrogante ritiene al riguardo che tale estensione corrisponda a piena equità. Infatti — mentre è irrefutabile il carattere precipua-

mente statale che sostanzia l'ente di che trattasi, in regime di assoluto monopolio del rispettivo servizio — è di opinione che non debba ricadere a danno del personale dello stesso il fatto che lo Stato abbia prescelto ad organismo agente delle prestazioni correlative una struttura di azienda, che permane formalmente privatistica.

Il rapporto medesimo presenta invece evidenti riflessi pubblicistici, strettamente conseguenziali, non tanto al fatto che la RAI-TV sia concessionaria di servizio pubblico, quanto perché connessi alla particolare configurazione giuridica della concessione in oggetto.

Ad ulteriore dimostrazione della validità della istanza di estensione, l'interrogante ricorda che i dipendenti della RAI-TV attualmente — proprio e in quanto vincolati da speciale rapporto di impiego con impresa concessionaria di un servizio pubblico di comunicazione — beneficiano delle disposizioni concernenti:

a) il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi secondo la espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (vedi in tal senso pretura di Roma, sentenza 9 marzo 1968, Basile contro Banca d'America; Consiglio di Stato, sezione III, 14 luglio 1965, n. 887);

b) il riconoscimento di benemerienze belliche come previsto dal decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) tutti i benefici, per espressione testuale contenuta nel titolo delle leggi che li erogano, dettati per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Conclude, chiedendo che siano al più presto espresse le più concrete assicurazioni affinché la legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore degli ex combattenti ora dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, trovi logica e sicura applicazione anche a favore di dipendenti dell'ente radiotelevisivo nazionale. (4-18706)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha stabilito che tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 336, sono compresi anche gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico, implicitamente escludendo, quindi, ogni altro ente.

Pertanto, in ossequio alla volontà del legislatore, non è possibile estendere ai dipen-

denti della RAI i benefici previsti dalla ripetuta legge n. 336.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza che dal maggio 1960 al 31 dicembre 1970 la società SAIPEM, di Cassino, non avrebbe versato i contributi assicurativi in favore dei propri dipendenti e che, malgrado le proteste degli interessati (fra licenziati e lavoratori ancora dipendenti sono circa 700), gli istituti di previdenza non avrebbero provveduto al recupero dei contributi dovuti, con grave danno per quelli che sono andati o debbono andare in pensione; se risponda a verità la notizia che, in favore della suddetta società, sarebbero in corso pratiche dirette ad ottenere un ulteriore finanziamento e se non ritengano invece, di disporre perché tale eventuale finanziamento serva ad estinguere la passività con gli istituti di previdenza; se siano, altresì, a conoscenza che la suddetta società opera regolari trattenute dalle buste paga dei lavoratori ai fini previdenziali e se ritengano tutto ciò compatibile con il passivo attecchimento dell'INPS e dell'ispettorato del lavoro; per conoscere, infine, quali provvedimenti intendano adottare per sanare una situazione che diventa ogni giorno più intollerabile, se sia vero che l'azienda lavora a pieno ritmo, si da costringere i lavoratori ad effettuare finanche prestazioni straordinarie. (4-18548)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Frosinone ha comunicato a questo Ministero che nei confronti del responsabile della società SAIPEM, esercente industria litografica con sede in Cassino, sono stati redatti verbali di contravvenzione per il mancato versamento dei contributi dovuti all'INPS e all'INAM di Frosinone per il periodo dall'1 marzo 1963 al 31 dicembre 1970.

I provvedimenti di cui sopra sono stati adottati in data 9 maggio 1968 per il periodo dall'1 marzo 1963 al 30 novembre 1967 e il 6 luglio 1971 per il periodo dall'1 dicembre 1967 al 31 dicembre 1970.

Provvedimenti contravvenzionali sono stati anche adottati per violazioni all'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina dell'orario di lavoro straordinario.

Inoltre, l'organo di vigilanza ha redatto e trasmesso all'autorità giudiziaria rapporto giu-

diziario per avere il responsabile dell'azienda in questione operato nei confronti del personale dipendente, nel periodo dall'1 dicembre 1967 al 31 luglio 1969, trattenute previdenziali in misura superiore a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, in relazione alla retribuzione registrata sul libro di paga e denunciata agli istituti assicuratori.

Infine altri provvedimenti contravvenzionali sono stati adottati per la mancata corresponsione a favore di 71 lavoratori dipendenti della maggioranza prevista per il lavoro festivo domenicale.

L'INPS, da parte sua, ha comunicato che in relazione alla notevole posizione debitoria della SAIPEM, ha impartito istruzioni alla propria sede di Frosinone per presentare istanza di fallimento a carico della società.

Al riguardo si chiarisce che — in relazione alle osservazioni circa il pregiudizio derivante ai lavoratori dall'omesso versamento dei contributi da parte dell'azienda — una volta intervenuto il fallimento, sarà possibile, anche in caso di mancato realizzo del credito, procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori stessi in base all'articolo 39 della legge del 1969, n. 153, il quale — com'è noto — prevede nella fattispecie l'accredito dei contributi omessi e non prescritti mediante prelievo delle somme necessarie da apposite riserve delle gestioni assicurative.

Resta infine da precisare che il Ministero dell'industria ha reso noto che due finanziamenti, già deliberati a favore della SAIPEM in data 6 dicembre 1968 e 28 dicembre 1970, non sono stati però erogati, in quanto quella amministrazione ha avuto nel frattempo notizia del pignoramento dell'intero complesso aziendale promosso dal comune di Cassino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la pretura di Frosinone non è in grado di assicurare il normale lavoro giudiziario per carenza del personale di cancelleria, il cui organico, oltre che incompleto, risulta insufficiente dopo la soppressione delle preture di Veroli e di Ferentino, i cui territori fanno ora parte del mandamento della suddetta pretura; se pertanto, intenda adottare urgenti provvedimenti sia in ordine alla copertura dell'organico, sia in ordine all'ampliamento dello stesso, in modo da adeguarlo ai nuovi compiti cui il suddetto ufficio giudiziario provvede. (4-19591)

RISPOSTA. — Si informa che dai dati relativi al lavoro affluito nell'anno 1970 alla pretura di Frosinone, risulta che altri uffici, con un organico del personale di cancelleria inferiore a quella della pretura medesima, debbono far fronte ad un maggior carico di lavoro.

Nell'attuale situazione pertanto, non si ritiene possibile l'ampliamento dell'organico della cancelleria della predetta pretura, anche perché un provvedimento del genere comporterebbe la riduzione dell'organico di altri uffici non meno oberati.

Per quanto riguarda, infine, i posti vacanti s'informa che allo stato la pianta organica è al completo. Vi sono due assenti perché in aspettativa, ma a tale assenza viene sopperito con l'applicazione per tre mesi di due funzionari della pretura di Roma.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali disposizioni intendano impartire ai competenti uffici ministeriali affinché ai militari che parteciparono in Africa orientale ai cicli di grande polizia coloniale quali furono delimitati da appositi regi decreti emanati nell'arco di tempo compreso tra il 6 maggio 1936 e il 10 giugno 1940, vengano concessi a tutti gli effetti gli stessi benefici spettanti a coloro che hanno partecipato ai cicli operativi in tempo di guerra.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che anche dopo il 5 maggio 1936 le azioni di guerra proseguirono di fatto in numerose e vaste regioni dell'Africa orientale italiana e tali vennero sostanzialmente considerate dallo Stato italiano, come risulta da alcuni benefici concessi ai partecipanti ai cicli di grande polizia in questione da numerose norme giuridiche del tempo. (4-19907)

RISPOSTA. — La partecipazione a cicli di polizia coloniale, sia in AOI che in Africa settentrionale, dà titolo soltanto all'attribuzione di taluni limitati riconoscimenti di natura economica, con esclusione del riconoscimento della qualifica di combattente.

Non si vedono motivi per innovare a distanza di tanti anni ai criteri sanciti in materia dalle norme in vigore, nel senso di equiparare a tutti gli effetti i militari che parteciparono ai cennati cicli ai militari che presero parte ad operazioni belliche svoltesi durante lo stato di guerra.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

BALLARIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se, a conoscenza delle gravi conseguenze distruttive causate dal nubifragio abbattutosi nel pomeriggio di domenica 18 luglio 1971, sulla campagna e sugli orti di Chioggia (Venezia), alle colture agricole e ortofrutticole specializzate ivi esistenti, intendano prendere con doverosa e sollecita tempestività i provvedimenti necessari, quali: emanazione del decreto previsto dalla legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; emanazione di disposizioni all'ispettorato dell'agricoltura di Venezia per la rapida istruttoria delle pratiche. (4-18957)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato provinciale della agricoltura di Venezia, è risultato che il nubifragio del 18 luglio 1971 ha interessato le località Cà Bianca, Brondolo, Sottomarina e Valli del comune di Chioggia, arrecando danni irrimediabili alle colture in atto.

Soltanto un'azienda agricola, in località Valli, è stata investita da un vortice d'aria, che ha interessato un capannone adibito a ricovero attrezzi e una tettoia adibita a stalla.

Lo stesso ufficio ha escluso che si possa fare luogo all'applicazione delle provvidenze previste dalla vigente legislazione in materia di danni provocati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BASSI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che in tutta Italia viene impiegato, illecitamente e diffusamente, zucchero destinato ad usi zootecnici per l'adulterazione anche parziale dei vini da diretto consumo e che gli attuali metodi analitici non consentono un sicuro inoppugnabile accertamento di tal tipo di frode.

Il fenomeno, arrecando danno economico al settore vitivinicolo, si presenta ancora più preoccupante in quanto è imminente la nuova vendemmia e presso le cantine sociali, specie del Mezzogiorno, giacciono ancora invendute ingenti quantità di vino della scorsa annata.

Si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in proposito e se il Governo ritenga in particolare di:

1) modificare il sistema di controllo previsto dello zucchero zootecnico per l'accertamento della destinazione finale, in quanto

quello attuale si è dimostrato palesemente inefficace;

2) disporre un sensibile aumento del quantitativo di sostanze inerti e denaturanti con la eventuale aggiunta di altre compatibili con l'effettivo uso a cui il prodotto è destinato e ciò in considerazione del fatto che lo zucchero zootecnico nella formula attualmente commercializzata non viene impiegato come tale, ma rappresenta un elemento integrativo della razione alimentare zootecnica;

3) disporre che lo zucchero zootecnico importato, venga destinato esclusivamente ai mangimifici, debitamente controllati, per la sua definitiva trasformazione in alimento diretto per uso zootecnico, fissandone il titolo massimo in saccarosio a prodotto finito;

4) voler sentire inoltre un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiana per una migliore formulazione della nuova auspicata regolamentazione. (4-18509)

RISPOSTA. — In attuazione delle norme relative al mercato unico dei prodotti saccariferi, gli organi della CEE, al fine di assicurare uno sbocco alle ingenti giacenze di zucchero, hanno stabilito di concedere un premio per lo zucchero destinato ad uso zootecnico.

Per impedire impieghi diversi da quello zootecnico, la concessione del premio è stata subordinata alla denaturazione del prodotto con le sostanze indicate nel regolamento CEE del 28 giugno 1968, n. 833/68 e successivi.

La sostanza impiegata nella denaturazione è costituita da un miscuglio di almeno chilogrammi 2,5 di farina di pesce e di chilogrammi 1 di amido che gonfia ad alta vischiosità per ogni 100 chilogrammi di zucchero.

L'amido gonfiante può essere sostituito da 1 chilogrammo di sale per bestiame, mentre la farina di pesce può essere sostituita da una eguale quantità di farina animale, oppure da farina di carne, oppure da farina di sangue.

Il Ministero delle finanze, a scopo cautelativo, ha stabilito che il prodotto denaturato sia sottoposto ad analisi da parte dei laboratori chimici delle dogane, per accertarne la effettiva inidoneità ad usi alimentari.

Oltre a tale misura cautelativa, il prodotto in parola, rimanendo sempre una sostanza zuccherina, deve sottostare alla regolamentazione prevista dall'articolo 74 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (obbligo per gli importatori ed i commercianti all'ingrosso di un registro di carico e scarico;

circolazione del prodotto scortato da un'apposita bolletta di accompagnamento).

Purtroppo, nonostante la rigida disciplina cui è sottoposta la circolazione dello zucchero per uso zootecnico, operatori poco scrupolosi riescono ugualmente a distrarne alcune quantità dalla loro giusta destinazione.

La vigilanza dei servizi incaricati è, pertanto, attenta ed assidua: recentemente sono state reperite in Alto Adige quantità di vino con aggiunta di zucchero per uso zootecnico. Il prodotto è stato sequestrato ed i responsabili sono stati immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.

Per reprimere gli abusi, soprattutto in questo settore, l'attività del servizio di vigilanza è stata ulteriormente intensificata e sono state impartite precise istruzioni agli organi dipendenti, perché i controlli vengano effettuati con il massimo rigore ed ogni possibile tempestività.

Inoltre, si stanno studiando altri più idonei rivelatori da proporre in sede CEE, in sostituzione degli attuali.

Per quanto concerne, poi, la proposta di limitare la libertà di importazioni del prodotto ai soli utilizzatori, si fa presente che gli organi competenti della CEE, interpellati al riguardo, si sono pronunciati negativamente.

E, comunque, da rilevare che, nei paesi della Comunità, vengono denaturati, annualmente, circa 2 milioni di quintali di zucchero e che l'Italia, tra i paesi che impiegano zucchero per uso zootecnico, si trova all'ultimo posto, poiché destina a tale uso poco più del 10 per cento del prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BERTUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere qual è l'atteggiamento del Governo in ordine ai seguenti problemi del settore commerciale:

a) nuova disciplina del commercio e più particolarmente qualificazione professionale e programmazione dei nuovi insediamenti commerciali;

b) disciplina delle locazioni commerciali e avviamento commerciale;

c) orario dei negozi e riposo settimanale e infrasettimanale.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se vi è un preciso impegno da parte del Governo di risolvere entro breve termine tali problemi, che assillano ormai da anni il settore com-

merciale, con grave pregiudizio sia dei lavoratori autonomi, sia dei loro dipendenti; problemi che hanno determinato il grave stato di agitazione dell'intera categoria con riflessi negativi per l'economia nazionale e per i consumatori. (4-17340)

RISPOSTA. — I problemi del settore commerciale cui si accenna hanno trovato la loro definitiva soluzione a seguito della avvenuta emanazione delle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 luglio 1971, n. 558, concernenti rispettivamente la nuova disciplina del commercio e dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

Per quanto concerne invece la disciplina delle locazioni commerciali e l'avviamento commerciale si fa presente che la stessa ha formato oggetto di esame da parte dell'apposita Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani della Camera dei deputati la quale nella seduta del 7 ottobre 1971 ha approvato in un testo unificato le proposte di legge in materia presentate dai deputati La Loggia (atto Camera 1592), Riccio (atto Camera 1744), Mammi (atto Camera 1773).

Il problema può quindi considerarsi avviato a soluzione dovendo il provvedimento per la sua definitiva approvazione essere sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro: GAVA.

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui ai pensionati INPS in convenzione (Francia, Svizzera, ecc.), non è ancora stata liquidata sulla pensione italiana la percentuale del 4,8 per cento rappresentata dallo scatto della scala mobile già pagata agli altri pensionati nel mese di marzo-aprile 1971.

Per sapere quali motivi particolari ostano alla predetta liquidazione nei confronti dei pensionati Papini Guido, nato il 2 luglio 1892 residente a Maresca (Pistoia), via Case Zuccheri, 16; Mori Giovanni, nato il 16 maggio 1892, residente a Maresca (Pistoia), via della Repubblica; Berti Mario residente a Pistoia, tutti titolari di pensione erogata dalla sede INPS di Pistoia. (4-19744)

RISPOSTA. — Si informa che le operazioni concernenti l'aumento del 4,8 per cento da apportare, a decorrere dal 1° gennaio 1971, sul-

le pensioni liquidate in base alla regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali — operazioni particolarmente complesse, trattandosi di pensioni che, per la particolare tecnica dei conteggi, non sono state ancora meccanizzate — hanno richiesto un periodo di tempo notevolmente superiore a quello che è stato necessario per le pensioni liquidate nella sola assicurazione italiana.

Gli adempimenti contabili sono, comunque, in via di ultimazione.

In particolare, per quanto concerne la sede di Pistoia, si assicura che parte dei pensionati interessati hanno già riscosso le somme dovute a titolo di arretrati, mentre gli altri, e fra essi i signori Guido Papini, Giovanni Mori e Mario Berti, riceveranno quanto prima le loro spettanze.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BIAMONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quale motivo i lavori per la rete idrica cui è interessata la città di Sala Consilina (Salerno) sono stati sospesi; e inoltre per essere informato sull'azione svolta dal consorzio dei comuni per gli acquedotti del Cilento per assicurare ai lavoratori il salario previsto dal contratto di lavoro.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti verranno adottati per la immediata ripresa dei lavori sospesi e per la retribuzione, non corrisposta, ai lavoratori impiegati nel passato. (4-19184)

RISPOSTA. — I lavori della rete idrica di Sala Consilina vengono effettuati con il finanziamento dello Stato (legge 3 agosto 1949, n. 589), e con il solo contributo integrativo della Cassa per il mezzogiorno (legge 29 luglio 1957, n. 634).

Poiché la sorveglianza è svolta dal Ministero dei lavori pubblici tramite l'ufficio del genio civile competente, la Cassa non dispone di alcun elemento in merito alla sospensione dei lavori.

Quanto invece ai lavori finanziati dalla Cassa e affidati in concessione al consorzio dei comuni per gli acquedotti del Cilento, si comunica che nessuna denuncia o segnalazione da parte dei lavoratori o dell'ispettorato del lavoro, è fin qui pervenuta alla Cassa in relazione a eventuali mancate corresponsioni, ai

lavoratori stessi, di salari nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
TAVIANI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato quali urgenti iniziative saranno prese allo scopo di stroncare, con ogni mezzo, i grossi indegni e inqualificabili abusi che consumano nei confronti dei lavoratori gli speculatori edili di Sala Consilina (Salerno) i quali fra l'altro:

1) praticano solo ed esclusivamente il sottosalario;

2) non corrispondono ai lavoratori gli assegni familiari pur pretendendo dai dipendenti, sotto minaccia di immediato licenziamento, regolare ricevuta degli assegni stessi;

3) evadono le assicurazioni sociali e ogni forma di prevenzione degli infortuni.

(4-19185)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Salerno ha svolto, in ordine a quanto denunciato, accertamenti nel comune di Sala Consilina ove operano, allo stato, circa 30 imprese di costruzioni edilizie, di cui oltre 20 sono piccole imprese artigiane che occupano ciascuna non più di 3-4 operai dipendenti.

Complessivamente gli operai del settore sono in detto comune circa 250, addetti a lavori che riguardano quasi esclusivamente costruzioni di abitazioni e di altre opere per conto di privati.

Le imprese sono quasi tutte locali, ad eccezione di tre, di cui due di fuori provincia, le quali eseguono lavori per conto di enti pubblici (costruzione di acquedotto, opere di bonifica, costruzione del campo sportivo).

Queste ultime praticano nei confronti del personale dipendente condizioni di trattamento non inferiori a quelle stabilite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, mentre le imprese locali che effettuano tutte lavori per conto di privati, peraltro neanche associate sindacalmente, non sono tenute al rispetto del predetto contratto e corrispondono al personale dipendente retribuzioni inferiori, mai comunque al di sotto di quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro avente efficacia *erga omnes*.

Per quanto riguarda le imprese artigiane, che come detto sono la maggior parte di quelle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

operanti nel comune di Sala Consilina, esse, non essendo tenute neanche al rispetto del contratto *erga omnes*, corrispondono al personale dipendente retribuzioni pattuite liberamente con i lavoratori interessati.

Si informa infine che dagli accertamenti eseguiti non è emerso alcun caso di mancata corresponsione di assegni familiari come è stato confermato anche dal responsabile della camera del lavoro locale.

Si assicura comunque che tutte le imprese locali sono normalmente sottoposte ad ispezioni per il controllo sulla osservanza di tutte le leggi del lavoro, compresa la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e le infrazioni accertate sono tempestivamente denunciate all'autorità giudiziaria competente da parte dell'ispettorato del lavoro, che anche in avvenire non mancherà di vigilare costantemente per assicurare un'adeguata tutela dei lavoratori.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero degli operai che hanno trovato lavoro, nel 1971, presso gli stabilimenti per la lavorazione del pomodoro, frutta, ecc. esistenti nei comuni di Battipaglia, Pontecagnano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Castel San Giorgio, Sarno, Scafati e Pagani (Salerno).

L'interrogante vuol sapere le notizie di cui sopra, distinte per ogni singolo comune menzionato. Infine vuole conoscere le corrispondenti cifre di occupazione nell'anno 1970, negli stessi comuni per il medesimo lavoro.

(4-19766)

RISPOSTA. — Si forniscono, qui di seguito, le richieste notizie relative all'occupazione presso gli stabilimenti conservieri esistenti nei seguenti comuni nelle campagne stagionali 1970 e 1971.

COMUNE	N. LAVORATORI AVVIATI	
	Anno 1970	Anno 1971
Angri	1.627	1.867
Battipaglia	2.120	1.414
Castel San Giorgio	2.104	2.000
Nocera Inferiore	2.608	2.413
Nocera Superiore	1.233	1.458
Pagani	2.596	1.555
Pontecagnano	1.510	1.023
Sarno	1.700	541
Scafati	1.967	1.912

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BIANCHI GERARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano a conoscenza del fatto che, per disposizione della procura della Repubblica di Pistoia, nei giorni di fine agosto e primi di settembre 1971, i carabinieri si sono presentati allo stabilimento Ital-Bed durante le ore di lavoro ed hanno interrogato gli operai per sapere:

1) se era vero che nell'aprile 1971 era stata occupata quella fabbrica;

2) se era vero che gli occupanti erano in numero superiore a dieci.

Tutti gli operai, oltre cento, hanno risposto affermativamente a tali domande ed hanno firmato il relativo verbale.

A seguito di ciò, si deve ritenere che da parte della procura della Repubblica — a differenza di quanto finora è avvenuto nella generalità dei casi — vi sia intenzione di aprire provvedimento penale nei confronti degli operai della Ital-Bed.

Tenuto presente che la vertenza che ha dato luogo all'azione sindacale a cui ci si riferisce, è stata chiusa positivamente fino dal 30 aprile 1971 con un accordo fra le parti, e che la ditta Ital-Bed ha anche pagato ai dipendenti le giornate di occupazione come giornate lavorative normali, riconoscendo in tal modo la giustezza delle richieste dei lavoratori, l'interrogante chiede:

a) se essi ritengano — pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura — che l'operato della procura della Repubblica di Pistoia corrisponda alla normale prassi giuridica ora generalmente seguita dalla magistratura nel nostro paese;

b) se, in ogni caso, ritengano opportuna una revisione delle vigenti norme giuridiche che meglio garantiscono il diritto dei lavoratori alla tutela del proprio lavoro. (4-19260)

RISPOSTA. — La materia di che trattasi si riferisce a provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nella sua esclusiva competenza e, pertanto, occorre limitarsi a fornire le notizie pervenute al riguardo dalla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

La predetta procura generale riferisce che presso la pretura di Pistoia è pendente un procedimento penale contro i dipendenti dello stabilimento Ital-Bed che nell'aprile 1971 hanno occupato lo stabilimento.

Agli imputati, ai quali è stato contestato il reato di cui all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici), è stato notificato dall'autorità giudiziaria il prescritto avviso di procedimento.

La procura generale ha aggiunto che per quanto concerne il distretto della corte di appello di Firenze, fatti come quello che ha dato luogo al procedimento in questione sono stati perseguiti, tanto è vero che sono tuttora in corso vari procedimenti penali per il reato di occupazione di edifici industriali.

Per quanto concerne, poi, l'ultima parte della interrogazione, nella quale si invoca una revisione delle vigenti norme giuridiche per una maggiore garanzia del diritto dei lavoratori, l'argomento investe problemi di carattere generale che non riguardano solo questa amministrazione. Né sinora si sono manifestate, in proposito, iniziative parlamentari per un intervento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: PELLICANI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, del bilancio e programmazione economica e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se sia vero che il piano Mansholt sulle strutture agricole, le cui linee fondamentali hanno già trovato generale consenso fino ad ispirare la parte agricola del « progetto '80 », non sarà introdotto per il momento e nella sua attuale formulazione nel secondo piano quinquennale e se ritengano ciò conforme agli impegni comunitari e ad una moderna visione dell'avvenire dell'agricoltura italiana che, a breve ed a lungo periodo, non è immaginabile al di fuori del contesto europeo. (4-14326)

RISPOSTA. — La Commissione delle Comunità europee, facendo seguito al suo *Memo-randum* sulla riforma dell'agricoltura del 18 dicembre 1968, presentava al consiglio, in data 5 maggio 1970, cinque proposte di direttive ed una proposta modificata di regolamento.

Tali proposte formavano oggetto di esame da parte del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nonché da parte dei governi dei paesi membri e di un apposito gruppo di lavoro operante nell'ambito del comitato speciale per l'agricoltura.

Sulla base delle risultanze emerse da detto esame e dei suggerimenti espressi, il

consiglio delle comunità europee ha adottato, in data 25 maggio 1971, una risoluzione riguardante il nuovo orientamento della politica comune.

Successivamente, la Commissione, in data 11 giugno 1971, ha presentato al consiglio un nuovo documento, che contiene tre proposte di direttive, riguardanti, rispettivamente: l'ammodernamento delle aziende agricole; l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola ed a destinare la superficie agricola a scopo di miglioramento delle strutture agrarie; la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, nonché un regolamento modificato, concernente le associazioni dei produttori agricoli.

Tali proposte sono attualmente all'esame degli organi consultivi del Consiglio dei ministri della CEE, il quale dovrà su di esse esprimere il proprio avviso e la relativa approvazione, dopo che avrà conosciuto le osservazioni e le opzioni che si saranno manifestate nelle sedi consultive.

D'altra parte, il documento preparato dalla Commissione sta formando oggetto di disamine e di approfondimento in sede nazionale e, più particolarmente, nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BIMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la guardia di finanza di Cuneo rediga processi verbali per omesso pagamento IGE sui conferimenti effettuati dai soci di cooperative al proprio caseificio in dispregio dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 e quali provvedimenti intenda prendere perché questi abusi non abbiano a ripetersi. (4-18982)

RISPOSTA. — Si ritiene che l'interrogante più che assumere valore di principio, inteso a conoscere il contenuto ed i limiti di applicazione di determinate disposizioni agevolative introdotte dalla legge 7 gennaio 1949, n. 1, miri piuttosto all'obiettivo di voler sapere se in relazione a talune fattispecie concrete quelle disposizioni siano state o meno esattamente osservate.

Il quesito posto, anche se privo di indicazioni specifiche, sembra tuttavia potersi riferire a casi già identificati dall'amministrazione in occasione dell'esame di analoga

interrogazione pervenuta dall'altro ramo del Parlamento.

In base a tale considerazione, può dirsi in via generale ed astratta che effettivamente l'articolo 8, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1 richiamato nella interrogazione, stabilisce che non dà luogo ad entrata imponente il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative, consorzi di manipolazione o vendita collettiva, ecc.

Occorre però aver presente nella circostanza essenzialmente il penultimo comma di detto articolo, il quale precisa che tale disposizione non si applica nei confronti delle cooperative alle quali « i soci vendono i prodotti agricoli anziché effettuarne il conferimento ». Quest'ultima norma, secondo quanto chiarito dall'amministrazione con risoluzione del 14 aprile 1949, n. 60344, sta a significare che la situazione formale dei rapporti posti in essere dagli interessati deve corrispondere alla realtà economico-giuridica e che, ove scaturisse l'esistenza di una vendita, qualunque fosse la situazione formale, deve farsi luogo alla corresponsione della imposta.

Ebbene, nei presumibili casi oggetto della attuale segnalazione, per quanto riguarda il caseificio cooperativo Valle Stura, i militari operanti hanno addebitato all'IGE sugli acquisti di latte e prodotti finiti perché effettuati presso altro caseificio e non conferiti dai soci; nei confronti, invece, del caseificio Valle Iosina è stata rilevata una situazione di fatto tale da far fondatamente presumere vendite anziché conferimenti. È risultato tra l'altro che il latte acquisito è stato pagato ad un prezzo fissato preventivamente e svincolato dai risultati finali della gestione, tanto è vero che in qualche esercizio la cooperativa ha subito una perdita di gestione, attribuita alla elevatezza del prezzo del latte pagato ai soci.

Il Ministro: PRETI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere gli ulteriori motivi di ritardo nella emanazione del regolamento della legge 2 aprile 1958, n. 339, che ostacolano il funzionamento delle commissioni provinciali previste dalla stessa legge e dei provvedimenti inerenti la revisione del sistema pensionistico già assicurata dalla legge del 1965, n. 903, che giustamente l'Associazione professionale

italiana collaboratrici familiari (APICOL) turbata vede nella ritardata emanazione il pericolo del mancato provvedimento atteso da oltre 6 anni.

L'interrogante, nel ricordare che il termine di scadenza della relativa delega è fissato al 31 dicembre 1971, aveva proposto altre interrogazioni sullo stesso argomento non ultima la n. 4-14206 (allegato al resoconto della seduta del 16 febbraio 1971) ricevendo assicurazioni che lo schema di decreto legislativo era già stato concertato con le amministrazioni interessate, sollecita una urgente chiarificatrice risposta tanto attesa dalla categoria. (4-19471)

RISPOSTA. — Lo schema di decreto inteso a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 35, lettera *d*) della legge 30 aprile 1969, n. 153 — concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali — è stato trasmesso, per il parere, alla commissione consultiva, di cui al citato articolo 35, primo comma.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BOLDRINI, FREGONESE, NAHOUM, VENTUROLI E LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se nella applicazione delle norme della legge del 26 maggio 1970, n. 336, ritenga opportuno disporre che fra le categorie degli ex combattenti siano anche considerati i « patrioti » oltre che i « partigiani combattenti ». (4-13558)

RISPOSTA. — Le categorie di dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti che hanno diritto di fruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono quelle tassativamente indicate nell'articolo 1 della predetta legge e nelle leggi 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, recanti norme di applicazione, attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n. 336.

Le suddette norme non comprendono i patrioti tra i destinatari dei benefici medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

BRESSANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in relazione al massiccio fenomeno di evasione dell'imposta generale

sull'entrata nel settore delle acque minerali e delle acque e bevande gassate, recentemente denunciato anche da organi di stampa e che ha causato mancate entrate tributarie per ingenti valori e che, se non contrastato con specifici mezzi di controllo, si perpetuerà anche sotto il regime dell'istituenda imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione finanziaria abbia allo studio misure (quali l'istituzione di un tappo di controllo) che, attesa anche la lamentata flessione delle entrate fiscali, siano atte ad assicurare, mediante la repressione della diffusa pratica evasiva, un maggior gettito tributario e, nel contempo, un più largo e paritario assolvimento dell'obbligo fiscale. (4-19659)

RISPOSTA. — Nel quadro delle norme che disciplinano l'applicazione del tributo sulla entrata e nello spirito, inoltre, dei controlli peculiari di tale imposta, l'amministrazione ha già emanato particolari direttive atte a consentire un'adeguata vigilanza sul commercio dei tappi corona.

L'utilità di quelle istruzioni trova riscontro nei positivi risultati ottenuti dai competenti reparti della guardia di finanza, in sede di verifica della regolarità delle denunce annuali prodotte dai fabbricanti circa il quantitativo di acque e bevande gassate vendute in ciascun anno.

In base al sistema in tal modo praticato e con l'ausilio, altresì, del ricorso ad elementi di appoggio, quali il consumo di energia elettrica, il personale impiegato, i quantitativi delle materie prime consumate, ecc., l'amministrazione viene a disporre di strumenti apprezzabili di contrasto al fenomeno dell'evasione segnalato, che sembra quindi potersi considerare contenuto in una dimensione certamente più modesta di quella prefigurata.

Si assicura tuttavia che l'amministrazione già da tempo ha posto allo studio la possibilità di adottare il cosiddetto tappo fiscale o di controllo, ed è tuttora alla ricerca di una soluzione soddisfacente che offra la massima garanzia all'erario contro ogni rischio di evasione.

Il problema che si ha di fronte è senza dubbio importante, ma occorrerà che esso sia convenientemente risolto avendo anche presenti le implicazioni di costo che l'innovazione può comportare per le aziende che operano nel settore.

Il Ministro: PRETI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, tenuto conto delle necessità e delle legittime aspettative delle popolazioni interessate, se intenda, come sarebbe opportuno, intervenire per accelerare i tempi della costruzione della centrale del latte di Terni-Narni, già da tempo programmata dall'ente regione di sviluppo agricolo dell'Umbria. (4-14313)

RISPOSTA. — La cooperativa allevamento e trasformazione prodotti agricoli di Terni ha presentato una domanda intesa ad ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde n. 2 ») per la realizzazione, in agro del comune di Terni, di un centro di pastorizzazione del latte alimentare dell'importo previsto di lire 131 milioni, come da progetto predisposto dall'ente di sviluppo nell'Umbria.

L'iniziativa è stata inclusa nel secondo programma di intervento nel settore degli impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, formulato dal Ministero nel mese di dicembre 1969, a condizione che la realizzazione dell'opera venisse assunta dall'ente di sviluppo.

Il progetto è stato istruito favorevolmente dal competente ispettorato agrario compartimentale di Perugia, il quale, in data 6 maggio 1971, lo ha trasmesso al Ministero per il provvedimento di concessione delle agevolazioni chieste.

Il ritardo nel completamento dell'istruttoria è stato causato soprattutto dal fatto che l'ente di sviluppo, che peraltro era stato più volte sollecitato, non ha provveduto a trasmettere nei tempi previsti alcuni documenti necessari.

Il Ministro: NATALI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, facendo seguito alla precedente interrogazione presentata nel novembre 1970, rimasta senza risposta, relativa all'allarme suscitato dalla progettata vendita da parte del CAP di Perugia dei beni immobiliari del consorzio agrario di Perugia, se sia a conoscenza delle irregolarità verificatesi presso il magazzino di vendita di Massa Martana (Perugia) con un danno per il consorzio che sembra aggirarsi sui 200 milioni e di cui la locale stampa ha dato grande risalto.

Se ritenga che la causa di tali fatti, prescindere da responsabilità penali di singoli il cui giudizio spetta alla magistratura, sia anche

da attribuire al tipo di struttura accentrata del consorzio, decisa dal commissario, con la abolizione delle filiali (nella specie la filiale di Todi) a cui erano attribuite funzioni di controllo sull'operato degli addetti ai numerosi magazzini di vendita e d'ammasso del grano distaccati nella provincia.

Tutto ciò premesso, l'interrogante richiama le precedenti osservazioni e tenuto conto:

a) dell'inutilità della gestione commissariale inidonea a risolvere i problemi di fondo del consorzio agrario di Perugia, problemi che sono comuni a tutti i consorzi d'Italia e che derivano dalla politica della Federconsorzi;

b) del contrasto tra le dichiarazioni del commissario del CAP di Perugia riportate dalla stampa locale, che davano per risolti i problemi economici ed organizzativi del consorzio, con il decreto ministeriale di proroga della gestione commissariale fino al 30 giugno 1971, che denuncia il persistere di uno stato grave di disagio economico ed organizzativo;

c) delle richieste avanzate dai soci e dai dipendenti del consorzio in numerose assemblee per la definitiva soluzione dello spinoso problema della gestione commissariale del CAP di Perugia che ormai dura da quattro anni, chiede:

1) che non venga autorizzata la vendita dei beni immobiliari del CAP di Perugia progettata dal commissario, anche perché la costruzione di nuovi impianti potrebbe essere finanziata con contributi da parte del MEC e con mutui bancari;

2) che entro la data del 30 giugno 1971 abbia finalmente termine la gestione commissariale e vengano indette libere e democratiche elezioni per un nuovo consiglio di amministrazione così come ripetutamente richiesto dai soci del CAP di Perugia. (4-17589)

RISPOSTA. — Le irregolarità verificatesi presso la rappresentanza consortile di Massa Martana non sono da imputare alle riforme strutturali apportate all'organizzazione centrale e periferica del consorzio agrario provinciale di Perugia.

L'accentramento di tutte le funzioni amministrative presso la sede, conseguente alla soppressione delle filiali, venne, infatti, deciso per conferire uniformità d'indirizzo agli adempimenti amministrativi e per eliminare l'alto costo di gestione di queste ultime, divenuto insostenibile per il bilancio del consorzio, nonché per far rientrare nel loro naturale alveo funzioni di primaria importanza, come quelle

concernenti l'erogazione del credito, le quali, per statuto, competono all'amministrazione e non potevano, quindi, essere lasciate all'arbitrio della periferia.

Delle sopresse filiali, sono rimasti i magazzini di vendita e di deposito gestiti tramite i rappresentanti commerciali o, direttamente, dal consorzio.

In proposito, è da rilevare che l'ordinamento periferico, basato sulle rappresentanze con deposito, è stato da tempo adottato, con successo, da consorzi che svolgono attività ben più vaste e complesse che non quelle del consorzio di Perugia.

Per adeguare i sistemi di controllo alla nuova struttura organizzativa, venne istituito un nuovo servizio, in buona parte con personale trasferito dalle ex filiali, al quale fu affidata la disciplina del credito.

A tale servizio ne fu affiancato un altro, composto da tre ispettori amministrativi, per la vigilanza sulla periferia. Al riguardo, è da notare che, normalmente, i consorzi, anche i maggiori, non destinano a questa funzione più di un ispettore.

Che le irregolarità verificatesi a Massa Martana non siano attribuibili al tipo di strutture accentrate del consorzio, lo sta, infine, a dimostrare il fatto che, anche prima della riforma, si sono avute, purtroppo, irregolarità del genere, pur se di minore entità.

In realtà, esse sono imputabili essenzialmente ad imponderabili atti criminosi di col-laboratori periferici.

In particolare, per quanto concerne i fatti di che trattasi, s'informa l'interrogante che il commissario governativo ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria il rappresentante infedele ed i suoi eventuali complici ed ha esperito ogni possibile azione cautelativa, al fine di limitare il danno economico alla gestione commerciale.

Circa la progettata vendita di alcuni beni immobiliari, da parte del consorzio agrario provinciale di Perugia, si fa presente che si tratta di cespiti di scarsa utilità aziendale e, comunque, non più rispondenti alle attuali accresciute esigenze, la cui alienazione non altererà minimamente la funzionalità dell'ente.

Tale smobilizzo, anzi, potrà far beneficiare il consorzio di una maggiore liquidità finanziaria. Infatti, il ricavato della vendita non risulta sia destinato alla realizzazione di nuovi impianti, poiché questi, da tempo progettati, verranno attuati grazie alle provvidenze previste dai programmi nazionali e comunitari,

nonché mediante mutui bancari per i quali sono già state inoltrate le relative domande.

La disponibilità finanziaria, conseguente alla vendita degli immobili sarà, utilizzata per meglio fronteggiare esigenze funzionali di esercizio, avendo il consorzio dilatato sensibilmente — in questi ultimi anni — la propria attività commerciale e creditizia in favore dei produttori agricoli.

La maggiore liquidità dovrebbe determinare favorevoli ripercussioni anche di carattere economico, sotto forma di una riduzione degli oneri relativi agli interessi passivi di funzionamento.

È da ritenere, pertanto, che la vendita si risolva in un'utile operazione, al fine di migliorare la situazione economica e finanziaria nell'interesse del consorzio e, quindi, dei soci e del personale.

Per quel che concerne l'azione svolta dalla gestione commissariale del consorzio, si osserva che i primi risultati appaiono evidenti attraverso la lettura del bilancio dell'esercizio 1970, approvato dal commissario governativo, che presenta il pareggio tra le componenti attive e passive del conto economico.

Tale risultato, che è conseguente anche al notevole sviluppo dell'attività commerciale — che ha superato un volume di vendite di 10 miliardi di lire — è tanto più apprezzabile, ove si consideri che l'esercizio 1970 ha dovuto assorbire oneri gravosi ed imprevedibili, quali l'aumentato costo del personale, conseguente all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari, ed il crescente ammontare dei tassi di finanziamento sulle anticipazioni bancarie.

Sembra, quindi, doveroso e necessario che la gestione commissariale faccia ogni sforzo per conseguire una riduzione della esposizione debitoria dell'ente al fine di ridurre gli oneri di finanziamento, che ancora gravano pesantemente sul bilancio.

Si assicura che il Ministero segue con vigile attenzione ogni questione che interessa l'attività del consorzio agrario provinciale di Perugia, che indubbiamente oggi è in grado di guardare al suo futuro con maggiore tranquillità.

Il programma, a suo tempo predisposto dalla gestione commissariale, e in via di graduale realizzazione, è stato approvato dallo stesso Ministero, che non mancherà di disporre la ricostituzione dei normali organi amministrativi del consorzio, non appena sarà completato il programma di riassetto dell'ente e quando si avrà la certezza che il consorzio stesso potrà efficacemente e regolarmente ope-

rare nel superiore interesse dei produttori agricoli della provincia di Perugia, secondo i propri scopi statutari.

Il Ministro: NATALI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità che l'azienda di trasporto autovetture Gregori Giuseppe di Foligno (Perugia) che attualmente occupa circa 120 operai non intenderebbe dare applicazione al contratto di lavoro rinnovato il 1° giugno 1971, pur avendo richiesto in relazione a tale nuovo contratto, ritenuto gravoso, un aumento che andrebbe fino al 35 per cento nei confronti di altre ditte con cui la ditta Gregori è in rapporti di lavoro.

Per sapere nel caso in cui tali notizie risultino vere se intenda intervenire per il rispetto del contratto di lavoro vigente tra la ditta Gregori e propri dipendenti. (4-19510)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Perugia presso la ditta Gregori Gregorio autotrasporti S.a.s. di Foligno è risultato che la stessa ha dato integrale applicazione al CCNL di categoria stipulato il 29 maggio 1971 solo dal mese di settembre 1971 poiché le ferie estive, il tempo trascorso prima di ottenere il testo definitivo e il lavoro di interpretazione del contratto stesso non hanno consentito la realizzazione di tempi più brevi. Comunque con il pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre 1971, la ditta ha provveduto a liquidare anche quella parte degli arretrati che non era stata erogata. Il loro pagamento è iniziato il 16 ottobre.

L'organo ispettivo ha inoltre comunicato che uno dei soci accomandatari responsabili dell'azienda ha definito « assolutamente infondata la voce di una richiesta di aumenti del 25 per cento, pur essendo in corso talune trattative, dato che la conservazione del servizio nella sua attuale struttura è collegata al riequilibrio dei ricavi rispetto ai costi.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BRUNI, BASTIANELLI, VALORI E BENEDETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che dal 26 settembre 1971, con il ritorno dell'orario solare, i rapidi della tratta Ancona-Roma e viceversa vengono formati con due sole vetture con il risultato di lasciare in piedi moltissimi viaggiatori, specie nei rapidi

del tragitto Ancona-Roma; e quali indicazioni urgenti intenda dare ai compartimenti ferroviari interessati per eliminare gli inconvenienti sopra descritti allo scopo di rendere meno disagiata il viaggio Ancona-Roma e viceversa, già così mal servito per la lunghezza del percorso, la lentezza dei treni, il pessimo stato delle vetture. (4-19628)

RISPOSTA. — I rapidi circolanti fra Roma ed Ancona, dei quali viene lamentato l'eccessivo affollamento, sono composti normalmente da una motrice (ALe 601 di prima classe) ed un rimorchio (Le 760 di seconda classe), materiali di tipo pregiato la cui disponibilità è limitata.

Tali treni vengono rinforzati nei periodi di maggior traffico (ferie estive e festività tradizionali) trasformando una delle due coppie in materiale ordinario e ricavando così gli elementi necessari al rinforzo dell'altra.

I treni stessi fruiscono inoltre, nei giorni festivi, del rinforzo permanente consistente nell'aggiunta di un altro gruppo di due elementi.

Nonostante tali provvedimenti, è stato rilevato che in effetti talvolta permane la lamentata insufficienza di posti di seconda classe, specie per il treno R 471.

Per eliminare tali carenze si sta pertanto considerando come poter elevare stabilmente il numero degli elementi in composizione ai treni anzidetti, dovendo, d'altra parte, sottostare alla disponibilità in atto, di elettromotrici ed a quelle che realmente saranno le consegne di materiale leggero in allestimento.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intendano adottare per contribuire a risolvere un grave problema sociale ed economico che si è aperto nella provincia di Padova per la minacciata sospensione di ogni forma di coltivazione del tabacco, tale da indurre allo sciopero i dipendenti dell'azienda agricola Arca del Santo — settore tabacco — e di altre zone della stessa provincia. (4-17159)

RISPOSTA. — Nel programma di interventi predisposto da questo Ministero a favore della tabaccoltura italiana, sono state incluse numerose e consistenti iniziative volte al potenziamento e all'ammodernamento delle strut-

ture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio, interessanti l'intera provincia di Padova.

Per altro, è da rilevare che, se talune aziende agricole ricadenti nella provincia stessa ritengono di non mantenere ulteriormente la coltivazione del tabacco o di ridimensionarla secondo criteri di maggiore economicità, nell'attuale regime di liberalizzazione del tabacco greggio, questo Ministero non ha possibilità di interventi coattivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CAMBA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa il settore pastorale in Sardegna e in modo particolare nel territorio dei comuni di Bitti, Fonni, Nuragus e Serri (Nuoro) a causa del lunghissimo periodo di siccità che ancora perdura e che, costringendo gli allevatori a sostenere spese ingenti per l'acquisto di mangimi, li porta a dover ricorrere a fonti di credito delle cui speculazioni sono spesso vittime.

E per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché — nella attesa che gli organi competenti della Regione sarda escano dal loro immobilismo — si intervenga con carattere d'urgenza. (4-14299)

RISPOSTA. — Con decreto del 29 marzo 1971, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro, si è provveduto a delimitare l'intero territorio delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, ai fini della concessione, agli allevatori di ovini della Sardegna danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento di bestiame.

Tali provvidenze, come è altresì noto, sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

CAPONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in base a quali accertamenti e valutazioni organi ministeriali e funzionari hanno consigliato la conces-

sione di centinaia di milioni di contributi dello Stato all'azienda agraria della SAI di Gubbio, frazione di Padule (Perugia).

La concessione dei contributi è avvenuta per agevolare la trasformazione della conduzione a mezzadria in forma diretta, con i seguenti risultati:

a) nel 1962 l'azienda ricevette il contributo dello Stato per un vigneto di ampie proporzioni, oggi in completa rovina e abbandonato ai rovi che lo sommergono; uguale sorte è toccata ad un oliveto;

b) nel 1965 l'azienda ricevette il contributo per costruire un invaso d'acqua di 3 ettari per l'irrigazione delle colture che non è stato mai utilizzato;

c) la produzione dell'azienda fino a quando c'erano le 28 famiglie di mezzadri, attualmente ridotte a 5, risultava di 5-6 mila quintali di grano in media all'anno, di 420 capi bovini, di 2 mila ettolitri di vino, oggi è ridotta a meno di mille quintali di grano, a 60 capi di bovini ed a 300 ettolitri di vino.

L'interrogante chiede di sapere se di fronte ai gravi fatti denunciati ci siano responsabilità da punire di organi ministeriali e di funzionari per la leggerezza con la quale hanno disposto la concessione di centinaia di milioni di contributi di danaro pubblico che anziché favorire l'incremento della produzione ne hanno dato i risultati denunciati.

(4-16705)

RISPOSTA. — A favore della Società agricola industriale Eugubina (SAIE), proprietaria del fondo denominato Castel d'Alfiolo nella frazione Padule del comune di Gubbio, dell'estensione di ettari 660, sono stati accordati da questo Ministero, direttamente o per il tramite degli ispettorati agrari e forestali competenti per territorio, contributi per lire 661.500, mutui per lire 13.296.000 e prestiti per lire 15.645.000, e precisamente:

contributi:

un contributo di lire 661.500, accordato nell'anno 1961 dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia, ai termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per il ripristino delle strutture danneggiate da eventi alluvionali;

mutui:

un mutuo, ad ammortamento trentennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, dell'importo di lire

13.296.000, concesso dal Ministero nell'anno 1964, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (impianto irriguo, ampliamento e sistemazione di fabbricati rurali, magazzini, stalle, ecc.);

prestiti:

prestito quinquennale di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, dell'importo di lire 12 milioni, concesso nell'anno 1965 dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38;

prestito quinquennale di lire 2.405.000 accordato nell'anno 1965, ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (« piano verde n. 1 ») per l'acquisto di un trattore Ford Supermaior Hp 55 e aratro Sogema;

prestito quinquennale di lire 1.240.000, concesso nell'anno 1966 ai sensi dell'articolo 16/a della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde n. 2 ») per l'acquisto di una pressa-raccogliatrice « Gallignani ».

Tali provvidenze, considerate anche l'estensione sopra indicata dell'azienda di che trattasi, s'inquadrano nella normativa vigente alla epoca della concessione.

Nessun finanziamento è stato accordato da questo Ministero, direttamente o per il tramite dei propri uffici periferici, per invasi d'acqua per l'irrigazione o per l'impianto di vigneti o di oliveti.

Il Ministro: NATALI.

CAPRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, nella diramazione della regolamentazione normativa, dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati, intenda chiarire che tra le categorie comprese nella legge stessa è compresa quella dei « reduci civili dell'internamento » il cui riconoscimento è avvenuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dalle prefetture di competenza.

Detto chiarimento si impone in quanto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 12 novembre 1970, n. 43/70, limita la concessione del beneficio soltanto ai deportati e internati civili « che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità » operando, così, una discriminazione tra i deportati militari e quelli civili in quanto per

i primi non sarebbe richiesto il presupposto dell'invalidità.

È noto infatti che se anche il Parlamento nell'approvare la legge in questione, non ha fatto specifica menzione delle suddette categorie di deportati civili non era nell'intenzione del legislatore di escludere dai benefici i deportati civili siano essi invalidi o meno.

(4-15615)

RISPOSTA. — La questione deve ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

CARADONNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia a conoscenza del fatto che l'INAM ha di recente adottato, nella sede provinciale di Latina, provvedimenti lesivi per il dottor Giovanni Forte, consigliere capo presso la sede INAM di Latina, già assunto, quale vincitore di concorso pubblico di carriera direttiva, nel gennaio 1968, il quale aspira legittimamente a ricoprire la carica di capo sezione a Formia, carica che è attualmente ricoperta da altro titolare, che non può più fare il capo sezione a Formia, essendo passato al grado superiore.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rimuovere tale situazione abnorme sotto il profilo di legittimità e sotto quello di merito.

(4-19422)

RISPOSTA. — Il dottor Giovanni Forte, in atto consigliere capo presso la sede provinciale INAM di Latina, ha inoltrato istanza, in data 30 maggio 1971, per ottenere il conferimento dell'incarico di capo sezione a Formia, presidio compreso nella circoscrizione territoriale della suddetta sede provinciale.

Al riguardo è opportuno puntualizzare che sebbene sotto il profilo giuridico l'istituto sia tenuto ad utilizzare i dipendenti in incarichi adeguati al grado posseduto, resta fermo ed integro il potere discrezionale dell'amministrazione di attribuire ai suddetti i posti funzionali (in ogni caso adeguati) che le esigenze di servizio richiedono di ricoprire in via prioritaria.

La circostanza, quindi, di rivestire una determinata qualifica non importa necessariamente l'automatica attribuzione di un incarico presso una determinata unità burocratica ad

libitum dell'interessato, restando integro il potere discrezionale dell'amministrazione di utilizzare il dipendente, nell'interesse pubblico e sempre per funzioni adeguate alla qualifica gerarchica rivestita, presso quelle unità burocratiche dove maggiormente si evidenziano carenze nell'organico.

In applicazione di tali criteri, è stato interpellato il dottor Forte perché manifestasse la propria disponibilità in ordine al trasferimento presso uno dei seguenti presidi (di importanza pari a quella di Formia) con funzioni di Capo sezione: Gardone Val Trompia e Manerbio della sede provinciale di Brescia, Sanremo della sede di Imperia, Cuggiono della sede di Milano, Chivasso della sede di Torino.

Al riguardo deve precisarsi che la grave carenza degli organici presso le sedi citate non consente l'utilizzazione di dipendenti locali, tutti già investiti di incarichi qualificati.

In merito il funzionario in questione, con lettera del 20 settembre 1971, ha comunicato di non aspirare a rivestire funzioni, sia pure più importanti delle attuali, presso altre sedi ed ha confermato la propria richiesta ad essere destinato alla sezione di Formia « non appena favorevoli circostanze potranno consentirlo ».

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

CARDIA, PIRASTU E MARRAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali interventi immediati e di emergenza siano stati predisposti ed attuati per fronteggiare i danni gravissimi prodotti in tutta la zona del Sarrabus (Sardegna sud-orientale) dalla alluvione dei giorni 25-26 settembre 1971 e dalla piena alla foce del Fiumendosa.

Ancora oggi i comuni della zona, Muravera, Villaputzu, San Vito (Cagliari) e la zona di riforma di Castiadas, completamente allagata, risultano pressoché isolati per il crollo di ponti e strade e per le numerose frane. Vi son centinaia di abitazioni da sgomberare, bestiame da mettere in salvo, comunicazioni da ristabilire, centinaia e centinaia di famiglie da assistere con urgenza. Fno a questo momento, l'opera di soccorso risulta assolutamente inadeguata alle proporzioni del disastro.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se il Governo intenda dichiarare l'intero Sarrabus zona colpita da calamità naturali e operare perché siano rapidamente accertati i danni, che appaiono ingentissimi ai fini della applicazione delle norme vigenti, nonché provvedere ad un programma congruo di interventi diretti ad assicurare nuove fonti di occu-

pazione ed a sostenere le attività agricole, artigiane e piccolo industriali, duramente colpite. (4-19588)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto si richiamano — e si confermano — le dichiarazioni rese dal Governo all'Assemblea del Senato della Repubblica venerdì 8 ottobre 1971, in occasione della discussione di varie interrogazioni di contenuto analogo.

Il Ministro: RESTIVO.

CAROLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda intraprendere per ulteriori accertamenti ai fini dell'ammissione ai benefici della legge 25 maggio 1970, n. 364 — fondo di solidarietà nazionale — dei comuni di Crispiano, Ginosa e Palagianello (Taranto) ingiustificatamente esclusi dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale del 20 gennaio 1971, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° marzo 1971, n. 53, che delimita le zone della provincia di Taranto danneggiate da calamità atmosferiche verificatesi nella primavera-estate del 1970.

L'interrogante fa rilevare inoltre che senza giustificato motivo sono state operate esclusioni parziali anche di zone danneggiate nei comuni delimitati dal predetto decreto e segnalate a codesto Ministero dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto.

Poiché il mancato riconoscimento dei danni subiti in entità rilevante ed accertati dai competenti organi provinciali dopo rigorose ispezioni sui luoghi colpiti dalle predette calamità, ha provocato uno stato di viva e legittima agitazione di piccoli agricoltori che hanno visto compromesso non solo il raccolto annuale ma la capacità produttiva delle colture anche per gli anni futuri, si chiede di conoscere se si ritenga opportuno ed urgente predisporre ulteriori più circostanziate indagini ai fini dell'accertamento dei danni lamentati. (4-17510)

RISPOSTA. — Le zone agrarie dei comuni di Crispiano, Ginosa e Palagianello non sono state incluse fra quelle della provincia di Taranto delimitate con il decreto interministeriale del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 53 del 1° marzo successivo, perché, dagli accertamenti esperiti e dai dati obiettivi acquisiti è risultato che, in tali zone,

le grandinate e gelate dei mesi di maggio, giugno e luglio 1970 non hanno causato danni di consistenza tale da far ricorrere le condizioni prescritte per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4 — primo comma — e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Si fa, per altro, presente che gli agricoltori delle accennate zone, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, potranno giovare dei prestiti di esercizio, a tasso di interesse agevolato e ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 7 della stessa legge, e ciò in quanto, con il citato decreto interministeriale del 20 gennaio 1971, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità dei suddetti eventi meteorici avversi.

Il Ministro: NATALI.

CAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se esista una circolare ministeriale del 1946 e una nota della direzione generale delle imposte dirette del 1954, con cui si invitano gli uffici distrettuali a non effettuare accertamenti sui redditi degli operai, e per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nonostante tali disposizioni, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto sta effettuando in modo sistematico gli accertamenti sul reddito degli operai dell'ITALSIDER di Taranto, facendo pervenire agli stessi le ingiunzioni per il pagamento dell'imposta complementare relativa agli anni 1967, 1968, 1969 e 1970.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti vorrà adottare in proposito tenendo conto della esiguità dei redditi di che trattasi e del fatto che è in via di approvazione la legge sulla riforma tributaria che introduce nuovi metodi di accertamenti. (4-18570)

RISPOSTA. — La particolare azione accertatrice dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto, segnalata criticamente dall'interrogante si muove su di una linea di indiscussa legalità e correttezza, con riguardo sia al rispetto della normazione vigente, sia ancora ai più generali criteri di opportunità nell'ambito del principio della giustizia contributiva.

Dall'esito degli accertamenti all'uopo disposti è infatti emerso che l'indirizzo dell'ufficio, mentre non è apparso contraddittorio con i motivi ispiratori della circolare del 16 maggio 1946, n. 800, ricordata nella interrogazione, mira, per contro, ad un'adeguata

riconsiderazione di anomale situazione reddituali.

Ve tenuto presente al suddetto riguardo che l'amministrazione, con la cennata risoluzione volle unicamente consentire che i datori di lavoro restassero esonerati dall'obbligo della ritenuta d'acconto per imposta complementare sulle mercedi operaie, lasciando immutato, però, l'accertamento del tributo a carico delle maestranze nei cui confronti sussistessero i presupposti di legge.

Salvo quindi la possibilità di esame di situazioni particolari, fu ritenuto di poter escludere in via di massima una redditività della categoria superiore ai minimi tassabili, e ciò sia a motivo della modesta entità dei salari al tempo corrisposti, sia inoltre per la incerta stabilità del posto di lavoro.

Una diversa e più ampia interpretazione di quella circolare si risolverebbe evidentemente in una sorta di immunità dal tributo personale in questione non prevista dalla legge, per la quale invece è sempre stato considerato a carico del prestatore d'opera l'obbligo della dichiarazione e la conseguente assoggettabilità all'imposizione, ogni qual volta la posizione reddituale del soggetto sia superiore al limite non imponibile.

Inquadrata nei cennati contorni la questione interpretativa, osservasi nel resto che da attestazioni rilasciate dall'Italsider l'ufficio fiscale ha avuto modo di rilevare che gli operai avevano percepito emolumenti progressivamente crescenti, da oltre lire 1.500.000 annue nel 1967 a somme superiori a lire 2.500.000 nel 1970, con frequenti punte massime oltre i 3 milioni di lire e con qualcuna anche superiore ai quattro milioni.

La conoscenza di tali elementi non poteva non determinare un approfondimento delle indagini, il cui esito ha consentito di stabilire che presso detto stabilimento prestano servizio circa 2.500 impiegati ed oltre 6.500 operaie.

E risultato però che mentre gli impiegati hanno sempre prodotto le dichiarazioni annuali dei redditi, gli operai non hanno, invece, ottemperato a tale obbligo.

L'ufficio pertanto, muovendo dalla constatazione che una gran parte dei salariati ha percepito emolumenti notevolmente superiori a quelli conseguiti da moltissimi impiegati ed ai redditi realizzati da molti artigiani e commercianti fiscalmente domiciliati nello stesso distretto, per ovvii motivi di giustizia tributaria ha invitato i singoli operai a regolarizzare la propria posizione fiscale, uniformandosi in tale azione alle direttive im-

partite con la più volte ricordata circolare del 1946, la quale, è il caso di ribadire, non ha inteso introdurre alcun regime immunitario in favore della categoria ma solo disporre che sulle mercedi operaie non venisse operata la ritenuta d'acconto.

Il Ministro: PRETI.

CAROLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi gli impiegati avventizi dipendenti dal Ministero della difesa, nominati con decreto ministeriale 14 maggio 1966, pur essendo in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ed espletando in maniera ininterrotta mansioni di concetto, come è possibile comprovare attraverso gli atti di ufficio, non possono ottenere, dopo il periodo di avventiziato, l'inquadramento in ruolo nella carriera di concetto.

Tale legittima richiesta è resa ancora più giustificata se si tiene presente che con legge del 28 ottobre 1970, n. 775, ai dipendenti assunti con la qualifica di operai, che si trovino nelle stesse condizioni, è concesso di essere inquadrati nella carriera di concetto, addirittura senza l'osservanza del periodo di mansioni di concetto espletate nel triennio precedente.

All'interrogante pare che se tale beneficio è stato riconosciuto ai dipendenti che hanno una qualifica inferiore, a maggiore ragione deve essere riconosciuta agli impiegati della carriera esecutiva che secondo le norme sul pubblico impiego, possono accedere alla categoria superiore, per avere il titolo di studio corrispondente ed avendo gli stessi espletato mansioni di concetto. (4-19731)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni di legge, gli impiegati non di ruolo che abbiano maturato la prescritta anzianità di servizio possono essere collocati in posizione di ruolo soltanto nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria non di ruolo a cui appartengono.

Per altro, gli impiegati di ruolo della carriera esecutiva che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono transitare nella carriera di concetto e conseguire la qualifica di segretario principale o qualifica equiparata partecipando ad appositi concorsi riservati.

Il Ministro: TANASSI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

CARRARA SUTOUR. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti e quali iniziative intendano assumere per la salvaguardia, la ristrutturazione e il rilancio dell'azienda « Square d'Italia » di Arenzano (Genova). Tale azienda, produttrice di apparecchiature e strumenti per controlli elettrici, il cui pacchetto azionario è quasi totalmente in mani USA, ha dovuto essere occupata dai lavoratori dopo l'intransigente rifiuto della direzione circa la sorte dei 43 licenziati del reparto apparecchiature.

Si assiste ancora una volta, non a caso in concomitanza con i recenti avvenimenti internazionali di carattere economico e monetario, ad un attacco cinico e spregiudicato ai livelli di occupazione nella provincia di Genova e ciò che è più grave e che scopre fino in fondo le mistificazioni propagandistiche della logica del padrone, l'attacco avviene in un settore ad alto livello tecnologico, in una industria cosiddetta « pulita » che non contrasta con le esigenze della zona ma anzi si inserisce come fattore dinamico e propulsivo; in un settore ove trova spazio l'occupazione femminile, in Liguria a livelli bassissimi.

Gli interroganti sono perfettamente convinti che la salvaguardia effettiva dell'azienda e il suo potenziamento dipendano anche da una ristrutturazione che le dia quella competitività ostacolata dalle decisioni esterne ed estere che fanno della sua direzione una direzione fantoccio. L'intervento che si chiede al Governo riguarda sia la situazione immediata sia quella a lungo termine poiché è certo che la classe operaia genovese non è disposta ad assistere inerte allo smantellamento che viene portato avanti a largo raggio, in tutta la regione, contro l'occupazione e contro la stessa produzione. (4-19304)

RISPOSTA. — La controversia insorta tra la direzione aziendale della società « Square d'Italia » e le proprie maestranze è stata risolta, con la mediazione dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova in data 14 settembre 1971, con la stipula dell'accordo, di cui si acclude copia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 settembre 1971, alle ore 9,30, presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova, con

l'intervento del dottor Aleardo Re, direttore di detto ufficio, assistito dal ragioniere Francesco Guglielmini, funzionari dell'ufficio medesimo, si sono riuniti:

la Square d'Italia in persona del dottor Angelo Sanguineti e dell'ingegner Ugo Taddeo, assistiti dal dottor Guglielmo Ferraris e dal dottor Piero De Martini dell'Assindustria di Genova;

il signor Irno Palman e il signor Franco Sartori della FIOM-CGIL;

il signor Raul Valbonesi e il signor Giovanni Foddai delle FIM-CISL;

il signor Salvatore Occhipinti e il signor Giorgio Gandino della UILM-UIL;

la delegazione dei lavoratori della Square d'Italia in persona dei signori: Delfino Roberto, Barberis Paola, Damonte Angelo, Pastorino Chiara, Giusto Milena, Caltabiano e Bucci Gilberto,

per l'esame della vertenza in atto presso la « Square d'Italia » di Arenzano determinata dalla soppressione del reparto « Apparecchiature » e del conseguente licenziamento di personale impiegatizio ed operaio come da prescritta procedura iniziata in sede sindacale in data 31 agosto 1971.

Premesso che i rappresentanti dell'azienda dichiarano che tale provvedimento non comporta problemi occupazionali per i restanti reparti, dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue:

1) Il termine finale della procedura ex accordo 5 maggio 1965 per i licenziamenti per riduzioni di personale, cadente il 27 settembre 1971, è consensualmente spostato al 27 ottobre 1971, ciò anche tenendo conto di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo interconfederale sopraccitato;

2) L'ufficio provinciale del lavoro, l'azienda e l'associazione industriali porranno ogni impegno al pronto reperimento — entro la suddetta data del 27 ottobre — di posti di lavoro per i dipendenti interessati alla procedura di cui sopra, il più possibile affini alle qualifiche e categorie precedenti.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, dal canto loro, a collaborare con l'ufficio provinciale del lavoro per l'idonea ricollocazione dei lavoratori licenziati nei posti di lavoro che a tal fine saranno reperiti.

L'impegno di cui sopra si intende esteso ai lavoratori licenziati attualmente in servizio militare di leva, al momento in cui gli stessi si renderanno disponibili.

3) È revocata la sospensione a zero ore del personale del reparto apparecchiature che deve cessare la produzione. Sino ai termini

della procedura il personale operaio suddetto presterà lavoro secondo l'orario del personale degli altri reparti.

4) Quale integrazione, a carico della azienda, dei periodi di orario ridotto sino a tutto il 27 ottobre 1971, l'azienda stessa corrisponderà al personale operaio, in occasione del periodo di paga del corrente mese di settembre la somma di lire 20.000 (ventimila) nette *pro capite*.

5) Viene immediatamente a cessare lo stato di occupazione dello stabilimento con conseguente ritorno alla normalità sindacale per quanto possa attenersi all'argomento oggetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. La Square d'Italia

p. L'Associazione industriali

p. La FIOM-CGIL

p. La FIM-CISL

p. La UILM-UIL

p. La delegazione lavoratori
della Square d'Italia

Il direttore dell'UPLMO
(dott. Alcardo Re) ».

CATTANEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario modificare il parere espresso in ordine all'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, per cui i nuovi oneri derivanti dai benefici del trattamento econo-

mico e previdenziale dei dipendenti ex combattenti statali e parastatali degli enti locali, dovrebbe far carico soltanto ai predetti enti.

Solo il comune di Genova, nel caso in cui il parere non dovesse essere modificato, subirebbe un aggravio per le finanze comunali di oltre 200 milioni nei prossimi tre anni; il che perpetrerebbe l'errato criterio di porre a carico degli enti locali spese non di loro competenza, senza avere preventivamente indicato le corrispondenti fonti di entrata, vanificando così in parte almeno i recenti provvedimenti a favore della finanza locale.

(4-15966)

RISPOSTA. — La questione in ordine alla situazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati deve ritenersi superata con l'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 824, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1971, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione alla citata legge n. 336.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

CATTANEI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere se siano informati dello stato di grave sperequazione che si è venuto a determinare a danno degli impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione delle poste e telegrafi e più specificatamente dei vincitori dei concorsi a 30 posti di gruppo B banditi con decreti ministeriali del 27 febbraio 1965, n. 1551 e 1552, provenienti dalla ex carriera esecutiva. Si consideri al riguardo il caso tipico di un segretario aggiunto (ex coefficiente 240) già ufficiale di prima classe nella carriera di provenienza (ex coefficiente 240) che essendo transitato — per vincita del concorso — nella carriera superiore si trova oggi collocato al parametro 188 mentre i colleghi rimasti nella carriera inferiore o perché non in possesso del titolo di studio o perché non hanno voluto partecipare al concorso od infine perché rimasti soccombenti, si trovano inquadrati al parametro 242 oltre ad un certo numero di scatti a seconda dell'anzianità.

Si chiede altresì di sapere se per riparare a questa evidente sperequazione non si intenda procedere alla rivalutazione dei parametri

degli impiegati suddetti, nonché al riconoscimento in via immediata delle anzianità per quanto si riferisce al servizio prestato nelle carriere di provenienza.

L'interrogante rileva l'urgenza di adozione di idonee misure atte a risolvere il problema e ad evitare il diffondersi di un giustificato senso di frustrazione che è sorto negli ambienti interessati per l'avvilente situazione indicata, con conseguenze che possono diventare dannose anche per la funzionalità dei servizi dell'amministrazione. (4-18665)

RISPOSTA. — Le lamentate sperequazioni che si verrebbero a determinare a danno degli impiegati della carriera di concetto ed in particolare dei vincitori dei concorsi a 30 posti nella carriera medesima, a seguito della recente disciplina sul trattamento economico dei dipendenti statali, possono considerarsi sussistenti solo se viste sotto il profilo degli immediati effetti economici derivanti dalla applicazione della disciplina medesima.

Ma, invero, di sperequazioni non può parlarsi ove si guardi in prospettiva la differente progressione di carriera e di trattamento economico tra la carriera di concetto e quella esecutiva, progressione che si risolve in favore della prima categoria.

Trattasi quindi di inevitabili contingenti squilibri propri della fase transitoria del riassetto economico.

Ma a parte tale considerazione di carattere generale, sta di fatto che gli interessati, nel partecipare al concorso per la carriera di concetto, conoscevano le immediate prospettive di sviluppo offerte dalla nuova carriera; tant'è che, proprio in conseguenza del fatto che nel primo periodo di permanenza nella carriera di concetto tali prospettive, almeno sotto l'aspetto economico, si rivelano negative, ben pochi impiegati anche valenti e pur forniti del titolo di studio chiesero di partecipare ai concorsi del 1965 avendo raggiunto nella carriera esecutiva determinate posizioni economiche.

Si fa presente altresì che con la recente legge 14 agosto 1971, n. 736, concernente disposizioni particolari per talune categorie di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Gazzetta ufficiale* dell'11 settembre 1971, n. 229), sono stati ampliati gli organici del ruolo della carriera di concetto.

Per effetto di tale ampliamento nelle qualifiche intermedie della predetta carriera si è determinato un numero di posti in organico

tale da consentire la promozione a tutti gli appartenenti alla qualifica iniziale di segretario.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

CEBRELLI E RAUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno e giusto riconoscere ufficialmente il comportamento esemplare del personale tecnico della stazione telefonica di Reggio Calabria che mai aderì alle sommosse fasciste verificatesi in quella città respingendo ogni provocazione antidemocratica rimanendo in servizio e garantendo costantemente la funzionalità del servizio. Per sapere se, in considerazione di ciò e del suo significato, ritenga di inviare al suddetto personale un attestato di encomio quale esaltazione di coloro che, mentre i dirigenti del « boia chi molla » sobillavano per colpire la democrazia, in una situazione difficile sapevano riconoscersi nel proprio dovere di cittadini consapevoli del valore democratico sul quale si fonda la Repubblica italiana frutto della resistenza e della lotta antifascista.

(4-19202)

RISPOSTA. — A ciascuna unità del personale applicato alla stazione telefonica di Reggio Calabria è stato conferito, in data 22 marzo 1971, un encomio da iscriversi in matricola con la seguente motivazione: « Per l'alto senso di attaccamento al servizio e di abnegazione dimostrati durante gli attuali moti di Reggio Calabria, in quanto è rimasto con i colleghi (unici fra i dipendenti statali) sul proprio posto di lavoro, evitando in tal modo danneggiamenti agli impianti ed interruzioni al traffico telefonico, nonostante il rischio di essere coinvolto in pericolose azioni di elementi turbolenti ».

Il Ministro: Bosco.

CINGARI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che dal settembre 1969 funziona presso la casa di cura Villa Sant'Anna di Reggio Calabria un centro emodialitico, unico in tutta la regione calabrese e altresì che tale centro, già convenzionato con la Cassa mutua artigiani, la Cassa mutua coltivatori diretti, la Cassa mutua commercianti, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPA-

DEP, non ha ottenuto la convenzione con l'INAM sulla base di una deliberazione del consiglio di amministrazione di questo istituto, deliberazione che autorizza le convenzioni solo con cliniche universitarie o ospedali altamente qualificati; e per conoscere se ritengano necessario ed urgente un intervento diretto a far cadere tale preclusione, inammissibile ove non esistano le suddette cliniche universitarie o gli ospedali altamente qualificati.

L'interrogante sottolinea che il centro emodialitico in questione, idoneo a tutti gli effetti per la cura degli uremici cronici, è l'unico funzionante in Calabria, che tale centro è dotato di tre reni artificiali modello RSP della Traveno i quali consentono di eseguire in cinque ore circa il trattamento emodialitico contro le 10-12 ore necessarie con altri apparecchi, che la mancata convenzione con l'INAM non consiglia di provvedere ad un ingrandimento del centro garantendo dieci posti di dialisi (in atto il centro può eseguire nove emodialisi al giorno); e ricorda infine che non è pensabile più oltre costringere gli assistiti INAM, cui è necessario un trattamento prolungato, a trasferirsi in altre sedi oppure a sostenere in proprio spese onerose come avviene in atto con gli assistiti INAM Teodoro Barresi di Rizziconi (Reggio Calabria) e Santo Quattrone di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), i quali non sono più in grado di anticipare l'importo delle singole prestazioni, e che in ogni caso non è giusto debbano continuare, come altri prima di loro, ad implorare una autorizzazione speciale, la quale peraltro prevede il rimborso spese dopo l'effettuazione della cura e perciò il pagamento corrente degli oneri richiesti. (4-17881)

RISPOSTA. — La richiesta di convenzione per prestazioni ambulatoriali di dialisi extracorporea avanzata dalla casa di cura Villa Sant'Anna di Reggio Calabria, non ha potuto trovare sinora accoglimento poiché, com'è noto il centro emodialitico in questione non presenta i requisiti previsti dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'INAM del 28 luglio 1967, in base alla quale è consentito stipulare convenzioni per le prestazioni di che trattasi soltanto con presidi universitari od ospedalieri altamente qualificati in cui gli assicurati possano iniziare il trattamento in sede di ricovero in vista di un successivo trapianto renale.

Per altro, poiché la questione sollevata riveste particolare importanza anche sul piano

nazionale, l'INAM sta valutando la possibilità di una sua idonea soluzione.

Nel contempo l'istituto ha predisposto una accurata indagine nella provincia di Reggio Calabria al fine di stabilire le modalità di un eventuale idoneo intervento in relazione alle effettive esigenze della zona.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

CIRILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della crisi nel mercato alla produzione delle ciliege nella provincia di Benevento e nelle province limitrofe, dove gli intermediari e gli industriali offrono ai coltivatori diretti prezzi che ripa-gano appena il costo della raccolta;

2) se ritenga di intervenire per la dichiarazione della crisi grave del prodotto, a difesa del reddito dei coltivatori diretti taglieggiato dagli speculatori.

Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per avviare modifiche strutturali del mercato e della industria di trasformazione ai fini della tutela del lavoro dei coltivatori diretti e degli interessi dei consumatori. (4-18162)

RISPOSTA. — Il mercato delle ciliege nelle province di Caserta e Benevento ha incontrato inizialmente talune difficoltà, a causa delle notevoli offerte che hanno determinato cedimenti di prezzo; tuttavia, sin dalla metà del mese di giugno, la situazione è notevolmente migliorata, essendosi verificata una lievitazione nelle quotazioni, a seguito della diminuzione delle offerte.

Risulta tra l'altro che, superata una iniziale congiuntura sfavorevole, le contrattazioni sono avvenute sulla base di prezzi in aumento.

Anche le esportazioni sono avvenute senza difficoltà e, all'incirca, con lo stesso ritmo della campagna precedente.

Per quanto riguarda il basso realizzo della vendita del prodotto da parte dei produttori, si fa presente che solo con le forme associative il produttore può trovare il vero sistema di difesa del prezzo.

In particolare, si ricorda che le associazioni dei produttori ortofrutticoli possono già fruire di particolari agevolazioni, ove provvedano alla commercializzazione disciplinando l'offerta allo scopo di evitare il crollo dei prezzi.

Tali agevolazioni, previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, consistono, come è noto,

nella corresponsione, alle organizzazioni riconosciute, di contributi di avviamento, di contributi negli interessi sui prestiti contratti per effettuare ritiri di prodotti dalla vendita e di contributi di compensazione per i prodotti che risultano ritirati dalla vendita.

Si assicura, infine, che eventuali, valide iniziative, che dovessero essere assunte dai produttori associati per ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, verrebbero esaminate con la migliore propensione, in sede di formulazione di futuri programmi d'intervento nel settore medesimo.

Il Ministro: NATALI.

CORTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per imporre l'uso generalizzato dei cartellini dei prezzi.

Anche le esclusioni attualmente previste da questo obbligo, a giudizio dell'interrogante, dovrebbero essere abolite per impedire gli abusi che si verificano e per combattere il rincaro dei prezzi.

Senza la integrale e generale applicazione dell'obbligo di esporre il cartellino dei prezzi potrebbero infatti essere vanificati gli sforzi e gli interventi che il Governo sta ponendo in atto per contenere la spinta inflazionistica. (4-19534)

RISPOSTA. — L'articolo 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già impone l'obbligo dell'indicazione dei prezzi «per merci di largo e generale consumo esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale e sui banchi di vendita». «Per merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci» lo stesso articolo 38 stabilisce che «l'indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento di esecuzione».

Questo Ministero sta predisponendo il regolamento sopraccennato e al riguardo si assicura che l'opportunità di estendere al maggior numero di merci l'uso dei cartelli dei prezzi quale mezzo per combattere il rincaro dei prezzi sarà presa in considerazione.

Il Ministro: GAVA.

COVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga intervenire con gli opportuni provvedimenti, e principal-

mente con l'assegnazione di un più adeguato numero di magistrati e di personale di segreteria, per mettere in grado il tribunale dei minorenni di Milano di istruire e concludere sollecitamente i procedimenti in corso, la cui lentezza si ripercuote negativamente su quella azione di recupero dei giovani travati che è possibile solo mediante un tempestivo intervento della competente autorità giudiziaria.

È a tutti noto il dilagare, in questi ultimi tempi, della corruzione, del vizio e della droga fra la gioventù, esposta, per inesperienza o difetto di forza morale, alle seduzioni di vere e proprie bande organizzate, con disastrose conseguenze per le famiglie, ormai rese impotenti a frenare le deviazioni e la ribellione della giovane prole, in preda agli accessi più impensati della contestazione globale.

A semplice titolo di esempio dei tanti casi che attendono, da tempo, un decisivo intervento del tribunale dei minorenni di Milano, si citano le denunce del mutilato di guerra Odorico Giocondo, della signora Canevari Maria e della signora Odorico Bruna vedova Giusani, tutti da Brosuglio di Cormano. Si è addirittura verificato che, quando ormai la figlia dell'Odorico era stata recuperata faticosamente dai genitori, collocata in luogo sicuro ed avviata sulla via della riabilitazione, il tribunale dei minorenni è intervenuto tardivamente disponendo il ricovero della giovane in un istituto di correzione, sottraendola così all'assistenza amorevole e certo più efficace della propria famiglia.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se il ministro voglia intervenire con le necessarie direttive per una più razionale ed efficace applicazione delle norme vigenti sulla tutela e la rieducazione dei minori. (4-19695)

RISPOSTA. — La legge 9 marzo 1971, n. 35, ha provveduto, oltre che a stabilire il principio dell'autonomia degli organici del personale addetto ai tribunali per i minorenni, anche ad eliminare la carenza di personale di cui tali uffici soffrivano, determinando organici adeguati al carico di lavoro in relazione anche ai nuovi compiti a detti uffici affidati dalle recenti disposizioni in materia di tutela dei minori.

In particolare, per la sede di Milano, alla quale l'interrogazione si riferisce, il nuovo organico prevede 6 magistrati, in luogo dei 3 che precedentemente venivano addetti al tribunale per i minori.

Al riguardo però è da tener presente che il nuovo organico non è ancora operante in

quanto sono in via di espletamento presso il Consiglio superiore della magistratura, cui spetta di deliberare in merito, le incombenze per la copertura dei nuovi posti.

Per quanto poi concerne il personale di cancelleria questo Ministero ha attualmente allo studio un progetto che preveda, anche per tale personale, organici adeguati, i cui posti dovranno essere reperiti attraverso la riduzione degli organici di altri uffici giudiziari.

Inoltre, con decreto ministeriale 5 luglio 1971 sono stati già determinati gli organici del personale dei coadiutori dattilografi, la cui entità è per il tribunale minorile di Milano di 5 unità.

Da quanto sopra accennato si può desumere che gli uffici minorili, allorché tutti i provvedimenti previsti saranno integralmente attuati, potranno svolgere la loro attività in piena efficienza.

Circa l'episodio particolare, segnalato nella interrogazione, relativo al ricovero di una minore presso un istituto di rieducazione, ritenuto nella interrogazione medesima, tardivo e dannoso per la minore stessa, va rilevato che, avverso le decisioni dei tribunali per i minori, la legge prescrive il ricorso alla competente sezione di corte d'appello per i minorenni.

Il Sottosegretario di Stato:
PELLICANI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti siano allo studio e quali iniziative verranno prese per adeguare la Cassa pensione dei sanitari ai criteri già in atto della Cassa pensioni enti locali.

Si fa notare che i medici ospedalieri hanno ora un contratto di impiego, talché la loro posizione amministrativa risulta analoga a quella degli altri dipendenti ospedalieri (vedi amministrativi, ausiliari, direttori sanitari). Logicamente anche il trattamento pensionistico deve essere parificato.

Si chiede altresì di conoscere i risultati della commissione di studio che era stata istituita a suo tempo per l'esame del problema.
(4-19395)

RISPOSTA. — La commissione di studio incaricata di esaminare le risultanze dei bilanci tecnici della Cassa sanitari, riferiti al 1° gennaio 1968, 1969 e 1970, ha pressoché portato a conclusione i propri lavori. Si ritiene, pertanto, che, quanto prima, essa potrà formulare concrete proposte, sulla scorta delle quali

questo Ministero predisporrà apposito schema di disegno di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Comunque, per maggiore informazione si comunica che nel corso dei suddetti lavori, accertate le disponibilità finanziarie della cassa, la commissione non ha mancato di considerare la nuova posizione giuridica ed economica delle varie categorie sanitarie iscritte, così come non ha trascurato di esaminare la possibilità di attuare un più idoneo sistema di liquidazione delle pensioni tenendo presenti i criteri già in atto presso altre casse di previdenza.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'ALESSIO, MALFATTI E LUBERTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che, ai piedi del Circeo, presso Torre Paola, in località Selva Piana, dovrebbe essere costruita una strada, il cui tracciato è già approvato e noto;

2) se siano a conoscenza del fatto che, nella stessa zona, dovrebbero essere costruite altre due strade, il cui tracciato sarebbe anche esso già stato approvato dalle autorità competenti;

3) cosa intendano fare per salvaguardare una zona di grande interesse naturale e paesistico, purtroppo, per larga parte, già compromesso.
(4-18854)

RISPOSTA. — La zona denominata Baia d'Argento ricadente nel comprensorio del parco nazionale del Circeo, venne compresa, verso il 1960, in un progetto particolareggiato (completo delle infrastrutture principali) che ebbe tutte le prescritte autorizzazioni. In base alle norme fissate, di volta in volta, furono approvati dal comune di Sabaudia, dalla sovrintendenza ai monumenti e belle arti del Lazio e anche dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i progetti presentati per la realizzazione sia dei fabbricati che delle ulteriori urbanizzazioni secondarie e complementari del piano già approvato.

Successivamente, la società immobiliare BM acquistò, in seguito ad asta pubblica fallimentare, una parte del terreno già lottizzato, ottenendo, dall'ufficio amministrativo del parco, il nulla osta a costruire, entro la zona stessa, tre brevi tronchi stradali, previsti nel piano di lottizzazione.

Durante la realizzazione della strada, il cui tracciato interessava in parte anche una zona boscata, il personale forestale riscontrava alcune irregolarità, per cui veniva ordinata la sospensione dei lavori e, nel contempo, veniva elevata contravvenzione forestale per infrazioni alle leggi sul parco ed a quelle forestali.

Per quanto concerne la costruzione in atto di altre strade nel comprensorio del parco, si fa presente che, per l'accesso ad alcuni lotti posti lungo la pedemontana Mezzomonte-Torre Paola, esattamente all'altra estremità del territorio della Baia d'Argento, sono in fase di costruzione due tronchi stradali.

Per questi ultimi lavori saranno mantenuti vigili controlli, onde evitare, nell'ambito dei poteri istituzionali, situazioni illegali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

D'ALESSIO, BARCA E LUBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per conoscere quale sia attualmente il numero e il trattamento salariale, contrattuale ed assistenziale degli operai dipendenti dalla società SAMIP di Ponza (Latina); per conoscere inoltre quante ispezioni siano state compiute a carico della suddetta società e quali risultati esse abbiano dato per quanto riguarda in particolare l'orario di lavoro e il trattamento per lavoro straordinario, ferie, festività, assicurazioni sociali, protezioni contro gli infortuni.

(4-19143)

RISPOSTA. — Secondo le notizie riferite dall'ispettorato del lavoro di Latina, la società SAMIP di Ponza occupa attualmente 6 impiegati e 71 operai.

I dipendenti, interrogati in assenza dei rappresentanti dell'azienda e con tutte le cautele atte ad evitare eventuali azioni di rappresaglia, hanno concordamente confermato il rispetto delle norme contrattuali da parte dell'azienda, la quale corrisponde loro salari superiori a quelli previsti per il settore di appartenenza.

Comunque, nel corso dell'ultima ispezione effettuata, sono state accertate le seguenti infrazioni:

- 1) violazione delle norme di legge relative al riposo settimanale;
- 2) violazione delle norme di legge in materia di orario di lavoro;
- 3) inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali.

Per le predette infrazioni il responsabile della società è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Già in precedenza la stessa società era stata più volte sottoposta a visita ispettiva da parte dell'ispettorato di Latina che aveva, in quelle occasioni, elevato contravvenzioni in materia di orario di lavoro, di riposo settimanale, di avviamento al lavoro e di assicurazioni sociali.

Nel far presente che, per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la ditta in questione è soggetta all'osservanza delle norme di polizia mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cui vigilanza non rientra nelle attribuzioni dell'ispettorato del lavoro, si assicura che detto organo continuerà anche per il futuro, nei limiti delle sue attribuzioni, a rivolgere ogni idonea azione a favore dei dipendenti della SAMIP.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per essere informati circa:

1) le responsabilità emerse relativamente alla morte dell'operaio D'Orso Vincenzo, dipendente della ditta appaltatrice CEI-Sud, che il 6 luglio 1971 all'interno dello stabilimento Italsider di Bagnoli (Napoli), mentre era intento al suo lavoro, veniva colpito da una trave di ferro smossa da un treno interno in movimento da un cumulo di materiali di risulta e di montaggio collocato lungo i binari della linea ferroviaria, e trascinato sotto le ruote del treno stesso e da queste orribilmente stritolato;

2) gli infortuni, mortali e non, verificatisi negli ultimi due anni nel predetto stabilimento;

3) le risultanze di tutte le indagini puntualmente aperte, anche dall'autorità giudiziaria, per ognuno dei numerosi e ricorrenti omicidi bianchi che si sono verificati in questo stabilimento.

Per sapere inoltre se ritengano necessario l'adozione di misure particolari, da concordare con i sindacati, e la natura delle stesse, per porre un freno ad una pratica di lavoro imposta ai dipendenti dell'Italsider di Bagnoli e a quelli delle numerose ditte appaltatrici che vi operano, che, alla luce dei tragici fatti, dimostra di considerare la sicurezza fisica e la stessa vita dei lavoratori subordinata al conseguimento della cosiddetta « efficienza aziendale ».

(4-18674)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro di Napoli in merito all'infortunio mortale del lavoratore D'Orso Vincenzo, avvenuto il giorno 6 luglio 1971 presso lo stabilimento Italsider di Napoli-Bagnoli, è risultato quanto segue.

Presso lo stabilimento in parola sono in corso lavori di ricostruzione dell'altoforno n. 5, dati in appalto a varie ditte tra le quali la CEI-Sud, dalla quale dipendeva il lavoratore D'Orso Vincenzo.

Verso le ore 12 del 6 luglio un convoglio composto da un locomotore e da tre carri carichi di ghisa liquida prelevata dall'altoforno n. 4, che si dirige verso l'acciaieria LD, giunto presso l'altoforno n. 5, ove sono in corso i citati lavori di costruzione, investiva il D'Orso. Il manovratore si rendeva conto dell'incidente solo dopo aver udito le grida di alcuni compagni di lavoro.

In base alle dichiarazioni di questi ultimi è da ritenere che il D'Orso, camminando nel senso di marcia del convoglio nelle adiacenze di questo, sia venuto in contatto col predellino della scaletta di accesso del locomotore e, trascinato per alcuni metri, si sia arrestato su una trave metallica giacente al suolo normalmente all'asse dei binari, a circa centimetri 70 dalla sagoma di ingombro del locomotore. Ciò sarebbe anche confermato dalle tracce di sangue rilevate sia sul detto predellino che sulla testa della biella motrice e sul terreno per circa 6 metri.

Sull'infortunio è stato comunque trasmesso un dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria.

Per quanto si riferisce alla situazione infortunistica in genere, si fa presente che il competente ispettorato del lavoro ha da tempo intensificato la vigilanza per la prevenzione degli infortuni sia nei confronti della società per azioni Italsider che delle aziende appaltatrici di lavori di ricostruzione e di manutenzione straordinaria nei vari reparti dello stabilimento effettuando frequenti ed approfondite ispezioni.

In particolare, nei confronti di tale azienda nell'ultimo biennio sono state effettuate 42 ispezioni, delle quali 28 concretatesi con denuncia dei responsabili delle omissioni riscontrate all'autorità giudiziaria.

A quest'ultima sono stati sempre inviati dettagliati rapporti in occasione di tutti gli infortuni mortali o gravi avvenuti nell'ambito dello stabilimento, per i quali l'organo ispettivo è sempre tempestivamente intervenuto.

Gli indici di frequenza degli infortuni subiti dai dipendenti dell'Italsider, calcolati

su un milione di ore lavorate, nonché il numero di infortuni mortali verificatisi negli ultimi 5 anni sono i seguenti:

1966 . . .	31,4 . . .	4
1967 . . .	31,7 . . .	1
1968 . . .	26,6 . . .	4
1969 . . .	23,3 . . .	0
1970 . . .	37,4 . . .	3

Da tale prospetto si rileva che gli indici di cui sopra sono notevolmente inferiori alla media nazionale, quale risulta dai dati pubblicati dalla CECA.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato in ordine agli interventi che intende effettuare per indurre il calzaturificio Dorama, prima traversa corso Italia, 46, Casavatore (Napoli) e la ditta Ceramica Bozzo Otrà, piazza Nazionale, 72, Napoli, al rispetto delle norme di legge in materia di rapporto di lavoro; nonché del contratto di lavoro, nei confronti dei rispettivi dipendenti, ai quali vengono imposti massacranti ritmi di lavoro, mentre vengono sottoposti ad inammissibili rappresaglie ogni qualvolta i medesimi reclamano il rispetto dei loro diritti. (4-19751)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli, interessato a riscontrare l'osservanza delle norme di legge e di contratto in materia di lavoro e di previdenza sociale delle ditte di cui si tratta ha comunicato le risultanze che qui di seguito si riportano.

Ditta Ceramica Iole di Bozzaotra Vincenzo.

Dal sopralluogo effettuato presso la ditta è emerso che la stessa esercita l'attività artigiana per la produzione di oggetto di ceramica ed è regolarmente iscritta nell'albo delle imprese artigiane.

Sono stati trovati intenti al lavoro ed interrogati a verbale 13 lavoratori di cui 4 apprendisti e 4 minori degli anni 15.

Dall'esame dei documenti di lavoro in possesso della ditta è risultato che la stessa non effettua le registrazioni sui libri di paga e di matricola dal mese di gennaio 1970, pur avendo continuato ad occupare personale dipendente, e che non versa i contributi agli istituti previdenziali da 3 anni e mezzo.

In base alle risultanze dell'ispezione si è proceduto contravvenzionalmente a carico del responsabile dell'azienda per le seguenti infrazioni:

1) legge 17 ottobre 1967, n. 977 — per avere adibito al lavoro, in attività industriale, 4 minori degli anni 15;

2) legge 20 maggio 1970, n. 300 — per avere assunto 4 lavoratori senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento;

3) legge 19 gennaio 1955, n. 25 — per non aver comunicato all'ufficio di collocamento la avvenuta assunzione di 4 apprendisti;

4) legge 10 gennaio 1935, n. 112 — per avere assunto 8 lavoratori sprovvisti del libretto di lavoro;

5) legge 5 gennaio 1953, n. 4 — per avere omesso di consegnare a 4 dipendenti il prospetto o busta paga;

6) regio decreto 10 settembre 1923, n. 692 — per avere omesso di esporre una tabella indicante l'orario di lavoro praticato;

7) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — per avere omesso le prescritte registrazioni sul libro di paga.

In ordine all'omesso versamento dei contributi assicurativi e previdenziali la ditta è stata diffidata a regolarizzare la propria posizione contributiva entro breve termine.

Ditta Calzaturificio Donnarosa di Ferrillo Vincenzo.

All'indirizzo segnato nel testo dell'interrogazione parlamentare opera la ditta citata, esercente calzaturificio artigiano (iscritto nell'albo delle imprese artigiane) e non il calzaturificio Dorama, risultato sconosciuto.

Pertanto l'indagine ispettiva è stata svolta nei confronti della ditta Ferrillo Vincenzo. Nel corso del sopralluogo ispettivo sono stati trovati intenti al lavoro 18 lavoratori di cui 4 apprendisti e 3 sono risultati minori degli anni 15.

È emerso che la ditta di che trattasi ha iniziato la sua attività in data 3 febbraio 1971.

Per le infrazioni accertate sono stati adottati i seguenti provvedimenti contravvenzionali:

1) legge 17 ottobre 1967, n. 977 — per avere occupato 3 minori degli anni 15;

2) legge 20 maggio 1970, n. 300 — per avere assunto 3 lavoratori senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di collocamento;

3) legge 19 gennaio 1955, n. 25 — per non aver comunicato al competente ufficio di collocamento, l'assunzione di 4 apprendisti;

4) legge 10 gennaio 1955, n. 112 — per aver assunto 7 lavoratori sprovvisti del libretto di lavoro;

5) legge 5 gennaio 1953, n. 4 — per avere omesso di consegnare il prospetto paga a 6 dipendenti;

6) regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 — per avere esposto una tabella indicante un orario di lavoro diverso da quello praticato;

7) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — per avere omesso di registrare sul libro di paga e di matricola 3 operai e 4 apprendisti.

Si riferisce, infine, che in mancanza di una contrattazione collettiva valida *erga omnes* delle attività artigianali esercitate dalle due ditte in questione, l'ispettorato del lavoro non ha potuto svolgere alcuna azione coercitiva in merito.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se risultati loro quanto denunciato dalla sezione di Napoli della ANPPIA circa la esistenza nella scuola « modello » Maria Cristina di Savoia (IV Circolo) a Villa Maria Teresa di una lapide marmorea riprodotte una cosiddetta « frase storica » di Arnaldo Mussolini.

Per sapere, inoltre, se e come intendano intervenire affinché sia eliminato il denunciato sconcio e perché siano accertate le responsabilità di « nostalgici » esistenti nella direzione della scuola in questione i quali dopo aver provveduto alla posa della lapide si sono rifiutati di procedere alla sua rimozione come richiesto da numerosi genitori degli alunni. (4-15062)

RISPOSTA. — La stele di pietra in oggetto risulta essere stata ribaltata, per cui la parte presumibilmente scolpita forma ora la base della stele stessa.

Nel ribadire che nelle cinque superfici visibili non risulta alcuna iscrizione, si precisa che la stele in questione risulta nella posizione attuale sin dall'estate 1968 (quando cioè venne rovesciata da una automobile in manovra).

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali e al Ministro per gli in-*

terventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se risulti loro che la Metalmobil, sita in Arzano (Napoli) ha licenziato in questi giorni 12 dipendenti dopo d'essersi assicurata la fornitura di tutto il mobilio in ferro all'Alfa-sud e che ha passato tale commessa ad una industria del nord e se ritengano di dover intervenire affinché la detta azienda revochi gli illegittimi licenziamenti la cui giustificazione è fondata su di un falso tanto palese consistendo essa nella mancanza di commesse che, in effetti, non mancano come dimostra l'episodio della fornitura all'Alfa-sud.

Per sapere se e di quali contributi pubblici ed agevolazioni fiscali e creditizie si sia avvalsa la Metalmobil per l'installazione dello stabilimento in Arzano e se, ove questi vi siano stati, ritengano di dover intervenire affinché le sia sottratta la commessa affidatale dall'Alfa-sud per affidarla ad industria napoletana che garantisca *in loco* la produzione dei mobili richiesti. (4-17285)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite a questo Ministero dai propri uffici periferici, non è risultato che la società Metalmobil di Arzano abbia avuto, a suo tempo, incarico di una fornitura di mobili in ferro da parte dell'Alfa-sud. È invece emerso che detta fornitura è stata commissionata alla Metalmeccanica Botto società per azioni, con sede al nord, che ha una quota azionaria della Metalmobil.

Quest'ultima, specializzata nella produzione di arredi scolastici ha, nell'aprile del corrente anno, richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni, per la durata di tre mesi, nei confronti di 12 dipendenti sui 35 complessivamente in forza.

Dopo il periodo di erogazione dei benefici della predetta cassa, 8 dei lavoratori sospesi hanno trovato altra occupazione e 4 hanno invece cessato definitivamente il rapporto con la società, riscuotendo le relative competenze.

In merito alle agevolazioni creditizie e contributi pubblici fruiti dall'azienda, il ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ha comunicato che la Cassa per il mezzogiorno non ha concesso alcun finanziamento alla Metalmobil, né in conto capitali né in conto interessi e che presso tale ente non esiste alcuna domanda dell'azienda in parola diretta a conseguire agevolazioni di carattere economico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se siano stati mai informati dello scandaloso comportamento del maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Crispano (Napoli) e se ritengano sia il caso di disporre una approfondita indagine per accertare se risponde al vero il fatto che:

1) per anni ha costituito e costituisce la lunga mano del sindaco del comune artefice di abusi e soprusi ai danni dei suoi avversari politici, anche se della stessa democrazia cristiana (licenze edilizie richieste e mai date o negate, asportazione di contatori dell'acqua e cancellazione dall'apposito ruolo e successivamente denunce per « furto aggravato » allorché si è divenuti suoi oppositori, accertamenti di imposte di famiglia di 500-600.000 lire per scendere poi, nell'anno successivo, quando lo avversario si « era spiegato », a solo 15 mila, estromissione dal palazzo municipale di consiglieri comunali di minoranza, ecc);

2) non ha mai segnalato niente all'autorità giudiziaria di quanto avveniva a Crispano, ad opera del sindaco, nonostante fosse continuamente materia di denunce in pubblici comizi, quanto poi ha costituito, per iniziative di singoli cittadini, materia per formalizzare alcune imputazioni a carico del detto sindaco: « falso ideologico » a seguito della iscrizione di centinaia di elettori nelle liste elettorali senza averne la residenza abituale, « interessi privati in atti di ufficio » a seguito di telefonate internazionali fatte al comune per la sua attività privata e per alcune licenze edilizie concesse a parenti ed amici in difformità del REC e delle leggi urbanistiche, ecc.;

3) ha esercitato pressioni nei confronti dei cittadini convocati dal magistrato presso la locale caserma dei carabinieri, per essere interrogati, affinché se ne andassero, profferendo la frase « avete ragione che fra poco me ne devo andare, altrimenti... »;

4) si è reso complice degli atti di provocazione e di violenza compiuti dal sindaco e dai suoi familiari ed amici in occasione della festa patronale svoltasi a Crispano il 20 giugno 1971, quando si è verificato che:

a) all'altezza di via A. Lutrario, 36 indicante la proprietà dello zio del sindaco, signor Galante Vincenzo, prendevano posto innanzi al « giglio » il sindaco ed i suoi accoliti per farne fuori gli altri, gli avversari, per cui ne nascevano tafferugli nel corso dei quali il cognato del sindaco, Di Gabriele Aristide, minacciava con la pistola il signor Arcella Vincenzo; il maresciallo lo portava all'ingresso dell'anzidetta proprietà Galante dal quale poi

usciva subito dopo, come se niente fosse accaduto, continuando i suoi atti di violenza;

b) subito dopo l'Arcella veniva schiaffeggiato duramente dal Di Gabriele unitamente ai cugini del sindaco, Miele Domenico, Cennamo Michele e Galante Vincenzo ed ai nipoti dello stesso sindaco — Cimmino Matteo, Cimmino Antonio — ed il maresciallo non solo non interveniva ma richiamava indietro un appuntato dei carabinieri, venuto di rinforzo dalla compagnia di Casoria, che per essere intervenuto, almeno per frenare il bestiale impulso degli aggressori, era stato schiaffeggiato, ed apertamente difendeva e spalleggiava il sindaco ed i suoi accoliti;

c) nella stessa via Lutrario, all'altezza del numero civico 27-29, ove trovasi un esercizio gestito dal signor Esposito Gerardo, questi veniva preso a pugni e schiaffi per il solo fatto di aver applaudito alla « paranza » del giglio, costituita da « avversari » del sindaco e ciò dai soliti parenti dello stesso: Cennamo Michele, Miele Domenico, ecc.;

d) arrivati in piazza, la stessa sorte doveva subire Pasquale, fratello dell'Arcella Vincenzo, nonostante fosse un invalido civile, schiaffeggiato dal Miele Domenico, cugino del sindaco, come già detto, abitante ad Arzano, illegittimamente elettore di Crispano come alcune altre centinaia di persone;

e) nella serata, a conclusione delle loro « bravate » il sindaco ed i suoi accoliti si riunivano presso la casa della sorella del sindaco, in piazza Trieste e Trento, per banchettare e brindare e vi si recava lo stesso maresciallo dei carabinieri;

per sapere, infine, se a causa dell'atmosfera determinatasi a Crispano, in attesa degli accertamenti richiesti e degli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del citato maresciallo, non sia il caso di disporre il suo trasferimento presso uffici del comando dell'arma o, almeno, in altra stazione dei carabinieri. (4-18801)

RISPOSTA. — Le accuse mosse al sindaco di Crispano, Giuseppe Cennamo, circa pretesi abusi e soprusi in danno di avversari politici che configurerebbero responsabilità di carattere amministrativo e penale, sono state oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri di Napoli, e ora sono all'esame della magistratura.

Per quanto concerne l'atteggiamento dei militari dell'arma durante i lievi incidenti verificatisi in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio esso

fu senz'altro caratterizzato dalla necessaria fermezza. Gli incidenti furono provocati da una canzone non gradita al comitato organizzatore, presieduto dal sindaco, ma eseguita dietro compenso dei sostenitori della minoranza.

Circa la mancata concessione di licenze edilizie ad avversari politici del sindaco, si precisa che non risulta finora inoltrata, alcuna denuncia agli organi competenti.

Né è risultato dagli accertamenti disposti che consiglieri della opposizione sarebbero stati estromessi dalla sede municipale.

Quanto alle conversazioni internazionali che il sindaco farebbe, servendosi del telefono del municipio, in seguito ad accertamenti ispettivi appositamente condotti in proposito presso il predetto comune è risultato che negli ultimi cinque anni gli importi pagati alla SIP sono stati di modesta entità, andando le bollette trimestrali da un minimo di lire 16.670 ad un massimo di lire 53.285.

Circa la concessione di licenze edilizie a parenti ed amici effettuata dal sindaco in difformità del regolamento edilizio e della vigente disciplina urbanistica, il 24 marzo 1971 la prefettura di Napoli provvide a contestare al sindaco quanto emerso da accertamenti condotti dall'arma, interessando nel contempo anche la sezione urbanistica regionale.

Il sindaco controdedusse sostenendo la legittimità delle licenze.

Frattanto la procura della Repubblica, iniziava procedimento penale nei confronti del predetto sindaco di Crispano, per i reati di cui agli articoli 81 capoverso e 324 del codice penale avendo preso interesse privato in atti d'ufficio, rilasciando in favore di Mafalda Cennamo e di Gabriele Aristide, rispettivamente sorella e cognato, le licenze edilizie 21 del 21 novembre 1966, 21 dell'11 gennaio 1968 e 13 del 29 maggio 1961.

Il procedimento è tuttora in fase istruttoria.

Per quanto concerne, infine, il comandante della stazione della arma di Crispano, sul suo conto non sono emerse responsabilità di sorta.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano rese note al più presto le disposizioni in merito alla interpretazione dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

L'interrogante fa presente che gli uffici periferici del Ministero, a causa di quanto so-

pra, non sono in grado di procedere al rilascio delle dichiarazioni di utilità e attualità delle trasformazioni agrarie. (4-17857)

RISPOSTA. — L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, abroga l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, che forniva un nuovo testo dell'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, per cui il rilascio delle dichiarazioni di utilità ed attuabilità, relative alle radicali trasformazioni agrarie, previste dalle suddette disposizioni, non è più consentito.

In conseguenza di ciò, il Ministero ha impartito disposizioni ai propri uffici periferici, affinché questi si astengano dal rilasciare tali dichiarazioni, riservandosi di far conoscere il proprio pensiero in merito ai vari quesiti prospettati dagli stessi uffici.

Per altro, la valutazione delle motivazioni di tali quesiti non consente di modificare, in base agli elementi attualmente disponibili, le istruzioni già fornite.

Il Ministero, comunque, si riserva di chiedere in merito un parere al Consiglio di Stato.

Il Ministro: NATALI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere per quali motivi e in vista di quali futuri provvedimenti è stato ritenuto necessario disporre, a decorrere dal 10 luglio 1971, per tutte le esportazioni di calzature verso gli Stati Uniti l'obbligatoria apposizione da parte delle camere di commercio di un visto sia sulla denuncia e benessere bancario, sia sulla fattura, una copia delle quali deve essere trattenuta dall'ente camerale, e disporre inoltre che all'atto della prima richiesta del « visto » le aziende esportatrici debbano denunciare alla camera di commercio l'ammontare di quantità e valore delle esportazioni di calzature effettuate verso gli USA, sia nel 1970, sia nei primi mesi del 1971, esibendo le fatture relative vistate dalle dogane.

L'interrogante fa in primo luogo presente, che, per quanto riguarda la recente proposta del governo degli Stati Uniti riguardante una autolimitazione dell'esportazione delle calzature italiane, essa deve essere esaminata in modo molto approfondito da parte del Governo italiano. Infatti innanzitutto la crisi dell'industria calzaturiera americana non dipende esclusivamente dalla concorrenza dei prodotti di altri paesi, ma soprattutto dalla

scarsità di maestranze che non consente alle fabbriche di lavorare in condizioni competitive.

Una iniziativa quale quella dell'autolimitazione in Italia, non può avere altro che conseguenze negative. Molto più logica ed efficace può essere una disciplina imposta dal governo americano agli importatori americani che operano nel settore ed estesa alle calzature provenienti da ogni paese oppure anche una manovra dei dazi specifici da parte degli Stati Uniti per tutte le importazioni di calzature.

Condizionando prima o poi la esportazione di scarpe a licenze date in Italia, verranno fatalmente creati dei nuclei privilegiati di esportatori, con la creazione di discriminazioni ed il pericolo dell'estensione del sistema delle licenze di altri settori merceologici.

L'interrogante fa presente altresì che la nuova disciplina sta comunque apportando alle aziende calzaturiere un notevole disagio che va con ogni mezzo eliminato o almeno alleviato, ad esempio raccogliendo i dati sulle esportazioni di calzature ai fini statistici attraverso le stesse dogane, con la presentazione di una copia in più della fattura. (4-18869)

RISPOSTA. — L'interrogazione si riferisce al provvedimento di questo Ministero che condiziona la esportazione delle calzature verso gli Stati Uniti d'America alla presentazione in dogana della denuncia, benessere bancario e relativa fattura, muniti del « visto » della camera di commercio.

Emesso, com'è noto, in un periodo precedente le decisioni americane di ferragosto a difesa dell'equilibrio dei conti con l'estero di quel paese, il provvedimento anzidetto, sebbene sembrava comportasse limiti alla esportazione delle nostre calzature, è stato ritenuto ciò nondimeno necessario allo scopo di prevenire misure restrittive unilaterali da parte del governo USA, misure cioè che, ove applicate, avrebbero certamente inciso in maniera ancor più negativa sull'industria calzaturiera nazionale.

Com'è noto il governo degli Stati Uniti è da tempo premuto dai locali sindacati di categoria, i quali sostengono che le importazioni di calzature hanno raggiunto un volume tale da influire negativamente sulla produzione e sull'occupazione dell'industria nazionale del ramo, che attraversa un momento delicato. Nonostante le reiterate richieste in favore dell'adozione di misure restrittive degli scambi in detto settore (sostanziale aumento dei dazi ovvero introduzione dei contingenti all'impor-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

tazione), il governo statunitense non ha ritenuto di adottare finora, in via autonoma, com'è nelle sue facoltà, le sollecitate misure restrittive; esso ha preferito discutere del problema con i principali paesi fornitori — e in primo luogo con l'Italia, che nel 1970 ha venduto agli USA circa 80 milioni di paia di calzature di pelle per oltre 166 miliardi di lire — allo scopo di ricercare soluzioni che potessero eliminare gli inconvenienti lamentati dai produttori americani, senza ledere, per altro, gli interessi dei paesi esportatori.

Da parte italiana si ritiene che indiscriminate misure restrittive all'importazione di calzature negli Stati Uniti siano del tutto ingiustificate e, in tale ottica, ed al fine di poter disporre di adeguata documentazione circa la composizione qualitativa delle nostre vendite sul mercato statunitense, il Ministero del commercio con l'estero ha ritenuto opportuno raccogliere taluni elementi statistici essenziali per sostenere le eventuali discussioni sull'argomento col governo di Washington.

Tali sono pertanto le finalità che si è inteso raggiungere con la circolare in data 26 giugno 1971, n. A 611163, che ha il solo scopo di consentire alcune rilevazioni statistiche (composizione quantitativa e qualitativa dell'esportazione, prezzi unitari, ecc.) altrimenti non disponibili.

Qualora la procedura adottata, che non apporta alcuna innovazione sostanziale nella disciplina generale delle esportazioni di calzature verso gli Stati Uniti dovesse, seppure per malintesa interpretazione o per inconvenienti di ordine pratico, rilevarsi di intralcio serio e gravoso per gli operatori economici italiani, il Ministero del commercio con l'estero non mancherebbe, alla luce dell'esperienza e di obiettive indicazioni da parte degli interessati, di comunicare la possibilità di semplificare i mezzi di rilevazione, rimanendo fermo il principio che una conoscenza approfondita dei dati del problema è indispensabile all'amministrazione per meglio salvaguardare la nostra esportazione.

Le disposizioni adottate, mirano quindi, unicamente ad ottenere elementi per una valutazione obiettiva della situazione, in modo da poter individuare la strada migliore per tutelare i nostri interessi nelle sedi più opportune, d'intesa con gli altri Paesi interessati all'esportazione di calzature verso gli Stati Uniti.

L'obiettivo che, pertanto, si continuerà a perseguire rimane quello di difendere, e se possibile, migliorare le posizioni esportative,

finora acquisite sul mercato americano dai calzaturieri italiani, soprattutto sul piano dei ricavi unitari delle nostre vendite.

Il Ministro del commercio con l'estero:
ZAGARI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — facendo seguito a precedente analogo interrogazione — quali provvedimenti il Governo intenda adottare per un adeguato miglioramento degli assegni supplementari di congrua al clero.

In proposito sembra opportuno ricordare che i predetti assegni supplementari sono tuttora fermi a lire 554.194 annue, corrispondenti a lire 46.183 mensili; che dall'assegno in questione vanno detratti gli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali nella misura di lire 30.000 all'anno per l'assistenza malattia ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 669, a partire dal 1971 e di lire 53.600 a titolo assicurazione di invalidità e vecchiaia; che tenuto conto delle suddette detrazioni l'assegno supplementare di congrua scende a lire 475.596 all'anno pari a lire 39.216, in pratica poco più di 1.000 lire al giorno, somma assolutamente al di sotto del minimo indispensabile per vivere, specialmente se si tiene conto del crescente aumento del costo della vita.

Va altresì tenuta presente la continua diminuzione delle rendite dei benefici parrocchiali a causa dell'entrata in vigore di leggi recenti e della presentazione di nuovi progetti di legge.

L'interrogante ritiene che il Governo non possa esimersi dal prendere nella dovuta considerazione i problemi suesposti che riguardano il clero italiano anche in considerazione della benemerita azione che — al di là della propria missione strettamente pastorale — il clero stesso esercita in campo civico, attraverso una continua azione educativa, di assistenza e di aiuto alle popolazioni più bisognose, nonché attraverso opere di alto valore sociale. È ben vero che la congrua non costituisce uno stipendio ai sacerdoti da parte dello Stato, ma ciò non può esonerare il Governo dal provvedere ad un congruo adeguamento degli assegni in questione, anche per un impegno non solo morale, ma anche giuridico, considerato che la congrua altro non è se non il risarcimento dei beni di cui la Chiesa è stata espropriata. (4-19685)

RISPOSTA. — Come è noto, con legge 18 marzo 1968, n. 351, i limiti di congrua sono

stati elevati nella misura del trenta per cento a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Tale aumento, però, si è presto rivelato inadeguato, dato il sensibile aumento del costo della vita intervenuto nel frattempo nonché il fenomeno ben noto della contrazione dei mezzi materiali a disposizione dei parroci per il proprio sostentamento, il diminuito concorso dei fedeli e le crescenti esigenze imposte dalle mutate condizioni di vita.

È da sottolineare inoltre che la generalità delle parrocchie, ed in specie quelle di nuova istituzione, per le quali è stato, per altro, disposto l'aumento della rendita dotale da lire 55 mila a lire 140 mila che ha naturalmente comportato per gli enti stessi un non lieve sacrificio economico, si trovano in località depresse o in forte espansione edilizia, laddove è maggiormente sentito il bisogno di una più intensa attività del parroco, attività che, lungi dal limitarsi al campo strettamente religioso, si estende, oggi più che mai, all'assistenza spirituale e morale, educativa e formativa, sociale e caritativa.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto del carattere di pubblico interesse che non può non essere riconosciuto alla funzione svolta dai parroci, il Governo non mancherà, compatibilmente con gli impegni prioritari contratti e le disponibilità di bilancio, di concedere loro un adeguato aumento degli assegni di congrua.

È doveroso precisare, però, che tale favorevole valutazione non scaturisce dall'esigenza di riparare alle note indemaniazioni dei beni ecclesiastici da parte dello Stato (questione sistemata e definita con la nota convenzione finanziaria con la Santa Sede allegata al Trattato del Laterano del 1929, e dal medesimo richiamato) bensì dalla norma dell'articolo 30 del Concordato, con la quale lo Stato si impegnò a mantenere costantemente adeguati i limiti di congrua al valore reale della moneta.

Il Ministro: RESTIVO.

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — facendo seguito ad una precedente interrogazione — quali provvedimenti intenda adottare per realizzare al più presto per l'adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali gestita dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'interrogante fa presente in particolare la necessità sia che venga provveduto con sollecitudine alla nomina della commissione di stu-

dio, prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che doveva essere nominata durante l'anno 1970, avente l'incarico di provvedere a formulare le proposte per la riliquidazione delle pensioni, sia che venga disposta, intanto, la corresponsione di un acconto.

Il trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali va, in realtà, al più presto riveduto, data la situazione nella quale sono venuti a trovarsi soprattutto i vecchi pensionati in conseguenza dell'aumentato costo della vita verificatosi negli ultimi anni.

Tale trattamento andava già adeguato da alcuni anni a quello che era stato stabilito, con la riforma del sistema pensionistico, a partire dal 1° luglio 1965, perché i vecchi pensionati pur avendo versato i contributi previdenziali nella stessa misura di quelli che venivano collocati a riposo a partire da questa data, hanno percepito delle modestissime pensioni che venivano loro liquidate a norma della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sugli stipendi allora pensionabili. Tale insufficiente trattamento pensionistico non è stato in sostanza migliorato né con la legge 26 luglio 1965, n. 965, con la quale veniva operata la riforma del sistema pensionistico dei dipendenti degli enti locali, né con la successiva legge 5 febbraio 1968, n. 85, di perequazione.

Con la prima delle nominate leggi, il trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti locali, veniva determinato, a partire dal 1° luglio 1965, sulla base dell'ultimo stipendio pensionabile percepito in attività di servizio dal dipendente; con la seconda legge, che avrebbe dovuto eliminare ogni disparità di trattamento a partire dal 1° luglio 1965, a causa di miglioramenti differenziali ed insufficienti che andavano da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 25 per cento circa, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, la disparità di trattamento esistente è stata notevolmente aggravata. (4-19686)

RISPOSTA. — Soltanto recentemente è stato possibile procedere alla formale nomina della commissione prevista dalla legge del 5 febbraio 1968, n. 85, poiché in precedenza non erano stati ancora designati i rappresentanti sindacali degli iscritti e dei pensionati che avrebbero dovuto far parte della commissione stessa.

Ciò premesso, si comunica che la predetta commissione, dopo aver esaminato la possibilità tecnico-finanziaria della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e tenendo conto del riassetto retributivo di attività di

servizio, dovrà formulare concrete proposte circa l'eventuale adeguamento delle pensioni degli iscritti alla cassa nel quadro di una organica revisione. Sulla scorta di tali proposte, sarà poi cura di questo Ministero di predisporre un apposito disegno di legge da presentare al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Pertanto, si ritiene che ormai possa considerarsi superata la proposta di concedere ai pensionati in questione somme a titolo di acconto, per la cui attuazione, per altro, non potrebbe prescindersi dalle proposte della suddetta commissione e dal conseguente provvedimento legislativo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DEGAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda svolgere al fine di evitare che la ditta fondazione Gaslini abbia a mettere in atto il proposito di licenziare gran parte del personale del suo stabilimento di Porto Marghera (Venezia).

Infatti, la apparentemente modesta incidenza del provvedimento nell'occupazione della provincia di Venezia rivela tutta la sua gravità se si considera congiuntamente ad altre pesanti analoghe decisioni che hanno interessato numerosi complessi produttivi sia di Porto Marghera sia di tutta la provincia.

(4-19114)

RISPOSTA. — L'ufficio del lavoro di Venezia ha svolto un'intensa opera di mediazione in ordine alla controversia sorta presso la Gaslini di Porto Marghera in seguito al licenziamento di 12 dei 44 dipendenti dello stabilimento ed ha contribuito alla soluzione positiva di tale vertenza, raggiunta il 2 ottobre 1971.

Con l'accordo stipulato presso il suddetto ufficio del lavoro l'azienda si è impegnata ad evitare ulteriori riduzioni dei livelli di occupazione e di corrispondere un importo forfetario extra contrattuale di lire 150.000 *pro capite*, a titolo di integrazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 1115.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se il commissario governativo del consorzio di bonifica in destra del Pescara poteva disporre, come ha disposto, che tutti gli atti del-

l'ufficio siano regolarmente firmati da lui quando, invece, la delibera consortile del 1964, n. 450, regolarmente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconosce il direttore unico come capo gerarchico del personale e capo dell'ufficio amministrativo e gli assegna le relative competenze.

La stessa delibera n. 450 della deputazione e n. 55 del consiglio dei delegati stabilisce, inoltre, che l'ufficio tecnico è diretto da un geometra di provata capacità con i conseguenti poteri e responsabilità.

(4-16634)

DEL DUCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia vero che il ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del 4 luglio 1970, abbia nominato commissario del consorzio di bonifica in destra del Pescara il professor Enrico Argenterieri.

Se sia vero che con successivo decreto 21 novembre 1970 il ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia prorogato la gestione commissariale al 30 giugno 1971 con il solo e specifico incarico di provvedere a indire le regolari elezioni per la democratica ricostruzione dei normali organi di gestione del consorzio.

Se sia vero che il suddetto commissario alla data di oggi non ha provveduto a compiere nemmeno uno degli atti amministrativi necessari per potere assicurare lo svolgimento delle libere e democratiche elezioni entro la data stabilita con il suddetto decreto ministeriale.

Se sia vero che il suddetto commissario non ha nemmeno i requisiti per essere eletto come consigliere nelle future elezioni consortili e pertanto in più di una occasione, ha affermato di essere d'accordo con gli organi ministeriali per un rinvio *sine die* di dette elezioni, attraverso il comodo artificio di una richiesta di ampliamento del perimetro consortile.

Se il ministro interessato ritenga di respingere un simile antidemocratico atteggiamento, ordinando che le elezioni si tengano comunque entro il termine fissato con decreto ministeriale salvo a provvedersi sulla richiesta di ampliamento del perimetro consortile con successivo provvedimento eccezionale adottato dagli organi ministeriali con il solo ed unico fine dichiarato di far luogo alle suddette elezioni.

(4-16635)

DEL DUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a norma delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto dei lavoratori, quali provvedi-

menti intenda adottare nei confronti del commissario del consorzio di bonifica e di irrigazione in destra del Pescara che ha portato all'approvazione del competente Ministero il nuovo regolamento organico senza aver preventivamente ascoltato la consulta come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 1962, n. 947, che rende obbligatorio il parere stesso.

Se sia ammissibile che mentre si negano i dovuti adeguamenti retributivi al personale, il suddetto consorzio abbia provveduto a stampare, in edizione di lusso, un ridicolo discorso del commissario del consorzio spedito a migliaia di persone, tra l'altro nemmeno interessante al consorzio per un importo complessivo di oltre un milione.

Se sia ugualmente ammissibile che, mentre si negano le giuste retribuzioni ai dipendenti, vengano fatte assunzioni di comodo per chiamata senza l'osservanza delle più elementari norme di legge e se ne progettino altre ancora più onerose. (4-16890)

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità che il direttore del consorzio di bonifica in destra del Pescara afferma che la delibera con la quale è stata disposta l'assunzione di un usciere autista sia stata regolarmente pubblicata nelle forme di legge quando invece non risulterebbe essere stata mai esposta nell'apposito albo delle pubblicazioni.

Per conoscere se tutto questo possa essere consentito dalla legge, ivi compresa la certificazione di un fatto mai accaduto.

Se, oltre al caso suddetto, non vi siano anche altri casi di omessa pubblicazione seguiti invece dalla certificazione della avvenuta pubblicazione. (4-16902)

DEL DUCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se sia vero che l'attuale commissario al consorzio di bonifica in destra Pescara, abbia ripresentato richiesta al Ministero della agricoltura e delle foreste, per ottenere l'ampliamento del perimetro consortile;

b) se sappia il ministro interessato che tale richiesta risponde unicamente alla volontà anti-democratica del suddetto commissario ministeriale di non indire le elezioni consortili entro il termine del 30 giugno 1971, fissato nel suo decreto di nomina;

c) se sia vero che detto commissario va affermando che l'ampliamento del territorio consortile si rende necessario per distribuire

meglio gli oneri del consorzio, aggiungendo ai territori sui quali ha già operato, altre migliaia di ettari sui quali non ha operato e sui quali non vi sono serie possibilità di operare, trattandosi di terreni per lo più collinari e sui quali per intanto verrebbe a gravare un contributo di bonifica di lire 2 mila ad ettaro;

d) se sia vero che il suddetto commissario, mentre afferma che l'attuale consorzio nella sua attuale struttura non può reggersi finanziariamente per le ridotte entrate, provvede ad assumere senza regolare concorso ed in violazione di precise norme di legge, personale del quale il consorzio stesso non ha alcuna necessità;

e) se in dipendenza di quanto sopra ed in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, il ministro interessato ritenga di omettere ogni ulteriore pronuncia sulla richiesta d'ampliamento rimettendola agli organi della regione, nella cui competenza esclusiva rientra la materia in questione e ritenga, nel frattempo, di dover invitare il suddetto commissario ad indire, entro il termine stabilito del 30 giugno 1971, le elezioni consortili perché anche su questo argomento, oltreché sugli altri connessi alla gestione del consorzio, si possa pronunciare una maggioranza democraticamente eletta. (4-16944)

RISPOSTA. — Il commissario del consorzio di bonifica in destra del Pescara è stato nominato in seguito allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria, in quanto la stessa, da tempo scaduta e inutilmente prorogata fino al termine massimo consentito dalla legge, non aveva portato a termine, nonostante i reiterati inviti del Ministero, la convocazione dell'assemblea elettorale.

Inoltre, da accertamenti a suo tempo eseguiti, è emerso che l'amministrazione ordinaria non aveva ancora completato i necessari aggiornamenti catastali e gli elenchi degli aventi diritto al voto, da determinarsi sulla base di una nuova individuazione della piccola azienda maggior contribuente, per l'attribuzione dei voti, secondo i sistemi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 1962, n. 947.

Pertanto, la gestione commissariale ha dovuto, anzitutto, affrontare il problema della ristrutturazione dell'ente e pervenire, poi, al fondamentale adempimento del riordino del catasto delle proprietà consorziate.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli specifici rilievi mossi dall'interrogante, si precisa che la norma di legge, che assegna la rappresentanza legale dell'ente al commissario

ministeriale, ovviamente contiene in sé l'implicita affermazione che i poteri connessi alla funzione non possano che essere esplicati dall'unico legale rappresentante dell'ente.

Ciò, per altro, non diminuisce né pregiudica la funzione e le prerogative del direttore, il quale ha poteri solamente interni e, soltanto su delega del presidente (recte commissario) può firmare la corrispondenza relativa alla istruttoria di atti di ordinaria amministrazione.

D'altra parte, il consorzio, con delibera del 12 gennaio 1971, n. 33, ha adottato il regolamento organico del personale, che ha sostituito, fra l'altro, anche la delibera della deputazione amministrativa consortile del 1964, n. 450, citata dall'interrogante medesimo.

Quanto alla denunciata circostanza che il commissario non avrebbe i requisiti per essere eletto consigliere delegato del consorzio, si fa presente che tale circostanza non costituisce impedimento né alla nomina, né all'pletamento del mandato; che, anzi, è prassi costante scegliere i commissari al di fuori dell'ambiente consortile.

Inoltre, l'ampliamento in corso del perimetro consortile non implica necessariamente il rinvio delle elezioni.

Circa quest'ultimo problema, è da precisare che l'ampliamento del perimetro consortile — la cui procedura era stata iniziata sin dal 1° dicembre 1964 dalla precedente amministrazione e poi interrotta per opposizioni di varia natura — si rende necessario al fine di assicurare al consorzio una più adeguata base territoriale, divenuta esigua a seguito dei numerosi espropri conseguenti agli insediamenti industriali e aeroportuali della vallata del Pescara.

Perciò, l'attuale gestione ha ritenuto di riprenderne in esame la procedura, anche in relazione alla necessità, più volte evidenziata da questo Ministero, di costituire un organismo di bonifica sempre più funzionale ed autosufficiente e non invece per procrastinare la indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del consorzio, che potranno seguire entro breve termine, non appena saranno esauriti i relativi adempimenti tuttora in corso.

Il consorzio, proprio per garantire i dovuti adeguamenti retributivi al personale, ha fatto luogo con urgenza all'adozione del regolamento organico e, quindi, alla determinazione delle nuove retribuzioni.

Non è stata preventivamente sentita la consulta, essendo ancora in corso la procedura delle relative designazioni.

Circa la stampa di un opuscolo, il consorzio ha dichiarato che l'intendimento al quale l'opuscolo stesso è stato ispirato era quello di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica abruzzese, fornendo utili indicazioni sui problemi della bonifica in Abruzzo e che, comunque, la spesa è stata di lire 325.750 e non di oltre un milione, come indicato dall'interrogante.

Quanto, infine, all'assunzione di personale, c'è da precisare che, durante la gestione commissariale, è stato assunto per chiamata un solo dipendente di categoria 4/A, con mansioni di usciere-autista. A tal proposito, il procuratore generale presso la corte d'appello di l'Aquila, interessato in merito, ha riferito che la relativa delibera del 31 dicembre 1970, n. 30, con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, del signor Desiderio Eugenio con la qualifica di usciere-autista, è stata regolarmente pubblicata nell'albo consortile, a norma dell'articolo 46 dello statuto, per tre giorni consecutivi dal 2 al 5 gennaio 1971.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DEL·DUCA E BOTTARI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali, mentre nelle elezioni comunali di Genova si è provveduto immediatamente a correggere un errore commesso in una sezione che toglieva al PCI un seggio, analogo errore in ancor maggiore misura non è stato rettificato a tuttoggi in un seggio elettorale del comune di Cupello (Chieti) che attribuiva al PCI addirittura la maggioranza del consiglio comunale, per cui la minoranza comunista continua tranquillamente a reggere l'amministrazione comunale.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se i principi giuridici che la magistratura avrebbe applicato a Genova a favore del PCI valgono anche contro i comunisti a Cupello insieme a quelle ragioni morali alle quali il PCI si appellava per il fatto di Genova. (4-19711)

RISPOSTA. — In occasione delle consultazioni elettorali tenutesi il 23 giugno 1971 per la rinnovazione del consiglio comunale di Genova l'ufficio centrale incaricato del riepilogo dei voti, della ripartizione dei seggi e della proclamazione dei candidati eletti, ha potuto correggere un errore materiale del verbale di un ufficio di sezione di quella città, accertato dalla procura della Repubblica in sede di for-

male istruttoria penale, instaurata nei confronti del presidente della sezione stessa. Corretto l'errore, l'ufficio centrale ha proceduto poi alla proclamazione degli eletti.

La correzione dei risultati elettorali è avvenuta, quindi, nella specie, in circostanze che non ricorrono nel caso della elezione per la rinnovazione del consiglio comunale di Cupello.

In questo ultimo comune, infatti, viene lamentato il vizio di un errore che inficerebbe il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione e la conseguente proclamazione degli eletti.

Le risultanze di tali atti, poiché concludono l'intero procedimento elettorale, non possono essere rivedute da alcuna autorità amministrativa o giudiziaria e possono essere annullate o corrette esclusivamente in sede di ricorso giurisdizionale avanti al Consiglio di Stato.

Di tale rimedio, in effetti, si sono avvalsi taluni elettori del comune di Cupello e la discussione del loro ricorso è stata fissata dal presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato per il giorno 28 ottobre 1971.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se ritenga di dare piena e completa applicazione alla legge 1° giugno 1971, n. 425, e segnatamente dell'articolo 8 nei confronti di alcuni proprietari di esercizi pubblici della città di Roma che si rifiutano di osservare la norma che prevede la chiusura settimanale. (4-19276)

RISPOSTA. — La legge 1° giugno 1971, n. 425, per quanto riguarda il territorio del comune di Roma, trova, attualmente, piena e completa applicazione.

Il Ministro: RESTIVO.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia al corrente della situazione venutasi a creare presso alcuni pubblici esercizi della città di Roma i cui titolari si rifiutano di dare applicazione alla legge 1° giugno 1971, n. 425, che dispone la chiusura settimanale.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se vengano rispettati l'orario di lavoro, il riposo settimanale, il periodo di ferie stabilito dalle leggi e dai contratti sindacali nei confronti del personale dipendente. (4-19278)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Roma ha effettuato, nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge 1° giugno 1971, n. 425, numerose visite ispettive presso pubblici esercizi, anche se il normale svolgimento dell'attività di vigilanza è stato condizionato, in coincidenza con i mesi estivi, dall'assenza dal servizio di molti funzionari per il godimento delle ferie annuali.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che sono generalmente osservate le disposizioni legislative e contrattuali sul riposo settimanale e sulle ferie, che vengono regolarmente concessi al personale dipendente, mentre invece vi è una quasi costante violazione della normativa contrattuale in vigore dal 1° luglio 1971 sull'orario di lavoro.

Infatti, la durata delle prestazioni lavorative è sempre superiore a quella stabilita per la categoria dall'articolo 17 del contratto collettivo nazionale stipulato il 3 marzo 1970 (46 ore settimanali ripartite in 5 giornate lavorative di 8 ore ciascuna e di una giornata lavorativa di 6 ore), ma poiché si mantiene nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959 reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 346, l'organo di vigilanza si trova nella impossibilità giuridica di intervenire per il rispetto delle norme violate, in considerazione del carattere meramente privatistico delle norme stesse.

Si assicura, comunque, che l'ispettorato del lavoro non mancherà di intensificare la vigilanza perché vengano osservate anche nel settore dei pubblici esercizi le disposizioni che disciplinano il riposo settimanale, l'orario di lavoro e le ferie del personale dipendente, adottando, ove ne ricorrano le circostanze, i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni della mancata istituzione del servizio continuativo di guardia medica presso gli istituti di prevenzione e pena indicati nella tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e se è stato determinato, ed in quale misura, il compenso da corrispondere ai medici chirurgici chiamati ad assicurare questo servizio nelle 24 ore.

In considerazione, poi, che la legge sopra citata, relativa all'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di

prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, è prossima a scadere, perché ha vigore sino al 31 dicembre 1971, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero intenda promuovere per evitare che questo importante settore rimanga senza disciplina legislativa, e se, in tale occasione, l'amministrazione ritenga di rivedere il compenso, attualmente corrisposto ai medici interessati, in considerazione che essi sono tenuti a prestare servizio per ben 56 ore settimanali ed hanno perciò scarso margine per dedicarsi alla libera professione.

Tenuto conto, infine, della esiguità del trattamento economico corrisposto ai medici chirurghi che prestano la propria attività professionale presso gli istituti di prevenzione e pena, si gradirebbe conoscere se non si ritenga che essi abbiano diritto all'indennità mensile di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, come previsto per il personale penitenziario, del quale i suddetti sanitari indubbiamente fanno parte. (4-19741)

RISPOSTA. — La « guardia medica » permanente funziona regolarmente negli istituti di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Trento; mentre, con provvedimento in data 22 settembre 1971, n'è stata disposta l'immediata istituzione anche presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia.

I compensi sono stati stabiliti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e delle richieste dei medici su accertamenti effettuati dall'amministrazione, in lire 11.000 lorde per ciascuno dei due turni diurni ed in lire 13.000 lorde per il turno notturno.

Questo Ministero ha predisposto inoltre uno schema di disegno di legge con il quale vengono prorogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1970, n. 740, fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

Di tale schema, il cui fine è di evitare che, con il 31 dicembre 1971, data di scadenza della legge suddetta, il servizio sanitario negli istituti di prevenzione e di pena resti senza regolamentazione giuridica, è in corso la diramazione alle varie amministrazioni.

Si comunica, infine, che l'indennità di servizio penitenziario, parzialmente pensionabile, è prevista per il personale civile di ruolo di questa amministrazione in relazione alla particolare onerosità della funzione ed alle responsabilità ed ai rischi connessi al servizio

prestato, in modo continuativo negli istituti penitenziari.

Tale situazione non si riscontra per il servizio prestato dai sanitari, dagli insegnanti e dall'altro personale incaricato ed aggregato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, dato che il servizio di tali categorie non è a tempo pieno e si estrinseca in prestazioni limitate a poche ore settimanali. Tali categorie di personale sono, poi, legate all'amministrazione da un rapporto di semplice incarico che non comporta la qualifica di impiegato dello Stato, tant'è che esse non sono tenute a rispettare nemmeno il divieto sulla incompatibilità e sul cumulo degli impiegati; il che consente l'esercizio dell'attività professionale anche in altre direzioni.

Ciò premesso, non pare possa estendersi al personale in questione il beneficio della corresponsione dell'indennità di servizio penitenziario previsto per gli impiegati di ruolo.

Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze dei sanitari è allo studio la possibilità di concedere ad essi un aumento del compenso attualmente percepito, eventualmente mediante un ritocco delle tabelle di retribuzione.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia: PELLICANI.

DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà siano sinora opposte al riconoscimento dei danni subiti specie nel settore agricolo dalla città di Cerignola nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre 1970 in seguito ai violenti nubifragi che l'hanno colpita e per conoscere quali difficoltà si oppongono alla emanazione dei conseguenti provvedimenti in favore dei danneggiati. (4-17375)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 10 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio successivo, n. 169, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge torrenziali, verificatesi in provincia di Foggia nei giorni 17, 18 e 19 settembre 1970, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha informato che l'intendenza di finanza di Foggia ha disposto lo sgravio delle imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario a favore dei possessori di fondi rustici dei comuni di Cerignola, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, danneggiati dai predetti eventi atmosferici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti interventi intenda operare in favore dei produttori olivicoli della zona di Andria i quali sono stati gravemente danneggiati dalle gelate e per sapere se ritenga di dover provvedere all'abolizione del pagamento dell'imposta terreni per le zone colpite; alla concessione di prestiti agrari a tasso agevolato, all'immediato pagamento del prezzo dell'integrazione dell'olio relativo alla campagna 1969-1970 e l'istruzione delle pratiche per la campagna 1970-71 con il conseguente rapido pagamento. (4-18383)

RISPOSTA. — Dai ripetuti ed accurati accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari, è risultato che le gelate e le neviccate della fine di febbraio e dei primi giorni di marzo del 1971 hanno interessato maggiormente, nelle zone agrarie della provincia, le colture del ciliegio e del mandorlo, peraltro, nella quasi totalità in consociazione con altre colture non colpite.

Per quanto riguarda, invece, la produzione olivicola, i danni sono risultati di entità molto variabile da zona a zona e da appezzamento ad appezzamento e, comunque, nei casi più gravi, valutabili intorno al 40 per cento della produzione normale.

E da notare, anche, a questo proposito che gran parte delle aziende olivicole ricadenti nelle zone colpite, nell'annata agraria decorsa, hanno conseguito produzioni abbondanti, per cui, per una esatta valutazione dei danni arrecati dal gelo alla produzione degli oliveti, occorrerebbe tener conto dell'alternanza della produzione, fenomeno biologico, questo più o meno accentuato e connesso, fra l'altro, con i caratteri varietali.

Comunque, è certamente noto che il Ministero, in accoglimento della proposta avanzata dall'ispettorato agrario, con decreto del 10 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio successivo, n. 169, ha dichiara-

rato il carattere eccezionale delle avversità di che trattasi, ai fini della concessione, agli agricoltori danneggiati, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, consistenti in prestiti quinquennali di esercizio, al tasso particolarmente agevolato dello 0,50 per cento a favore delle cooperative, dell'1 per cento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Per l'effettuazione di tali operazioni creditizie, il Ministero ha già assegnato i fondi occorrenti a titolo di concorso statale nel pagamento degli interessi.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha provveduto ad interessare l'intendenza di finanza di Bari, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, si fa presente che le operazioni di pagamento possono considerarsi ormai concluse.

Infatti, alla data del 1° agosto 1971, su 79.500 domande presentate, ne erano state liquidate 79.195, pari al 99,61 per cento, per un corrispondente importo di integrazioni di prezzo di lire 15.487.176.855.

Per la campagna olivicola 1970-71, per la quale il termine di presentazione delle domande in provincia di Bari è scaduto il 31 maggio 1971, le relative operazioni istruttorie hanno avuto recentemente inizio e l'AIMA ha già potuto provvedere ad un primo accreditamento di fondi di un miliardo di lire a favore del locale ispettorato dell'alimentazione.

Il Ministro: NATALI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti del commissario Vitale della questura di Roma, che in occasione della recente manifestazione fatta dai profughi di Libia, per rivendicare i loro diritti, ha dato ordine senza nessuna ragione di caricare un gruppo di profughi della Libia che pacificamente dimostrava a piazza Colonna. (4-19058)

RISPOSTA. — Il 21 luglio 1971, verso le ore 9, circa 200 profughi dalla Libia affluivano alla spicciolata in piazza Colonna e chiedevano che una delegazione ristretta di essi fosse ricevuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per esporre i problemi e le richieste della categoria.

Avuta assicurazione che la commissione sarebbe stata ricevuta da un funzionario della Presidenza e non dal Presidente del Consiglio, impossibilitato a causa di precedenti impegni, i convenuti inscenavano una manifestazione di protesta e si riversavano verso palazzo Chigi, per entrarvi in massa.

Benché più volte invitati dalle forze di polizia a desistere da un tale proposito, i dimostranti, occupato il piano stradale, forzavano in più punti i cordoni degli agenti che, però, subito dopo riuscivano a fare arretrare la massa dei convenuti all'interno della galleria del Corso. Quivi i dimostranti si sedevano per terra, iniziando ad oltraggiare carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza.

A questo punto, considerato il carattere assunto dalla manifestazione, il dirigente del servizio di ordine, commissario capo di pubblica sicurezza dottor Mario Vitale, dopo le intimazioni di rito, ordinava lo scioglimento dei convenuti a mezzo della forza pubblica.

Nel corso dell'intervento, una guardia di pubblica sicurezza e quattro dimostranti riportavano contusioni guaribili da tre a cinque giorni.

È da aggiungere che, nella situazione accennata, l'ordine di scioglimento, oltre che legittimo, è stato giustificato, malgrado il sentimento di simpatia e di comprensione verso una categoria di connazionali tanto provata, dalle azioni illegali compiute nel corso della manifestazione.

Il Ministro: RESTIVO.

DI LEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali stanziamenti sono stati sinora assegnati al consorzio di bonifica laghetto Gorgo di Ribera (Agrigento) e quali previsioni di spesa, anche in relazione a reiterate richieste avanzate dall'amministrazione del consorzio, sono attualmente allo studio per portare a compimento le opere irrigue e le infrastrutture progettate. (4-16545)

RISPOSTA. — Occorre, anzitutto, premettere che, nelle materie dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica, la regione siciliana, nell'ambito del proprio territorio, ha la legislazione esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive e amministrative.

Inoltre, a norma dell'articolo 2 - lettere a) e b) - del decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 789, concernente l'esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero, nel territorio della regione, sono organi dell'amministrazione regionale, la quale esercita la vigilanza e la tutela spettanti al Ministero medesimo sugli enti ed istituti esistenti nella regione.

In relazione a ciò, il Ministero, soltanto quando si tratti di leggi nazionali, che trovano attuazione anche nel territorio delle regioni a statuto speciale, si limita ad assegnare alla regione, previe intese con i competenti organi di quest'ultima, quota parte dei fondi stanziati nel proprio bilancio sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi stesse.

La regione, a sua volta, impegna detti fondi secondo una sua valutazione delle esigenze delle singole zone del proprio territorio.

Pertanto, questo Ministero non è in grado di precisare quali stanziamenti siano stati effettuati a favore del consorzio di bonifica Gorgo-Verdura-Magazzolo, già consorzio di bonifica Laghetto Gorgo di Ribera, né quali previsioni di spesa siano attualmente allo studio per opere pubbliche di bonifica.

In attuazione, invece, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, il Ministero ha potuto accreditare direttamente al predetto consorzio la somma di lire 14.720.000, per lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi sismici alla canalizzazione del Magazzolo; la somma complessiva di lire 52.120.000, per la costruzione di nove abbeveratoi, di cui tre nel territorio di Ribera, tre nelle contrade Colamonacci, Strassatto, Camoni Superiore e Donna Inferiore e tre nelle contrade Verdura, Bellapietra e Salinella; nonché la somma di lire 303.937.000, per la costruzione dell'elettrodotta rurale nelle contrade Verdura, Soprana, Sottana, San Giorgio e Calcavello.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha comunicato di aver recentemente, nel quadro del programma integrativo per le zone terremotate e di particolare depressione della Sicilia occidentale, assentito in concessione al consorzio di che trattasi opere pubbliche di bonifica per un importo complessivo di circa 600 milioni di lire, da utilizzare per la conservazione del suolo, per captazioni idrico-potabili, per la costruzione di un vaso collinare e per viabilità pode-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

rale, nonché per due perizie-studi per la costruzione di serbatoi per uso irriguo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali ragioni l'Ente di sviluppo per la Campania dopo aver acquistato gli stabilimenti ILCA a Battipaglia non li ha messi finora in funzione, sicché gli antichi dipendenti rimangono ancora senza lavoro e quali misure si intendono prendere per la ripresa produttiva dell'ILCA. (4-17661)

RISPOSTA. — L'Ente di sviluppo in Campania ha acquisito gli stabilimenti ILCA di Battipaglia nel dicembre 1970.

Gli impianti, in seguito al fallimento del titolare, erano rimasti inattivi per un periodo di quasi due anni e, pertanto, è stato necessario predisporre un progetto per il ripristino delle macchine e degli attrezzi e per le necessarie modificazioni, in base ai nuovi indirizzi produttivi previsti per lo stabilimento.

I lavori di riattamento sono stati già iniziati e l'ente ritiene che l'impianto possa riprendere la sua attività quanto prima.

Il Ministro: NATALI.

DI MARINO E BIAMONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sono informati del fatto che la SIELTE, impresa specializzata per la installazione di linee telefoniche ed elettriche, ha licenziato a Salerno otto operai elettricisti suoi dipendenti con il pretesto di mancanza di commesse, quando invece la stessa società impone ai dipendenti turni straordinari di lavoro ed affida l'esecuzione di molte delle opere assunte in subappalto ad altre imprese. Contro i licenziamenti gli operai della SIELTE di Salerno sono scesi in sciopero da dieci giorni e stanno riscuotendo la solidarietà dei dipendenti della SIELTE di Napoli prima e di tutta Italia poi, con scioperi e agitazioni.

Le rappresentanze sindacali hanno avanzato proposte concrete per il mantenimento al lavoro dei licenziati, scontrandosi con il più pervicace rifiuto di trattare da parte della società.

Si chiede quali interventi i competenti Ministeri intendono espletare per una conclu-

sione della vertenza che eviti la condanna alla disoccupazione e alla fame di otto famiglie. (4-19296)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la maestranza dipendente e la SIELTE di Salerno, a seguito del licenziamento di 8 lavoratori, è stata composta in data 16 settembre 1971 presso quell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sulla base dell'impegno della suddetta società a riassumere, presso i propri cantieri ubicati nel raggio di non oltre 50 chilometri dal capoluogo ed entro il 16 ottobre 1971, i lavoratori licenziati.

Dalle successive, recenti notizie fornite dal citato ufficio provinciale del lavoro risulta che la SIELTE ha mantenuto l'impegno assunto anche se la effettiva assunzione al lavoro si è concretizzata solo per 5 lavoratori in quanto dei rimanenti, due non hanno risposto all'invito della società a presentarsi al lavoro e uno ha chiesto un rinvio in attesa della guarigione da una lieve infermità dovuta ad infortunio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere per quali ragioni l'anello viario principale di Salerno, progetto ASI-Inf 210/SA, che è previsto per quattro corsie e per il quale il Consorzio area industriale di Salerno ha provveduto ad espropriare tutte le aree interessate, viene invece eseguito solo a due corsie in base ad un finanziamento di 1.650 milioni, non sufficiente nemmeno al totale completamento dell'opera a solo due corsie.

L'interrogante, considerato che il mancato finanziamento completo del progetto, comporterà un aggravio di spesa di centinaia di milioni, in quanto bisognerà successivamente, per completare l'opera secondo il progetto, provvedere a rifare una serie di strutture, considerando il valore di un anello viario adeguato all'esigenza di sviluppo dell'area industriale di Salerno, considerando che il completo finanziamento del progetto e quindi la sua esecuzione darebbe nell'attuale situazione di grave disoccupazione a Salerno la possibilità di un maggior numero di giornate lavorative, chiede di sapere se non intenda provvedere ad erogare subito gli ulteriori finanziamenti per la realizzazione integrale del progetto. (4-19297)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

RISPOSTA. — L'anello viario dell'agglomerato industriale di Fuorni dell'area di sviluppo industriale di Salerno, è in corso di costruzione con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno.

Il relativo progetto — che ha ottenuto il prescritto parere della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici — prevede un'unica carreggiata a doppio senso di marcia con corsie di sosta.

Tale impostazione è scaturita da un accurato studio dei traffici e dalle previsioni dello sviluppo degli stessi, ed è stata verificata con l'indispensabile analisi dei costi e benefici, che risulta l'unico criterio valido al quale ci si possa attenere nel determinare le caratteristiche delle strade.

Per altro, si è avuto cura di predisporre, nel contempo, l'acquisizione dei terreni necessari perché sia possibile l'ampliamento della sezione stradale, una volta esaurito l'arco temporale di validità delle previsioni di traffico poste a base del progetto.

Ove si fosse proceduto, dal primo momento, alla realizzazione di una strada con caratteristiche sovradimensionate, si sarebbe determinata una spesa eccessiva e non necessaria.

Per quanto concerne la situazione dell'occupazione nel salernitano, va precisato che le caratteristiche della strada in questione non hanno alcuna sensibile influenza sulla occupazione medesima, in quanto i lavori del corpo stradale vengono eseguiti prevalentemente con mezzi meccanici.

Il Ministro: TAVIANI.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — anche in riferimento alla propria tempestiva interrogazione in proposito — se ritenga determinare la data di apertura della caccia alla quaglia per il giorno 15 agosto anziché in data ulteriore, prima quindi che avvenga la riemigrazione in Africa che si verifica proprio all'epoca delle prime piogge del mese di settembre. (4-17749)

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, modificando la precedente legislazione, ha fissato l'apertura della caccia all'ultima domenica di agosto.

Pertanto, anche se i motivi biologici relativi all'emigrazione della quaglia, rappresentati dall'interrogante, possono essere con-

siderati reali, questo Ministero non ha, attualmente, la possibilità di apportare modifiche al citato articolo 2, nel senso auspicato dall'interrogante medesimo.

Tuttavia, tale proposta potrà essere vagliata in sede di revisione dell'attuale legislazione sulla caccia.

Il Ministro: NATALI.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione verificatasi ad Ischia (Napoli) sede di mandamento, con la chiusura del locale carcere perché « pericolante » ed i cui detenuti, sempre in maggior numero, vengono trasferiti a Procida.

Cadente da moltissimo tempo, la riparazione del carcere, che è competenza del comune di Ischia, viene stranamente sempre più dilazionata nel tempo, quasi si volesse far dimenticare la necessaria cogenza di questa struttura utile e fondamentale per la regolare amministrazione della giustizia.

Le difficoltà provocate da questa « forzata » chiusura del carcere sono di varia natura: di natura economica perché lo Stato è costretto a gravarsi di oneri non indifferenti per il trasferimento dei detenuti e della scorta di traduzione da Procida ad Ischia e viceversa; di natura giuridica a causa della lontananza del magistrato dalla sede del carcere; di natura puramente umana sia per gli arrestati sia per chi li vede, ed anche in periodo turistico, andare da un'isola all'altra gravi di manette e scortati; tutto ciò perché non si vuol provvedere a sistemare un carcere esistente.

Poiché i trasferimenti dei detenuti debbono necessariamente avvenire via mare, è giocoforza usare le navi della SPAN, le sole attrezzate all'uopo, usando quindi i normali traghetti di linea, con turisti italiani e stranieri costretti a vedere tali sventurati ammanettati e fra una scorta armata.

Un'ultima incongruenza: il custode del carcere, certo signor Copertino, che fa parte degli uffici giudiziari poiché il carcere è chiuso, viene ormai stabilmente usato come impiegato del comune di Ischia.

Tanto premesso, si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro intenda emanare. (4-19574)

RISPOSTA. — Con decreto del 4 marzo 1971, il Ministero di grazia e giustizia ha disposto la chiusura temporanea del carcere manda-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

mentale di Ischia. Le ragioni del provvedimento vanno ricercate nell'assoluta inidoneità dei locali posti all'uopo a disposizione del comune d'Ischia, circostanza che aveva indotto da tempo questa stessa amministrazione a sospendere a favore di quel comune il contributo governativo previsto dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405.

Questo Ministero non mancherà di adoperarsi affinché gli inconvenienti lamentati nella interrogazione possano essere eliminati ed il carcere in questione possa essere reso nuovamente agibile. Nel frattempo il servizio penitenziario del mandamento d'Ischia viene soddisfatto attraverso il vicino carcere mandamentale di Procida.

Per quanto riguarda, infine, la posizione del custode già addetto al predetto carcere mandamentale di Ischia, si fa presente che, in forza della legge 29 novembre 1941, n. 1405, già citata, il personale che presta servizio nelle carceri mandamentali non dipende da questo Ministero, bensì dal comune che è sede della pretura che attua il servizio penitenziario e che a tale categoria si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni concernenti i salariati comunali.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Governo.* Per conoscere in qual modo si intenda procedere per una omogenea applicazione della legge del 24 maggio 1970, n. 336. Avviene infatti che alcuni enti pubblici, ad esempio l'ATAN di Napoli, non danno esito positivo alle richieste di collocamento a riposo degli aventi diritto; ciò si sostanzia, a giudizio dell'interrogante, in inammissibile inosservanza di un dovere imposto dalla legge, anche se può trovare una qualche giustificazione nella difficoltà di provvedere alla sostituzione del personale e nel conseguente aggravio di spesa. (4-16086)

RISPOSTA. — La legge 9 ottobre 1971, n. 824, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1971, recante norme di attuazione, alla legge 24 maggio 1970, n. 336 relativa al riconoscimento di benefici in favore dei pubblici dipendenti, ex combattenti ed assimilati, risolve direttamente o offre elementi sufficienti per la soluzione delle principali questioni di carattere generale insorte in sede di applicazione della citata legge n. 336.

Pertanto, sono state impartite istruzioni a tutte le amministrazioni affinché provveda-

no prontamente all'integrale applicazione dei benefici previsti dalle leggi anzidette a tutte le categorie dei pubblici dipendenti che ne abbiano titolo, dando in tal senso le occorrenti istruzioni agli uffici competenti ed agli enti rispettivamente vigilati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANTONIOZZI.

DI PUCCIO, RAFFAELLI, MALFATTI E ARZILLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del licenziamento provocato dall'amministrazione della tenuta dei duchi Salviati di Migliarino (Pisa) di 45 braccianti con lo specioso motivo di carenza di lavoro derivante da leggi, fra l'altro non ancora operanti, che ostacolerebbero l'esercizio della caccia, dalla quale l'azienda incamera lauti profitti e dalla impossibilità di procedere agli altri lavori;

b) se abbiamo presenti i tentativi fatti nel passato dai proprietari della stessa azienda di lottizzare vasti appezzamenti di terreno rientranti nella tenuta nella quale l'azienda opera ai fini di realizzare una grossa speculazione edilizia fermata, per ora, con il rigetto del piano regolatore generale presentato dalla passata amministrazione comunale di Vecchiano (Pisa);

c) se si rendono conto che tutte queste azioni sono facilmente riconducibili al tentativo di fermare la spinta popolare e democratica che tende a trasformare quella tenuta in parco nazionale per il quale sono state presentate proposte di legge, che, una volta realizzato, non solo salverebbe un patrimonio floro-faunistico di inestimabile valore nazionale e darebbe alle popolazioni la possibilità di godere di un ambiente naturale prezioso, ma potrebbe anche costituire fonte di ricchezza e di lavoro per l'economia di quel vasto comprensorio e per le popolazioni ivi abitanti che oggi, invece, si vedono colpite dai licenziamenti;

d) che cosa intendano fare per costringere l'azienda a ritirare i licenziamenti e quali provvedimenti intendono prendere per la costituzione del parco nazionale. (4-18821)

RISPOSTA. — L'azienda forestale di proprietà dei duchi Salviati di Migliarino Pisano — che, come è noto, è una delle maggiori produttrici di pine da pinoli in Italia — in data 28 giugno 1971, ha licenziato 43 operai

dipendenti, a causa dello scarsissimo raccolto stagionale.

Infatti, il raccolto — che, mediamente, non è stato mai inferiore alle 1.500 tonnellate annue, con una punta massima di 3.489 tonnellate nel 1969 — è sceso, nel 1970, a 113 tonnellate.

Inoltre, anche a causa della concorrenza del prodotto proveniente dalla Spagna, nel magazzino aziendale sono giacenti 3.600 quintali di prodotto della campagna 1969.

In tale situazione, l'amministrazione dell'azienda, non essendo possibile pagare agli operai, tutti cottimisti, la tariffa oraria del cottimo è stata costretta a licenziarli, e ciò nonostante il suo interesse a trattenerli, trattandosi di operai specializzati.

C'è da aggiungere che le organizzazioni sindacali erano informate, fin dal dicembre del 1970, della precaria situazione in cui era venuta a trovarsi l'azienda.

Comunque, la questione è da considerarsi ormai superata, in seguito all'accordo intervenuto il 22 luglio 1971 davanti al pretore di Pisa e che prevede la revoca del licenziamento e la riassunzione al lavoro degli operai, esclusi soltanto 13 di essi che erano già pensionati, nonché il pagamento del salario, per i giorni di sospensione del lavoro, in ragione di 5 ore giornaliere, alla tariffa sindacale vigente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

ERMINERO E MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno sollecitare la stesura di un regolamento sulla commercializzazione delle uova per uso alimentare, tenuto conto della particolare grave situazione venutasi a creare a seguito delle massicce importazioni dai paesi esteri. (4-17896)

RISPOSTA. — La legge 3 maggio 1971, n. 419, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio successivo, n. 167, concernente la applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69, contiene, appunto, norme sulla commercializzazione delle uova.

Il Ministro: NATALI.

FANELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per cono-

scere se rispondano a verità le voci dello storno del finanziamento di circa lire 5 miliardi stanziati per la costruzione della nuova arteria di scorrimento veloce progettata per congiungere la Valle di Comino (Frosinone) con l'autostrada del sole di Cassino.

Per conoscere altresì se la Cassa per il mezzogiorno è a conoscenza del vivo malcontento esistente nella popolazione dei quindici comuni interessati i cui sindaci minacciano le dimissioni in blocco nel caso che non venisse realizzata tale opera per la quale vi sono stati impegni di autorevoli membri del Governo e di parlamentari. (4-19612)

RISPOSTA. — In merito alla realizzazione della strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino, si comunica che la costruzione del tronco centrale Ponte Melfa-Atina-F. Rapido della predetta arteria venne inclusa nel programma aggiuntivo 1969-70 a seguito della legge 8 aprile 1969, n. 160, con una previsione di spesa di 4 miliardi di lire.

Il progetto generale di massima venne approvato con delibera dell'ottobre 1969 previo voto favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e contestualmente venne approvata una perizia per indagini geognostiche e autorizzata la progettazione esecutiva.

Per altro, la progettazione esecutiva è stata molto ostacolata e ritardata, oltre che da obiettive difficoltà morfologiche e geologiche presentate dal terreno, soprattutto dalla successiva proposta localmente intervenuta di costruire, in sostituzione, un'autostrada in concessione (proposta poi rientrata) e quindi dalle insistenti richieste, successivamente avanzate in sede locale, di prevedere la realizzazione della strada a 4 corsie invece che a 2 corsie, come previsto nel progetto di massima approvato.

Tutto ciò ha comportato vari contrattempi e interferenze, tenuto conto dei conseguenti numerosi interventi ai vari livelli, con correlativo sconvolgimento delle originarie previsioni operative, tecniche e finanziarie; il che non ha consentito il tempestivo avvio della realizzazione dell'opera programmata.

La redazione del progetto esecutivo del predetto tronco centrale di chilometri 10 è ormai conclusa e il progetto stesso, che prevede una spesa di circa 6 miliardi, è di imminente presentazione e verrà sottoposto sollecitamente all'esame tecnico della citata delegazione. Il finanziamento, tuttavia, è subordinato ai criteri e alle direttive che ver-

ranno emanate in attuazione della nuova legge sul Mezzogiorno, secondo la disciplina degli interventi in essa prevista.

Il Ministro: TAVIANI.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere cosa il Ministero stesso intenda per lavoratori e « loro rappresentanze », così come espresso all'articolo 9 della legge sui diritti sindacali dei lavoratori, e se ritenga emanare un regolamento atto a dirimere controversie e difformità nell'applicazione delle norme dello statuto stesso, in cui, tra l'altro, si precisi cosa si intenda per « rappresentanze dei lavoratori » nel caso specifico della tutela della salute e della integrità fisica, attraverso quale forma di delega si instauri tale rapporto di rappresentanze e come si configuri l'intervento di tali rappresentanti nei rapporti con le aziende per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori così come voluto dall'articolo di legge richiamato. (4-14090)

RISPOSTA. — L'opinione di questo Ministero in ordine alla identificazione dei soggetti legittimati al controllo disposto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è nel senso che le « rappresentanze » di cui all'articolo predetto non si esauriscono nella istituzione rappresentativa — rappresentanza sindacale aziendale — alla quale gli articoli 19 e seguenti conferiscono particolari diritti e facilitazioni per quanto riguarda l'esercizio della sua attività. A sostegno di tale interpretazione stanno, con significato univoco, i lavori parlamentari (Senato 227ª seduta antimeridiana — 11 dicembre 1969 — resoconto stenografico, pagine 12092-12093), per cui deve ritenersi che la rappresentanza titolare del diritto in parola sia, oltre alla rappresentanza sindacale aziendale, qualsiasi forma di istituzione effettivamente rappresentativa dei lavoratori occupati nell'azienda, quale ne sia la denominazione.

Infine, sembra appena necessario sottolineare che la « rappresentanza » di cui è parola nell'articolo 9 è rappresentanza di un interesse collettivo, quale si può esprimere in forme istituzionali diverse, come la rappresentanza sindacale aziendale, le commissioni interne, i sindacati provinciali, ecc., secondo i dati dell'esperienza concreta dei rapporti collettivi di lavoro in Italia, escludendosi pertanto istituzioni che siano portatrici di interessi diversi.

Il contenuto del diritto ex articolo 9 è stabilito senza possibilità di dubbio quando lo stesso venga esercitato con riferimento alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, mentre per quanto riguarda la « promozione della ricerca, dell'elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare » la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, la norma prospetta un contenuto prevalentemente programmatico che postula disposizioni di attuazione, destinate ad emergere in sede di contrattazione collettiva: già si sono avute notevoli manifestazioni di questo indirizzo, a livello aziendale — si rammenti il recentissimo accordo FIAT, che contiene numerose disposizioni relative all'ambiente di lavoro — e anche nazionale. È esclusa comunque la emanazione di norme regolamentari, sia in relazione alla natura prevalentemente promozionale dell'articolo 9 della legge n. 300 sia perché l'esercizio del diritto di cui all'articolo citato è stato dal legislatore previsto esclusivamente sul piano dei rapporti interprivati.

Il Ministro: DONAT-CATTIN:

FIUMANÒ. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero che recentemente tre viceintendenti di finanza, a seguito di loro espressa richiesta, sono stati trasferiti, con la corrispondente qualifica di direttori di sezione, nel ruolo centrale del Ministero delle finanze.

Ove ciò risponda al vero, si chiede di conoscere quali siano stati i motivi che abbiano spinto il ministro interessato alla assunzione del provvedimento *de quo*, il quale si appalesa in aperto contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a mente del quale i trasferimenti della specie sono da disporsi non, come nel caso in esame, in accoglimento di espresse richieste dei funzionari interessati, ma, con il consenso degli stessi, *ex officio* dal ministro a seguito di accertate esigenze di servizio, che (è necessario precisarlo con la dovuta energia) non sono assolutamente riscontrabili per quanto riguarda l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, ove si consideri che, a seguito dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1007 (riordinamento delle carriere impiegati dello Stato) sono stati promossi alla qualifica di direttore di sezione circa 250 funzionari.

Qualora, in formale ma non certo sostanziale ossequio alla norma sopraccitata, risulti che la volontà del ministro competente si sia spontaneamente determinata e che quindi la richiesta dei viceintendenti interessati al trasferimento di che trattasi sia stata considerata alla stregua di un preventivo consenso (trattasi di una ipotesi da rappresentarsi, anche se giuridicamente *abnorme*), l'interrogante chiede di conoscere se il predetto ministro, nel disporre quanto più sopra precisato (che segue di poco quanto già effettuato in favore di un altro viceintendente, già segretario particolare di vari sottosegretari del Ministero delle finanze) abbia o meno tenuto conto delle reali violazioni che si verranno a determinare nei confronti di tanti direttori di sezione del ruolo centrale, i quali, per il fatto che i funzionari trasferiti vengono collocati nel ruolo secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, si vedranno scavalcati dai predetti, in sede di scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore di divisione, promozione che, allo stato delle cose, è sostanzialmente vincolata alla posizione occupata nel ruolo stesso.

Tengasi presente che la lamentata lesione appare tanto più eclatante, ove si consideri che l'accesso alla predetta carriera dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze è subordinata al superamento di un concorso per titoli ed esami certo non privo di obiettive difficoltà perché costituito da tre prove scritte e da una orale vertenti su una vasta gamma di materie giuridiche ed economiche, al quale, operando nei sensi di cui alla presente interrogazione, sono stati sottratti i predetti viceintendenti, che quindi, senza difficoltà alcuna, vengono, agli effetti della promozione a direttore di divisione, a porsi in posizione più favorevole degli attuali direttori di sezione, che tale concorso hanno, invece, sostenuto e superato e che, senza aver nulla demeritato, subiscono gli effetti negativi della determinazione ministeriale sopra denunziata.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se si ritenga necessario:

1) ripristinare lo *status quo ante*, disponendo la revoca degli atti di trasferimento in discussione;

2) impartire chiare direttive affinché simili atteggiamenti di favore non abbiano più a ripetersi, in quanto, attesa la loro censurabilità sia sul piano morale sia giuridico, essi risultano lesivi del prestigio della pubblica amministrazione e degli interessi di un gran numero di funzionari. (4-18676)

RISPOSTA. — I trasferimenti di ruolo indicati nella interrogazione hanno effettivamente avuto luogo, in sostanziale aderenza, però, alla normazione vigente ed in base a valutazione degli interessi del servizio.

Ciascun aspirante al passaggio nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale aveva prodotto istanza a tale scopo, ma in effetti tale istanza è venuta in considerazione del processo di formazione dell'atto di trasferimento unicamente quale manifestazione di consenso ad una volontà amministrativa in via di determinazione.

Va rilevato d'altra parte che, essendosi in precedenza disposti altrettanti trasferimenti di direttori di sezione dal ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale a quella delle intendenze di finanza, i funzionari dei due ruoli, centrale ed intendenziale, non hanno subito lesioni nelle loro aspettative di carriera. E ciò a prescindere dalla considerazione che i due ruoli dovranno prossimamente essere fusi, in applicazione dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni, disposizione richiamata anche dall'articolo 11 del disegno di legge concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

FLAMIGNI, OGNI BENE E ESPOSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere in merito alla proposta di regolamento quadro del consiglio della comunità economica europea, pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* NC/70 del 12 giugno 1970, inerente alle associazioni dei produttori e relative unioni, in particolare in merito al pericolo che venga incluso nel regolamento quadro anche il settore ortofrutticolo che già beneficia di una specifica regolamentazione e ne verrebbe notevolmente danneggiato, specie dalla norma secondo la quale le associazioni potrebbero anche non avere la disponibilità del prodotto.

Per sapere se intenda adoperarsi in seno al Consiglio della Comunità economica europea affinché per il settore ortofrutticolo sia mantenuta una regolamentazione specifica nella quale venga ribadito il criterio della obbligatorietà della disponibilità del prodotto.

Infine per sapere se intenda chiedere alla Comunità ed agli Stati membri l'impegno di esercitare un accurato controllo e affinché sia esaminato l'operato delle associazioni già riconosciute in base al regolamento comunitario

n. 159 del 1966 e vengano interdetti quegli organismi che non rispondano ai requisiti previsti, così come è stato richiesto dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli, dell'Italia, Francia, Repubblica federale tedesca, nella loro riunione di Bolzano il 29 e 30 ottobre 1970. (4-14327)

RISPOSTA. — Si premette che la proposta di regolamento-quadro del Consiglio della CEE, concernente le associazioni dei produttori e relative unioni, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C/70 del 12 giugno 1970, è stata ritirata dalla Commissione e sostituita con una nuova proposta, comunicata al Consiglio in data 11 giugno 1971. E da aggiungere che, a differenza della precedente proposta, che prevedeva l'automatica applicazione del regolamento al settore ortofrutticolo allo scadere di un termine tassativo, in base al disposto dell'articolo 1 della nuova proposta, sarà il Consiglio a decidere i tempi e le modalità della graduale applicazione del regolamento stesso al settore in argomento.

Tenuto conto, poi, della meccanica delle decisioni del Consiglio, è chiaro che il nostro paese avrà facoltà di opporsi, anche nel caso di specie, ad ogni deliberazione contraria all'interesse nazionale.

Per ciò che concerne l'obbligo, auspicato dagli interroganti, della disponibilità del prodotto da parte delle associazioni dei produttori, va fatto rilevare che esso è sancito dall'articolo 7 della nuova proposta, che prevede espressamente « che gli aderenti debbano, ai termini dello statuto associativo, effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione per la quale aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato, stabilite e controllate, rispettivamente, dall'associazione o dall'unione, ovvero di far effettuare, rispettivamente, dall'associazione o dall'unione, l'immissione sul mercato di tutta la produzione per la quale hanno ottenuto il riconoscimento, a loro nome e per loro conto, oppure a nome e per conto dell'associazione o dell'unione ».

Per quanto riguarda, infine, i controlli sull'operato delle associazioni già riconosciute e l'interdizione degli organismi di che trattasi che non rispondano ai requisiti previsti, si fa presente che la nuova proposta di regolamento stabilisce non soltanto che lo statuto associativo obblighi a tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il rico-

noscimento, ma prevede anche la revoca del riconoscimento stesso qualora non risultino più soddisfacenti i presupposti all'uopo richiesti.

Trattasi, allo stato attuale, di semplici proposte, il cui esame è appena iniziato in sede comunitaria ed il cui contenuto è suscettibile, quindi, di modifiche, anche profonde, in relazione agli specifici interessi dei singoli paesi membri.

Il Ministro: NATALI.

FOSCHI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, in relazione allo sciopero e alla occupazione degli uffici amministrativi da parte del personale dipendente degli istituti fisioterapici Regina Elena e San Gallicano di Roma per protesta contro la mancata corresponsione degli stipendi previsti dai recenti accordi sindacali.

Chiede inoltre di sapere se e come ritengano di provvedere ad una più proficua utilizzazione degli IFO, nel quadro della programmazione sanitaria regionale e comunque in applicazione della legge di riforma ospedaliera. (4-16513)

RISPOSTA. — Lo sciopero e l'occupazione degli uffici amministrativi dell'ente sono da tempo cessati.

L'occupazione degli uffici amministrativi dell'ente venne dichiarata in data 26 febbraio 1971 dalle organizzazioni sindacali del personale non medico aderenti alla CGIL, CISL, UIL, con la motivazione che nelle buste paga non era contenuta la « striscia analitica indicante i singoli emolumenti » e che, inoltre, parte del personale non aveva percepito i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dell'accordo FIARO-sindacati del 22 aprile 1970.

L'amministrazione portava a conoscenza del personale che l'omissione ed il ritardo di cui sopra erano stati determinati dai ristretti limiti di tempo a disposizione, che avevano impedito le necessarie operazioni contabili da parte dell'ufficio ragioneria anche in relazione alla pronuncia dell'autorità tutoria sui provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, assicurando nel contempo che sarebbe stato provveduto successivamente alle necessarie integrazioni.

Le organizzazioni sindacali però proseguivano l'occupazione degli uffici anche dopo l'avvenuta regolarizzazione, aggiungendo alla

precedente motivazione data allo sciopero la richiesta di regionalizzazione dell'ente.

Quanto alla più proficua utilizzazione degli IFO, si fa presente che con apposito decreto è stata costituita una commissione di studio per i problemi dell'oncologia italiana e per la ristrutturazione dei relativi istituti di ricerca tra cui gli IFO.

Tale commissione concluderà i suoi lavori a metà novembre.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FOSCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere per quali motivi, a distanza di quasi un anno dalla pubblicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il riassetto delle carriere e le retribuzioni ai dipendenti statali, è stata disattesa la volontà del Senato che approvando l'ordine del giorno n. 11 ha inteso chiarire il dispositivo previsto al terzo comma dell'articolo 25 applicandolo anche al personale di ruolo comunque assunto; inoltre per sapere dal ministro per la riforma della pubblica amministrazione, che si era dichiarato davanti al Senato consenziente sulla interpretazione alla norma dell'articolo 25 nel senso specificato di estendere le agevolazioni anche al personale di ruolo, di quali iniziative si sia fatto promotore o intenda farlo per onorare l'impegno assunto.

L'interrogante nel far presente che, se tale interpretazione non sarà resa operante, si verrebbe a determinare una palese ed ingiusta disparità di trattamento a tutto svantaggio degli impiegati di ruolo, che tra l'altro in forma del quinto comma del citato articolo 25, si vedrebbero scavalcati nella carriera dal personale operaio di ruolo, chiede di sapere se e quando il Governo intenda adottare gli opportuni provvedimenti per sbloccare tale ingiustificabile situazione che comporta conseguenze negative di carattere morale ed economico agli aventi diritto. (4-19553)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'Amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne

ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere precettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, della origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formulare, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Nè può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

FRANCHI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare affinché i diritti dei 1266 lavoratori occupati fino alla fine del maggio 1945 presso il silurificio di Fiume della Whitehead, oggi con sede a Livorno, vengano integralmente rispettati attraverso il pagamento giusto e totale della liquidazione loro spettante per cessazione di lavoro e ciò tenendo anche conto che le lettere individuali di licenziamento sono state inviate solo nel maggio del 1953. (4-13446)

RISPOSTA. — Gli accertamenti svolti dallo ufficio del lavoro di Livorno consentano di precisare che le lettere inviate dalla Whitehead

nel 1953 non erano lettere di licenziamento ma inviti rivolti al personale dipendente che non lo aveva fatto, a ritirare la liquidazione, le altre indennità conseguenziali alla risoluzione dei rapporti di lavoro avvenuta nel 1945 e una somma concessa a titolo di liberalità.

Ciò è confermato dal fatto che un'azione legale, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio dal maggio 1945 alla data di inoltro delle lettere sopra citate, intentata da una parte dei lavoratori (376 su 1266) avanti al tribunale di Livorno, si concluse con le sentenze dello stesso tribunale, datate 2 febbraio 1956, 13 marzo 1956 e 30 giugno 1956, con le quali vennero disattese le richieste degli attori e dichiarato estinto il rapporto di lavoro, per causa di forza maggiore a far data dal maggio 1945.

Nel merito si fa presente che i lavoratori che avevano intentato le cause erano stati trasferiti, insieme a parte del macchinario, dal silurificio di Fiume del Carnaro a quello ritenuto più sicuro di Fiume Veneto. Fiume del Carnaro il 30 aprile 1945 venne occupato dalle truppe jugoslave, che estromisero, per sempre, la società, espropriandone i beni. Il relativo inventario, redatto dalla direzione jugoslava fu accettato dal nostro Ministero degli esteri.

Con l'espropriazione cessò ogni rapporto fra la Whitehead ed il personale occupato, che, per altro, continuò il lavoro alle dipendenze della società jugoslava subentrante.

Cessate le ostilità e venute meno le ragioni che avevano determinato l'installazione di uno stabilimento decentrato a Fiume Veneto, la società decise di chiederlo e di effettuare il licenziamento (avvenuto legittimamente in data 15 luglio 1945) di tutto il personale, sia assunto sul posto sia trasferito da Fiume del Carnaro. Per questi ultimi venne provveduto, anche con mezzi della società, al trasporto delle famiglie e delle masserizie da Fiume Veneto fino alla nuova frontiera provvisoria tra l'Italia e la Jugoslavia, per facilitarne il rientro alle sedi di provenienza.

La liquidazione alla data del 30 giugno 1945 ammontava da 1.000 a 2.000 lire circa, somma irrisoria se rapportata ai valori odierni. Molti ex dipendenti chiesero ed accettarono la liquidazione, gli altri, invece, ritennero di non accettarla, compreso il premio di liberalità disposto dall'azienda, e continuarono ad accampare rivendicazioni sotto varie forme, fino al ricorso alla autorità giudiziaria.

Sembra chiaro tuttavia che la nuova società non possa essere chiamata a rispondere che delle obbligazioni assunte dal Silurificio Whitehead, a cui essa è subentrata, nelle con-

dizioni di fatto e di diritto risultanti all'atto del subentro (e convalidate dalle successive pronunce della magistratura) e fatti salvi ed impregiudicati, naturalmente, tutti i diritti derivanti dalla legge, compresi quelli relativi alle intervenute prescrizioni.

Per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione monetaria, l'azienda ha esibito alcune note di giurisprudenza confermantì l'orientamento della suprema Corte di Cassazione sullo argomento, e in particolare la sentenza 20 maggio 1954, n. 1760, con la quale viene sancito che il licenziamento, per essere efficace, non richiede una specifica solennità di forma e il credito del lavoratore per il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro, costituendo generalmente debito pecuniario, non è soggetto a rivalutazione monetaria, ancorché eventuali contestazioni insorte ne ritardino il pagamento.

È noto, per altro, che quest'ultimo problema è contemplato dal disegno di legge sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, col quale saranno apportate modifiche alla legislazione su cui si fonda lo orientamento della Cassazione.

Infatti, l'articolo 448 di tale disegno (già approvato dalla Camera e in corso di trasmissione al Senato) stabilisce al terzo comma: « Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

La predetta norma non potrà comunque risolvere il caso in questione atteso che non è possibile un'applicazione retroattiva del principio in essa formulato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

FRASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento certamente arbitrario del comandante la stazione dei carabinieri di Caloveto (Cosenza), il quale, essendosi legato ad una cricca di conservatori e reazionari locali, cerca di intimidire, in mille modi, militanti del partito socialista, alcuni dei quali, di tanto in tanto, vengono persino interrogati nella sede della democrazia cristiana.

Per sapere, quindi, quali provvedimenti intenda adottare al fine di far cessare detti abusi.

(4-16773)

RISPOSTA. — Si premette che nel comune di Caloveto non esiste stazione dei carabinieri, tant'è che la giurisdizione sul territorio dello stesso è esercitata dalla stazione carabinieri di Cropolati.

Il comandante di quest'ultima stazione si reca saltuariamente a Caloveto per esigenze di servizio; non risulta, però, che vi si sia recato di recente per l'interrogatorio di testimoni o di imputati.

Infatti, avendo dovuto interrogare cinque persone residenti a Caloveto, in seguito ad una querela, le ha convocate nel suo ufficio di Cropolati.

Si precisa, d'altra parte, che nel comune di Caloveto la DC non dispone di una sede sezionale, ma soltanto di un recapito presso l'abitazione del signor Antonio Fusaro.

Il Ministro: RESTIVO.

FRASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga necessario emanare urgenti istruzioni perché la direzione generale dell'INPS - servizio personale - applichi agli impiegati che ne fanno richiesta i benefici previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi dell'inspiegabile immobilismo, che a distanza di dieci mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge n. 336, non ha ancora consentito ai dipendenti dell'INPS di usufruire dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 336, ampiamente riconosciuti dal Parlamento e dal Governo, e quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare per richiamare l'INPS al rispetto della legge e porre termine al vivo malcontento determinatori tra i suoi dipendenti, che sono messi in grado di non potere esercitare il proprio diritto di usufruire del collocamento a riposo anticipato per non ottenere pensioni ed indennità inferiori a quelle loro spettanti. (4-19363)

RISPOSTA. — L'INPS a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha dato applicazione nei confronti del personale, conformemente alle direttive a suo tempo impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, soltanto alle disposizioni della suddetta legge per le quali non si ponevano problemi di attuazione e cioè in pratica solo alla norma di cui all'articolo 3 della legge stessa, collocando anticipatamente a riposo,

con il riconoscimento delle previste anzianità convenzionali, i dipendenti che ne abbiano fatto regolare domanda.

Le modalità ed i termini di applicazione delle altre disposizioni dell'anzidetta legge da parte degli enti pubblici diversi dallo Stato hanno infatti dato luogo a notevoli dubbi e perplessità che, rimasti insoluti anche a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 12 novembre 1970, hanno reso necessaria la presentazione di un disegno di legge contenente norme interpretative della legge di che trattasi.

Soltanto a seguito della definitiva approvazione di questo disegno di legge avvenuta il 30 settembre 1971, sono venute a verificarsi le condizioni per la concreta applicazione dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge stessa, applicazione cui l'INPS provvederà con ogni possibile urgenza.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

FRASCA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali non sono stati ancora appaltati i lavori per la costruzione della diga dell'Esaro; e per sapere, più particolarmente, se sia vero che il mancato appalto di detti lavori è da attribuirsi a divergenze, che sarebbero insorte, nel consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, circa la nomina del direttore dei lavori.

L'interrogante fa presente che i consigli comunali dei comuni interessati, riunitisi, di recente, in seduta congiunta, hanno denunciato, all'unanimità, tale stato di fatto minacciando di promuovere una vasta azione popolare se gli organi competenti dello Stato non provvederanno, al più presto, al collocamento in appalto dei lavori per la costruzione di detta diga. (4-19841)

RISPOSTA. — In merito al ritardato appalto per la costruzione della diga sull'Esaro, mentre si smentisce che ci sia stato un qualsiasi contrattempo o « dissenso » al riguardo, si comunica che la Cassa per il mezzogiorno, in data 12 ottobre 1971, ha dato il proprio beneplacito circa il nominativo del direttore dei lavori.

Allo stato, è in corso di designazione - di intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici - l'apposita commissione per l'esame delle offerte prezzi che dovranno perve-

nire entro il corrente mese da parte delle imprese interessate alla costruzione della diga di che trattasi.

Il Ministro: TAVIANI.

GERBINO E PIRISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di pesante tensione che da tempo si è venuta a determinare nel comune di Taurisano (Lecce) in conseguenza del comportamento e delle iniziative provocatorie del locale comandante della stazione dei carabinieri contro lavoratori sindacalmente organizzati e contro i dirigenti locali delle organizzazioni medesime.

Se gli risulti che a giudizio del predetto sottufficiale sarebbe reato fischiare un comiziante — esponente di un partito di maggioranza — che offende gravemente le famiglie di lavoratori emigrati; sarebbe reato annunciare a mezzo altoparlante che ben 600 famiglie di lavoratori risultano cancellate dall'elenco dei poveri per iniziativa delle competenti autorità comunali, e che i relativi elenchi sono affissi all'albo comunale; sarebbe reato partecipare a una manifestazione di sciopero indetta dalle organizzazioni sindacali per l'intera regione, minacciando e perseguendo sistematicamente dirigenti sindacali locali, tra i quali in particolare il sindacalista della CISL, Napoleone Di Seclì.

Se ravvisi gli estremi di un comportamento gravemente lesivo non solo delle libertà sindacali, ma degli stessi elementari diritti personali e di associazione, garantiti dalla costituzione per i cittadini italiani, e che gli articoli del codice fascista di pubblica sicurezza non possono cancellare.

Se ritenga di intervenire nei modi dovuti per porre termine a questo sistema di paura e di repressione che limita la stessa possibilità di espressione di diritti democraticamente conquistati. (4-19668)

RISPOSTA. — Il 17 gennaio 1971, in Taurisano, il segretario provinciale della democrazia cristiana di Lecce, professor Giorgio di Giuseppe teneva un pubblico comizio, durante il quale veniva più volte disturbato da fischi e grida.

Al termine del comizio, l'oratore sporgeva denuncia ai carabinieri, che, esperite le indagini del caso, deferivano alla autorità giudiziaria tre persone, tra le quali il segretario della locale sezione della CISL Napoleone Di Seclì, per grida e manifestazioni sediziose.

Per tali reati, le stesse venivano successivamente, il 28 febbraio, condannate a lire 30 mila di ammenda dal pretore di Ugento.

Il 6 febbraio 1971, inoltre, il De Saclì, a seguito di un provvedimento del commissario prefettizio di Taurisano, dottor Crupi, col quale era stato ridotto l'elenco dei poveri del comune, a mezzo di un altoparlante collocato sull'ingresso della sezione della CISL, iniziava una intensa e serrata critica contro tale decisione.

Al conseguente invito rivoltogli, il giorno successivo, dal comandante della locale stazione dei carabinieri, Salvatore Occhiogrosso, di non tenere comizi non preavvisati e non turbare l'ordine pubblico, il sindacalista reagiva oltraggiando il sottufficiale e, pertanto, veniva denunciato in stato di arresto. Il relativo processo non è stato ancora celebrato ed al Di Seclì è stata concessa la libertà provvisoria.

Il 12 luglio 1971, infine, a Taurisano, in occasione dello sciopero generale proclamato per 48 ore dai braccianti agricoli aderenti a tutte le associazioni sindacali, veniva effettuato un corteo non autorizzato. Conseguentemente, il comandante della stazione denunciava all'autorità giudiziaria gli organizzatori della dimostrazione, appartenenti alle varie organizzazioni sindacali.

Da quanto esposto, non emerge alcun rilievo che si possa muovere al comportamento del brigadiere Occhiogrosso che, nelle varie circostanze, è stato, invece, improntato a imparzialità e senso del dovere.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GIANNANTONI, POCHETTI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se ritenga corretta l'interpretazione della sua circolare del 15 aprile 1971 data a Roma e in altre città da molti consigli di classe, che si sono sentiti autorizzati a rimandare in tutte le materie alla sessione di settembre alunni i quali, pur avendo la sufficienza in tutte le materie o in tutte meno una, avevano raggiunto un determinato numero di assenze;

b) nel caso che tale interpretazione sia corretta gli interroganti chiedono al ministro se ritenga di ritirare immediatamente tale circolare e di annullare le decisioni dei consigli di classe che ne sono scaturite.

Gli interroganti, consapevoli che tale circolare rinnova norme di carattere tipicamente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

fascista e ormai da tempo desuete, non possono non rilevare come il numero delle assenze fissato nella circolare colpisca in modo più grave gli studenti degli istituti tecnici rispetto a quelli di altri ordini di scuole e che tali norme (non fatte valere quando le assenze erano giustificate per esempio da attività sportive) hanno chiaramente il significato di colpire le lotte degli studenti, che proprio negli istituti tecnici hanno visto nel passato anno scolastico punte di grande mobilitazione e contenuti avanzati di rieducazione e di riforma. (3-04919, già orale)

RISPOSTA. — La questione appare superata dalle disposizioni impartite dalla circolare ministeriale del 17 giugno 1971 in merito all'applicazione dell'articolo 3 — secondo comma — dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1971.

Inoltre, questo Ministero rispondendo a vari quesiti proposti in ordine al computo delle assenze degli alunni degli istituti tecnici industriali ed agrari, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, ha precisato che le assenze vanno calcolate sulla base delle lezioni effettivamente svolte, con esclusione pertanto di quei giorni in cui, per effetto di manifestazioni studentesche, non sia stato possibile svolgere alcuna attività didattica

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte alla situazione della facoltà di architettura di Milano dove ogni principio di libertà e di tolleranza è stato definitivamente cancellato. La stragrande maggioranza dei professori sono contestati, insultati, impediti nell'esercizio del loro insegnamento, la grande maggioranza degli studenti sono coartati e ricattati; non esiste più libertà di studio, non esiste possibilità di colloquio, né di critica né di intesa. Tutti coloro che non appartengono a una ristretta minoranza di estremisti sono considerati reazionari e tacciati di fascisti. Molti inseganti sono stati privati del loro incarico di insegnamento e il ricorso al Ministero, che stava per avere risultati positivi, è stato bloccato da un intervento del preside e di alcuni membri del consiglio di facoltà. In facoltà, poi, vengono pubblicate liste di proscrizione di professori che devono essere allontanati e sostituiti secondo la volontà di un *soviet* irre-

sponsabile. Inoltre, vengono pubblicati comunicati lesivi della dignità degli insegnanti e atti a creare nei loro riguardi un clima di insolente disprezzo.

L'interrogante chiede se un intervento a difesa della legalità e della dignità non sia tra i doveri precipui di un ministro responsabile di una repubblica democratica dove tutti i cittadini, compresi i professori e gli studenti della facoltà di architettura di Milano, dovrebbero essere uguali di fronte alla legge. (4-18099)

RISPOSTA. — Premesso che in ordine ai fatti in questione risultano essere stati a suo tempo effettuati i necessari interventi degli organi giudiziari e di quelli preposti alla tutela dell'ordine, si fa presente che in seguito ai risultati della inchiesta svolta da tre ispettori generali è stato disposto il rinvio della sessione estiva di esami al mese di ottobre ed il deferimento alla corte di disciplina del preside professore Paolo Portoghesi ed altri.

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se ritengano dover colpire il più severamente possibile, mediante anche il ritiro della patente, quegli automobilisti che durante le frequenti code di autovetture sulle autostrade, si immettono, percorrendola imprudentemente, nella corsia di emergenza che deve essere assolutamente riservata alle soste delle macchine in panne ed ai mezzi di soccorso. (4-19434)

RISPOSTA. — L'articolo 569 del regolamento di esecuzione del codice della strada vieta l'uso della corsia di emergenza dell'autostrada per la marcia degli autoveicoli; tale precetto, però, essendo di natura regolamentare, è sprovvisto di sanzione.

Considerando, tuttavia, che normalmente una manovra del genere costituisce sorpasso irregolare (da destra), gli organi di polizia non mancano di contestare, a chi commette l'infrazione, la violazione del secondo comma dell'articolo 106 del codice della strada, con la conseguente applicabilità della sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 20 mila a lire 50 mila e la segnalazione dell'infrazione stessa al prefetto competente, ai fini della sospensione della patente di guida prevista dall'articolo 91.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

GIOVANNINI E FIBBI GIULIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che al lanificio Arnolfo Biagioli di Prato (Firenze) sono stati improvvisamente effettuati, nei giorni scorsi, 40 licenziamenti di operai tessili, violando le procedure del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e le norme dello stesso statuto dei diritti dei lavoratori, al fine di realizzare, l'azienda, unilateralmente, la riduzione dell'organico del personale dello stabilimento, pur non risultando che essa abbia problemi relativi a flessioni di commesse di lavoro;

2) se, in conseguenza, ritenga intervenire immediatamente per respingere tale grave colpo all'occupazione, sia per i lavoratori che verrebbero privati del loro necessario posto di lavoro, sia per gli altri lavoratori che pur restando in fabbrica dovrebbero subire maggiori carichi di lavoro.

Questo intervento si rende necessario ed urgente anche per evitare che simili azioni padronali si estendano, determinando gravi e pericolose ripercussioni di carattere economico, sociale e d'altro genere. (4-19020)

RISPOSTA. — Il lanificio Biagioli Arnoldo di Prato in data 19 luglio 1971 ha licenziato 40 dipendenti con la seguente motivazione: « la riduzione del personale è conseguenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che ha reso superanti e senza alcuna possibilità di impiego 40 unità ». La ditta occupava circa 147 lavoratori.

In data 30 luglio 1971, le organizzazioni sindacali della CGIL, della UIL e della CISL, avvalendosi delle norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno adito la magistratura chiedendo, tra l'altro, al giudice di ordinare all'azienda di reintegrare immediatamente nel loro posto di lavoro tutti i lavoratori licenziati.

In data 3 agosto 1971 il pretore di Prato ha invitato l'azienda, con apposita ordinanza, a riassumere i 40 lavoratori. La ditta, adeguandosi alla decisione del magistrato, ha subito riassunto i propri dipendenti e li ha successivamente posti in Cassa integrazione guadagni. Contemporaneamente la stessa azienda ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Firenze avverso l'ordinanza di che trattasi. Sia il tribunale, sia, successivamente ed in seconda istanza, la corte di appello, hanno confermato la decisione del

pretore, respingendo (ordinanza del 14 settembre 1971) il ricorso dei responsabili della ditta.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIRARDIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione verificatasi ad Anguillare Veneta (Padova) dove i dipendenti dell'azienda Arca del Santo del settore tabacchi sono in sciopero per la minacciata sospensione di ogni forma di coltivazione del tabacco.

L'interrogante nel far presente che tale situazione si è determinata anche in altre zone della provincia di Padova e minaccia gravemente l'economia, già povera, della provincia, domanda, ai ministri quali iniziative intendano prendere per far fronte a questa grave situazione. (4-17117)

RISPOSTA. — Nel programma di interventi predisposto da questo Ministero a favore della tabacchicoltura italiana, sono state incluse numerose e consistenti iniziative volte al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio, interessanti l'intera provincia di Padova.

Per altro, è da rilevare che, se talune aziende agricole ricadenti nella provincia stessa ritengono di non mantenere ulteriormente la coltivazione del tabacco o di ridimensionarla secondo i criteri di maggiore economicità, nell'attuale regime di liberalizzazione del tabacco greggio, questo Ministero non ha possibilità di interventi coattivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GIRAUDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che, nella provincia di Asti da tre anni il centro nazionale di nucleazione aerosoli dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, sta compiendo esperimenti per la difesa delle colture agrarie dalla grandine e che i mezzi a disposizione di detto centro a tutt'oggi non sono ritenuti sufficienti a garantire una efficace azione protettiva; considerato che, nonostante ciò, in questi giorni il flagello della grandine si è abbattuto più violento che mai su vaste zone vitivinicole recando danni che superano certamente i tre o quattro miliardi di lire — quali siano gli intendimenti del Go-

verno in ordine a detti esperimenti, condotti a livello scientifico ma con mezzi inadeguati, e se essi ritenga di mettere a disposizione ulteriori strumenti allo scopo di attuare una seria sperimentazione che consenta di addivenire al più presto a delle conclusioni in materia che garantiscano a chi lavora la terra un reddito confacente a dignitoso. (4-18287)

RISPOSTA. — Il problema dei danni provocati dalla grandine alle colture agrarie e la necessità di compiere sperimentazioni per conoscere meglio i meccanismi del fenomeno e le possibilità di difesa sono stati da vario tempo tenuti concretamente presenti da questo Ministero che, all'uopo, ha stabilito collaborazioni con il servizio meteorologico dell'aeronautica militare e con l'Istituto di fisica dell'atmosfera del Consiglio nazionale delle ricerche ed ha fornito a tali enti finanziamenti non indifferenti e strumentazioni specializzate, che operano principalmente dalla base sperimentale di Verona, messa a disposizione dall'Unione nazionale antigrandine.

Attualmente, l'ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, organo di questo Ministero che ha specifica competenza in materia, ha iniziato l'attuazione di un programma organico, sostenuto finanziariamente e organizzativamente dal Ministero, nel quale, accanto a studi sperimentali e teorici sulla grandine e sulle nubi temporalesche condotti in collaborazione con i suddetti enti, è prevista una vasta sperimentazione sui vari metodi di difesa delle colture dalla grandine che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle operazioni pratiche in campo nazionale ed internazionale, si ritiene utile prendere in esame.

Tra tali metodi non è considerato quello della nucleazione mediante bruciatori al suolo di ioduro d'argento, perchè la vastissima sperimentazione internazionale ne ha mostrato la sostanziale inefficacia; parimenti non sono considerati altri tentativi isolati, quale quello cui si riferisce l'interrogante che operano dal suolo e non appaiono più promettenti del metodo dei bruciatori.

Per dare più ampio respiro alle sperimentazioni sulla grandine, oltre che per compiere studi di ecologia agraria, il suddetto ufficio centrale è stato autorizzato ad affiancare all'Osservatorio meteorologico sperimentale di Verona un secondo osservatorio a Vercelli, presso la sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Più precisamente, per quanto attiene al problema della grandine, il nuovo osservatorio sarà gradualmente attrezzato per il triplice scopo: di tenere sotto controllo la Valpadana occidentale ai fini di studio e di assistenza agli agricoltori in occasione dei temporali; di eseguire sperimentazioni di difesa antigrandine con metodi diversi da quello dei razzi esplodenti usati in Italia ed ora posto sotto controllo scientifico in altre zone gravanti su Verona; di collaborare con l'Osservatorio di Verona per quelle ricerche teoriche e sperimentali che possono giovare di una maggiore estensione geografica.

L'ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche provvederà a comunicare a questo Ministero i programmi attuati e i risultati conseguiti.

Il Ministro: NATALI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere attraverso quali procedure e quali parametri il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino sia pervenuto alla fissazione dei valori di legittimazione e di riscatto delle terre delle comunità di Mandello e Sillavengo (Novara).

Quali criteri il perito d'ufficio abbia seguito nella estimazione delle terre e nella determinazione dei valori delle opere di bonifica e miglioramento effettuate da coloro che il commissariato chiama « usurpatori » nel corso di circa due secoli.

Che cosa il ministro intenda fare affinché gli attuali possessori che non intendessero sottostare ad una errata valutazione di legittimazione o riscatto non vengano estromessi dalle proprietà per le quali sono divenuti possessori con regolari atti di acquisto e successioni per i quali sono state pagate allo Stato le regolari tasse dei vari trasferimenti.

Infine l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il ministro intenda ancora promuovere per gli usi civici nell'attuale momento in cui il Governo è orientato a legiferare in modo che la terra vada a chi la coltiva, senza sottostare a norme legislative superate nel tempo e non più consone alla moderna formazione della proprietà coltivatrice. (4-17363)

RISPOSTA. — In occasione di una verifica demaniale disposta recentemente dal commis-

sariato per la liquidazione degli usi civici di Torino, al fine di accertare l'entità e i confini del demanio civico dei comuni di Sillavengo e di Mandello-Vitta, il perito istruttore ha denunciato l'occupazione di terreni di uso civico, nel comune di Sillavengo, da parte di 78 ditte, per un'estensione complessiva di ettari 36.91.34 e per un valore accertato di lire 54.920.000 e, nel comune di Mandello-Vitta, da parte di 70 ditte, per un'estensione complessiva di ettari 50.55.82 e per un valore accertato di lire 68.600.000.

Tali terreni, infatti, nell'antico preciso catasto geometrico del 1725 di Maria Teresa, erano intestati, rispettivamente, alla comunità di Sillavengo e di Mandello-Vitta.

La maggior parte dei detti terreni occupati sono stati venduti dalle due comunità con negozi inefficaci, in quanto non valevoli a trasformare il demanio in allodio. I rimanenti terreni sono stati occupati maliziosamente e l'occupazione non è stata mai sanata, anche se, per questi ultimi, le comunità avevano imposto agli occupatori determinate prestazioni in danaro, chiamate « centenarie » che, per altro, talvolta non venivano neanche pagate.

La vigente legislazione prevede, com'è noto, la possibilità di esperire la procedura di legittimazione per sistemare quelle occupazioni abusive, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli articoli 25, 29 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Il legislatore, infatti, ha previsto che le occupazioni arbitrarie dei beni di uso civico da parte dei privati possono essere legittimate qualora l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni di uso civico e l'occupazione duri da almeno dieci anni.

Nel caso in questione, il diritto demaniale, avendo riscontrato la sussistenza di tutte e tre le condizioni sopra citate, ha proposto la legittimazione delle occupazioni arbitrarie accertate.

Dei 70 occupatori del comune di Mandello-Vitta, 66 hanno dichiarato di voler legittimare l'occupazione, versando contestualmente il prezzo di affrancazione stabilito dal perito e ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

È in corso l'adozione di apposita ordinanza commissariale di legittimazione.

Per le rimanenti 4 ditte, il commissario ha preannunciato l'emissione dell'ordinanza

di reintegra, ai sensi dell'articolo 9 - ultimo comma - della citata legge n. 1766 del 1927.

Nel comune di Sillavengo, invece, sono state proposte, da parte di 48 occupatori, opposizioni agli atti istruttori, per altro, fuori termine.

Comunque, 30 occupatori hanno recentemente dichiarato di voler legittimare l'occupazione, affrancando il canone proposto dal perito e, pure esso, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale. Per tali occupazioni sarà provveduto, appena possibile, alla legittimazione, mentre per le altre si procederà, come per legge, alla reintegra.

Per quel che concerne la misura dei canoni di legittimazione, il perito si è uniformato ai prezzi dei terreni praticati nella zona in libere contrattazioni e tale valutazione ha avuto l'approvazione dell'ufficio tecnico erariale, essendo il criterio più valido per pervenire alla migliore valutazione dei beni rustici.

Quanto poi al valore delle migliorie apportate dagli occupatori, si comunica che il perito le ha valutate in misura pari a 18 ventesimi del valore attuale del fondo. Inoltre, i residui due ventesimi non sono stati aumentati neppure di una annualità di interessi, avendo gli occupatori corrisposto al comune il vecchio canone annuo e, molti, anche il capitale di affrancazione corrispondente.

Per quanto riguarda, infine, l'auspicato adeguamento della vigente legislazione in materia demaniale civica alle reali esigenze economico-sociali attuali, si rammenta che il Ministero, a seguito di ampi e approfonditi studi da parte di apposita commissione composta da alti magistrati e funzionari amministrativi, nonché da docenti universitari e avvocati liberi professionisti, ha predisposto un disegno di legge contenente « delega al Governo per il riordinamento e l'aggiornamento della legislazione sugli usi civici » attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 2930).

Il Ministro: NATALI.

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quante persone siano state denunciate per gli incidenti verificatisi nei giorni 24 e 25 marzo 1971 in occasione dello sciopero indetto dai sindacati della CISL e della CGIL allo stabilimento Bianchini di Mercogliano (Avellino), là dove elementi dei sindacati e giovani

maoisti hanno alla presenza delle forze dell'ordine (ordinatamente rimaste ferme al loro posto) picchiato le giovani lavoratrici, che illudendosi di poter usufruire della protezione della polizia, intendevano esercitare il loro diritto alla libertà di lavoro, dato anche che lo sciopero stesso era stato proclamato per motivi non chiari e pare risalenti ad una illecita richiesta dei due sindacati di ottenere la quota sindacale per tutti gli operai anche non iscritti ai sindacati stessi.

Per sapere i motivi per i quali le forze di polizia, le quali assistevano senza intervenire alle selvagge aggressioni poste in essere dai sovversivi, hanno usato invece la maniera forte nei confronti di quei lavoratori che intendevano entrare nell'azienda per andare ad occupare il loro posto di lavoro. (4-17345)

RISPOSTA. — In occasione dello sciopero attuato dai dipendenti del calzaturificio Bianchini di Mercogliano nei giorni 24 e 25 marzo 1971, nel quadro di una vertenza originata dalla mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro della categoria — vertenza conclusasi il 26 successivo con l'accordo raggiunto dalle parti, non fu rilevato dalle forze dell'ordine in servizio d'ordine all'esterno dello stabilimento alcun atto di violenza collettiva.

Successivamente in data 21 aprile 1971 l'operaia Picone Antonietta sporgeva querela contro Falso Adelaide ed Esposito Concetta assumendo di essere stata in data 25 marzo, in occasione dello sciopero presso il calzaturificio Bianchini di Mercogliano malmenata dalle predette che avevano operato in concorso con altri dipendenti non identificati e con sindacalisti ed appartenenti a movimenti politici di sinistra extra parlamentare per impedire alla querelante di recarsi al lavoro. Tale Romano Antonio da Baiano, in data 8 infatti, aveva presentato altra querela contro Petrone Antonietta da Solofra, sindacalista della CISL, lamentando che la predetta, in occasione dello sciopero, lo aveva ingiuriato.

I reati denunciati, come accertato in sede di indagini di polizia giudiziaria, furono compiuti a distanza dalla forza pubblica dislocata in prossimità degli accessi allo stabilimento.

Per tali episodi isolati pende istruttoria formale presso il tribunale di Avellino nei confronti delle tre persone denunciate per il reato di violenza privata e nei confronti della quarta persona denunciata per il reato di ingiuria.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del personale della sezione comunale di collocamento di Battipaglia (Salerno) al fine di riconoscere i particolari meriti da detto personale acquisiti in circostanze gravi in dipendenza dei fatti verificatisi in Battipaglia il 9 aprile 1969, durante i quali il personale stesso è rimasto al proprio posto di lavoro con alto spirito di abnegazione ed attaccamento al dovere, nonché dell'incendio verificatosi in quella sezione nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 1971 per cui il personale si è prodigato instancabilmente per sottrarre dalla distruzione gli atti di ufficio e per il trasloco degli arredi in altri locali. (4-19100)

RISPOSTA. — Nei confronti del personale della sezione comunale di collocamento di Battipaglia è stato espresso un vivo elogio ed un tangibile riconoscimento, nei limiti delle vigenti disposizioni, da parte dell'amministrazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GUI, GIRARDIN, STORCHI E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali sono stati esclusi dall'elenco contenuto nel decreto recentemente pubblicato e relativo ai comuni colpiti da calamità in provincia di Padova, i seguenti comuni: Santa Giustina in Colle, colpito due volte quest'anno; Villa del Conte; Ospedaletto Euganeo; Barbona; Baona; Agna; Borgoricco Este.

Se ritenga di provvedere e con urgenza ad eliminare queste ingiustificate lacune del decreto stesso. (4-16564)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° marzo 1971, n. 53, ha delimitato, tra le altre, le zone agrarie della provincia di Padova danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi da maggio a settembre del 1970, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra le zone delimitate sono comprese quelle del comune di Villa del Conte, mentre

non è stato possibile includere quelle degli altri comuni segnalati dagli interroganti, in quanto gli eventi meteorici avversi, come è risultato dagli accertamenti dei danni compiuti dal competente ispettorato agrario, hanno interessato, in tali comuni, modesti estensioni di terreni coltivati, senza per altro, incidere mediamente in misura sensibile sulla produzione lorda vendibile aziendale.

Il Ministro: NATALI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare la crisi di funzionalità dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra che nel passato e di recente è stata oggetto di gravi censure da parte della Corte dei conti.

Per conoscere se ritenga, data la prevalenza degli oneri di funzionamento sulle erogazioni assistenziali, malgrado gli aumenti del contributo statale, riaffermare l'esigenza di un riassetto organizzativo ed amministrativo dell'ente, stante anche i rilievi degli organi di controllo su atti dichiarati non conformi a legge, promuovendo idonea iniziativa al fine di ricondurre l'ente all'assolvimento dei fini istituzionali e contenere, entro limiti funzionali, il rapporto tra spese strumentali di carattere generale e ammontare degli interventi destinati a soddisfare le occorrenze assistenziali.

Per conoscere il giudizio espresso dagli organi di controllo sull'amministrazione della casa di riposo di San Remo, di proprietà dell'associazione, la cui gestione è risultata deficitaria per molti anni, e quali misure siano state adottate a presidio della difesa del patrimonio.

Per conoscere se, in base ai poteri di vigilanza, si ritenga di intervenire con decisi provvedimenti che assicurino la regolarità della vita amministrativa, l'equilibrio nella impostazione e nella condotta della gestione, una più oculata e tempestiva vigilanza e applicazione delle norme che regolano il controllo degli enti pubblici.

Per conoscere se si ritenga intervenire ulteriormente per il recupero delle somme indebitamente percepite da amministratori e per la presentazione dei rendiconti sui fondi di rappresentanza di notevole importo, oggetto di accertamento da parte degli organi collegiali e di incaricati ministeriali ispettivi in epoche recenti. (4-17242)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in ordine agli atti del 14 febbraio 1970 del Consiglio nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra trasmessi per la prescritta approvazione in data 13 marzo 1970 e relativi accertamenti della posizione debitoria di amministratori per aver data esecuzione ad atti, in assenza dell'approvazione dei competenti organi di vigilanza.

Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in ordine agli atti del 15 febbraio 1970 del Consiglio nazionale della predetta associazione, trasmessi per l'approvazione in data 25 febbraio 1970 e relativi a proposta di sanatoria degli atti dichiarati illegittimi e non conformi a legge degli organi di vigilanza e di controllo.

Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare in base ai poteri di vigilanza sui ricorsi motivati e documentati inoltrati da soci della predetta associazione, in data 30 giugno 1970, in data 24 agosto 1970, e in data 5 ottobre 1970, relativi alla eccezione di ineleggibilità alla carica di presidente nazionale dell'associazione e di nullità degli atti congressuali con conseguente statuzione, in conformità alle vigenti disposizioni, allo stato associativo e all'interpretazione dell'articolo 12 del codice civile. (4-17243)

RISPOSTA. — I bilanci preventivi (compreso quello dell'anno 1971) ed i conti consuntivi (compreso quello del 1969) dell'associazione nazionale vittime civili di guerra, sono stati approvati, su conforme parere del Ministero del tesoro, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita la vigilanza sulla gestione dell'ente. Nel mese di ottobre 1970 è stata effettuata, da un ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, una verifica amministrativo-contabile: le risultanze emerse non hanno denotato mancanze di natura sostanziale ed hanno posto in rilievo, anzi, le caratteristiche di un bilancio sufficientemente equilibrato e di una gestione regolare ed ordinata.

In ordine ad una denuncia anonima concernente presunte irregolarità amministrativo-contabile, che si sarebbero verificate nella gestione dell'ente, con nota in data 25 gennaio 1971 la procura generale della Corte dei conti ha comunicato che — preso atto delle delibere del Consiglio nazionale dell'associazione in data 30 giugno 1968 e 13-14 dicembre 1969, relative, la prima, alla chiusura della

casa di riposo A. Romanini di San Remo, e la seconda, alla avvenuta restituzione della somma di lire 1.700.000 percepita dal presidente quale indennità di rappresentanza dal gennaio 1968 al maggio 1969 sulla base di una delibera poi non approvata - « ha disposto l'archiviazione dell'affare, non ravvisando nella fattispecie alcun danno per la pubblica finanza ».

Più in particolare, per quanto riguarda la casa di riposo A. Romanini di San Remo, il consiglio nazionale dell'associazione, a seguito del rilevato disavanzo della gestione della casa predetta, ne deliberava la chiusura chiedendo, nel contempo, l'autorizzazione ad affidarla in gestione a terzi.

Avendo l'iniziativa riportato l'approvazione della Presidenza del Consiglio, l'ente stabiliva di procedere all'affitto della casa di riposo, mediante licitazione privata, al prezzo base determinato dall'ufficio tecnico erariale e secondo le norme previste in materia dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Lo schema di contratto prevede, fra l'altro, l'obbligo per l'affittuario, di riservare il 30 per cento dei posti letto disponibili agli iscritti all'associazione.

Circa poi, la corresponsione al presidente nazionale di un'indennità di rappresentanza, questa veniva stabilita dal Consiglio nazionale dell'associazione, con delibera del 27 febbraio 1968 nella misura di 100 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Non avendo la delibera riportato l'approvazione dell'autorità di vigilanza, il Consiglio nazionale sospendeva, a partire dal giugno 1969, la corresponsione della indennità stessa; con lettera in data 7 gennaio 1970, l'associazione comunicava che il presidente nazionale aveva versato la somma di lire 1.700.000 quale restituzione della indennità percepita dal gennaio 1968 al maggio 1969.

Successivamente il Consiglio nazionale, con delibera del 15 febbraio 1970, chiedeva la sanatoria per le somme percepite in precedenza dal presidente nazionale nel periodo giugno 1964-dicembre 1967 a titolo di indennità di carica e di rappresentanza per complessive 3.100.000 lire. La sanatoria veniva chiesta nella considerazione del fatto che le delibere riferentisi all'indennità di cui sopra erano state adottate dal consiglio nazionale all'unanimità; che le somme erano state percepite in buona fede; che effettivamente la carica di presidente comporta oneri di rappresentanze e che si riconosceva la necessità

di mettere il presidente nazionale in condizione di sostenere le spese relative.

Tenuto conto che i motivi addotti apparivano meritevoli di considerazione e che, d'altra parte, l'articolo 35 dello statuto dell'ente non esclude la possibilità di attribuire al presidente nazionale un'indennità forfetaria per rimborso spese, la Presidenza del Consiglio nell'esprimere, con lettera in data 18 marzo 1970 indirizzata al Ministero del tesoro, parere favorevole alla sanatoria, chiedeva al riguardo l'avvio del predetto Ministero.

Sembra opportuno segnalare anche che, nella seduta del Consiglio nazionale dell'ente, tenutasi il 24 aprile 1970, lo stesso presidente nazionale aveva dichiarato che, qualora la suaccennata sanatoria non fosse stata concessa, egli avrebbe provveduto al versamento della somma.

Infine, in ordine alle eccezioni di ineleggibilità del dottor Giuseppe Arcaroli - confermato nel giugno 1970 presidente nazionale con 78 voti su 81 - sollevata da alcuni soci in relazione al suo debito verso l'ente, di cui sopra è cenno, è da considerare che, essendo pendente l'esame della delibera di sanatoria, non vi è stata una messa in mora del dottor Arcaroli ad estinguere il debito stesso. È stato, comunque, fatto presente che gli interessati avrebbero potuto far valere le loro ragioni nella competente sede giurisdizionale.

Anche ad altre analoghe eccezioni, la Presidenza del Consiglio non ha ritenuto di dare seguito, nella considerazione del fatto che non rientra nella propria competenza l'eventuale annullamento dell'elezione dell'ineleggibile.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANTONIOZZI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se, a loro avviso, l'articolo 6 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, stabilisca che il colloquio richiesto per la formazione della graduatoria di merito debba essere considerata soltanto una componente della graduatoria stessa ovvero sia determinante ai fini dell'eventuale esclusione dai benefici previsti dalla legge.

Nel caso specifico sembra che la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali abbia inteso includere nella graduatoria soltanto coloro che hanno riportato nel detto colloquio una votazione superiore ai 17 trentesimi.

Il detto articolo 6 non fa alcun cenno alle votazioni ma le considera quale semplice componente per la formazione della graduatoria di merito, per cui anche il contadino che ha riportato 1 trentesimo, a giudizio dell'interrogante, deve essere ammesso alla carriera di concetto amministrativo contabile, sia pure all'ultimo posto. (4-18974)

RISPOSTA. — L'esame colloquio previsto dall'articolo 6 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, ai fini del passaggio del personale esecutivo del catasto e dei servizi tecnici erariali nel ruolo del personale amministrativo contabile deve correttamente ritenersi come mezzo per l'accertamento dell'idoneità e di una preparazione generale sufficiente per l'adempimento di mansioni proprie della carriera nella quale si effettua l'inquadramento.

Ne consegue che l'esito positivo di tale esame è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge sopra citata, dovendosi escludere una qualsiasi diversa interpretazione che, attribuendo all'esame il solo compito di concorrere alla formazione della graduatoria di merito, finirebbe per svuotare l'importante istituto, che l'esame rappresenta, del suo fondamentale significato e dei suoi fini essenziali di selezione.

Tale assunto, per altro, trova conforto nel parere espresso dal Consiglio di Stato in relazione ad un quesito rivolto dal Ministero del tesoro in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e di altre consimili disposizioni circa il passaggio — mediante esame colloquio — dalle carriere esecutive alle carriere di concetto di impiegati di quel Ministero.

Il Consiglio di Stato ebbe a ritenere che fossero inquadrabili nella carriera superiore solo quegli impiegati che avessero superato lo esame colloquio con il punteggio minimo previsto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per il superamento delle prove orali nei pubblici concorsi. Una tesi diversa si sarebbe posta — secondo l'avviso del medesimo Consiglio — in netto contrasto con la *ratio legis* tendente a verificare le condizioni generali di preparazione dell'impiegato, prima di far luogo al conferimento dell'inquadramento nella carriera superiore che deve ritenersi disposto nell'interesse prevalente dell'amministrazione.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straor-*

dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare — d'intesa con la Regione sarda — per alleviare la grave crisi che ha colpito l'economia agro-pastorale della Sardegna a causa di una eccezionale siccità.

Si sottolinea in particolare l'urgenza di interventi (da adottare con la massima tempestività) in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 (la legge che istituisce il fondo di solidarietà contro le calamità naturali) anche con agevolazioni, quali ad esempio i prestiti di esercizio a tasso agevolato o altre misure simili. (4-14350)

RISPOSTA. — Con decreto del 29 marzo 1971, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro, si è provveduto a delimitare l'intero territorio delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, ai fini della concessione, agli allevatori ovini della Sardegna danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Tali provvidenze, come è altresì noto, sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LA BELLA, MONASTERIO, VENTUROLI, DI MAURO, MASCOLO, ALBONI, ALLERA, BIAMONTE, BIAGINI, MORELLI, ZANTI TONDI CARMEN E GORRERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — anche in riferimento a precedenti interrogazioni — quali provvedimenti urgenti essi intendano adottare per porre definitivamente fine all'atteggiamento negativo nella Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, che sistematicamente ostacola, ritarda o respinge le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, concernenti la parificazione del trattamento normativo ed economico dei dipendenti di questi con quello degli Ospedali riuniti di Roma così come voluto dalla legge 21 novembre 1967, n. 972, dando di questa legge una interpretazione capziosa e restrittiva, provocando così malcontento e continue agitazioni del personale interessato ed inevi-

tabili riflessi negativi sull'andamento dei servizi degli Istituti fisioterapici ospedalieri.

Per conoscere, altresì, quali misure intendano adottare anche nei confronti del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedalieri, che con le sue inadempienze, dal canto suo (rifiuto di adottare importanti delibere di perequazione della stessa natura o col dare di quelle omologate applicazione discriminatoria e restrittiva) contribuisce non poco ad esasperare la situazione e a vanificare l'opera del legislatore.

In particolare, si chiede di sapere se ritengano opportuno e necessario convocare con urgenza e presiedere, un incontro triangolare tra i sindacati dei dipendenti degli Istituti fisioterapici ospedalieri, il consiglio di amministrazione del medesimo e la commissione di tutela, per stabilire una volta per tutte — a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 972 — i tempi e i modi per la completa attuazione della predetta legge per le parti ancora da attuare e per la soluzione dei problemi connessi al trattamento economico e normativo che possono concretizzarsi nei seguenti otto punti:

- 1) estensione delle 40 ore settimanali;
- 2) indennità per mansioni superiori svolte dal personale esecutivo;
- 3) indennità *una tantum* per superlavoro;
- 4) indennità di macchina agli autisti;
- 5) pagamento delle ore straordinarie effettuate obbligatoriamente, ma non retribuite per il periodo 21 novembre 1967 a tutt'oggi;
- 6) rivalutazione degli stipendi e dei salari per i promossi per concorso;
- 7) estensione dell'indennità di rischio (lire 300 giornaliera) alle restanti 15 unità del San Gallicano escluse ingiustificatamente quali il personale di farmacia, operai e amministrativi dell'ufficio accettazione;
- 8) promozione alla prima classe del personale esecutivo che per regolamento ha maturato tale diritto. (4-12613)

RISPOSTA. — L'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma ha da tempo deliberato i regolamenti del personale in conformità delle disposizioni regolamentari del Pio Istituto di Santo Spirito, ai sensi della legge del 9 ottobre 1967, n. 972, che prevede la equiparazione economica e normativa dei dipendenti dei due enti.

Inoltre, con separati provvedimenti sono stati riconosciuti, a talune categorie di personale, benefici economici e normativi, già con-

cessi ai dipendenti ospedalieri del Pio Istituto e le relative deliberazioni sono state regolarmente approvate dalla Commissione di tutela, ad eccezione di quei provvedimenti che trovano riscontro in semplici situazioni di fatto dell'ente o da questo adottati per peculiari prestazioni.

In particolare, si rappresenta quanto segue in ordine alla situazione del personale degli IFO:

1) riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali: la delibera relativa è stata approvata dall'autorità tutoria il 25 gennaio 1971;

2) indennità per mansioni superiori svolte dal personale: al personale di assistenza (ausiliario, sanitario, tecnico, esecutivo e operaio) è stata riconosciuta l'indennità per le mansioni superiori svolte dal 21 novembre 1967 al 31 dicembre 1969 e il relativo provvedimento è stato approvato dall'organo tutorio il 30 luglio 1970.

Per il personale amministrativo (carriera direttiva, di concetto, d'ordine) la concessione della indennità è stata deliberata con atto del 19 maggio 1970, n. 231, in ordine al quale la Commissione di tutela, nell'adunanza del 27 gennaio 1971, ha chiesto che fossero forniti chiarimenti sulle mansioni superiori effettivamente espletate dal personale medesimo. La deliberazione è stata successivamente revocata. E da tenere presente, comunque, che la amministrazione degli IFO ha provveduto a regolamentare con decorrenza 1° gennaio 1970 l'attribuzione di mansioni superiori rispettivamente al personale amministrativo, al personale ausiliario-tecnico ed esecutivo e al personale sanitario;

3) indennità *una tantum* per lavoro straordinario al personale non medico: detta indennità, nella misura di lire 22.735, è stata deliberata con atto del 19 maggio 1970, n. 235, in conformità ad analoga concessione del Pio Istituto di Santo Spirito al personale ospedaliero d'assistenza. In merito, l'organo tutorio (decisione del 26 maggio 1970, n. 629), ha chiesto chiarimenti, sul periodo cui si riferisce il premio in questione e sul compenso per lavoro straordinario corrisposto al personale interessato nel periodo considerato, e ciò per un compiuto giudizio anche in riferimento allo analogo provvedimento del Pio ente. La deliberazione non ha avuto approvazione per mancate controdeduzioni;

4) indennità di macchina agli autisti: il provvedimento relativo è stato approvato dalla Commissione di tutela il 29 luglio 1970;

5) pagamento delle ore straordinarie effettuate oltre i limiti previsti dal 21 novembre

1967-30 novembre 1969 è stato già provveduto con atto deliberativo del 3 dicembre 1969, n. 1178, approvato il 15 luglio 1970. Per il successivo periodo dall'1 dicembre 1969 al 30 settembre 1970 la corresponsione del maggior compenso è stata deliberata con atto del 28 settembre 1970, n. 565, e nel merito l'organo tutorio ha chiesto all'Ente chiarimenti sull'ammontare della spesa e del compenso spettante a ciascun dipendente;

7) estensione dell'indennità di rischio al personale dell'azienda farmaceutica ed al personale operaio ed amministrativo addetto allo ufficio accettazione dell'Istituto San Gallicano: il provvedimento è stato approvato dall'autorità tutoria il 29 maggio 1970;

6-8) si fa presente, infine, che il trattamento economico dei dipendenti vincitori di concorso è corrisposto in base alle vigenti norme regolamentari e in relazione alla qualifica ricoperta, mentre le promozioni vengono conferite regolarmente e con tempestività (soltanto per un limitato periodo erano state sospese le promozioni in attesa dell'approvazione tutoria su deliberazione modificatrice dei criteri concernenti le promozioni medesime).

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LA BELLA, MONASTERIO, VENTUROLI, DI MAURO, MASCOLO, ALBONI, ALLERA, BIAMONTE, BIAGINI, MORELLI, ZANTI TONDI CARMEN e GORRERI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'andamento del Centro prevenzioni tumori di Roma, annesso all'Istituto Regina Elena, ove soltanto in queste settimane vengono chiamati a visita i soggetti prenotatisi sin dal settembre-ottobre 1967 il che rende pressappoco nullo lo scopo preventivo del centro; quali provvedimenti intendano adottare per porre fine a tale gravissima deficienza.

Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza della condizione anomala in cui si trova il personale addetto al centro in questione, costituito da circa 50 unità vincitrici di un concorso nazionale per titoli ed esami, ma assunto con contratto precario e compensi forfettari per i medici e fermi alla paga base gli altri, e ciò — sembra — per non perdere gli 80 milioni di lire annui che il centro riceve dallo Stato in applicazione di una certa convenzione rinnovabile tacitamente per ogni quinquennio in scadenza per l'anno 1971;

quali provvedimenti intendano adottare con urgenza — prima cioè che il personale mi-

gliore si disperda — per porre fine a tale assurda situazione, causa non ultima dell'inefficienza quantitativa del centro (unanimamente riconosciuto all'altezza qualitativa del compito) in contrasto — tra l'altro — con le norme legislative sulla tutela del lavoro che espressamente vietano rapporti di tale natura.

(4-12615)

RISPOSTA. — Il centro per la prevenzione dei tumori dell'Istituto Regina Elena ha rappresentato e rappresenta presso l'Istituto un completamento delle strutture, dovendo l'Istituto Regina Elena, per fini istituzionali provvedere anche alla prevenzione, nel quadro dell'attività scientifica, che ne costituisce il fine preminente e caratterizzante.

Il centro, nonostante tale veste è, tuttavia, riuscito a depistare negli anni 1969-1970, superando a quelle che sono le carenze delle strutture nel campo della prevenzione di massa, un congruo numero di cittadini con i seguenti risultati:

VISITE IN PRIMA ISTANZA.

		Casi positivi
<i>Anno 1968</i>		
uomini	n. 2.010	} N. 30
donne	n. 3.613	
totale	n. 5.623	
<i>Anno 1969</i>		
uomini	n. 2.690	} N. 27
donne	n. 4.541	
totale	n. 7.231	
<i>Anno 1970</i>		
uomini	n. 2.302	} N. 22
donne	n. 3.895	
totale	n. 6.197	

A tali visite bisogna aggiungere quelle effettuate routinariamente come visite di controllo.

Nonostante tale intensa attività il numero dei cittadini che hanno richiesto di essere depistati è andato sempre più aumentando, so-

prattutto per l'intensa campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica posta a base dell'attività di prevenzione in questi ultimi tempi, per cui le prenotazioni giacenti hanno raggiunto la incredibile cifra di oltre 30 mila unità.

Sebbene il Centro prevenzione tumori abbia natura diversa da quella propria di centro per il *depistage* di massa, come sopra detto, si procede ugualmente a sottoporre a visita in ordine cronologico, tutti i cittadini prenotatisi.

Tale attività viene portata avanti con un esiguo numero di personale, rispetto alla mole di lavoro richiesta, personale, di cui quello sanitario continua a trovarsi in una situazione precaria.

Infatti, il regolamento del personale, adottato in esecuzione alla convenzione per il funzionamento del centro stipulata fra gli istituti ed il Ministero della sanità ed il Ministero del tesoro ed approvato dall'autorità tutoria il 30 luglio 1968, prevede all'articolo 13 la nomina del personale fino al 31 dicembre 1971, data di scadenza della convenzione, salvo, in caso di proroga della stessa, di conferma biennale fino al 65° anno di età.

Inoltre, fino a poco tempo fa, ai sensi dell'articolo 21, il trattamento economico del personale non medico era ancorato alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale degli IFO; in altri termini a tale personale non era consentito uno sviluppo di carriera.

Tale situazione è stata oggetto di profondo esame da parte del consiglio di amministrazione degli IFO, il quale per un criterio di equità e di perequazione tra medesime categorie di personale dello stesso ente ed in vista di una migliore funzionalità dei servizi assistenziali, ha adottato il provvedimento del 16 luglio 1970 n. 466/22 concernente l'incorporazione degli organici del personale non medico del centro prevenzione tumori negli organici degli IFO.

La deliberazione, respinta in prima istanza dalla Commissione di tutela nell'adunanza del 15 settembre 1970, sulla motivazione che l'articolo 46 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, bloccava le maggiori spese negli enti ospedalieri, è stata riproposta dal consiglio di amministrazione degli IFO, nella considerazione che la fattispecie prevista nella deliberazione in parola non ricadeva sotto il dettato dell'articolo 46 citato, con deliberazione del 28 settembre 1970, n. 584.

La deliberazione di che trattasi, concernente l'incorporazione degli organici del personale non medico negli organici degli IFO, in cui si riservava, tuttavia, di deliberare in con-

formità anche per il personale medico, è stata approvata il 26 novembre 1970 dalla commissione di tutela.

Successivamente con deliberazione del 19 dicembre 1970, n. 804, è stata presa in esame a situazione del personale medico.

In merito a tale ultima deliberazione, si fa presente che l'amministrazione ha provveduto a modificare l'articolo 13 del regolamento del centro prevenzione tumori, trasformando il rapporto di impiego a contratto attualmente vigente per il personale sanitario del centro in rapporto di impiego a tempo indeterminato (fino al 65° anno di età), riconoscendo allo stesso personale ed a quello a compenso forfetario la normativa giuridica ed economica del personale sanitario dell'ente.

Il provvedimento è stato portato all'esame della commissione di tutela che, nell'adunanza del 18 febbraio 1971, ha chiesto l'acquisizione agli atti del parere del consiglio clinico scientifico dell'ente anche in riferimento a talune osservazioni formulate dalla direzione generale dei servizi di medicina sociale.

La citata deliberazione è stata riesaminata dalla commissione di tutela e da questa rinviata all'ente per necessaria istruttoria.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LA BELLA, POCHETTI, VENTUROLI, CESARONI, D'ALESSIO E MONASTERIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che presso il suo dicastero sono allo studio iniziative per la creazione di un istituto nazionale oncologico di ricerca scientifica, nel quale nuovo ente nazionale sarebbero inglobati, tra gli altri, l'istituto Regina Elena e l'istituto dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano di Roma;

se ritenga in proposito necessario acquisire preventivamente il parere delle regioni interessate, nel quadro della programmazione ospedaliera nazionale e regionale di cui al titolo IV della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nella prospettiva della riforma sanitaria, soprattutto per quanto concerne l'accorpamento nel nuovo organismo di ricerca scientifica di istituti che hanno, o potrebbero avere, diversa e più confacente collocazione regionale;

In particolare, si chiede di sapere se ritenga opportuno escludere, comunque, dalla progettata nuova istituzione il San Gallicano e il Regina Elena di Roma, in considerazione del fatto che:

1) i due istituti possono essere vantaggiosamente classificati enti regionali ospe-

dalieri specializzati in oncologia e dermosifilopatia atteso che Roma e il Lazio presentano notevoli carenze in tali settori, come già il ministro interessato aveva ritenuto congruo in un incontro con le rappresentanze sindacali avvenuto nel mese di aprile 1970;

2) la regionalizzazione dei due nosocomi comporterebbe una netta economia di oltre due miliardi di lire già stanziati, ma non ancora spesi, per l'ampliamento ed il potenziamento dell'ospedale oncologico del Santo Andrea — recentemente inglobato nel Pio Istituto Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma — e per l'allestimento di due nuovi padiglioni all'ospedale Spallanzani per la dermatologia, oltretutto l'avvenuta classificazione di ente ospedaliero specializzato dell'Istituto privato-religioso Immacolata Concezione, Monte di Creta, di Roma a conferma della carenza di posti letto e attrezzature nel settore per soddisfare le esigenze del territorio laziale;

3) la prevenzione e la ricerca scientifica, svolta sino ad oggi dai due istituti, con grande capacità tecnica ma purtroppo con insufficiente ampiezza data la densità demografica della città e della regione cui serve — carenza destinata ad accentuarsi notevolmente in caso di trasformazione dei due istituti, comportando cioè una diminuzione di posti letto e la cessazione del *depistage* di massa — non contrasta con l'attività di ente ospedaliero specializzato regionale, essendo tale attività espressamente prevista al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

4) l'ordinamento giuridico, economico e normativo, faticosamente raggiunto dopo lunghi anni di agitazioni sindacali e di attività legislativa, che parifica il personale dei due istituti e quello degli ospedali riuniti di Roma, verrebbe di nuovo ad essere posto in discussione, aprendo nuovi problemi di difficile soluzione a danno dell'auspicabile intensa e costruttiva attività degli IFO, per la quale attività la sicurezza e la tranquillità economica del personale dipendente, medico e non medico, è elemento essenziale. (4-14567)

RISPOSTA. — Ai sensi del dettato del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, si ritiene che gli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma non rientrano nella categoria generale degli enti ospedalieri, sia per la propria natura giuridica, diversa da quella originaria dell'ente ospedaliero, sia e soprattutto per i fini specifici istituzionali che la legge ha voluto attribuire ad essi.

A tal riguardo è posto in evidenza il carattere essenzialmente scientifico degli Istituti fi-

sioterapici in virtù dei fini istituzionali dei dipendenti Istituti Regina Elena e Santa Maria e San Gallicano, destinati per legge (articolo 2, regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296) a svolgere la loro attività rispettivamente nel campo « della diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonché per lo studio e le ricerche interne alle origini ad alla difesa contro dette malattie » e nel campo « dello studio e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e del malattie veneree ». È considerata, altresì, la particolare posizione di detti Istituti posti alle dipendenze del Ministero della sanità (già Ministero dell'interno) « che se ne avvale per gli scopi di istituto dell'amministrazione della sanità pubblica » (articolo 2 citato regio decreto n. 1296).

In merito a quanto sopra, è, tuttavia, pendente presso la Corte costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione, prodotto avverso il decreto di dichiarazione di ente ospedaliero della regione Lazio.

Infine, quanto alle preoccupazioni manifestate circa il trattamento economico e normativo del personale degli IFO si fa presente che le eventuali iniziative del Ministero della sanità sarebbero in ogni caso rivolte ad una riorganizzazione della struttura degli Istituti a carattere scientifico, senza per altro nulla innovare in materia di personale, il cui trattamento economico e normativo, ancorato a quello degli ospedalieri del Pio Istituto di Santo Spirito in virtù della legge 9 settembre 1967, n. 972, anche nel caso di riesame in sede legislativa, non potrà essere inferiore a quello previsto per i dipendenti degli enti ospedalieri.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LA BELLA, POCETTI, VENTUROLI, CESARONI, D'ALESSIO E MONASTERIO.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se ritengono urgente e necessario richiamare il presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, professor Michele Riolo, al rispetto dei diritti dei lavoratori e ad adottare un più civile e democratico comportamento, doveroso per chi eserciti pubbliche funzioni, il quale, proprio nel momento in cui entra in vigore lo Statuto dei diritti dei lavoratori, rifiuta ai rappresentanti sindacali di fornire loro qualsiasi informazione sulle decisioni del consiglio di amministrazione degli istituti e sui provvedimenti amministrativi, adottati o in via di adozione, concernenti il personale dipendente e di ritenere non necessario « sentire le organizzazioni sindacali » a proposito della applica-

zione delle leggi delegate concernenti direttamente il personale, adducendo il « fine di una maggiore speditezza nella trattazione dell'argomento » quando, invece, nella applicazione delle predette norme delegate gli IFO sono in ritardo di due anni ed hanno capziosamente sostenuto la non applicabilità delle norme medesime sino a quando non li ha obbligati alla applicazione il Ministero della sanità con espliciti atti ufficiali.

Se ritengano, altresì, necessario chiarire ufficialmente e autorevolmente al prefato presidente, oltretutto ad evitare al personale il ricorso allo sciopero per l'affermazione di elementari diritti, ed in risposta al quesito che il nominato personaggio dice di aver posto ai superiori organi, dissipando una sua personalissima e originale nonché cervelotica interpretazione dell'articolo 37 dello statuto dei diritti dei lavoratori, che quale legge della Repubblica, si applica in tutti i luoghi di lavoro, compresi l'ospedale San Gallicano e l'Istituto Regina Elena. (4-14568)

RISPOSTA. — L'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ha da tempo deliberato i regolamenti del personale in conformità alle disposizioni regolamentari del Pio Istituto di Santo Spirito, ai sensi della legge del 9 ottobre 1967, n. 972, che prevede l'equiparazione economica e normativa dei dipendenti dei due enti.

Inoltre, con separati provvedimenti sono stati riconosciuti, a talune categorie di personale, benefici economici e normativi, già concessi ai dipendenti ospedalieri del Pio Istituto e le relative deliberazioni sono state regolarmente approvate dalla commissione di tutela, ad eccezione di quei provvedimenti che trovano riscontro in semplici situazioni di fatto dell'ente o da questo adottati per peculiari prestazioni.

In particolare, si rappresenta quanto segue in ordine alla situazione del personale degli IFO:

1) riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali: la delibera relativa è stata approvata dall'autorità tutoria il 25 gennaio 1971;

2) indennità per mansioni superiori svolte dal personale: al personale di assistenza (ausiliario, sanitario, tecnico, esecutivo ed operaio) è stata riconosciuta l'indennità per le mansioni superiori svolte dal 21 novembre 1967 al 31 dicembre 1969 e il relativo provvedimento è stato approvato dall'organo tutorio il 30 luglio 1970.

Per il personale amministrativo (carriera direttiva, di concetto, d'ordine) la concessione della indennità è stata deliberata con atto del 19 maggio 1970, n. 231, in ordine al quale la commissione di tutela, nell'adunanza del 27 gennaio 1971, ha chiesto che fossero forniti chiarimenti sulle mansioni superiori effettivamente espletate dal personale medesimo. La deliberazione è stata successivamente revocata.

È da tener presente, comunque, che l'amministrazione degli IFO ha provveduto a regolamentare con decorrenza 1° gennaio 1970 l'attribuzione di mansioni superiori rispettivamente al personale amministrativo, al personale ausiliario-tecnico ed esecutivo e al personale sanitario;

3) indennità *una tantum* per lavoro straordinario al personale non medico: detta indennità, nella misura di lire 22.735, è stata deliberata con atto del 19 maggio 1970, n. 235, in conformità ad analoga concessione del Pio Istituto di Santo Spirito al personale ospedaliero d'assistenza.

In merito, l'organo tutorio (decisione del 26 maggio 1970, n. 629) ha chiesto chiarimenti, sul periodo cui si riferisce il premio in questione e sul compenso per lavoro straordinario corrisposto al personale interessato nel periodo considerato, e ciò per un compiuto giudizio anche in riferimento all'analogo provvedimento del Pio Ente. La deliberazione non ha avuto approvazione per mancate controdeduzioni;

4) indennità di macchina agli autisti: il provvedimento relativo è stato approvato dalla commissione di tutela il 29 luglio 1970;

5) pagamento delle ore straordinarie effettuate oltre i limiti previsti dal 21 novembre 1967: per il periodo 21 novembre 1967-30 novembre 1969 è stato già provveduto con atto deliberativo del 3 dicembre 1969, n. 1178, approvato il 15 luglio 1970. Per il successivo periodo dall'1 dicembre 1969 al 30 settembre 1970 la corresponsione del maggior compenso è stata deliberata con atto del 28 settembre 1970, n. 565, e nel merito l'organo tutorio ha chiesto all'ente chiarimenti sull'ammontare della spesa e del compenso spettante a ciascun dipendente;

6) estensione dell'indennità di rischio al personale dell'azienda farmaceutica ed al personale operaio ed amministrativo addetto all'ufficio accettazione dell'istituto San Gallicano: il provvedimento è stato approvato dall'autorità tutoria il 29 maggio 1970.

Si fa presente, infine, che il trattamento economico dei dipendenti vincitori di concorso

è corrispondente in base alle vigenti norme regolamentari e in relazione alla qualifica ricoperta, mentre le promozioni vengono conferite regolarmente e con tempestività (soltanto per un limitato periodo erano state sospese le promozioni in attesa dell'approvazione tutoria su deliberazioni modificative dei criteri concernenti le promozioni medesime).

Il presidente degli IFO è stato formalmente invitato a corrispondere, quanto possibile, alle eventuali richieste di notizie delle organizzazioni sindacali in merito ai lavori del consiglio di amministrazione.

In merito all'applicabilità al personale ospedaliero della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Ministero è in attesa del parere del Consiglio di Stato, al quale è stata fatta richiesta per chiarire la portata dell'articolo 37 della legge stessa che, come è noto, sancisce l'applicazione delle disposizioni in essa legge contenute ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici, salvo che la materia (come nella fattispecie) sia diversamente regolata da norme speciali.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LA BELLA, VENTUROLI, POCHETTI E CESARONI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti urgentissimi intendano adottare, in relazione allo sciopero e alla occupazione da parte del personale dipendente degli istituti fisioterapici di Roma (Regina Elena e San Gallicano) degli uffici amministrativi iniziatisi oggi, per protestare contro la mancata corresponsione degli stipendi secondo i recenti accordi sindacali. Se sia noto ai ministri che il presidente dei predetti istituti, professor Michele Riolo, con comunicato del 12 gennaio 1971, dopo aver giustificato il mancato adeguamento degli stipendi per il mese di gennaio « a causa della notevole mole di lavoro... e dalla ristrutturazione dei servizi contabili » dava « assicurazione che il nuovo trattamento economico sarà erogato a decorrere dallo stipendio del mese di febbraio » e che, invece, anche questo mese gli stipendi non solo non sono stati adeguati all'accordo come assicurato dal presidente, ma si è informato il personale che tale adeguamento non avrà luogo fino a quando la commissione di tutela interministeriale non avrà ratificato la deliberazione relativa.

Da tali fatti emerge il comportamento provocatorio del consiglio di amministrazione che

giustifica le inadempienze con pretesti di volta in volta diversi, esasperando il personale, costretto allo sciopero per la difesa dei suoi diritti.

Infine — anche in rapporto a precedenti interrogazioni sullo stesso argomento — chiedono di sapere se i ministri ritengano opportuno, per una più proficua utilizzazione degli IFO, in relazione alle carenze di posti-letto denunciate in questi giorni dalla stampa, adottare i provvedimenti necessari alla regionalizzazione dei predetti istituti quali ospedali regionali specializzati in oncologia e dermosifilopatia che non contrasterebbe con la attività di ricerca scientifica che gli istituti attualmente esercitano. (4-16428)

RISPOSTA. — Lo sciopero e l'occupazione degli uffici amministrativi dell'ente sono da tempo cessati.

L'occupazione degli uffici amministrativi dell'ente venne dichiarata in data 26 febbraio scorso dalle organizzazioni sindacali del personale non medico aderenti alla CGIL, CISL, UIL con la motivazione che nelle buste paga non era contenuta la « striscia analitica indicante i singoli emolumenti » e che inoltre parte del personale non aveva percepito i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dell'accordo FIARO-sindacati del 22 aprile 1970.

L'amministrazione portava a conoscenza del personale che l'omissione ed il ritardo di cui sopra erano stati determinati dai ristretti limiti di tempo a disposizione, che avevano impedito le necessarie operazioni contabili da parte dell'ufficio ragioneria anche in relazione alla pronuncia dell'autorità tutoria sui provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, assicurando nel contempo che sarebbe stato provveduto successivamente alle necessarie integrazioni.

Le organizzazioni sindacali però proseguivano l'occupazione degli uffici anche dopo la avvenuta regolarizzazione, aggiungendo alla precedente motivazione data allo sciopero la richiesta di regionalizzazione dell'ente.

Quanto alla più proficua utilizzazione degli IFO si fa presente che con apposito decreto è stata costituita una commissione di studio per i problemi dell'oncologia italiana e per la ristrutturazione dei relativi istituti di ricerca tra cui gli IFO.

Tale commissione concluderà i suoi lavori a metà novembre.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LENOCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del ruolo tecnico della carriera esecutiva ai quali in base alla legge propria dell'ASST del 18 febbraio 1963, n. 81, articolo 14, vengono riconosciute funzioni della carriera di concetto e non più della carriera esecutiva.

L'interrogante chiede, inoltre, per quale ragione nell'ASST il personale tecnico delle stazioni telefoniche, pur espletando lo stesso servizio, sia inquadrato in carriere diverse e se ritenga necessaria la sospensione del concorso a 70 posti di revisore tecnico della carriera di concetto in attesa della sistemazione definitiva dei tecnici mansionisti in questione. (4-19521)

RISPOSTA. — La rapida evoluzione tecnologica dei servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha reso necessario utilizzare, in mansioni proprie della carriera di concetto, personale tecnico appartenente ai ruoli delle carriere esecutive.

La sistemazione di detto personale, nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte, potrà essere presa in esame, per una favorevole soluzione, allorquando, in sede di attuazione della prevista riforma di struttura delle aziende dipendenti da questo Ministero, si dovrà procedere ad una adeguata revisione dei ruoli organici.

Per quanto riguarda invece la decisione adottata di bandire il pubblico concorso regionale a 70 posti di revisore tecnico — di cui alla seconda parte dell'interrogazione — si precisa che ciò è stato determinato dalla assoluta necessità di rimediare alla carenza di personale negli impianti della Sicilia, Sardegna e Lombardia, carenza che, qualora dovesse protrarsi, comprometterebbe la realizzazione del piano di sviluppo e di potenziamento dei servizi affidati alla diretta gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro: Bosco.

LIZZERO, D'IPPOLITO, D'ALESSIO E NAHOUM. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato che per iniziativa di un commissario di pubblica sicurezza ieri 21 settembre 1971, sono stati fermati e tradotti ad un commissariato di polizia per essere « identificati », decine di giovani e di persone che erano venuti a manifestare civil-

mente e nelle forme espressamente previste dalla Costituzione repubblicana, in silenzio e con cartelli esprimenti il loro pensiero, la loro richiesta di una giusta legge per il diritto dell'obiezione di coscienza nel nostro paese.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il ministro ritenga richiamare il funzionario di polizia di cui si tratta al rispetto della Costituzione e della legge vigente in Italia;

2) se intenda adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire per i giovani e le persone a cui ieri è stata fatta violenza ingiustificata, la piena tutela dei diritti civili e in particolare quello di manifestare liberamente nelle forme espressamente previste, il loro pensiero anche in materia di obiezione di coscienza;

3) quali provvedimenti intenda adottare per garantire il diritto a tutti i cittadini italiani di manifestare anche davanti al Parlamento della Repubblica. (4-19498)

RISPOSTA. — Il 22 settembre 1971, convenivano in piazza Montecitorio a Roma, circa 20 giovani per manifestare a favore degli obiettori di coscienza.

Poiché della manifestazione nessun preavviso era stato in precedenza dato alle autorità di polizia e, a causa della stessa il traffico nella centralissima piazza subiva intralci, un funzionario di pubblica sicurezza, ivi in servizio, invitava ripetutamente i dimostranti a sciogliersi.

Essendo stati tali inviti disattesi e avendo i manifestanti rifiutato di allontanarsi, sette di essi, che maggiormente incitavano gli altri a non desistere, venivano accompagnati presso gli uffici del primo distretto di polizia, dove, identificati, erano successivamente subito rilasciati.

Nell'occasione, però, venivano sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria — cui, per altro, successivamente, la locale questura ha inviato un dettagliato rapporto sull'episodio — i cartelli che gli stessi avevano inalberato durante la manifestazione, il cui contenuto avrebbe potuto concretare ipotesi di reato.

Il Ministro: RESTIVO.

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni causati da un violento nubifragio abbattutosi nel

pomeriggio del 12 maggio 1971 su Pignataro Maggiore (Caserta).

La grandine ha totalmente distrutto i frutteti in fiore e le colture in serra, compromettendo seriamente le aziende agricole.

L'interrogante chiede che siano effettuati immediati sopralluoghi, siano delimitate le zone danneggiate e siano emessi i relativi decreti per l'applicazione delle provvidenze di legge, in particolare quelle previste dal fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, coi contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, sgravi fiscali, riduzione canoni affitti ecc.

(4-17833)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta, è risultato che la pioggia mista a grandine del 12 maggio 1971 ha interessato i dintorni dei centri abitati e alcune località dei comuni di Pignataro Maggiore e di Pastorano, per una superficie complessiva di circa 200 ettari di terreni, investiti, per due terzi, a colture erbacee varie e, per un terzo, a colture arboree (per lo più olivo).

I danni, proprio per la caratteristica della meteora, sono discontinui e, comunque, variabili da zona a zona, ma mediamente di lieve entità.

L'ispettorato medesimo, nel corso dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni, ha intensificato la propria azione di assistenza tecnica a favore degli agricoltori colpiti, consigliando, in particolare, le più opportune operazioni colturali da effettuare, allo scopo di contenere l'entità dei danni stessi e di favorire la ripresa vegetativa delle coltivazioni.

Lo stesso ufficio, nei casi di comprovata gravità dei danni, accorderà, agli agricoltori che ne facciano domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per le necessità in genere della conduzione aziendale, nonché per l'estinzione di eventuali passività derivanti da precedenti operazioni di credito agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATOLI.

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivo stato di malcontento dei produttori agricoli del napoletano per l'improvvisa caduta del prezzo di vendita delle patate così dette « primaticce »

e delle serie difficoltà di collocamento delle stesse.

L'interrogante ritiene che sia urgente e necessario intervenire per facilitare il collocamento di tale prodotto sia sui mercati nazionali sia su quelli esteri, oltre ad esaminare la opportunità di interventi contributivi per lo eventuale avvio del prodotto a determinati usi per alleggerire il mercato. (4-17974)

RISPOSTA. — La lamentata contrazione del prezzo di vendita delle patate novelle nella provincia di Napoli è un fenomeno che si verifica abitualmente verso la fine della campagna agricola del settore e interviene, di solito, durante il mese di giugno. A ciò aggiungasi che, quest'anno, le avverse condizioni atmosferiche dei mesi di aprile e di maggio 1971 hanno ritardato di almeno 15 giorni la produzione del napoletano, con conseguente accavallamento delle produzioni e contemporanea concentrazione del prodotto nello stesso periodo.

Per quel che concerne la possibilità di interventi di mercato a favore delle patate primaticce, c'è da far presente che, non essendo tale prodotto ancora regolamentato in sede CEE, nessun intervento, del tipo di quelli espletati dall'AIMA per altri prodotti, può essere svolto ai fini del ritiro dal mercato.

Per quanto riguarda, infine, le esportazioni dalle province di Napoli e di Salerno del prodotto di che trattasi, il Ministero del commercio con l'estero ha comunicato che il volume delle nostre esportazioni ha seguito un andamento favorevole: dall'inizio della campagna al 28 maggio 1971, infatti, sono stati esportati 380 mila quintali di patate primaticce, contro i 199 mila quintali esportati nel corrispondente periodo della decorsa annata.

L'esportazione del prodotto, il cui massimo mercato di assorbimento è la Germania federale, non incontra, pertanto, difficoltà sotto il profilo del regime di esportazione, che è libero, nè sotto quello della capacità di assorbimento dei mercati esteri di destinazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ALDROVANDI E GESSI NIVES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della polemica avvenuta sulla stampa locale e fra le organizzazioni sindacali di Molinella (Bologna)

per la consegna ai lavoratori del locale zuccherificio, da parte del sindaco, di un assegno *ad personam* di lire 56.625 e se sia fondata l'ipotesi prospettata dalle organizzazioni operaie autonome di Molinella secondo cui tali fondi sarebbero stati erogati attraverso il Ministero del lavoro e prelevati da un fondo istituito nel 1969 a conclusione di una lotta dei lavoratori saccariferi. In caso affermativo, mentre gli interroganti prenderebbero atto con soddisfazione del riconoscimento, sia pure tardivo, di un diritto rivendicato a suo tempo dalle organizzazioni sindacali (FIAIZA-CGIL, FILIZA-CISL e SIA-UIL) chiedono di conoscere per quali motivi l'erogazione di fondi istituiti con accordi sindacali a livello ministeriale, sia avvenuta tramite il sindaco, senza investire né informare le organizzazioni sindacali e se uguale trattamento sia stato riservato ai lavoratori degli zuccherifici di Mezzano, Classe, Russi e Massalombarda che vantano gli stessi diritti dei lavoratori saccariferi di Molinella. (4-19425)

RISPOSTA. — Premesso che questo Ministero non è a conoscenza della corresponsione ai lavoratori dello zuccherificio Eridania di Molinella di un assegno *ad personam* da parte del sindaco di quel comune, si precisa che tale eventuale erogazione non può comunque essere posta in relazione ai fondi messi a disposizione dello scrivente dalla società Eridania sulla base dell'accordo sottoscritto in sede di Ministero del bilancio e della programmazione economica il 9 maggio 1969, a conclusione di una vertenza sindacale.

Tali fondi, ammontanti complessivamente a 85 milioni di lire, furono infatti regolarmente ed integralmente distribuiti ai dipendenti dei vari stabilimenti Eridania interessati alla ristrutturazione, effettuata all'epoca dall'azienda, con esclusione quindi dei dipendenti dello zuccherificio di Molinella, in esecuzione di un ulteriore accordo sindacale sottoscritto dalle parti l'8 luglio 1970.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

LONGO PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di oltre 5 mesi dalla pubblicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul riordinamento ed il riassetto delle amministrazioni e dei dipendenti dello Stato, non sia stato provveduto, da parte delle relative amministrazioni, alla pra-

tiva applicazione delle norme previste dall'articolo 25, terzo comma, per il passaggio alla categoria corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte dal personale statale di ruolo comunque assunto e denominato e ciò in osservanza anche delle interpretazioni date al predetto articolo dal Senato della Repubblica ed accettata dal Governo con l'ordine del giorno del 23 ottobre 1970, n. 11.

Infatti, ove tale interpretazione non avesse quel seguito auspicato con l'impegno chiesto dal Senato ed assunto solennemente dal Governo di comprendere nel personale comunque assunto o denominato anche il personale di ruolo comunque assunto, si commetterebbe un grave torto nei confronti di tale personale che si vedrebbe scavalcato nella carriera dal personale operaio di ruolo (legge 5 marzo 1961, n. 90) al quale, in base al quinto comma del citato articolo 25, sono estese tali facilitazioni e dal personale non di ruolo che non ha mai partecipato ad alcun concorso.

(4-18703)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere proiettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formularle, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Nè può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

LOSPINOSO SEVERINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora corrisposta agli agricoltori che ne hanno fatta richiesta, l'integrazione del prezzo del grano duro prodotto nell'annata agraria 1969-70.

Fa presente che esiste viva agitazione nella categoria per questo inspiegabile ritardo e chiede che venga provveduto con la massima sollecitudine al pagamento della suddetta integrazione. (4-17536)

RISPOSTA. — I motivi del ritardo nella corresponsione delle integrazioni comunitarie di prezzo di taluni prodotti agricoli — e non soltanto di quelle del grano duro — com'è stato già più volte fatto presente, sono vari e complessi, ma sono dovuti principalmente alle difficoltà, specie nell'attuale situazione del bilancio dello Stato, di reperire tempestivamente le ingenti somme occorrenti.

Com'è noto, a tali difficoltà si è in gran parte ovviato con la legge 31 marzo 1971, n. 144, per cui l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha ora la possibilità di acquisire più agevolmente i mezzi finanziari da accreditare agli uffici incaricati del pagamento delle integrazioni di prezzo.

A seguito di ciò, le operazioni relative al grano duro di produzione 1970 hanno già avuto inizio da diverso tempo e procedono con sempre maggiore speditezza.

In particolare, per quanto concerne le due province della Basilicata, alla data del 1° agosto 1971, su 40.106 domande complessivamente presentate, ne erano state liquidate 34.719, pari all'86, 5 per cento, corrispondente ad un importo di integrazione di prezzo di lire 5.725.653.145, per cui si ha motivo di rite-

nere che, entro breve tempo, le operazioni potranno essere portate a termine.

Il Ministro: NATALI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere che cosa intendano fare al fine di sistemare equamente la situazione dell'agente postale Carli Isarco, già dipendente della direzione provinciale di Pisa, attualmente trasferito a Legnano (Milano).

Da un frettoloso esame dei documenti in possesso dell'interessato, l'interrogante si è fatto l'onesta convinzione che lo stesso ha avuto un trattamento iniquo nella sua condizione di dipendente di una amministrazione statale.

Ha avuto un trattamento iniquo da parte delle diverse commissioni mediche, che lo hanno visitato, perché le stesse riconoscono esplicitamente che la malattia di cui soffre, specialmente la seconda ricaduta (infarto), è stata quanto meno concausata dal gravoso servizio cui era adibito, per concludere però poi che non dipende da causa di servizio.

Vedere in proposito i verbali di visita della CMO di Livorno in data 26 gennaio 1969, del medico provinciale in data 24 marzo 1969 e 7 luglio 1969 e quelli in data 11 gennaio 1971 e 12 febbraio 1971 rispettivamente dei predetti uffici.

La seconda iniquità il Carli l'ha subita sul piano amministrativo con il trasferimento a Milano.

Dagli atti che l'interrogante ha esaminato risulta esplicitamente che il medico in data 24 marzo 1969 (si faccia attenzione alle date) consigliò che il Carli, date le sue condizioni di salute, venisse adibito a servizio interno meno gravoso.

Tale consiglio venne completamente disatteso, anche se in quel periodo si liberò un posto presso l'ufficio di Ponzaco al quale avrebbe potuto benissimo essere assegnato.

Così avvenne che il Carli, continuando nel suo gravoso servizio di portalettere, subì il secondo attacco della malattia.

Soltanto il 22 dicembre 1970, a distanza cioè di ben 21 mesi, il Ministero stabilisce che il Carli venga assegnato a Milano, non essendoci a Pisa posti disponibili per la sua categoria.

Si resta veramente perplessi nell'osservare che si trasferisce un infartato, con due ricadute, dalla zona di clima temperato, come Santa Maria a Monte, nella quale il Carli

poteva oltretutto avere l'assistenza dei familiari, a quella nebbiosa, umida e fredda di Legnano.

È ben vero che il Carli ha dovuto accettare questo trasferimento, ma che cosa doveva fare?

Andare a morire di fame lui e la sua famiglia?

Ciò spiega altresì come il Carli, non potendo assolutamente stare in quel clima, cerchi disperatamente di tornarsene nella provincia di Pisa.

L'interrogante pertanto chiede che la complessa e delicata questione di questo agente postale sia riesaminata dai ministeri interessati al fine di farli ottenere:

1) il riconoscimento della malattia da causa di servizio come ne fanno testimonianza i diversi e contraddittori verbali di visita medica;

2) farlo ritornare nella sede di Pisa ed adibirlo a quei meno gravosi servizi interni, consigliati dalle stesse autorità sanitarie.

(4-17826)

RISPOSTA. — In ordine alla prima delle questioni che la richiesta avanzata dall'agente postale Carli Isarco per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui egli è affetto è stata scrupolosamente valutata da questo Ministero che ha fatto sottoporre l'interessato a tutti gli esami medici prescritti dalla particolare procedura dettata dalla vigente normativa in materia.

Poiché, come del resto è noto all'interrogante, si è manifestato un contrasto tra i pareri espressi dalle autorità mediche incaricate di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il servizio e l'infermità sofferta dal Carli, si è reso necessario interessare per un parere definitivo l'ufficio medico legale del Ministero della sanità, il quale in data 26 giugno si è pronunciato nel senso che la richiesta del predetto agente debba essere respinta, in quanto l'arteriosclerosi coronarica di cui egli soffre costituisce malattia a carattere diatesico, di origine endogenodismetabolica.

La pratica, comunque, non è stata ancora definita, dovendosi su di essa pronunciare la commissione centrale per gli uffici locali, alla quale verrà sottoposta non appena si saranno conclusi gli accertamenti preliminari che nel frattempo sono stati disposti in ordine all'ulteriore richiesta, avanzata dal medesimo signor Carli, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'aggravamento della sua infermità.

Per quanto concerne la questione relativa all'applicazione dell'agente in parola ai servizi interni di un ufficio postale della provincia di Pisa, si fa presente che, perdurando in detta provincia carenza di posti del genere, l'interessato è stato recentemente interpellato per conoscere se gradirebbe di essere trasferito da Legnano, ove attualmente presta servizio, all'ufficio postale di Scandicci (Firenze), ove esiste la possibilità di affidargli le predette mansioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Bosco.

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — tenuto conto del problema che l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha posto ai competenti organi politici circa la soppressione o l'adozione dell'orario legale, per tutto il corso dell'anno solare, come dagli orientamenti che sono emersi nella recente Conferenza europea per gli orari dei treni viaggiatori, stante l'importanza e l'opportunità che non si attuino nel corso dell'anno conversioni dall'uno all'altro sistema per i conseguenti rilevantissimi inconvenienti che comporterebbe nell'elaborazione dell'orario ferroviario internazionale — quali iniziative si intendano adottare, tenuto presente che, fra otto giorni, entrerà in vigore l'ora legale in coincidenza del nuovo orario ferroviario biennale.

(4-17926)

RISPOSTA. — Il problema relativo alla revisione dell'attuale disciplina dell'ora legale in Italia, per i suoi riflessi sulle esigenze generali di vita e di lavoro nel paese, sui servizi di collegamento ferroviari ed aerei con l'estero, sul turismo e sull'economia in generale, è all'esame dei ministeri interessati (ministeri dell'industria, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali iniziative si intendano adottare perché il nostro sport abbia ad essere mantenuto al di fuori di ogni strumentalizzazione politica e da ogni interferenza di minoranze non qualificate.

L'interrogante fa riferimento ai recenti episodi demagogici avvenuti a Roma da parte di

dipendenti del CONI durante una riunione pugilistica, negli incontri di calcio del torneo Picchi, ed ancora ultimamente in occasione delle finali dei giochi della gioventù, e fa richiamo alla conseguente ferma presa di posizione, in proposito, dei delegati regionali e provinciali dello stesso CONI. (4-18599)

RISPOSTA. — Secondo le informazioni fornite dal Comitato olimpico nazionale italiano in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, va precisato, in riferimento ai singoli episodi segnalati quanto segue.

a) Manifestazioni della fase finale dei giochi della gioventù: la manifestazione si è svolta con assoluta regolarità.

Tuttavia, nel corso dei giochi sono stati distribuiti ai giovani partecipanti dei volantini editi dal sindacato CGIL dei dipendenti del CONI.

L'iniziativa è stata deplorata dai delegati regional e provinciali del CONI stesso, che, riunitisi il 30 giugno 1971, hanno approvato un ordine del giorno di censura contro l'interferenza politica di minoranze di dipendenti.

b) Incontri di calcio del trofeo Picchi.

Nella mattinata del 23 giugno 1971, alcuni operai, dipendenti del CONI, hanno occupato la cabina dello stadio olimpico.

Dopo l'intervento della forza pubblica, lo impianto è stato completamente sgomberato.

c) Riunione pugilistica.

La riunione pugilistica in programma per il giorno 2 luglio scorso non ha potuto aver luogo nel palazzo dello sport, a causa di alcune manifestazioni svolte per iniziativa di dipendenti del CONI.

L'incontro, tuttavia, ha avuto luogo ugualmente in un locale di fortuna ad Ostia.

Gli episodi lamentati appaiono, in definitiva, di scarso rilievo, in relazione al carattere aspro assunto, negli ultimi tempi, dalle vertenze sindacali riguardanti molti settori della vita nazionale.

Va segnalato, infine, che il CONI ha assicurato a questa Amministrazione che si adopererà costantemente e con fermezza, affinché le manifestazioni sportive organizzate dalle varie federazioni possano svolgersi con assoluta regolarità.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

a) il recente convegno per la storia dell'agricoltura tenutosi alla Certosa di Pavia, ha

auspicato la costituzione, in quella Certosa, di un museo storico dell'agricoltura, a celebrazione del centenario della Società agraria di Lombardia;

b) un comitato di studio e gruppi di lavoro stanno avviando la ricerca di materiale e di studio per la costituzione di detto museo che verrà realizzato con il finanziamento da parte della Società, enti locali ed istituti di credito di Milano e di Pavia — quale intervento finanziario si intenda adottare, perché anche lo Stato sia presente in una iniziativa particolarmente interessante per la conservazione di materiale storico-agricolo che, diversamente, andrebbe disperso. (4-18771)

RISPOSTA. — Questo Ministero è dell'avviso che i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione di un museo storico dell'agricoltura, considerata la natura e la rilevanza dell'opera, debbano essere all'uopo stanziati con apposita legge.

Infatti, un'eventuale elargizione, tratta dai fondi stanziati sul bilancio di questo Ministero, rappresenterebbe un contributo comunque insufficiente per una iniziativa di tal genere.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i criteri di ripartizione e di erogazione dei contributi che vengono annualmente concessi sui fondi di cui alle leggi n. 174 e n. 702.

L'interrogante, facendo proprie le lamentele delle organizzazioni turistiche periferiche, rileva che troppo spesso, per non dire sempre agli enti provinciali per il turismo vengono concessi modestissimi contributi per la organizzazione ed il realizzo di manifestazioni di sicuro interesse turistico, mentre ad enti e ad organizzazioni varie, che non sempre propongono manifestazioni valide ed idonee al richiamo ed alla valorizzazione turistica di una località, vengono erogati contributi cospicui. (4-18907)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, sono annualmente stanziati 600 milioni di lire per « contributi *una tantum* a favore di enti, che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile ».

La norma dianzi richiamata non detta alcuna direttiva che consenta una più precisa in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

dividuzione degli organismi ai quali i benefici debbano essere concessi.

Comunque, in base alla stessa legge, è sufficiente che un ente non persegua finalità speculative e che si proponga di incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, perché l'ente medesimo possa ottenere, previa domanda, un contributo rientrante nello stanziamento in questione.

Spetta poi a questa amministrazione assegnare i contributi alle organizzazioni che ritenga maggiormente meritevoli, determinando discrezionalmente l'entità di ciascuna elargizione, in base ad alcuni criteri di massima che consentono una valutazione degli elementi da considerare, al fine di attuare un piano organico di promozione del turismo.

Tali criteri orientano l'interesse di questo Ministero verso:

a) enti ed organismi a carattere nazionale che esplicino attività promozionale del turismo sociale italiano e straniero o che dispongano di una consistente attività ricettiva a carattere sociale (case per ferie, campeggi, eccetera);

b) enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, *Pro loco*, comuni ed organismi a carattere locale per attività promozionali o ricettive nel settore del turismo sociale e giovanile;

c) iniziative atte ad incrementare il turismo scolastico.

In passato sono stati assegnati qualche volta contributi per l'effettuazione di gite a carattere aziendale. In considerazione, tuttavia, della limitatezza dei fondi in rapporto al crescente numero delle richieste, si è ritenuto opportuno evitare la dispersione dei mezzi a disposizione per iniziative che, una volta effettuate, non avrebbero dato luogo ad una maggiore espansione delle attività turistiche.

Per uniformità di valutazione, si è da tempo stabilito che le domande degli organismi a carattere nazionale debbano essere corredate dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) programma di attività da svolgere;
- c) preventivo di spesa;
- d) programma di attività svolta nell'anno precedente;
- e) consuntivo di spesa effettuata nell'anno precedente.

Ovviamente, l'entità dei contributi non è commisurata ad alcun parametro di entrate o di spese o di capitali esistenti.

Le assegnazioni tengono conto, di regola, del peso che l'organismo esercita nell'ambito della promozione del turismo sociale e giova-

nile, della documentazione presentata a corredo della relazione sull'attività svolta, dei riflessi di carattere internazionale per la promozione degli scambi turistici, culturali, sportivi, ecc. e dello sforzo finanziario effettuato dal sodalizio per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Pertanto, risulta evidente la necessità di assegnare ai principali organismi a carattere nazionale, che sono oltre 50, contributi di una certa rilevanza in quanto le stesse organizzazioni, meglio degli enti locali, possono realizzare coordinate ed incisive iniziative idonee all'incremento del turismo sociale e giovanile ed al movimento dei forestieri.

In ossequio ai criteri sopra esposti, i 600 milioni di lire annuali sono stati così ripartiti per gli esercizi finanziari 1970 e 1971:

	1971	1970
	—	—
Organismi a carattere nazionale	452,3	457,2
Enti provinciali per il turismo	120	102,8
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed enti locali	27,7	16,2
	<u>600,—</u>	<u>576,2</u>

Come risulta da questa ripartizione riassuntiva per l'esercizio corrente resta da assegnare ancora una somma di circa 24 milioni di lire.

A termini dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, è stato autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, uno stanziamento annuo di 300 milioni di lire per la concessione di « contributi, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico ».

Successivi aumenti dello stanziamento si sono avuti con le leggi 31 dicembre 1961, n. 1444, e 23 giugno 1961, n. 520, fino alla legge 4 marzo 1964, n. 114, che ha elevato a 1.310.000.000 di lire lo stanziamento stesso, a partire dall'esercizio finanziario 1965-66.

È stato così possibile operare finora concreti interventi, per un ammontare complessivo non inferiore ai 12 miliardi di lire, a favore soprattutto degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, a sostegno di iniziative e manifestazioni di particolare interesse turistico, curando il necessario coordinamento delle varie iniziative programmate e la loro selezione, al fine di concentrare i finanziamenti su quelle ritenute più valide, evitando così che

fossero promosse manifestazioni di limitata risonanza o che presentassero carattere concorrenziale.

In particolare, sono stati elaborati annualmente piani organici di interventi per la manifestazioni teatrali estive, che costituiscono un sicuro richiamo per le correnti turistiche.

Criteri e modalità procedurali inerenti alla erogazione dei contributi in parola sono stati nel tempo ribaditi in una serie di circolari (del 20 maggio 1960, n. 18; del 27 febbraio 1965, n. 184; del 4 maggio 1966, n. 240; del 2 maggio 1967, n. 288; del 1° marzo 1968, n. 317) e, per ultimo, nella circolare del 20 ottobre 1970, n. 417, con cui è stato sottolineato che « come criterio selettivo degli interventi ministeriali ci si ispirerà prevalentemente alla esigenza di sostenere gli enti maggiormente impegnati in opere di valorizzazione turistica di località, per le quali le manifestazioni costituiscano un valido motivo di richiamo, e alla necessità di assicurare un più organico coordinamento delle iniziative costituenti un sicuro coefficiente per lo sviluppo del turismo ».

Per quanto concerne la ripartizione della quota parte dello stanziamento per le iniziative e le manifestazioni turistiche del secondo semestre dell'esercizio in corso, questa amministrazione, tenuto conto dell'inadeguatezza della disponibilità di bilancio in rapporto alle sempre più numerose istanze di contributo provenienti da ogni parte d'Italia, è venuta nella determinazione di seguire i seguenti criteri:

1) concentrare gli interventi di maggiore entità sulle manifestazioni di particolare rilevanza turistica, che hanno una loro tradizione e che costituiscono un sicuro e valido motivo di richiamo per il movimento dei forestieri;

2) sostenere gli enti (enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), in precarie condizioni finanziarie, maggiormente impegnati nella promozione di iniziative intese alla valorizzazione delle risorse turistiche ed allo sviluppo della economia provinciale o locale;

3) limitare l'accoglimento delle istanze provenienti da comuni, amministrazioni provinciali ed altri enti pubblici che non siano gli enti provinciali per il turismo o le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a quelle sole manifestazioni ricorrenti di riconosciuto interesse turistico;

4) tener conto, nella determinazione della misura dei contributi, delle assegnazioni effettuate per il 1° settembre 1971, in modo da garantire — nell'ambito regionale e di ciascuna provincia — il migliore coordinamento degli

interventi ministeriali e la loro effettiva rispondenza alle esigenze turistiche nazionali.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in provincia di Pavia la situazione di crisi del settore edile si è venuta ultimamente aggravando con la dichiarazione di fallimento, da nessun creditore richiesto, dalle imprese di costruzioni edili Febbroni, avverso al quale ha fatto opposizione oltre al titolare ed a numerosi creditori, lo stesso personale dipendente — se si ritenga doveroso emettere, di concerto con i ministri interessati, il decreto che, a norma dell'articolo 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, viene a dichiarare la condizione di crisi economica locale nel settore delle costruzioni edili, in provincia di Pavia; e pertanto, se si ritenga necessario provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto in favore del personale dalla citata legge. (4-19328)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro in merito alla situazione della ditta Febbroni è emerso che la stessa, con sede in Pavia, viale Brambilla, eserciva nella provincia, con prevalenza nel capoluogo, la costruzione di condominii e di scuole, occupando una maestranza oscillante fra i 140 ed i 150 dipendenti.

L'impresa suddetta nel 1968 aveva inoltre appaltato direttamente ad altre ditte, alla periferia di Milano (Corbetta), la costruzione di vari condominii per un importo di circa 5 miliardi.

Il fallimento sembra sia da imputare in gran parte a difficoltà di reperire capitale circolante in seguito all'aumento del costo del denaro verificatosi negli anni 1969-1970.

In tali condizioni l'impresa nel luglio 1970 era costretta a richiedere l'amministrazione controllata, cui è seguito il fallimento della ditta nel luglio 1971. Contro la sentenza di fallimento è stata avanzata formale opposizione.

Per quanto concerne la richiesta dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore edile operanti nella provincia di Pavia, si fa presente che attualmente gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per i quali è stata richiesta l'integrazione salariale, sono 20 e che le aziende che hanno chiesto l'integrazione dal novembre 1970 al marzo 1971 hanno addotto cause meteorologiche.

L'ispettorato del lavoro, pur considerando che si è effettivamente verificata una notevole diminuzione degli occupati, non ha ritenuto sussistere per il momento manifesti segni di crisi settoriale.

Infatti degli operai che hanno abbandonato il settore, parte sono stati prontamente assorbiti da altre attività, parte sono ritornati ai paesi di origine o hanno trovato occupazione in altre zone, parte si sono organizzati in società di fatto per eseguire piccole costruzioni.

Anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli industriali hanno escluso l'esistenza di una crisi economica locale nel settore edile.

Questo Ministero ritiene di dover condividere le conclusioni dell'ispettorato del lavoro e delle organizzazioni sindacali.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il Consiglio di Stato, in data 16 settembre 1971, ha accolto il ricorso proposto da alcuni uscieri giudiziari del tribunale di Roma — quando, di conseguenza, i competenti uffici andranno a bandire l'atteso concorso a 400 posti nel ruolo di coadiutori dattilografi riservato ai commessi giudiziari, in possesso dei requisiti richiesti. (4-19492)

RISPOSTA. — In virtù della delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, ha effettuato la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia alle dipendenze del « Ministero di grazia e giustizia ».

Esso ha, tra l'altro, apportato un aumento di quattromila posti d'organico ripartito in quattro anni (800 dal 1° luglio 1971; 500 dal 1° luglio 1972; 1300 dal 1° luglio 1973; 1400 dal 1° luglio 1974) (articolo 1), curando anche di stabilire i criteri per la loro progressiva copertura (articolo 2 e 3). A questo riguardo, ha disposto che, nella prima attuazione, 400 posti, di quelli recati in aumento nell'anno 1971 nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari siano conferiti mediante concorso per esame riservato agli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data del 26 maggio 1971 siano in servizio

negli uffici giudiziari da data anteriore al 30 giugno 1970 e siano in possesso almeno della licenza elementare (primo comma dell'articolo 2). Ha, inoltre, stabilito che i restanti 400 posti e quelli eventualmente non coperti in applicazione della riferita disposizione possano essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei del concorso per la nomina a dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967 (quarto comma dell'articolo 2), provvedendosi, infine, mediante pubblico concorso nel caso di persistente non attribuzione (secondo comma dell'articolo 3).

Per i posti recati in aumento negli anni 1972, 1973 e 1974, il decreto presidenziale in esame prevede innanzitutto la possibilità di attribuzione mediante trasferimento da altre amministrazioni — (su domanda degli interessati, da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello da cui ha effetto l'aumento di organico) — (primo comma dell'articolo 3), e l'eventuale concorso pubblico per la copertura di quelli così non attribuiti (comma secondo dell'articolo 3). Sancisce, infine, che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si tenga conto anche dei posti recati da esso in aumento (comma terzo dell'articolo 3).

In attuazione di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 274 del 1971, con decreto ministeriale 27 maggio 1971, pubblicato nel n. 167 della *Gazzetta ufficiale* in data 5 luglio 1971, è stato bandito il concorso per esami a 400 posti di coadiutore dattilografo giudiziario riservato agli amanuensi e dattilografi non di ruolo.

Con atto notificato a questo Ministero il 9 agosto 1971, tali De Bonis Teodosio Remo ed altri 18 hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento del bando di concorso, assumendo che esso abbia violato le norme di legge stabilenti riserva di posti per concorsi di passaggio di carriera (articoli 1 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970) e concorsi alla qualifica iniziale limitati al personale della stessa amministrazione (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970). Nella stessa impugnazione si è invocata anche la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Stato, IV sezione giurisdizionale, con ordinanza del 15 settembre 1971

ha respinto la predetta domanda incidentale di sospensione.

Come notasi dall'esposizione che precede, è ancora *sub iudice* l'esame della questione dei limiti della compatibilità fra le norme di legge disponenti in via particolare la copertura dei posti portati in aumento dell'organico del personale di dattilografia di questo Ministero (articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 274 del 1971) e quelle precedenti, stabilenti, in via generale, determinate riserve di posti in favore di personale della stessa amministrazione (articoli 1, 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 del 1970).

È evidente che l'adozione dei provvedimenti nei sensi auspicati dai ricorrenti non può che essere subordinata alla decisione giurisdizionale della questione in termini conformi alla loro tesi.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in occasione del prossimo ripristino dell'orario ferroviario invernale, si ritenga opportuno rivedere la frequenza ed il tempo di fermata nelle dodici stazioncine intermedie, dei treni sulla linea Pavia-Cremona nel tratto Pavia-Codogno.

Difatti i 48 chilometri fra i due centri, vengono normalmente percorsi in più di una ora e, in qualche corsa anche in un'ora e mezza, suscitando naturale malcontento fra i passeggeri. (4-19494)

RISPOSTA. — La velocità commerciale dei treni circolanti fra Pavia e Codogno è condizionata dalle caratteristiche tecniche infrastrutturali e d'esercizio della tratta che insieme non consentono di superare i 60 chilometri orari.

Le 7 coppie di treni locali interessanti la tratta in questione disimpegnano, per la maggior parte, servizio per lavoratori pendolari e pertanto, salvo eccezioni, effettuano fermata in tutte le località intermedie.

Per ciascuna di tali soste il tempo osservato è generalmente di un minuto salvo la presenza di incroci che, ovviamente, comportano tempi maggiori.

Ciò posto non sembra possibile, allo stato delle cose, realizzare sostanziali miglioramenti nelle percorrenze dei collegamenti in parola.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MAGLIANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo del mancato pagamento dell'aumento di lire 6 mila mensili concesso agli invalidi civili in base alla legge 30 gennaio 1971, n. 5, con efficacia 1° maggio 1971. (4-19464)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 12 della legge 30 gennaio 1971, n. 118, stabilisce la « pensione di inabilità » nella misura di lire 18 mila mensili in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 nei cui confronti, in sede di visita sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.

L'articolo 8 della stessa legge, nel delineare i compiti della commissioni sanitarie provinciali chiamate a valutare le condizioni fisiche degli interessati, prevede, all'ultimo comma, approfonditi accertamenti sanitari per la dichiarazione di inabilità.

L'articolo 33, infine, sempre del citato provvedimento legislativo n. 118, dispone che si proceda d'ufficio, ai fini del riconoscimento dei nuovi benefici, alla revisione delle posizioni di tutti gli invalidi civili, che fruiscono dell'assistenza in base alle leggi precedenti.

Tale revisione straordinaria e generale riguarda, ovviamente, sia le condizioni di inabilità sia le condizioni di carattere economico previste per l'erogazione delle provvidenze.

In ordine all'attuazione della detta revisione le prefetture sono state interessate, con le istruzioni ministeriali tempestivamente diramate a commento della nuova legge, a trasmettere alle competenti commissioni sanitarie lo elenco degli assistiti, con tutte le indicazioni occorrenti, ai fini di poter provvedere gradualmente secondo un razionale programma, alla nuova visita di tutti gli interessati.

Le operazioni di revisione procedono, pertanto, secondo quanto prescritto dalla legge.

È da aggiungere, per ultimo, che, in base al secondo comma dell'articolo 33, gli assistiti soggetti a revisione continuano a percepire, durante la fase della revisione stessa, l'assegno mensile di lire 12 mila di cui sono in godimento, fermo restando il diritto a percepire la differenza di lire 6 mila a decorrere dal 1° maggio 1971, allorché riconosciuti totalmente inabili.

Il Ministro: RESTIVO.

MALAGODI e BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che in sede di applicazione della legge

24 maggio 1970, n. 336 — concernente i benefici per gli ex combattenti — sono sorte perplessità da parte di alcuni enti tenuti alla sua applicazione nei riguardi dei propri dipendenti, circa l'attribuzione dei benefici ai « patrioti », in quanto i medesimi non sarebbero espressamente citati nell'articolo 1 della legge stessa — se ritenga necessario diramare precise disposizioni affinché venga inclusa nella espressione « partigiani » di cui alla citata legge, anche la qualifica di « patriota ».

Quanto sopra si chiede in quanto ai sensi della legge 21 agosto 1945, n. 518, la categoria dei partigiani comprende quattro qualifiche e precisamente:

- a) partigiano combattente;
- b) caduto per la lotta di Liberazione;
- c) mutilato o invalido per la lotta di Liberazione;
- d) patriota. (4-19646)

RISPOSTA. — Le categorie di dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati che hanno diritto di fruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono quelle tassativamente indicate nell'articolo 1 della predetta legge e nelle leggi 8 luglio 1971, n. 541, e 9 ottobre 1971, n. 824, recanti norme di applicazione, attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n. 336.

Le suddette norme non comprendono i patrioti tra i destinatari dei benefici medesimi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: ANTONIOZZI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — richiamato l'ordine del giorno, accettato dal rappresentante del Governo, nella seduta in sede legislativa del 14 luglio 1971 della IV Commissione (giustizia) della Camera dei deputati, in sede di approvazione della proposta di legge n. 3324 riguardante « adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » — quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere al fine di estendere l'indennità penitenziaria agli insegnanti, nonché ai medici incaricati che esplicano la loro attività nelle carceri, essendosi rilevato che, in ragione dei rischi e dei pericoli ai quali sono esposti, uguali a quelli dell'altro personale civile penitenziario, sarebbe ingiusto escludere le

categorie dei medici e degli insegnanti dalla concessione di un'adeguata indennità penitenziaria. (4-19797)

RISPOSTA. — L'indennità di servizio penitenziario, parzialmente pensionabile, è prevista per il personale civile di ruolo di questa Amministrazione in relazione alla particolare onerosità della funzione ed alle responsabilità ed ai rischi connessi al servizio prestato in modo continuativo, negli istituti penitenziari.

Tale situazione non si è riscontrata per il servizio prestato dai sanitari, dagli insegnanti e dall'altro personale incaricato ed aggregato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione del fatto che il servizio di tali categorie non è a tempo pieno.

Tali categorie di personale son poi legate alla Amministrazione da un rapporto di semplice incarico — che non comporta la qualifica di impiegato dello Stato — tant'è che esse non sono tenute a rispettare neanche il divieto sulla incompatibilità e sul cumulo degli impieghi: il che consente l'esercizio dell'attività professionale anche in altre direzioni.

Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze dei sanitari e proprio in conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione giustizia del 14 luglio 1971, menzionata nella interrogazione (*Bollettino delle Commissioni*, pag. 10), è allo studio la possibilità di concedere ai sanitari stessi un aumento del compenso attualmente percepito, eventualmente mediante il ritocco delle tabelle di retribuzione.

Per quanto riguarda gli insegnanti elementari di ruolo, questo Ministero si adopererà, in conformità dell'impegno assunto nella citata seduta e di concerto col Ministero della pubblica istruzione, perché il problema trovi adeguata soluzione per soddisfare le aspirazioni della categoria.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere cosa intenda fare al fine di porre termine al grave malcontento che serpeggia fra tutti i viticoltori e gli agricoltori del Canicattinese e Agrigentino, i quali, ancora non possono servirsi della cantina sociale « La vite », per la cui costruzione di edifici e collocazione dei macchinari, sono stati spesi già 200 milioni, somma che rischia di andare perduta a causa del mancato funzionamento di detta cantina che, dal 1969, data in cui avrebbe dovuto funzionare, atten-

de l'approvazione di una perizia per una variante suppletiva per l'importo di 43 milioni.

Ripetutamente sono stati interessati: lo ESA, la Cassa del Mezzogiorno e gli assessorati regionali dello sviluppo economico e dell'agricoltura ma, ancora, nulla è stato fatto in proposito; anche la stampa ne ha parlato attraverso il giornale *La Sicilia* del 31 gennaio 1971 e l'*Amico del Popolo* del 31 gennaio 1971 della curia agrigentina. (4-16049)

RISPOSTA. — I provvedimenti concernenti il finanziamento di impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nel territorio della Sicilia, sono adottati dai competenti organi della Regione siciliana, alla quale il Ministero ha assegnato appositi fondi, traendoli dagli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa, recate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde » n. 2) per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge stessa.

Il Ministro: NATALI.

MARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione della Repubblica in base al quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, siano attualmente in corso provvedimenti o proposte di legge miranti ad estendere ai regolamenti di tutti gli ordini professionali, i concetti modificatori contenuti nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (cosiddetta legge Bianco Gerardo) sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 27 marzo 1971, n. 77, a pag. 1836).

Si ritiene che le iniziative in parola, ove fossero portate a conclusione, riporterebbero ad equità situazioni abnormi ed inique.

(4-19852)

RISPOSTA. — La legge 17 luglio 1971, n. 91, tenendo fermo il principio dell'operatività *ex lege*, in casi specificamente indicati, delle sanzioni disciplinari della radiazione e sospensione dall'esercizio professionale, ha proceduto ad una mera ristrutturazione della normativa, sino allora vigente al riguardo, fondata sulla contrazione delle ipotesi di radiazione obbligatoria.

A tale risultato la legge è pervenuta da un lato restringendo le ipotesi di cui sopra solo a fatti delittuosi in stridente contrasto con la

deontologia professionale, lasciando ai consigli degli ordini il potere discrezionale di radiare il professionista a seguito di altri fatti considerati lesivi della sua reputazione e della dignità della classe forense, dall'altro inserendo alcune situazioni alle quali nel vigente ordinamento si ricollegava l'effetto « radiazione » nell'ambito della nuova pena disciplinare della cancellazione dall'albo.

La revisione legislativa così operata ha corrisposto ad una esigenza largamente avvertita, ma è stata limitata alla categoria dei professionisti forensi.

Ciò posto, si informa, in relazione alla specifica richiesta contenuta nella interrogazione, che non risultano essere state presentate proposte di legge miranti ad estendere la nuova normativa dianzi illustrata ad altre categorie professionali.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MASSARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ed irreparabile danno che è stato provocato ai titolari degli esercizi commerciali siti nelle vie Farini, Stelvio e limitrofe di Milano con l'apertura di un nuovo supermarket alla distanza di alcune decine di metri di altro appena aperto; per sapere se abbia accertato (proprio per le gravi situazioni di crisi che il provvedimento ha determinato) l'esistenza di motivi di interesse pubblico tali da giustificare il provvedimento;

per sapere se sia vero che la concessione è stata rilasciata malgrado la decisione negativa delle autorità locali;

per sapere inoltre se sia vero che la concessione è stata rilasciata nonostante la preesistente decisione negativa di codesto Ministero e malgrado che contro tale negativa fosse pendente ricorso davanti al Consiglio di Stato;

per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare di fronte alle gravi ripercussioni determinate dalla concessione avvenuta con un *iter* che, allo stato delle informazioni, appare anormale. (4-19133)

RISPOSTA. — A seguito della mancata concessione, da parte del prefetto di Milano, dell'autorizzazione all'apertura di un magazzino a prezzo unico in Milano, via Farini angolo via Stelvio, la Società generale supermercati propose ricorso gerarchico a questo Ministero, ai sensi del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468.

Il provvedimento prefettizio di diniego era basato sul vincolante parere della giunta della locale camera di commercio.

La necessità di una esauriente istruttoria, richiesta dal caso, non rese possibile una sollecita definizione del gravame; di conseguenza la società interessata dopo 120 giorni dalla presentazione, notificò formale diffida a decidere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del testo unico legge comunale e provinciale e, decorso l'ulteriore termine di rito, propose avverso il « silenzio-rigetto » ricorso al Consiglio di Stato.

Pertanto, la decisione negativa a cui si accenna, si riferisce, evidentemente, al comportamento omissivo del Ministero che ha la portata giuridica del « silenzio-rigetto ».

In dipendenza del ricorso al Consiglio di Stato venne deciso il ricorso gerarchico essendo frattanto pervenuti tutti gli elementi di valutazione. Poiché le risultanze istruttorie non giustificavano contrari motivi di generale interesse affermati nel parere negativo dell'organo camerale, il ricorso stesso fu accolto.

Venne pertanto emanato il relativo provvedimento la cui esecuzione fu demandata al prefetto di Milano, che provvide a rilasciare la conseguente autorizzazione.

Non risulta a questo Ministero che l'apertura del nuovo esercizio abbia determinato situazioni di grave pregiudizio economico-distributivo.

Il Ministro: GAVA.

MENICACCI E TURCHI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere come possa consentirsi ed a quali criteri debba ascrivere il fatto che gli uffici del registro delle città più importanti della Repubblica italiana quali Roma, Milano, Napoli, ecc. in sede di concordato del valore imponibile degli immobili trasferiti a titolo oneroso o gratuito sono indotti a concedere una decurtazione del 30 per cento ed in qualche caso anche di percentuale maggiore, mentre gli uffici del registro dei centri minori si attengono con maggior rigore a quanto disposto dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le circolari del 1° giugno 1950, n. 132340, e del 1° aprile 1959, n. 120144, concedendo una percentuale del 25 per cento e talvolta anche minore.

Per sapere se ritenga di impartire nuove disposizioni a che gli uffici uniformino il loro atteggiamento ad evitare anche indebite pressioni dei terzi interessati sui funzionari e per

il rispetto del principio generale che i cittadini debbono ricevere imparzialmente un identico trattamento in tutto il territorio nazionale.

(4-10564)

RISPOSTA. — Con circolare del 1° aprile 1957, n. 120144, l'amministrazione, dopo aver confermato la concessione della tolleranza del 25 per cento ed inoltre quella del 15 per cento già previste da precedenti direttive in materia di definizione di valori imponibili agli effetti del tributo di registro, ha autorizzato, senza alcuna limitazione o specificazione territoriale, la concessione di una tolleranza anche superiore a quella normalmente applicata nei casi di stipulazione del concordato entro 30 giorni dalla notifica di apposito avviso di accertamento valori.

Tale possibilità, considerata d'altronde rimedio di carattere eccezionale, è stata concessa sin dall'inizio in relazione a situazioni particolari per le quali l'entità della differenza tra il valore accertato dall'ufficio e quello che il contribuente si dichiara disposto ad accettare sia tale da sconsigliare, per considerazioni d'ordine prevalentemente economico oltre che per esigenze di fluidità dell'azione amministrativa il ricorso alla procedura contenziosa.

Ciò può avvenire con maggiore frequenza negli uffici del registro delle grandi città, dove l'elevato numero degli affari trattati induce il rappresentante dell'amministrazione ad evitare, previa autorizzazione del competente servizio ispettivo, un eccessivo irrigidimento, che comporterebbe il rapido formarsi di un ingente arretrato, con conseguenze negative facilmente intuibili nei riguardi degli interessi, sia dell'erario, sia degli stessi contribuenti direttamente interessati.

Si ha notizia che gli uffici del registro si uniformano alle direttive in questione, per cui non appare necessaria la emanazione di ulteriori istruzioni, le quali, d'altra parte, sulla base delle obiettive considerazioni innanzi svolte, non potrebbero che confermare l'indirizzo esistente.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere come intendano favorire il programma di potenziamento perseguito dall'ente di sviluppo della cooperativa per la coltivazione del tabacco che impegna i comuni dell'alta valle del Tevere in provincia di Perugia (Città di Castello, San Giustino ecc.) ed in particolare

si intenda disporre il finanziamento del progetto di 500 milioni, predisposto dalla cooperativa per la coltivazione del tabacco per favorire l'attuazione da parte dell'ente Valdichiana del progetto di irrigazione dell'alta valle del Tevere. (4-15891)

RISPOSTA. — Il progetto al quale accenna l'interrogante fa parte di una più vasta progettazione, elaborata dall'Ente di sviluppo nell'Umbria, per la ristrutturazione della coltivazione del tabacco nella provincia di Perugia.

Tale iniziativa, predisposta dall'ente a favore di 4 cooperative operanti nei comprensori di Città di Castello, di Lisciano Niccone, di Perugia-Umbertide e di Campello sul Clitunno, dell'importo iniziale di lire 3.265 milioni, successivamente aggiornato a cura dello stesso ente di sviluppo, è stata inclusa nel programma regionale d'intervento e trasmessa agli organi periferici locali, per la definizione dell'istruttoria formale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
NATALI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia stato approvato il decreto di concessione di contributi a fondo perduto e del mutuo trentennale, come previsto dalle leggi in materia, a favore della cooperativa produttori del latte « Amatrice », che opera nel comune di Amatrice (Rieti) forte di oltre 100 soci, già ritualmente costituita e riconosciuta dagli organi preposti.

Per conoscere quali ostacoli ne impediscono a tutt'oggi l'entrata in funzione, come pure la costruzione del plesso immobiliare sul terreno all'uopo scelto dai tecnici dell'ispettorato agrario compartimentale e approvato dall'ufficio del genio civile di Rieti, costituito dal caseificio e annesse porcilaie per una spesa preventiva in oltre 200 milioni di lire, oltremodo essenziale in favore dello sviluppo economico e sociale della zona amatriciana che si giova di oltre 17 mila ettari di territorio. (4-19001)

RISPOSTA. — Il progetto, presentato dalla Cooperativa produttori latte di Amatrice, per la costruzione di un caseificio con porcilaia e mangimificio e per l'acquisto della relativa attrezzatura, è stato approvato da questo Ministero in data 14 luglio 1970, con la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dall'articolo 5 della legge 23 maggio 1964

n. 404, per una spesa riconosciuta ammissibile di lire 207.440.000.

Per l'esecuzione delle opere, è stato accordato alla cooperativa il termine di 12 mesi a partire dal 30 ottobre 1970 e non risulta che, a tutt'oggi, la società abbia presentato istanza di proroga del cennato termine.

Nessun ostacolo, pertanto, può essere frapposto dagli organi dell'amministrazione, perché l'iniziativa venga realizzata nei tempi indicati.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere le ragioni che non consentono ancora, dopo un anno dalla pubblicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in tema di riordinamento e di riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, di disporre da parte delle amministrazioni relative alla pratica attuazione di quanto previsto nell'articolo 25 della predetta legge, terzo e quarto comma, per il passaggio alla categoria corrispondente al titolo di studio e alle mansioni svolte dal personale statale di ruolo comunque assunto e denominato alla luce della interpretazione data a tale norma dal Senato della Repubblica (seduta del 24 ottobre 1970) ed accolta dal Governo con i tre ordini del giorno a firma dei senatori Ricci, Marmura e Vignola; e ciò allo scopo di evitare una grave ingiustizia, altamente incisiva anche nella amministrazione della pubblica istruzione, nei confronti del personale di ruolo che si vedrebbe scavalcato nella carriera del personale di ruolo e dei vincitori dei concorsi e degli idonei al grado superiore che ancora attendono di essere inquadrati in base alle mansioni espletate e al titolo di studio di cui sono in possesso dal personale non di ruolo, già assunto come straordinario, che non ha mai partecipato ad alcun concorso.

L'interrogante fa presente che ad un primo atteggiamento incerto della Corte dei conti ha fatto seguito un atteggiamento più favorevole alla registrazione di provvedimenti di applicazione dell'articolo 25 al personale di ruolo per cui ogni amministrazione, essendo la norma precettiva, potrebbe adottare i provvedimenti di inquadramento richiesti, ormai non più dilazionabili. (4-19855)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di

ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze - ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere precettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'Ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formularle, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Né può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro: NATALI.

MILANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della difforme interpretazione ed applicazione - nelle varie province - del regolamento tipo nazionale della caccia controllata, di cui alla lettera circolare 21 giugno 1968 emanata dal Ministero, ed in particolare, della decisione dei comitati provinciali della caccia di Vercelli e Novara che avendo esteso a tutto il territorio delle province tale forma di caccia hanno imposto il pagamento, violando così una

precisa norma del regolamento, di una quota « a titolo rimborso spese » rispettivamente di lire 3 mila e di lire mille.

In particolare se sia a conoscenza delle difficoltà che i singoli comitati frappongono al rilascio dei cartellini per i cacciatori residenti fuori provincia, difficoltà che si estrinsecano nella richiesta della presenza fisica del singolo cacciatore e nel conseguente rifiuto della tempestiva spedizione di detti cartellini alle organizzazioni provinciali della Federazione italiana della caccia. (4-01153)

RISPOSTA. — Il Ministero, nel 1969, venne a conoscenza della situazione venutasi a determinare nelle province di Vercelli e di Novara, in conseguenza dell'emanazione del regolamento provinciale della caccia controllata.

Quello che risultò, anche in sede di esame di ricorsi gerarchici impropri avverso i regolamenti di caccia controllata per quelle province, fu soltanto l'imposizione, ai cacciatori locali e ai cacciatori non residenti in provincia, del pagamento di una somma per ottenere l'apposito tesserino per esercitare la caccia.

Il Ministero dichiarò illegittima detta imposizione e invitò i predetti comitati provinciali della caccia a riformare la delibera oggetto del gravame.

Risulta che detti comitati caccia si conformarono alla decisione del Ministero, tanto che, negli anni successivi, non vi è stata alcuna lamentela da parte dei cacciatori o di associazioni venatorie in merito alla caccia controllata nelle province di Novara e Vercelli.

Il Ministro: NATALI.

MOLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio dei dipendenti degli enti pubblici derivante dalla mancata applicazione, ad oltre un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, del disposto della legge del 24 maggio 1970, n. 336, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

L'interrogante desidera inoltre sapere se il ministro sia altresì a conoscenza delle disposizioni impartite dai ministri vigilanti ai vari enti pubblici interessati (vedi lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 26 aprile 1971, n. 16390, div. 18, indirizzata agli enti di sviluppo), con le quali, mentre si danno disposizioni per una parziale applicazione della legge in parola, si tende a rinviare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

l'applicazione di alcune sue parti in attesa di una ipotetica futura interpretazione del Consiglio di Stato e violando manifestamente la volontà del Parlamento se ne limita l'applicazione dell'articolo 3 ai soli casi in cui il dipendente abbia già raggiunto il diritto a pensione (quasi fosse un premio di fine rapporto lavoro) svuotando così il disposto da ogni suo contenuto volutamente diretto a facilitarne l'esodo anticipato. (4-18456)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 28 settembre 1970, n. 65100/45906, invitava le amministrazioni statali a procedere all'immediata applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati, facendo riserva di ulteriori direttive relativamente ai punti della legge stessa che davano luogo a questioni interpretative, per le quali era stato chiesto il parere del Consiglio di Stato.

L'alto consesso — con parere 12 novembre 1970, n. 43/70, si è pronunciato per quanto riguarda la portata della legge (articoli 1, 2 e 3) in via definitiva per i dipendenti civili dello Stato. Per quanto riguarda, invece, alcuni problemi proposti, connessi con l'estensione dei detti benefici al personale degli enti pubblici, il Consiglio di Stato non si è espresso, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo che siano stati raccolti gli orientamenti in materia da tutti i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici interessati.

Nelle more delle decisioni definitive che a tale riguardo verranno adottate, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio, è apparso opportuno diramare, per gli aspetti che possono ritenersi non opinabili, istruzioni agli enti di sviluppo (circolare del 26 aprile 1971, n. 16390) che, provvisoriamente, consentano una pur parziale applicazione della legge di cui trattasi, nei limiti degli ordinamenti in atto presso gli enti di sviluppo, e salvo integrazioni o conguagli, attivi o passivi, a seguito di successive istruzioni che questo ministro si riserva di dare in conseguenza dell'emanazione dell'apposito parere da parte del Consiglio di Stato.

Il Ministro: NATALI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il valore della produzione lorda vendibile del settore agricolo e delle produzioni di mag-

giore rilevanza (vite, ulivo, prodotti zootecnici, ecc.) nell'ultimo quinquennio per il quale siano disponibili dati annuali, nei comuni di Cisternino, Ceglie Messapico, Ostuni, Fasano (Brindisi), Locorotondo (Bari) e Martina Franca (Taranto). (4-06888)

RISPOSTA. — Premesso che le camere di commercio, industria e agricoltura, alle quali l'ispettorato centrale di statistica demanda il compito di calcolare il valore del prodotto lordo vendibile agricolo, tengono conto della produzione complessiva provinciale e che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, di loro iniziativa, calcolano il valore del prodotto lordo vendibile sull'unità provinciale, e solo talvolta per « regione agraria », ma mai per singoli comuni, si è in grado di fornire soltanto parziali relativi alle regioni agrarie, globalmente considerate, nelle quali sono inclusi i comuni che interessano l'interrogante:

per la regione agraria « Collina litoranea di Ostuni » (Brindisi), comprendente i territori comunali di Cisternino, Ceglie Messapico, Ostuni, Fasano e Villa Castelli: vite, lire 1.773 milioni; olivo, lire 3.977 milioni; prodotti zootecnici, lire 1.506 milioni (dati riferiti alla sola annata agraria 1968);

per la regione agraria « Murge di Castellana » (Bari), comprendente i territori comunali di Locorotondo, Acquaviva, Alberobello, Casamassima, Castellana, Conversano, Puglia-
no, San Michele, Sannicandro e Turi:

	Vite (quintali)	Olive (quintali)
1964	976.140	273.260
1965	1.259.820	205.040
1966	906.360	443.730
1967	868.150	443.840
1968	927.610	190.530

per la zona agraria di « Martina Franca » (Taranto), comprendente i territori comunali di detto comune e di quello di Mottola:

	Vite (lire)	Olive (lire)	Prodotti zootecnici (lire)
1964	2.943.635.000	434.125.000	2.880.820.000
1965	3.150.493.000	404.412.000	2.920.632.000
1966	3.129.078.000	664.524.000	3.029.394.000
1967	3.102.424.000	864.409.000	3.086.224.000
1968	3.097.397.000	495.375.000	3.138.295.000

Il Ministro: NATALI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se ritenga che il riferimento al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, contenuto nel decreto del ministro dell'agricoltura o foreste 14 dicembre 1970, con il quale sono state delimitate le zone della provincia di Brindisi colpite dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo da 7 maggio al 30 settembre 1970, debba essere assunto solo ai fini della utilizzazione dei mezzi finanziari disponibili per l'attuazione delle norme contemplate nel citato decreto-legge del 1968, n. 917, senza alcun pregiudizio per l'applicabilità delle più ampie provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 (istituzione del fondo di solidarietà nazionale);

b) e se creda che l'eventuale applicazione delle norme contenute nel decreto-legge del 1968, n. 917, anche per i danni verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge del 1970, n. 364, sarebbe del tutto arbitraria. (4-16872)

RISPOSTA. — I danni causati all'agricoltura della provincia di Brindisi dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 7 maggio al 30 settembre 1970 hanno riguardato essenzialmente colture di pregio.

Data la natura dei danni, gli unici interventi possibili erano quelli delle agevolazioni creditizie e contributive per la reintegrazione dei capitali di conduzione, previste sia dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sia dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Pertanto, considerato che l'articolo 6 del citato decreto-legge del 1968, n. 917, dispone che le autorizzazioni di spesa indicate al precedente articolo 4 possono essere utilizzate anche per la riparazione dei danni verificatesi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento stesso e dato che vi era ancora disponibilità di fondi sulle stesse autorizzazioni di spesa, il Ministero ha ritenuto di intervenire a favore delle aziende agricole della provincia di Brindisi a norma degli articoli 1 e 2 del ripetuto decreto-legge n. 917, venendo così incontro in maniera immediata e concreta alle necessità degli operatori agricoli colpiti. E ciò anche nella considerazione che i primi danni in provincia di Brindisi si sono verificati prima dell'emanazione della legge n. 364.

Pertanto, l'applicazione, nella fattispecie, delle norme contemplate nel decreto-legge

n. 917 non soltanto è stata conforme alla legge, ma è stata anche opportuna ai fini di una sollecita ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole della provincia di Brindisi, compromessa dagli eventi meteorici di che trattasi.

Il Ministro: NATALI.

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative siano state adottate e con quali conclusioni, per accertare le circostanze nelle quali il 18 settembre 1971 ha perso la vita sul lavoro l'operaio Paolo Pupitone, alle dipendenze di un'impresa operante nell'area della Montedison.

E per sapere, in particolare, se la predetta impresa avesse adottato le prescritte misure di prevenzione degli infortuni. (4-19610)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Brindisi ha svolto una tempestiva ed approfondita inchiesta per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'infortunio mortale, di cui è rimasto vittima, presso lo stabilimento della Montedison il lavoratore Paolo Pipitone.

L'indagine, iniziata il 18 settembre 1971 — lo stesso giorno in cui si è verificato il sinistro — si è conclusa il 21 successivo, con la trasmissione di apposito rapporto all'autorità giudiziaria, cui spettano le determinazioni definitive in ordine all'accertamento delle singole responsabilità e all'applicazione delle conseguenti possibili sanzioni penali.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

MORVIDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere con riferimento alla interrogazione n. 4-18631, se sia vero che l'operazione con la quale l'emblema della Repubblica è stato sostituito con un corno, sia costata all'erario vari miliardi, così come ha pubblicato *Il Globo* del 30 maggio 1971 (pagina 6) e comunque quale sia il costo effettivo della strabiliante operazione, considerando il valore di quanto è stato distrutto e il valore del nuovo. (4-18916)

RISPOSTA. — Si conferma anzitutto quanto fatto presente in risposta alla precedente interrogazione, e cioè che con provvedimento in data 19 giugno 1971, emanato a seguito di più approfondite valutazioni, è stato disposto il ripristino nell'emblema della Repubblica e dell'intitolazione « Ministero delle poste e tele-

comunicazioni». È pertanto cessato l'uso, disposto con decreti ministeriali rispettivamente del 7 aprile 1969 e 3 marzo 1970, dei particolari emblemi che contraddistinguevano gli stampati, le pubblicazioni ed i materiali in genere dell'Amministrazione postale e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Si precisa poi, in relazione alla specifica richiesta fatta con l'interrogazione, che l'adozione degli emblemi stessi, a suo tempo decisa, come già fatto presente in detta lettera, per caratterizzare, anche sotto il profilo formale, la particolarità del servizio svolto, non ha comportato che l'unica maggiore spesa — davvero irrilevante — per la realizzazione dei cliché degli emblemi: e ciò in quanto la amministrazione non distrusse, né comunque mise fuori uso gli stampati allora esistenti, ma dispose l'utilizzazione di tutte le scorte fino al loro integrale esaurimento, così come ora ha fatto nel ripristinare l'uso dell'emblema dello Stato.

Il Ministro: Bosco.

NAHOUM, FREGONESE, VENTUROLI, BALLARIN, BIAGINI E LUBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, anche a seguito al parere del Consiglio di Stato (adunanza sezioni commissioni speciali del 12 novembre 1970, n. 2386/70); relativo alla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ritenga di dover disporre, con la necessaria urgenza, norme precise per rendere operante — nello spirito e nella lettera — la citata legge ed, in particolare, sulle seguenti questioni:

a) esatta indicazione delle categorie equiparate agli ex combattenti tra le quali vanno comprese quelle dei « patrioti », « ex internati e deportati politici », « ex perseguitati politici antifascisti e razziali »;

b) fissazione delle modalità di applicazione della legge al personale dipendente dalle regioni, enti locali, enti pubblici e di diritto pubblico, aziende municipalizzate, ecc., ed in particolare al personale degli enti pubblici economici; assicurando inoltre, come per gli altri pubblici dipendenti, la cumulabilità dei benefici allo stesso titolo comunque già riconosciuti.

Lo stato di agitazione e di giustificato disagio di interi settori del pubblico impiego impongono il rigoroso rispetto della volontà e delle decisioni espresse dal Parlamento che da ormai otto mesi constata, purtroppo, la mancata applicazione della legge citata.

(4-15704)

RISPOSTA. — Le categorie dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati che hanno diritto di fruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono quelle tassativamente indicate nell'articolo 1 della predetta legge e nella legge 8 luglio 1971, n. 541.

Per quanto concerne le altre questioni sollevate dall'interrogante in ordine all'applicazione della legge n. 336, le stesse devono ritenersi superate con l'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 824, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1971 recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n. 336.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

NAHOUM. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intendano prendere nei confronti della ditta Torno e C., con sede a Milano, per assicurare che gli operai ed i tecnici impiegati in lavori in galleria e, in generale, per impianti idroelettrici o di viabilità abbiano tutte le garanzie di sicurezza, d'igiene e pronto soccorso, di piena corresponsione dei loro diritti sindacali e retributivi.

È infatti inammissibile che un'impresa appaltatrice di lavori di enorme rilievo, in Italia e all'estero, con il prevalente finanziamento dello Stato, e quindi della collettività nazionale, continui ad applicare in troppi casi metodi di sfruttamento del lavoro ed espedienti produttivi sorpassati per ottenere il massimo profitto, anche a rischio della stessa incolumità dei dipendenti.

Risulta, per esempio, agli interroganti che nel cantiere Diga Chiotas di Entraque (Cuneo) circa trecento operai e tecnici, impegnati nella costruzione degli impianti idroelettrici dell'ENEL, lavorano a duemila metri di altitudine senza neppure l'assistenza di un infermiere professionale, assunto con tale funzione. In alcuni gravissimi incidenti sul lavoro è mancato un servizio di pronto soccorso efficiente e, non disponendo il cantiere di una autoambulanza, il trasporto dei feriti avviene con mezzi di fortuna. L'operaio Zasso Aldo, anche in conseguenza di ciò, rischia di rimanere totalmente invalido. Le maestranze, provenienti da varie province e in condizioni disagiate, sono in lotta da tre settimane rivendicando migliori condizioni di lavoro e il rispetto degli impegni presi dalla ditta all'atto dell'assunzione.

(4-18955)

RISPOSTA. — L'impresa per costruzioni edili, Giuseppe Torno e C., con sede in Milano, via Albricci, n. 7, ha appaltato dall'ENEL parte dei lavori dell'impianto idroelettrico dell'Alto Gesso riguardanti la costruzione nel comune di Entracque (Cuneo) di due dighe, « diga del Chotas » e « diga Colle Laura », e della galleria di educazione delle acque del torrente Bucera.

La ditta ha allestito pertanto un cantiere denominato « Chiotas Diga » a circa duemila metri di altitudine per la costruzione delle due dighe, nel quale sono occupati attualmente 160 operai e 21 impiegati, ed un cantiere denominato « Chiotas Galleria » a quota metri 1.850 circa per la costruzione della galleria di derivazione delle acque del bacino del Chiotas, nel quale sono occupati 150 operai e 11 impiegati. In entrambi i cantieri le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro risultano in linea di massima rispondenti alle vigenti norme per cui l'ispettorato del lavoro di Cuneo, che ha complessivamente effettuato 8 ispezioni nel 1970 e 10 ispezioni nel 1971, si è limitato ad impartire opportune prescrizioni salvo che nel caso dell'infortunio occorso al lavoratore Zasso Aldo per il quale è stato elevato verbale di contravvenzione.

Nel cantiere « Chiotas Galleria » presta servizio un lavoratore munito di patentino di infermiere generico, mentre nel cantiere « Chiotas Diga » è adibito ai lavori di infermiere un dipendente munito di tessera rilasciata dall'autorità militare e attestante la qualifica di aiutante di sanità. L'ispettorato ha comunque invitato l'azienda a dotare di autoambulanza entrambi i cantieri. Per quanto concerne in particolare l'infortunio citato nell'interrogazione, l'organo di vigilanza ha riferito, con apposito rapporto, i fatti all'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, infine, l'aspetto economico della vertenza fra l'impresa Torno e le proprie maestranze, si informa che in data 4 agosto 1971 è stato raggiunto, presso l'ufficio provinciale del lavoro di Cuneo, un accordo valido fino al 31 dicembre 1971 e rinnovabile automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere a che punto sia la pratica relativa all'acquedotto Versoleggio di Busatico nel comune di Mulazzo (Massa Carrara). (4-10794)

RISPOSTA. — La domanda presentata dal consorzio di bonifica montana della Lunigiana all'ispettorato agrario compartimentale di Firenze, intesa ad ottenere il contributo previsto dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione dell'acquedotto rurale Versoleggio di Busatico, in comune di Mulazzo, non è stata ancora presa in considerazione, per mancanza di fondi.

Infatti, le disponibilità finanziarie recate dal predetto articolo 17 sono del tutto insufficienti in relazione alle esigenze che vengono prospettate su tutto il territorio nazionale nel settore della viabilità e in quello degli acquedotti rurali, per cui possono essere finanziate soltanto quelle iniziative che presentano carattere di assoluta priorità per la necessità e l'urgenza delle opere.

Si assicura, comunque, che l'iniziativa di che trattasi sarà riesaminata in occasione della formulazione di prossimi programmi di intervento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se in occasione del congresso provinciale del MSI di Livorno, tenuto a Castagneto Carducci il giorno 27 giugno 1971, si è creato un clima di vera e propria intimidazione, azione questa portata avanti, non solo dal presidente dell'amministrazione provinciale di Livorno, notoriamente proveniente da famiglia, a quei tempi, fascistissima, ma da partiti e associazioni varie, compresa quella di magistratura democratica.

Per sapere se siano a conoscenza che, dinanzi al civile comportamento dei cittadini di Castagneto Carducci (Livorno) che mostravano evidenti segni di non aderire né tantomeno gradire simile iniziativa, i... democratici antifascisti livornesi, dimenticando che per anni hanno eletto primo cittadino di Livorno e presidente dell'amministrazione provinciale due « volontari » delle forze armate della Repubblica di Benito Mussolini, hanno convogliato su Castagneto Carducci una squadra di picchiatori che, nel pomeriggio, dopo un lauto pranzo, quando il congresso si era svolto nel massimo ordine, hanno illustrato il loro... antifascismo pestando un giovane, militare in licenza, che ha dovuto essere ricoverato presso l'ospedale militare di Livorno.

Per sapere se siano stati individuati gli aggressori materiali del giovane e soprattutto

coloro - sindaci della zona in testa - che, dell'aggressione e del clima di minacce, sono i responsabili morali.

Per sapere, in particolare, nome e cognome di quei magistrati che hanno firmato, insieme al PCI e al PSI, i volantini chiaramente tendenti a conculcare le libertà civili e che attraverso una altrettanto chiara istigazione a delinquere hanno portato al pestaggio del giovane, pestaggio che poteva avere conseguenze gravissime se l'intervento dei carabinieri e delle forze dell'ordine non fosse stato tempestivo. (4-18698)

RISPOSTA: — Allorché si è diffusa la notizia che la federazione del MSI di Livorno avrebbe tenuto, il giorno 27 giugno 1971, il congresso provinciale del partito in Castagneto Carducci, venne iniziata, da parte di enti, partiti ed associazioni varie, compresa magistratura democratica, una intensa attività intesa ad impedire lo svolgimento del congresso stesso.

Tale attività, che si concretizzò in appelli alle autorità, riunioni, comunicati stampa e diffusione di volantini, fece convogliare, la mattina del 27 giugno, a Castagneto Carducci, circa 150 persone guidate dal deputato Arzilli, da membri della federazione livornese del PCI e da vari sindaci della zona.

Tali persone sostarono, per tutta la durata del congresso, che ebbe luogo dalle ore 10 alle ore 12,30, nelle adiacenze del pubblico locale dove si svolgeva il congresso stesso, senza, peraltro, apportare alcun disturbo, anche per la presenza, nel luogo, di un forte contingente di forze dell'ordine.

Nel pomeriggio, allorché tutti i congressisti, dopo aver consumato la colazione in una fattoria del luogo, ebbero lasciato indisturbati Castagneto Carducci, un gruppetto di persone schernì un giovane missino che, avendo replicato, venne aggredito e percosso.

La stessa sorte subì il padre di quest'ultimo, Serafino Nencioni, nella circostanza accorso in aiuto del figlio.

Il giovane, identificato per Novello Nencioni, trovò rifugio in un vicino circolo dove fronteggiò, con un coltello da cucina, gli aggressori che brandivano alcune sedie.

All'accaduto pose fine l'intervento dell'Arma del luogo che identificò, quale presunto partecipante all'aggressione, Garibaldo Benifei, di anni 59, da Livorno, presidente dell'ANPPIA e dell'ECA di quella città.

Il Nencioni riportò lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

In ordine a tali fatti è stato dettagliatamente riferito, da parte degli organi di polizia,

al pretore di Cecina, dinanzi al quale è tuttora pendente un procedimento penale a carico del citato Benifei per lesioni volontarie in danno di Nencioni Novello e Nencioni Serafino.

Circa, infine, i volantini dei quali è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che non consta siano stati diffusi fogli di tal genere, recanti anche la firma di magistrati.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che le amministrazioni comunali toscane di sinistra, in particolare i comuni di Castelfranco di Sotto, di Pontassacco, di Santa Croce sull'Arno (Pisa), hanno elevato la tassa di famiglia dei cittadini a imponibili difficilmente sopportabili e con criteri di evidente discriminazione politica.

Per sapere a cosa si debba attribuire questo atteggiamento delle amministrazioni comunali socialcomuniste che, per la prima volta nel dopoguerra così massicciamente infieriscono con l'arma fiscale e se la ragione di tale atteggiamento debba ricercarsi nella contemporanea discussione in Parlamento della legge sulla riforma tributaria, con l'evidente tentativo di tentare di dimostrare, giocando sulla pelle del contribuente, che le capacità di esazione degli enti locali sono superiori a quelle dello Stato.

Per sapere se sia esatto che, a dimostrazione dei criteri discriminatori con i quali le amministrazioni comunali di sinistra applicano la tassa di famiglia, il sindaco di Castelfranco di Sotto (Pisa), che pur viaggia in Alfa 1750 e può inviare il figlio nel collegio degli Scolopi di Firenze (retta: 250.000 mensili), risulti iscritto nello stato di famiglia del suocero nel comune di Pisa, dove paga solo la tassa del cane, per metà, perché l'altra metà è a carico dello stesso suocero. (4-18783)

RISPOSTA. — Effettivamente, è in corso presso molte amministrazioni comunali, specie quelle dei maggiori centri urbani, una revisione straordinaria dei ruoli dell'imposta di famiglia.

Se, in linea di massima, è da ritenere che detta revisione sia stata obiettivamente dettata dalla necessità di reperire la copertura finanziaria dei crescenti disavanzi economici dei bilanci comunali e di adeguare il carico tri-

butario alle effettive capacità contributive dei cittadini, non può, tuttavia, escludersi che talora l'iniziativa sia stata intrapresa al fine di assicurare alle civiche aziende gettiti superiori agli anni scorsi, in previsione dell'entrata in vigore della riforma tributaria, in base alla quale ai comuni, in sostituzione dell'imposta di famiglia, verrebbe assegnato un introito proporzionato a quello percepito dai comuni stessi nell'ultimo anno antecedente alla riforma medesima.

Comunque, da parte degli amministratori comunali sarebbe stata pubblicamente assicurata la più benevola disposizione a trattare con i contribuenti, al fine di giungere, ove possibile, ad una definizione concordata delle singole situazioni tributarie.

Ciò posto, si fa presente che, attesa l'autonomia delle amministrazioni comunali nella materia di che trattasi, questo Ministero non ha particolari interventi da svolgere: per altro, i contribuenti che si ritengano ingiustamente colpiti dalla revisione potranno far valere le loro ragioni nelle competenti sedi contenziose.

Per quanto concerne la specifica posizione contributiva del sindaco di Castelfranco di Sotto, è effettivamente risultato che il predetto, residente a Pisa e convivente con il suocero, non è iscritto nei ruoli dell'imposta di famiglia del comune di Castelfranco di Sotto.

Il suocero risulta essere un pensionato e non iscritto nei ruoli del comune di Pisa, il quale, per altro, ha fatto conoscere di avere in corso nei confronti del predetto e della sua famiglia accertamenti di ufficio.

Gli accertamenti esperiti hanno anche posto in evidenza che il figlio del sindaco di Castelfranco di Sotto è stato iscritto nell'ultimo anno scolastico presso il collegio Colasanzio di Empoli con frequenza diurna e con la retta di lire 15.000 mensili e non presso il collegio degli Scolopi di Firenze con l'asserita retta di lire 250 mila mensili.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia esatto che un dipendente della Regione sarda è andato in pensione all'età di 51 anni con una anzianità di servizio regionale di 9 anni, contributi pagati 800 mila lire con una pensione di 11 milioni e mezzo l'anno e con una liquidazione di 31 milioni. (4-18924)

RISPOSTA. — Per effetto di norma statutaria (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250), il personale della Regione sarda, dalla data di assunzione o di transito nei ruoli regionali, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero. Nei riguardi del personale stesso, quindi, ai fini pensionistici, sono applicabili le disposizioni contenute nell'ordinamento 3 marzo 1938, n. 680, e nelle successive modificazioni, vigenti anche per i dipendenti comunali e provinciali, in base alle quali il trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa deve essere liquidato tenendo conto dell'ultima retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione delle aliquote riportate nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965, in corrispondenza al servizio utile, in esso compresi i periodi di iscrizione, quelli ricongiungibili nonché quelli riscattati.

È perciò possibile che per il personale proveniente dallo Stato o dagli enti locali, prima comandato e poi inquadrato nella Regione, risultino valutabili in pensione — oltre ai servizi resi direttamente alla Regione — anche quelli prestati presso gli enti di provenienza.

Come è noto, la misura della pensione assicurata dalla predetta Cassa — pensione per la cui determinazione vengono valutate anche le campagne di guerra aumentando l'aliquota di 0,2200 per ogni campagna — può raggiungere nel massimo, con 40 anni di servizio utile, il cento per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio (articolo 30 della legge 11 aprile 1955, n. 379), alla quale vanno ad aggiungersi l'indennità integrativa speciale e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nelle misure stabilite per i pensionati statali.

Va per altro, infine rilevato che la Regione corrisponde particolari prestazioni attraverso un apposito fondo, istituito con legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, in modo che al personale venga assicurata, nel complesso, una pensione più favorevole di quella erogata dalla citata Cassa.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quanti procedimenti giudiziari pendono a carico del sindaco di Trieste, Spaccini, quanti sono stati

ammnistiati e quanti archiviati; per conoscere la natura degli addebiti per i quali il sindaco di Trieste è stato chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria. (4-19124)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste, risulta quanto appresso.

Contro l'ingegner Marcello Spaccini, attualmente sindaco del comune di Trieste, pendeva procedimento in istruttoria formale per i seguenti reati: 1) abuso d'ufficio per avere, quale sindaco del comune di Trieste, concesso una licenza di costruzione relativa ad un edificio erigendo in Trieste, fra via Aiuole e via Eremo, che comportava per il costruttore la possibilità di eludere e quindi violare fondamentali norme del regolamento edilizio comunale e talune limitazioni imposte dal piano regolatore; 2) abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale) per avere, quale sindaco del comune di Trieste, concesso una licenza di costruzione relativa ad un edificio erigendo in Trieste, via Romagna, 30, che comportava per il costruttore la possibilità di eludere e quindi violare fondamentali norme del regolamento edilizio comunale e talune limitazioni imposte dal piano regolatore; 3) omissione continuata d'atti d'ufficio (articolo 328, 81/II e III del codice penale) per avere omesso, relativamente alle costruzioni irregolari eseguite dall'ingegnere Sergio Zini in via Giulia n. 90 e in vicolo Castagneto nn. 117 e 119 e nel caso della costruzione di via Eremo di cui sopra nel capo 1), di prendere i provvedimenti che la legge gli imponeva, come, ad esempio, il sequestro del cantiere, ecc., per farne cessare l'abusivo compimento.

I predetti reati si sarebbero verificati in Trieste tra il 1967 e il 1968.

Con sentenza del 6 settembre 1971, il giudice istruttore del tribunale civile e penale di quella città ha dichiarato non doversi procedere contro lo Spaccini: per il delitto di cui *sub* 1) perché il fatto non sussiste; per il delitto *sub* 2) perché il reato è estinto in virtù di amnistia; per il delitto di cui *sub* 3) perché il fatto non costituisce reato.

Il Sottosegretario di Stato:
PELLICANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per i quali la città di Roma, capitale d'Italia, debba vantare il peggior carcere (quello di Regina Coeli), in senso assoluto, d'Italia, anche se

quelli di Torino, Milano, Genova, Volterra, Firenze, Napoli, Palermo non brillano certo per efficienza.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la stessa struttura del carcere, da dove si esce non certo redenti ma definitivamente destinati alla malavita e alla ribellione, favorisce quella che è l'industrializzazione del detenuto, industrializzazione che, per tradizione, è pilotata dalla città appaltatrice che, dal « bugliolo » al piatto di pasta, condiziona la vita del recluso, e quello che è peggio, della sua famiglia.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che certi viveri di conforto non possono, attraverso le famiglie del recluso, entrare a Regina Coeli perché « quei » viveri, se si desiderano, debbono essere acquistati dalla ditta appaltatrice delle forniture del carcere.

Per sapere se sia esatto che lo Stato passa a detenuto circa 700 lire al giorno, ma che il pasto quotidiano fornito al recluso a Regina Coeli, si aggira su un valore di 200 lire.

Per sapere per quale « miracolo » la popolazione carceraria presente a Regina Coeli è stabilizzata, per cui « tanti escono, tanti entrano », con matematica precisione.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Regina Coeli si sta chiusi ventitré ore su ventiquattro, spesso in celle da tre posti, tre metri per due, un forno d'estate, una cella frigorifera d'inverno, senza acqua, e dove i propri bisogni corporali si scaricano davanti a tutti, scuola questa non certo di redenzione ma di abbruttimento, di disperazione, di rabbia.

Per sapere se sia esatto che a Regina Coeli quando il detenuto lamenta qualcosa, chiede di parlare, è colpito da improvvisa malattia, non per colpa del personale, ma per seguire una prassi non certo civile, passano anche quattro giorni prima di essere ascoltati, ed è facile immaginare quale sia il destino di chi, detenuto, è colpito, tanto per fare un esempio, da infarto.

Per sapere se sia esatto che su 1100 presenze a Regina Coeli, solo poche unità hanno condanne definitive, mentre la grandissima maggioranza, per non dire la quasi totalità, è in attesa di processo.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che soprattutto i giovani, anche se intenzionati a riscattarsi, venendo a contatto con questo ambiente, finiscono, come in una vera e propria scuola di delinquenza, per imparare tutto quello che poi li perderà: come si ruba un'auto, si borseggia il cittadino, come si apre una cassaforte.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il personale di custodia, che desidererebbe sapere qualcosa di più, per collaborare al riscatto umano del detenuto, è invece tenuto in una avvilente condizione, con turni di lavoro massacranti, con disposizioni da applicare spesso assurde per non dire tiranniche, con retribuzioni scarse, per cui più che la funzione dell'educatore vengono ad assumere, agli occhi dei reclusi e delle loro famiglie, quella del guardiano e basta.

Per sapere cosa intenda fare, con urgenza, perché le carceri italiane, anche sull'esperienza per tanti versi positiva delle colonie penali all'aperto, vengano riformate nelle strutture murarie e più che nelle strutture della mentalità e nei modi di conduzione, prima che diventino focolai di ribellione violenta, veicolo sempre di infezione per l'intero corpo della società italiana. (4-19195)

RISPOSTA. — Si deve rilevare, anzitutto, che è in discussione alla Camera dei deputati, dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, il nuovo ordinamento penitenziario, che il Governo ha voluto proporre per rendere le nostre carceri idonee a soddisfare il precetto costituzionale della rieducazione e del reinserimento sociale dei condannati.

Tale nuovo ordinamento, che accoglie le istanze dei più illuminati penitenziaristi, servirà, infatti, ad ovviare ai difetti ed alle disfunzioni dell'attuale disciplina penitenziaria, ed a conferire alla vita carceraria un volto veramente umano, quale si conviene ad un paese civile.

Comunque gli inconvenienti segnalati nella interrogazione riguardo al funzionamento del carcere giudiziario di Regina Coeli in Roma, non trovano esatta corrispondenza nella reale situazione dell'istituto, anche se esso non possa certo annoverarsi dal punto di vista sia dell'edilizia sia del trattamento penitenziario, tra gli istituti più moderni ed efficienti d'Italia.

Ciò è dovuto al fatto che in questi anni nessun intervento sostanziale è stato operato in tale complesso carcerario, giacché, come è noto, era in corso di realizzazione il nuovo istituto di Roma-Rebibbia, che di recente è stato consegnato a questa Amministrazione nella sua quasi totalità. Tale ultima circostanza ha già consentito d'operare un primo, sia pure modesto, trasferimento di detenuti nel nuovo stabilimento e permetterà di trasferirvi in futuro, con gradualità, i detenuti ristretti nelle carceri di Regina Coeli.

Si deve tuttavia rilevare che l'attuale popolazione detenuta in questo ultimo istituto è in progressivo aumento, tant'è vero che le presenze medie — già oscillanti nello scorso mese di marzo intorno alle 1.000 unità — ammontano oggi a circa 1.300 unità, nonostante si provveda a correggere lo squilibrio fra « entrati ed usciti » oltre che con l'allontanamento dei condannati definitivi, anche con quello di molti appellanti o ricorrenti.

I detenuti che non lavorano fruiscono di tre ore al giorno di aria e non di una come si afferma nella interrogazione. È da considerare, inoltre, che circa il 35 per cento dei detenuti è impegnato nelle attività lavorative organizzate dell'istituto e che il 13 per cento frequenta le scuole carcerarie, per cui i detenuti così occupati restano fuori della propria cella per un periodo di tempo che va dalle sei alle otto ore al giorno. Per quanto riguarda i servizi igienici e l'acqua corrente nelle celle, le relative apparecchiature saranno installate entro breve tempo, non appena cioè verrà perfezionata la pratica amministrativa, che prevede una spesa di 75 milioni.

I detenuti che chiedono di essere sentiti, sono sempre chiamati immediatamente dal personale. In ogni caso, i tre vice direttori dell'istituto ascoltano in udienza ogni giorno tutti indistintamente e senza ritardo coloro che ne fanno richiesta. Se trattasi, invece, di malessere, anche il più lieve, il medico di guardia, che presta servizio nell'istituto 24 ore su 24 ed è, quindi, presente notte e giorno, interviene subito per le cure del caso e, se necessario, per il ricovero al locale centro clinico o in luogo esterno di cura.

È vero che la quasi totalità dei detenuti presenti nel carcere di Regina Coeli è in attesa di processo di primo o di secondo grado, ma non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di un carcere giudiziario che deve accogliere, di norma, soltanto detenuti imputati in attesa di giudizio.

Lo sfollamento delle carceri di Regina Coeli è già stato iniziato, come sopra s'è accennato, secondo le linee di un programma prestabilito, ed attualmente si sta provvedendo alla organizzazione del trasferimento di un secondo gruppo di detenuti (circa 500), che sarà attuato non appena i locali in cui dovranno essere alloggiati saranno dotati del minimo arredamento necessario.

Per quanto poi attiene ai rapporti tra la amministrazione e l'impresa che gestisce in appalto le forniture alle carceri di Regina Coeli di cui si fa cenno nella interrogazione, si precisa che tali rapporti sono disciplinati

da un contratto tipo (unico per tutti gli istituti d'Italia, ma con diarie diverse a seconda del tipo e dell'importanza dell'istituto) e dalle altre condizioni fissate nel capitolato d'oneri approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1955.

In tali atti sono specificati tutti gli oneri gravanti sulla impresa, alla quale è fatto obbligo di provvedere alla preparazione e somministrazione del vitto (fissato in apposite tabelle dietetiche, nonché all'espletamento di numerosi altri servizi quali ad esempio la provvista di tutto di materiale per la preparazione, distribuzione e consumazione del vitto (stoviglie, posaterie, ecc.); corresponsione di mercedi ai detenuti addetti ai servizi domestici; lavatura e rattoppo della biancheria personale dei detenuti e del materiale di casermaggio; provvista di mezzi per la pulizia personale dei detenuti, (bagno settimanale, barba e capelli), bagni al personale di custodia accasermato, pulizia e nettezza di tutti i locali dell'istituto; manutenzione e riparazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, gas, forni, lavanderia, bagni, frigoriferi, cucine, ecc.); provvista di mezzi per i servizi religiosi dell'istituto; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodica di tutti i locali dell'istituto; fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici e della carta da lettere di detenuti; consumi energia elettrica per il funzionamento di servizi a carico di impresa.

Per l'espletamento di tutti gli anzidetti servizi, l'impresa del mantenimento dei detenuti nelle carceri di Regina Coeli percepisce una diaria giornaliera lorda di lire 537,93 (e non lire 700 come si afferma nell'interrogazione) dalla quale vanno detratti i normali oneri fiscali (IGE, ecc.).

Circa poi il valore attribuito al vitto giornaliero dei detenuti, questo Ministero, che ha operato i necessari calcoli al riguardo, ritiene impossibile che la tabella vittuaria stabilita per i detenuti sani adulti possa essere valutata a lire 220 al giorno, secondo quanto indicato nella interrogazione.

Riguardo, poi alla posizione del personale di custodia, si rende noto che i militari del Corpo agenti carcerari sono assoggettati, per quanto si riferisce agli obblighi di servizio, alle norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ed alle disposizioni che vengono impartite di volta in volta per regolare determinati servizi.

Il trattamento economico è, invece, previsto dalle leggi in vigore per tutti i dipendenti dello Stato.

Per quanto si riferisce ai particolari compiti degli agenti di custodia nel campo della rieducazione e dell'emenda del detenuto, si osserva che la materia forma oggetto di preciso insegnamento nelle scuole per allievi, nei corsi per l'abilitazione al grado di vicebrigadiere, ed infine nei corsi di aggiornamento e perfezionamento per sottufficiali e guardie. E a tal proposito si informa, altresì che dal decorso mese di settembre, ha avuto inizio presso la Casa di lavoro di Lonate Pozzolo un primo corso di preparazione alle nuove tecniche di trattamento del detenuto *Group Counseling*, al quale partecipano anche gli agenti di custodia.

Da ultimo, al fine di realizzare entro breve termine un organico programma che consenta di sostituire il vetusto ed inadeguato patrimonio edilizio dell'amministrazione penitenziaria, questo Ministero, di concerto con quello dei lavori pubblici ed altri dicasteri, ha predisposto uno schema di disegno di legge per lo stanziamento di 100 miliardi di lire, ripartiti in sei esercizi finanziari (1971-1976) da destinarsi alla costruzione e al completamento di nuovi stabilimenti di pena.

Tale disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento (atto 3466, Camera dei deputati).

Si aggiunge, infine, che con l'attuazione dell'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia previsto dalla legge 4 agosto 1971, n. 607, potrà ottenersi un sensibile miglioramento della situazione di servizio di detto personale.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stato ancora definito il riordinamento della carriera del personale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sicché il Sindacato autonomo tasse (SAT) si è visto costretto a proclamare lo stato di agitazione della categoria minacciando, come riferiscono fonti di stampa (vedi ampiamente su *Il Fiorino* del 26 settembre 1971), di ricorrere ad azioni di sciopero e ad altre forme di pressione sindacale.

(4-19642)

RISPOSTA. — Per una migliore comprensione del quadro segnalato, occorre avere presente che le norme delegate recentemente entrate in vigore, subordinano il riordinamento delle carriere da esse previsto alla preventiva de-

terminazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche impiegatizie.

È stato quindi necessario emanare un apposito provvedimento a tale scopo, cosa a cui l'amministrazione ha tempestivamente provveduto con decreto del 15 gennaio di questo anno, registrato però alla Corte dei conti solo verso la fine del luglio 1971.

Nel corso di detta registrazione ed in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, sono stati predisposti gli inquadramenti del personale delle varie carriere nelle nuove qualifiche, disponendosi con carattere di priorità in ordine ai soli effetti giuridici del provvedimento e con riserva di procedere in separata sede anche alla sistemazione economica delle singole posizioni.

Preme sottolineare a tale proposito che la soluzione prescelta ha reso possibile alla amministrazione di far luogo entro il 30 luglio scorso all'effettuazione di scrutini, in base ai quali oltre quattromila impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie hanno potuto conseguire la promozione alla qualifica superiore.

È ora già in corso il nuovo provvedimento con il quale viene regolarizzata anche agli effetti economici la posizione di tutti coloro che hanno ottenuto nella prima fase operativa l'inquadramento ai soli effetti giuridici.

Si segnala però che la regolarizzazione della posizione del personale ex combattente e categorie assimilate seguirà quella delle altre categorie impiegatizie non comprese nell'ambito agevolativo della legge 24 maggio 1970, n. 336, la cui applicazione è stata notevolmente ritardata a causa di dubbi interpretativi che hanno richiesto l'emanazione di apposite norme, rese operanti con la recente legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui la Mariotti Berta, dipendente delle poste di Pisa, è stata improvvisamente dimessa dal lavoro, che svolgeva lodevolmente, e sostituita con altra impiegata, anche essa temporanea. (4-19868)

RISPOSTA. — La signorina Mariotti Berta era stata assunta presso la direzione provinciale delle poste di Pisa, quale impiegata

straordinaria per un periodo di 90 giorni, trascorso il quale è stata dimessa dal servizio, come prescritto tassativamente dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che autorizza appunto questo Ministero a ricorrere a tale tipo di assunzioni temporanee per fronteggiare le eccezionali esigenze degli uffici postali e della Azienda di Stato per i servizi telefonici nelle ricorrenze delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi estivi.

Il Ministro: BOSCO.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione dell'Ente utenti motori agricoli (UMA).

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere come mai, malgrado l'ente sia stato istituito nel lontano 1935, non sia stato ancora approvato il regolamento organico, né sia stata mai mutata dal 1954 la composizione del consiglio di amministrazione con l'inserimento di rappresentanti di altre categorie.

(4-18460)

RISPOSTA. — Il regolamento organico per il personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) è stato approvato con decreto del 19 aprile 1971, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro.

Per quanto riguarda la richiesta modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'UMA con l'inserimento di rappresentanti di altre categorie oltre a quelli previsti dallo statuto dell'ente (approvato con decreto di questo Ministero di concerto con quello del lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1954) si fa presente che, sino ad oggi, l'ente medesimo non ha mai ravvisato l'esigenza di modificare la composizione del proprio organo deliberante.

Qualora l'ente, nella propria autonomia, ritenesse di apportare modifiche al vigente statuto, con riferimento, in particolare, alla composizione del consiglio di amministrazione, questo Ministero non mancherà di esaminare con ogni attenzione le relative proposte.

Il Ministro: NATALI.

PAPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali direttive intenda dare per evitare che gli istituti bancari operanti in provincia di Benevento comunicino revoche di fidi anche di notevoli somme — negli otto giorni — aggravando le difficoltà dell'economia sana e determinando allarmi e preoccupazioni. (4-18116)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza delle aziende di credito, ha fatto presente che sia da escludersi un indirizzo di revoca indiscriminata dei fidi da parte delle banche operanti nella provincia di Benevento. Lo stesso organo ha affermato che soltanto in casi particolari qualche azione cautelativa è stata necessariamente adottata dai suddetti istituti, in presenza di situazioni di chiara insolvenza della clientela affidata.

In definitiva, secondo quanto ha comunicato l'istituto di emissione, pur con le maggiori cautele dettate dalla situazione economica degli ultimi anni, il sistema bancario non ha mancato di intervenire laddove l'appoggio creditizio potesse risultare determinante per la risoluzione di difficoltà contingenti dell'economia locale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PAPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione agli impegni ripetutamente proclamati, se e quando sarà iniziata l'assistenza diretta agli assicurati ENPAS. (4-19118)

RISPOSTA. — Il disegno di legge che prevede l'estensione dell'assistenza diretta agli statali, assistiti dall'ENPAS è attualmente all'esame — in sede referente — della XIII Commissione della Camera dei deputati.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PAPA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere — in relazione a precedenti assicurazioni — quali provvedimenti intendano adottare per il miglioramento delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali i quali ricevono ancora oggi trattamenti irrisori. (4-19838)

RISPOSTA. — Soltanto recentemente è stato possibile procedere alla formale nomina della commissione prevista dalla legge del 5 febbraio 1968, n. 85, poiché in precedenza non erano stati ancora designati i rappresentanti sindacali degli iscritti e dei pensionati che avrebbero dovuto far parte della commissione stessa.

Ciò premesso, si comunica che la predetta commissione, dopo aver esaminato la possibilità tecnico-finanziaria della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e tenen-

do conto del riassetto retributivo di attività di servizio, dovrà formulare concrete proposte circa l'eventuale adeguamento delle pensioni degli iscritti alla Cassa nel quadro di una organica revisione. Sulla scorta di tali proposte, sarà poi cura di questo Ministero di predisporre un apposito disegno di legge da presentare al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

PASSONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno prendere iniziative atte a scongiurare il pericolo di un ulteriore aggravamento dei lavoratori delle miniere « Barisella » di Schilpario (Bergamo), attualmente ad orario ridotto.

L'interrogante fa presente che il problema appare in tutta la sua grave ed importante dimensione se lo si inquadra, come è necessario nell'insieme delle condizioni in cui versa la Valle di Scalve. (4-19033)

RISPOSTA. — In ordine alla questione sollevata si trasmette copia della risposta fornita dal Sottosegretario Toros nella seduta del Senato del giorno 22 ottobre 1971, al senatore Naldini che aveva presentato una interrogazione di contenuto analogo.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

« Da informazioni assunte dall'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo, il cui intervento, per altro, non è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali, è risultato che attualmente gli oltre 100 dipendenti della miniera Barisella (estrazione materiale ferroso) lavorano ad orario ridotto (24 ore) ed è stata già chiesta la dichiarazione di crisi aziendale al fine dell'applicazione della legge 1115.

L'origine di tale situazione sarebbe da ricercarsi nel fatto che il materiale ferroso estratto è alquanto povero di minerale mentre i costi di produzione risulterebbero da tempo eccessivi rispetto alle effettive possibilità di realizzo, già limitate dalle notevoli difficoltà di collocazione del prodotto sia all'interno che all'estero.

L'attuale unico cliente della miniera, la ditta Vulcano di Sesto San Giovanni del gruppo Falk, al quale la stessa Barisella apparterebbe, starebbe a sua volta per cessare l'attività sia perché il costo della ghisa prodotta

non sarebbe competitivo, sia perché l'attività dello stabilimento è causa di inquinamento dell'aria nella zona di Sesto San Giovanni.

Sempre secondo quanto comunicato dall'ufficio del lavoro, la società Falk, in considerazione del disagio dei lavoratori dipendenti, avrebbe previsto la realizzazione nella Val di Scalve di un stabilimento metalmeccanico di minuterie che verrebbe ultimato entro due anni e che dovrebbe assorbire una quarantina di lavoratori della Barisella. Dei rimanenti operai, mentre per i più anziani, in quanto minatori, sarebbe possibile la pensione anticipata, per i più giovani è prevista un'altra possibilità di occupazione presso uno stabilimento di Arcore dello stesso gruppo Falk. Alcuni operai dovrebbero trovare occupazione presso il cantiere edile destinato alla costruzione dello stabilimento metalmeccanico di minuterie di cui si è detto.

Risulta pure che, da parte aziendale sono state richieste le provvidenze CECA ».

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a) se sia vero che tale Giorgio Niels, in nome e per conto della società immobiliare « Castelsandra » di Castellabate (Salerno) abbia proceduto alla vendita di lotti di terreno dell'omonima zona, ancora gravato da usi civici ed acquistato a lire 15 al metro quadrato;

b) se sia vero che tali lotti vengano messi in vendita ad un prezzo minimo di lire 3 mila al metro quadrato;

c) infine la destinazione che il piano regolatore prevede di tutta la zona di Castelsandra. (4-16609)

RISPOSTA. — La questione ha già formato oggetto della interrogazione n. 4-16071 alla quale questo Ministero ha risposto nell'allegato al resoconto della seduta del 13 giugno 1971.

In questa sede, secondo le notizie fornite dal predetto Ministero dell'interno, si aggiunge che il gruppo belga che ha costituito la società immobiliare Castelsandra ha già venduto alcuni lotti dei terreni di uso civico a suo tempo acquistati dal comune di Castellabate con atti nulli, ma non ha potuto procedere ad una valida e definitiva vendita degli stessi, stante appunto la permanenza del vincolo dell'uso civico.

I lotti finora venduti sono: uno di ettari 1.12.00, per il prezzo complessivo di lire 11

milioni 200.000; un altro di are 42.10, per il prezzo complessivo di lire 4.210.000; un terzo di ettari 1.02.50, per il prezzo complessivo di lire 4.100.000 e quindi, mediamente, poco più di 760 lire al metro quadrato.

Tali prezzi risultano dagli atti depositati in comune dal gruppo belga venditore, il quale ha provveduto altresì al deposito del 10 per cento sulle vendite spettanti al comune stesso.

Il Ministero dell'interno ha precisato di non essere in grado di prevedere la sicura destinazione della zona Castelsandro, in quanto, come riferito dal comune, il piano regolatore è in corso di elaborazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
NATALI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni, per le quali a tutt'oggi non sono stati presi i provvedimenti a favore dei coltivatori diretti della provincia di Caserta per i danni da gelo, verificatisi dal 1° al 5 maggio 1970, nonostante che l'ispettorato dell'agricoltura abbia trasmesso al Ministero perizia per la riduzione del canone, nonché gli elementi per l'applicazione del credito agevolato. (4-15190)

RISPOSTA. — A favore dei coltivatori delle zone agrarie della provincia di Caserta danneggiate dalle grandinate dei mesi di aprile e maggio del 1970 è tempestivamente intervenuto il competente ispettorato agrario, il quale ha dato subito inizio all'accoglimento, con criteri di massima larghezza, delle domande di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, presentate a norma della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Da parte sua, il Ministero, sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dallo stesso ispettorato agrario, con decreto del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 53 del 1° marzo successivo, ha delimitato le zone agrarie della provincia danneggiate dalle suddette avversità atmosferiche, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente colpite, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Infine, la competente commissione provinciale ha deliberato riduzioni del 30 per cento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1971

dei canoni di affitto dei terreni investiti a pascolo specializzato, ricadenti nelle zone delimitate con il citato decreto ministeriale.

Il Ministro: NATALI.

ROBERTI, PAZZAGLIA E SPONZIELLO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per sapere quali siano i criteri seguiti dall'Opera nazionale combattenti nello stabilire i prezzi di vendita delle strisce frangivento agli assegnatari e proprietari dei poderi siti nella provincia di Latina e se non ravvisi l'opportunità, per motivi di equità, data la differenza di valore dei terreni nelle varie zone, che il calcolo del prezzo di ciascuna striscia frangivento sia commisurato al prezzo del terreno delimitato dalla striscia stessa. (4-16985)

RISPOSTA. — L'Opera nazionale per i combattenti, eseguito l'appoderamento dell'agro pontino, in provincia di Latina, per salvaguardare le colture dalla notevole ventosità della zona, progettò la costituzione di una rete di fasce frangivento lungo strade e canali.

Nel corso degli anni, l'opera si è limitata ad alienare, con il vincolo idrogeologico, a norma del titolo primo - capo primo - del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ai proprietari dei terreni retrostanti, che ne hanno fatto richiesta, piccole porzioni di fascia frangivento, nei centri urbani o nelle loro adiacenze, allo scopo, soprattutto, di dare accessi idonei alle nuove costruzioni (case di abitazione, stabilimenti industriali, ecc.), sorte con un ritmo piuttosto intenso nell'ultimo decennio.

Le vendite sono state fatte sulla base del prezzo di stima dell'ufficio tecnico erariale, che varia a seconda dell'ubicazione delle singole porzioni di fascia.

Gli assegnatari dei poderi hanno ora chiesto di acquistare tutte le fasce che delimitano il rispettivo fondo, ad un prezzo determinato in relazione al valore del terreno retrostante.

Tale richiesta verrà sottoposta, quanto prima, all'esame del consiglio consultivo dell'opera.

Il Ministro: NATALI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio in cui versano molte aziende agricole delle cin-

que province della Sicilia, danneggiate dal terremoto del 1967 e 1968, le quali, avendo presentato prima di tali eventi sismici domanda agli ispettorati ed all'assessorato regionale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, eseguirono tali opere immediatamente dopo il sopralluogo di accertamento da parte dei competenti funzionari e prima dell'emissione del decreto di impiego.

Per sapere - considerando che gli organi periferici del Ministero dell'agricoltura sono nell'impossibilità di emettere tali decreti, se gli interessati non esibiscono le licenze di costruzione ed i calcoli di cemento armato con il nulla osta del genio civile, documentazione che non era prevista prima del sisma e che gli interessati non sono in grado più di procurarsi avendo di fatto eseguito le opere; considerando altresì che tali opere sono state sostanzialmente collaudate dagli stessi eventi sismici, dato che hanno resistito alle scosse del terremoto - se il ministro voglia disporre ai competenti organi periferici per un censimento di tali opere, di fatto collaudabili perché funzionali, allo scopo di studiare di concerto con il ministro dei lavori pubblici una disposizione o una norma transitoria che sollevi tante aziende della Sicilia del grave stato di disagio economico e morale in cui versano. (4-09121)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che in Sicilia, nelle 5 province di Palermo, Agrigento, Trapani, Messina ed Enna colpite dagli eventi sismici del 1967-68, sono state eseguite opere di miglioramento fondiario da private aziende, a seguito di regolare decreto di concessione di contributo da parte degli ispettorati o dell'assessorato regionale dell'agricoltura, opere eseguite conformemente ai progetti approvati e che in seguito a danneggiamenti subiti dagli stessi eventi sismici, sono divenuti non più funzionali e pertanto non collaudabili.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere il numero delle opere suddette e se il ministro interessato ritenga di disporre perché gli uffici periferici collaudino tali costruzioni nella presunzione che esse fossero collaudabili alla data in cui l'evento sismico ha avuto luogo; e ciò allo scopo di evitare che le aziende abbiano a subire ulteriormente l'onere degli interessi passivi che gravano su di esse e che graveranno sino a quando non sarà loro corrisposto il contributo o il mutuo di cui al decreto di impegno. (4-09123)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulti che presso gli ispettorati provinciali e presso l'assessorato regionale dell'agricoltura della Sicilia si trovano giacenti progetti di opere di miglioramento fondiario, relativi alle cinque province che hanno subito danni sismici, progetti presentati prima degli stessi eventi sismici quindi non conformi alle successive disposizioni della legge Mancini e di quella relativa alle zone sismiche.

L'interrogante chiede di conoscere in particolare se il ministro ritenga disporre ai competenti uffici periferici che gli stessi richiedano alle aziende interessate la revisione dei progetti in parola, sia per la parte tecnica, sia dei prezzi anche per quanto concerne l'ammontare della spesa, alla luce delle nuove disposizioni legislative, in particolare per quanto riguarda la percentuale per la progettazione e per i calcoli di cemento armato, conservando ai progetti medesimi la decorrenza della data nella quale a suo tempo vennero presentati. E ciò allo scopo di evitare che tali progetti vengano senz'altro respinti e che gli interessati siano costretti a presentarne nuovi con una nuova decorrenza, perdendo cioè il diritto all'anzianità di presentazione. (4-09124)

RISPOSTA. — L'assessorato per l'agricoltura e le foreste presso la regione siciliana, interessato in merito alle questioni prospettate dall'interrogante, ha fatto presente che, con propria circolare n. 1986/DR del 1° agosto 1969, ha già avuto modo di segnalare all'attenzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura dell'isola — che sono organi della regione e non di questo Ministero — le particolari situazioni, in cui si erano venuti a trovare gli operatori agricoli delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1967 e del gennaio 1968.

Al riguardo, per quel che concerne le domande relative ad opere di miglioramento fondiario realizzate dopo la visita preventiva, ma prima dell'emissione del decreto di impegno, il predetto assessorato, al fine di lenire lo stato di disagio degli operatori agricoli danneggiati dal sisma, ha dato disposizioni ai predetti uffici di definire le domande stesse anche senza la presentazione dei documenti chiesti dalle nuove disposizioni in materia antisismica.

Per quanto riguarda l'ammissibilità a collaudo di quelle opere che, realizzate e fun-

zionali prima dell'evento sismico, non si sono potute collaudare e, quindi, ammettere a liquidazione, a seguito del verificarsi degli eventi di che trattasi, lo stesso assessorato ha comunicato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, interpellata in merito, ha espresso l'avviso che tali opere non possano essere ammesse a collaudo, perché mancanti del requisito essenziale della piena funzionalità.

Si fa, per altro, rilevare che gli operatori agricoli interessati hanno avuto la possibilità di beneficiare delle più favorevoli provvidenze recate, in tale settore, dalle leggi nazionali emanate a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1967 e del gennaio 1968. Ed infatti, l'assessorato ha fatto presente che, secondo le segnalazioni pervenute dagli uffici periferici, i casi sinora accertati sono stati risolti favorevolmente, avendo le ditte interessate fatto ricorso alle provvidenze per il ripristino dei manufatti danneggiati dal terremoto.

Circa, infine, la questione posta nell'interrogazione n. 4-09124, l'assessorato medesimo ha riferito che, mentre alcuni ispettorati hanno autonomamente deciso di consentire la rielaborazione dei progetti, sotto il duplice profilo tecnico ed economico, lasciando impregiudicato il turno cronologico delle domande stesse, altri ispettorati, seppure d'avviso favorevole nel senso avanti esposto, hanno ritenuto opportuno chiedere, ai fini della necessaria uniformità dell'azione, uno specifico coordinamento all'assessorato che, in tal senso, ha riconosciuto aderente alle esigenze degli operatori agricoli danneggiati dall'evento tellurico il criterio della rielaborazione dei progetti, lasciando impregiudicato il turno cronologico delle domande stesse.

Il Ministro: NATALI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi della mandorlicoltura italiana ed in particolare del calo registratosi nella superficie coltivata, a livello sia specializzato sia promiscuo. Considerato inoltre che a questo calo di coltivazione è corrisposta una notevole riduzione della esportazione delle mandorle nell'area del MEC, ove la produzione italiana sta subendo una spietata concorrenza da parte dei produttori della Spagna e di altri paesi; tenuto presente che uno dei motivi della crisi

del settore è la mancanza di standardizzazione del prodotto e di qualificazione dello stesso, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro interessato ritenga: di fissare, in base alle ricerche, ed alle indicazioni fornite dagli istituti sperimentali del settore, ed in particolare dagli istituti di coltivazioni arboree delle università di Palermo, Catania e Bari, le varietà più adatte alle zone vocazionali per la specie; di predisporre un sistema di incentivi, sia per la ristrutturazione del settore attraverso il reinnesto delle varietà non pregiate esistenti, sia attraverso contributi, in conto capitale ed in conto interessi, per i nuovi impianti in coltura specializzata; di promuovere iniziative di sostegno anche per quanto riguarda gli impianti di commercializzazione del prodotto.

Poiché il problema interessa la Comunità europea (circa i 3/4 delle quantità commerciate in campo internazionale provengono dall'Italia e dalla Spagna), l'interrogante chiede di conoscere se i ministri ritengano di porre all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della Comunità il problema della mandorlicoltura italiana sollecitando gli opportuni interventi (integrazione sul prezzo, premi di esportazioni, limitazioni delle importazioni di esportazioni, limitazioni delle importazioni extracomunitarie, contributi FEOGA per la riconversione culturale).

L'interrogante, al riguardo, fa presente che i paesi esportatori concorrenti, Spagna ed USA, ricorrono ad incentivi di varia natura sia nell'agevolare le esportazioni sia nel ridurre i costi di produzione.

Infine, l'interrogante, in vista della emanazione dei provvedimenti per i nuovi incentivi a favore delle trasformazioni colturali, considerato che il secondo « piano verde » aveva previsto interventi solo nel settore delle trasformazioni degli impianti promiscui già esistenti, e che con tale tipo di interventi anche se si è ridotta la superficie a coltura promiscua, non si è accresciuta la superficie a coltura specializzata; chiede di conoscere se il ministro competente ritenga di provvedere finanziamenti in conto capitale ed interessi per i nuovi impianti ed impartire precise disposizioni orientative in materia di scelte varietarie. (4-16209)

RISPOSTA. — Gli aspetti negativi, che oggi caratterizzano la nostra mandorlicoltura, possono individuarsi nella elevata instabilità delle rese unitarie rispetto ad altre colture arboree da frutto, nell'assenza di una effi-

ciente organizzazione di mercato, nel carente grado di commercializzazione di una produzione a basso tasso di standardizzazione, sottoposta alla concorrenza sempre più accentuata degli altri paesi produttori, sui mercati di consumo.

Per il superamento di detti fattori di squilibrio, è necessario promuovere e realizzare una razionale, moderna ed intensiva mandorlicoltura, capace di produrre a costi concorrenziali ed in grado di raggiungere quegli *standard* di qualità oggi richiesti.

Infatti, se si considera che dei circa 580 mila ettari investiti a mandorli, ben 420 mila, pari al 72 per cento, sono in coltura promiscua, si evidenzia come il problema maggiore che oggi si pone sia quello di promuovere, attraverso opportune misure, la graduale sostituzione dei vecchi impianti in fase di senescenza e la trasformazione degli impianti in coltura promiscua in nuovi impianti specializzati.

Il Ministero, tenendo presenti detti criteri e con gli incentivi previsti dall'articolo 15 del secondo piano verde, ha cercato di contribuire al necessario rinnovamento delle tradizionali strutture produttive del settore.

Inoltre, il Ministero non mancherà di esaminare con la migliore propensione eventuali valide iniziative che dovessero essere assunte per il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del settore con le incentivazioni previste dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria.

Come pure, sarà fatto il possibile per ottenere, in sede comunitaria, l'aumento della restituzione all'esportazione — attualmente concessa nella misura certamente inadeguata di 4 unità di conto per quintale di mandorle sgusciate — al fine di rendere più competitivo il prodotto italiano sui mercati esteri.

Il Ministro: NATALI.

SALVATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, nell'accingersi a fondere il consorzio agrario provinciale di Potenza, come si evince dal decreto ministeriale 11 luglio 1970, abbia tenuto presente e considerato che:

a) i consorzi agrari provinciali in parola, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, sono società cooperative a responsabilità limitata e, come tali, soggetti — per quanto non previsto nel precitato decreto-legge — alle norme di cui

agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI del codice civile;

b) la programmata fusione di dette società cooperative, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano, con le modalità previste nell'articolo stesso e non come è avvenuto per i consorzi agrari di Napoli e di Salerno la cui fusione è stata attuata con la inconsueta procedura di conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea per l'adozione della fusione medesima;

c) l'affidamento alla medesima persona delle funzioni di commissario sia del CAP di Potenza (consorzio incorporante) sia del CAP di Matera (consorzio da incorporare) è contrario ai più elementari principi di logica giuridica, in quanto non consente l'idonea ed obiettiva valutazione e tutela dei contrastanti interessi, inevitabilmente scaturenti dalla fusione, il tutto a detrimento degli interessi dei così e dello stesso consorzio agrario di Matera.

Se, infine, premesso quanto sopra, ritenendo perfettamente legittimo il sopraccitato decreto ministeriale 11 luglio 1970 con il quale ha disposto la sostituzione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Matera, in liquidazione coatta amministrativa con il commissario governativo del consorzio agrario di Potenza con una motivazione contraria alla norma in materia del codice civile, come può ritenersi quella del citato decreto adottato per accelerare o favorire la fusione dei due consorzi (4-13624)

RISPOSTA. — Si premette che, con decreto ministeriale del 14 marzo 1962, il consorzio agrario provinciale di Matera è stato messo in liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa.

In considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla data di inizio della liquidazione, nonché della necessità di addivenire ad una favorevole soluzione, mediante la fusione per incorporazione del consorzio di Matera con quello di Potenza, con decreto ministeriale dell'11 luglio 1970, è stata disposta la sostituzione del commissario liquidatore con il commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Potenza.

A seguito dell'intervento finanziario della Federazione italiana dei consorzi agrari e del consorzio di Potenza, inteso al ripianamento

del deficit patrimoniale di quello di Matera, con successivo decreto del 29 settembre 1970, è stata disposta la revoca della liquidazione coatta amministrativa del consorzio di Matera ed è stato nominato un commissario governativo, al quale sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, quelli dell'assemblea generale straordinaria dei soci, per deliberare la citata fusione.

Ciò premesso, per quanto riguarda le singole questioni prospettate dall'interrogante, si osserva:

a) la fusione tra i consorzi agrari provinciali di Potenza e di Matera è stata operata in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, secondo il quale i consorzi agrari possono fondersi in modo da costituire consorzi interprovinciali;

b) l'attribuzione al commissario governativo dei poteri dell'assemblea straordinaria dei soci, per deliberare la fusione del consorzio di Matera con quello di Potenza, è stata conferita, come si è detto, in base all'articolo 2543 del codice civile. Tale articolo, come è noto, attribuisce all'autorità amministrativa la possibilità di conferire, per determinati atti, al commissario governativo i poteri dell'assemblea dei soci, a condizione che le relative deliberazioni siano approvate dall'autorità governativa;

c) l'unificazione nella stessa persona delle cariche di commissario governativo dei due consorzi non ha determinato alcun conflitto d'interessi.

Infatti, l'assemblea generale straordinaria dei soci del consorzio di Potenza, in data 6 settembre 1970, ha deliberato la fusione per incorporazione con il consorzio di Matera e analogo provvedimento, in data 7 ottobre 1970, approvato dal Ministero il 13 novembre successivo, è stato adottato dal commissario governativo di quello di Matera.

Ora, dovendo il consorzio di Potenza concorrere nella misura del 50 per cento al ripianamento del deficit patrimoniale (pari a 600 milioni di lire) di quello di Matera per rendere possibile la revoca della liquidazione coatta di quest'ultimo, l'unificazione, nella stessa persona, delle suaccennate cariche ha offerto all'assemblea dei soci del consorzio di Potenza ogni possibile garanzia circa l'esatta valutazione della portata del proprio intervento finanziario.

D'altra parte, nessun pregiudizio hanno potuto avere i soci del consorzio di Matera, atteso che, senza l'intervento finanziario

esterno, l'ente non avrebbe potuto né uscire dallo stato di liquidazione e, quindi, sopravvivere, né assicurare ulteriormente agli agricoltori lo svolgimento dei compiti d'istituto;

d) il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore con il commissario governativo del consorzio di Matera è stato dettato dall'esigenza di agevolare le operazioni di revoca dello stato di liquidazione coatta amministrativa, che presupponeva il ripianamento del *deficit* patrimoniale dell'ente, nonché le successive operazioni di fusione tra i due consorzi agrari.

Tale provvedimento, trovando il suo fondamento nel combinato disposto degli articoli 199 — ultimo comma — e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, non appare in contrasto con alcuna disposizione del codice civile e, conseguentemente, nessun dubbio può sussistere sulla sua piena legittimità.

Il Ministro: NATALI.

SANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per chiedere se ritenga opportuno intervenire in modo deciso e sollecito per una irrevocabile conferma di una salvaguardia totale del monte di Portofino che lo tuteli da qualsiasi edificabilità e penetrazione stradale.

Per sollecitare un impegno univoco ed inequivocabile per la tutela integrale del territorio e per la istituzione del parco nazionale da collocarsi nell'ambito della legge-quadro sui parchi nazionali, già presentata in Parlamento. (4-18259)

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto, che la tutela del monte di Portofino è affidata ad un apposito ente autonomo, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Questo Ministero, che ha un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ente, interviene in materia di tutela dei boschi e degli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Ciò premesso, si comunica che il monte di Portofino appartenente al demanio civico, proviene da conciliazione di questione, insorta per scioglimento di promiscuità di usi civici per condominio, tra quell'amministrazione comunale ed il finitimo comune di Santa Margherita Ligure.

Per effetto di tale atto di conciliazione, sono stati attribuiti al comune di Portofino, per la sua popolazione, ettari 83.55.53 di terreno di uso civico.

Pertanto, data la natura demaniale civica di tali terreni, il commissario per la liquidazione degli usi civici del Piemonte e della Liguria ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale di Portofino sulla necessità che ogni alienazione, a pena di nullità, sia sottoposta alla preventiva autorizzazione di questo Ministero, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'articolo 39 — secondo comma — del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Il comune di Portofino, ha assicurato di essere in possesso e nell'assoluta disponibilità degli ettari 83.55.23 di terreni, già riconosciuti convenientemente utilizzandoli a bosco e a pascolo permanente, ai sensi dell'articolo 11 sulla citata legge.

Per quel che concerne, infine, l'auspicata istituzione di un parco nazionale, mentre si concorda con l'interrogante nella necessità di assicurare una protezione rigorosa del territorio, si fa tuttavia rilevare che, trattandosi di zona fortemente antropizzata, che presenta soprattutto rilevanti interessi paesistici, storici e monumentali, un'adeguata forma di difesa potrebbe essere realizzata, nell'ambito della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, destinando la zona stessa, in parte, come parco naturale e, in parte, come riserva naturale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SCUTARI E PISTILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende prendere a favore delle aziende contadine dei comuni di Lavello (Potenza) e di Ascoli Satriano (Foggia), gravemente danneggiate dal recente straripamento dei fiumi Ofanto e Olivento. Si fa rilevare che la estensione dei territori colpiti si aggira intorno ai 300 ettari e che la maggior parte delle aziende, a colture intensive, è di proprietà di assegnatari i quali avevano già subito gravissimi danni da un precedente straripamento del fiume Ofanto nel 1969. (4-16765)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati provinciali della

agricoltura di Potenza e di Foggia, è risultato che le precipitazioni, verificatesi nei giorni 23 e 24 febbraio 1971 sui territori dei comuni di Lavello e di Ascoli Satriano, hanno causato lo straripamento, in qualche tratto, dei fiumi Ofanto e Olivento, con conseguente allagamento di piccole estensioni di terreni circostanti (circa 21 ettari in provincia di Potenza e circa 6 in quella di Foggia).

Le acque, per altro, nel volgere di pochi giorni, si sono ritirate senza arrecare danni di rilievo alle aziende agricole colpite, per cui non si sono determinate le condizioni per l'attuazione delle speciali provvidenze previste dalla vigente legislazione in materia.

Per quel che riguarda la sistemazione idraulica del fiume Ofanto, si fa presente che i relativi lavori, nel tratto fra il ponte ferroviario sulla strada statale Bari-Foggia e la foce del torrente Locone, sono in via di ultimazione, mentre saranno quanto prima eseguiti quelli relativi al secondo stralcio, fra la foce del suddetto torrente e lo scalo di Rocchetta Sant'Antonio.

Con il completamento di tali opere, saranno eliminate le cause che hanno dato luogo ai fenomeni di esondazione.

Il Ministro: NATALI.

TANTALO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui il treno direttissimo 991 in partenza ogni notte alle ore 0,30 per Bari e Lecce, arriva in stazione pochi minuti prima dell'orario di partenza e quindi riparte sempre con notevole ritardo, aumentando invariabilmente tale ritardo durante il tragitto, il che crea notevole disagio ai passeggeri tutti.

Poichè questa disfunzione si verifica sempre e non solo in eccezionali occasioni, il che la renderebbe giustificabile, l'interrogante chiede che il ministro interessato, individuate le cause, vi ponga sollecitamente rimedio.
(4-19666)

RISPOSTA. — Il treno 991, anche se non sistematicamente, subisce talvolta, in partenza da Roma Termini, un ritardo dell'ordine di 10 minuti per il piazzamento del materiale, che viene ostacolato dal notevole impegno del piazzale della stazione nelle ore che precedono la partenza del treno stesso.

Infatti dalle ore 20 alle 24, per assicurare il ricevimento e la partenza dei treni previsti in orario, è necessario effettuare col

parco Prenestino il movimento di prelievo e di invio del materiale di 25 treni viaggiatori.

Inoltre, sempre nello stesso periodo di tempo, si svolgono circa altrettanti movimenti da e per il deposito locomotive per l'avvicinarsi dei mezzi di trazione. Queste manovre, che devono ovviamente essere sospese durante l'arrivo e la partenza dei treni, non sempre consentono di rispettare i programmi e gli orari di piazzamento dei materiali.

Nel periodo invernale, inoltre, possono aversi maggiori occasioni di ritardo in quanto, dovendo i veicoli in composizione soddisfare ai requisiti richiesti dal riscaldamento, aumentano in sede di controllo le possibilità di scarto di vetture da sostituire, poco prima della partenza, con altre idonee.

Si è comunque raccomandato agli organi ferroviari competenti di adottare ogni possibile accorgimento per evitare il più possibile i ritardi lamentati.

È da aggiungere che la tardata partenza del treno in questione deriva, talvolta, anche dalla necessità di assicurare a Roma la coincidenza con i treni 27, 231 e 377 in modo da consentire ai viaggiatori provenienti dal nord il proseguimento per la Puglia con l'ultima relazione utile della notte.

Comunque, ad eccezione dei periodi di più intenso traffico, l'andamento del treno 991 può considerarsi soddisfacente (media dei ritardi in arrivo a Bari oscillante dai 5 ai 10 minuti), tenuto anche conto che esso impegna un lungo tratto di linea a semplice binario.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TERRANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere, anche con riferimento al piano poliennale integrativo, quali siano i programmi dell'azienda delle ferrovie dello Stato per il miglioramento degli impianti e dei servizi sulla rete calabrese, dopo il completamento del doppio binario per la Napoli-Villa San Giovanni. I vantaggi, infatti, di questa opera, la quale deve comunque essere completata con il raddoppio della Villa San Giovanni-Reggio Calabria, sarebbero assai diminuiti per quelle popolazioni calabresi che vivono nei paesi della costa ionica e dell'interno, se non si provvedesse a migliorare le linee trasversali e quella ionica, in particolare accelerando, da parte del Ministero dei lavori pubblici, i lavori della nuova Paola-Cosenza e potenziando

do la Sant'Eufemia Lamezia-Catanzaro, antiquata come tracciato, come armamento e come impianti di stazione. Quest'ultima linea, che è servita da treni con velocità commerciali medie variabili dai 32 ai 45 chilometri l'ora, ha avuto tuttavia nello scorso 1967 una produttività annua di 320 milioni di lire e risulta collocata, in base al suo traffico, al 94° posto sulle 144 linee della rete ferroviaria statale. (4-19559)

RISPOSTA. — I provvedimenti sin qui adottati dall'azienda ferroviaria per il miglioramento della rete calabrese e dei relativi servizi non concernono la sola realizzazione del doppio binario sul versante tirrenico sino a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) bensì comprendono un vasto insieme di altri interventi sulla litoranea medesima come pure su quella jonica e sulle trasversali Lamezia Terme-Catanzaro Lido e Paola-Cosenza-Sibari.

Al riguardo si fa presente che nei programmi di lavori da eseguire a medio termine (piano poliennale ferroviario) figura anche il completamento del doppio binario nel tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria.

In attesa intervengano allo scopo i preannunciati finanziamenti, a guadagno di tempo l'azienda ferroviaria sta predisponendo un appalto-concorso per la redazione del progetto relativo al raddoppio della tratta anzidetta e delle connesse sistemazioni urbanistiche, gara da esperire previe le necessarie intese con il comune di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la linea jonica, negli scorsi anni si è proceduto al rinnovamento pressoché totale del binario, al rifacimento di alcune centinaia di ponti e manufatti, all'ampliamento di molti piazzali, all'istituzione di nuovi posti di movimento, alla sistemazione di numerosi fabbricati di servizio, alla attivazione del doppio segnalamento luminoso, all'ammodernamento delle telecomunicazioni ed, infine, all'eliminazione della trazione a vapore.

Con ciò si sono ridotti i tempi di percorrenza, si è aumentata la potenzialità della linea e si è elevata la prestazione ammessa dei convogli.

Per il futuro è prevista la centralizzazione di alcuni altri piazzali e l'impianto del cavo telegrafico sull'intera Metaponto-Reggio Calabria.

In analogia sulla Lamezia Terme-Catanzaro Lido è stato sostituito l'armamento con rotaie di tipo più pesante che hanno consentito l'aumento delle possibilità di carico dei carri merci.

Ed anche se la potenzialità di tale linea presenta ancora ampi margini rispetto agli impegni che vi si registrano, si sono già programmati, a carico dei futuri finanziamenti, altri lavori di ammodernamento concernenti oltretutto l'impianto del doppio segnalamento luminoso, degli apparati centrali e del blocco elettrico.

Infine, per il potenziamento della Sibari-Cosenza, sulla quale si sta provvedendo alla sostituzione dell'armamento ed al rifacimento di vari ponti e manufatti, i programmi dell'azienda ferroviaria contemplanò di realtamento luminoso, il miglioramento delle telelizzare in futuro l'impianto del doppio segnalamento comunicazioni ed altri interventi alla sede, opere tutte connesse con l'attivazione della nuova linea Paola-Cosenza in corso di costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TERRAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia stato informato che nella tarda serata di sabato 10 luglio 1971 a Cividate Camuno (Brescia), mentre era in corso la festa della stampa comunista organizzata dalla locale sezione del PCI, due individui — rimasti « ufficialmente » sconosciuti — hanno, prima, provocato i cittadini presenti cantando inni fascisti e, poi, hanno replicato a chi li zittiva con armi da fuoco, ferendo di striscio all'addome l'artigiano Giuseppe Taboni.

L'interrogante chiede quali misure immediate sono state predisposte per identificare gli autori del criminoso episodio e, contemporaneamente, per individuare i centri organizzativi e finanziari della violenza fascista in questa zona e perseguirne i responsabili.

(4-18784)

RISPOSTA. — Verso le ore 0,50 dell'11 luglio 1971, la tenenza carabinieri di Breno veniva informata telefonicamente da uno sconosciuto che in Cividate Camuno, dove era in corso lo svolgimento della « Festa dell'Unità », si era, pochi minuti prima, verificata una sparatoria ad opera di due giovani sconosciuti, nel corso della quale una persona era rimasta ferita.

La stessa tenenza dava inizio immediatamente alle indagini del caso, nel corso delle quali poteva stabilire che certi Giuseppe Taboni, artigiano, Carlo Sandrelli, operaio e Giovanni Felappi pure operaio, tutti da Cividate Camuni, uscendo, all'ora indicata, da un

bar sito in via IV novembre di detto centro abitato, si erano imbattuti in due giovani sconosciuti che canticchiavano vecchie canzoni fasciste. Il Taboni ed i suoi due amici si risentivano nei confronti dei due giovani e li rimproveravano aspramente. Questi ultimi, dopo aver confabulato fra loro, estraevano una pistola ciascuno ed esplosevano, all'indirizzo dei tre, alcuni colpi dandosi quindi alla fuga, prima a piedi e poi con delle biciclette rubate sul posto.

Solo il Taboni rimaneva ferito e poco dopo, all'ospedale civile di Breno, il medico di guardia gli riscontrava « una piccola ferita superficiale in regione addominale », prodotta da una pistola tipo *Flobert* e lo giudicava guaribile in giorni 10. Il ferito chiedeva ed otteneva di non essere ricoverato e di raggiungere la propria abitazione.

Dalle dichiarazioni rese dai tre aggrediti e da altre persone presenti al fatto, è stato possibile stabilire che i due giovani non avevano usato armi da fuoco, ma pistole ad aria compressa, tant'è vero che nessuno ha udito deflagrazione di sparo, ma solo leggeri colpi sordi. Inoltre, in base alle indicazioni raccolte sul posto dall'arma dei carabinieri ed a scrupolose verifiche effettuate la notte stessa dei fatti e nei giorni successivi, si è potuto stabilire che autori degli spari erano i giovani missini Giampaolo Giannini, studente e Bartolomeo Benedetti, barista, entrambi domiciliati a Milano.

I predetti, in data 16 luglio 1971, sono stati denunciati dalla tenenza carabinieri di Breno alla pretura del luogo, a piede libero, perché ritenuti responsabili di « lesioni personali volontarie aggravate » in danno di Giuseppe Taboni e per « furto aggravato » di biciclette, usate per la fuga, poi rintracciate e restituite ai proprietari.

Il relativo procedimento penale è tuttora in corso.

Il Ministro: RESTIVO.

TOCCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quali ragioni hanno finora consentito alle società concessionarie in Sardegna di autolinee extraurbane, di non applicare il contratto nazionale di categoria, rinnovato nel maggio del 1970, ed ormai operante dal dicembre dello stesso anno, nel resto del territorio nazionale.

Poiché tale situazione configura una vera e propria discriminazione nei confronti dei lavoratori sardi delle autolinee, l'interrogante

chiede altresì di conoscere quale azione intendano svolgere i ministri interessati al fine di ottenere la pronta applicazione del contratto di lavoro in argomento. (4-18390)

RISPOSTA. — La mancata applicazione del contratto nazionale di categoria da parte delle aziende concessionarie di pubblici trasporti in Sardegna è dovuta a ragioni di carattere locale.

Infatti, secondo il piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, la sistemazione dei pubblici trasporti nella regione dovrebbe avvenire, per quanto riguarda le ferrovie attualmente in concessione, con il loro passaggio allo Stato, mentre per gli altri sistemi di trasporto avrebbe con la pubblicizzazione, da attuarsi mediante l'istituzione di un'azienda regionale, nonché di aziende municipali e consortili.

In attuazione di tali criteri si è provveduto per intanto a istituire, con la legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, l'Azienda regionale dello impianto ed esercizio dei servizi pubblici automobilistici di linea extraurbani, ed avente il compito, altresì di subentrare nell'esercizio delle linee automobilistiche extraurbane, le cui concessioni siano scadute, revocate o dichiarate decadute.

Ciò ha però determinato uno stato di precarietà nella vita delle aziende attualmente concessionarie dei pubblici servizi.

In tale contesto si è inquadrata, per quanto riguarda in particolare l'applicazione del nuovo contratto ANAC, la questione dell'erogazione di contributi speciali al cui verificarsi le aziende del settore avevano subordinato la corresponsione dei miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.

Lo Stato ha provveduto in materia con la legge 25 febbraio 1971, n. 94, ma da tali benefici sono rimaste escluse le aziende operanti nelle regioni a statuto speciale, in quanto nella materia la competenza è di queste ultime.

Dette regioni sono peraltro intervenute, come la Sicilia e il Trentino-Alto Adige, con proprie leggi per l'erogazione dei contributi, mentre in Sardegna ciò non si è ancora verificato determinando un ulteriore motivo di irrigidimento dell'atteggiamento delle aziende concessionarie.

L'ispettorato del lavoro, non potendo intervenire penalmente in quanto il nuovo contratto collettivo di lavoro ha carattere privatistico, ha richiesto alla direzione compartimentale della motorizzazione civile ed all'assessorato ai trasporti della regione autonoma

sarda, la revoca della concessione alle ditte inadempienti.

La competenza in materia è dell'ente regionale a norma dell'articolo 3 dello statuto speciale ed infatti la giunta regionale sarda ha già deliberato di non rinnovare, a decorrere dal 31 dicembre 1971, le concessioni alle aziende più rappresentative esercenti autolinee extraurbane e di affidare il servizio all'azienda regionale sarda trasporti.

Si fa, comunque, presente che, in ordine alla questione prospettata nessun utile intervento può essere esperito dall'autorità statale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

TOCCO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano loro noti i gravissimi danni che un nubifragio scatenatosi alcuni giorni fa ha causato nella zona sud-orientale della Sardegna e più precisamente nel Sarrabus. Per sapere se sono stati predisposti interventi straordinari di emergenza per fronteggiare la situazione e quali, tenuto conto che tuttora la zona citata comprendente i comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito nonché le campagne limitrofe di Castiadas è totalmente allagata, le comunicazioni impossibili o quasi col resto dell'isola, non pochi ponti crollati, strade paurosamente franate. Si aggiungono a questo desolante quadro centinaia di case lesionate a segno da rendere indispensabile il loro sgombero, centinaia di bovini morti da distruggere, altro bestiame da mettere in salvo, e soprattutto le popolazioni colpite, molte centinaia di famiglie bisognose di immediata assistenza.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se si ritenga opportuno che il Governo dichiari la zona sinistrata in argomento, il Sarrabus, zona colpita da particolare calamità naturale e perciò stesso da comprendere tra le località che usufruiscono di particolari provvidenze di legge.

L'interrogante chiede infine di conoscere se i ministri interessati credano opportuno ai fini di cui sopra disporre perché siano accertati i danni, ingenti e gravissimi, dalle popolazioni in argomento, nonché per approntare un piano di intervento organico, valido per consentire che si ponga rapidamente riparo ai danni, si reperiscano fonti

di lavoro, si rimettano in moto l'attività agricola, quella artigiana ed in una parola quel minimo di attività economica necessaria per riportare serenità e pace dove è passata tanta ventata di distruzione. (4-19638)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto si richiamano — e si confermano — le dichiarazioni rese dal Governo all'assemblea del Senato della Repubblica venerdì 8 ottobre 1971, in occasione della discussione di varie interrogazioni di contenuto analogo.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se si ravvisi la necessità di modificare le disposizioni in base alle quali gli artigiani, i quali abbiano effettivamente comperati macchinari o eseguiti altri impianti, non abbiano diritto a beneficiare delle provvidenze se — per evidente errore — non abbiano presentata la istanza prima di effettuare la spesa; talvolta per pochi giorni o pochi mesi di differenza.

La ingiustizia delle disposizioni è tanto più evidente quando sarebbe ben facile attraverso locali istruttorie riconoscere se ci si trovi dinanzi ad una indebita richiesta o ad una effettiva spesa che dà diritto alle provvidenze dalla legge prescritte, e quando la scarsa attrezzatura amministrativa e la non piena conoscenza delle leggi da parte di una categoria così benemerita e così umile sono ben note. (4-18042)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 118 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 10 giugno 1967, n. 1523, la disciplina relativa prevede la sussidiabilità — tramite le commissioni provinciali dell'artigianato — degli acquisti di macchinari e della realizzazione delle opere murarie, la cui documentazione di spesa deve essere di data posteriore a quella della presentazione, da parte degli interessati, della domanda di contributo.

Il fondamento di tale disposizione, sulla base della esperienza acquisita sotto la precedente normativa, è da ricercare nella particolare deteriorabilità dei macchinari artigianali, per cui, ammettendo a contributo acquisti effettuati in data anteriore alla presentazione

delle domande, si rischierebbe di favorire la diffusione di impianti scadenti e inadatti all'uso.

Vi è, inoltre, da osservare che la Cassa per il mezzogiorno dette a suo tempo avviso, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato, a tutti gli interessati, della prevista entrata in vigore della nuova disciplina, accordando un certo periodo di vacanza all'applicazione della disciplina medesima.

Infatti, con la sua introduzione (che avvenne con circolare del 20 gennaio 1967), fu concesso che fino al 15 febbraio successivo potessero ancora accettarsi le documentazioni di spesa di data anteriore a quella della domanda.

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente — a distanza di oltre 3 anni dall'emanazione della disciplina in questione — la non sussistenza della possibilità di modificazione della stessa nel senso richiesto dall'interrogante.

Il Ministro: TAVIANI.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere perché ancora non si sia provveduto ad eliminare la evidente sperequazione per la quale ai conducenti di taxi è fatto divieto di trasportare più di 4 persone anche quando la macchina è abilitata al trasporto di un maggiore numero di persone; tale disposizione è tanto più ingiusta in quanto agli esercenti noleggio di autorimessa tale divieto non è fatto.

Se infatti non ostano motivi di sicurezza (per i noleggiatori di rimessa infatti non sussistono) e motivi tecnici perché le case costruttrici stabiliscono il limite di carico, non si comprende proprio perché si vogliano danneggiare i conducenti di taxi i quali svolgono un pubblico servizio sempre più necessario.

(4-18723)

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che l'articolo 227 del regolamento di esecuzione del testo unico 15 maggio 1959, n. 393, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, stabilisce per le autovetture adibite al servizio pubblico di piazza (taxi) il limite di 7 posti complessivi compreso il conducente, mentre per le autovetture in servizio privato il citato testo unico, all'articolo 26, prevede un numero massimo di 9 posti.

Con circolare del 19 dicembre 1969, n. 5254/2203/7, su richiesta dell'Unione tassisti d'Italia, è stata disposta, per le autovetture adibite al servizio pubblico di piazza, la unificazione della misura dell'altezza dell'abitacolo, in corrispondenza del sedile posteriore con quella prevista dalla circolare del 5 luglio 1967, n. 2196/2203/7 per le autovetture in servizio privato (e cioè centimetri 88 anziché centimetri 92).

Successivamente è stato stabilito, con circolare del 24 febbraio 1971, n. 875/2203/7, che la determinazione dei posti posteriori, stabilita in 45 centimetri a persona dal regolamento di esecuzione del codice della strada (anziché in centimetri 40 come per le autovetture in servizio privato), venga effettuata secondo una delle due misurazioni previste dalla circolare del 5 luglio 1967 n. 2196/2203/7 (valide sia per le autovetture in servizio privato, sia per quelle in servizio pubblico) prescindendo dalla loro media, come stabilito dalla suddetta circolare.

Si fa inoltre presente che è stato predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per la modifica dell'articolo 221, primo comma, n. 8 e dell'articolo 227, primo comma, lettera a) del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Detto schema prevede l'unificazione in centimetri 40 della larghezza del posto disponibile per ogni persona, sia per gli autoveicoli (esclusi gli autobus) adibiti ad uso privato, sia per quelli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persona.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere perché sulla linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno — già così scarsamente servita — si sia disposta la soppressione domenicale delle corse in partenza da Ascoli Piceno alle ore 8, 46 e 20 e delle corse in partenza da San Benedetto del Tronto alle ore 8,37 e 19 quando dette corse erano sempre ragionevolmente utilizzate anche nei giorni festivi specie quella in partenza da Ascoli Piceno alle 20 che continuava fino a Porto Civitanova.

L'interrogante chiede che dette corse vengano ripristinate anche nei giorni festivi considerando che esse non effettuano soltanto trasporto viaggiatori, ma anche trasporto merci deperibili (prodotti caseifici).

Chiede inoltre che la corsa in partenza da Ascoli Piceno alle 7,43 venga fatta prose-

guire sino ad Ancona per giungervi alle ore 9,30 circa, dando modo di giungere nel capoluogo di regione e nel centro universitario in ora tale da consentire l'espletamento dei propri bisogni, usufruendo per il ritorno di corse già esistenti per il ritorno da Ancona tra le 12 e le 14 le quali hanno già buona coincidenza per Ascoli Piceno: è da tenere presente che da San Benedetto del Tronto al mattino corse per Ancona con fermata alle varie stazioni non esistono tra le 7 e le 10,21 e quindi la nuova corsa servirebbe anche il servizio viaggiatori per i vari centri della provincia.

Ascoli Piceno attende questi provvedimenti. (4-19360)

RISPOSTA. — La soppressione, nei giorni festivi, della circolazione dei treni *AT223*, *AT233*, *AT224* ed *AT232* fra San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, attuata dallo scorso mese di settembre (e, per quanto riguarda la coppia *AT223/AT224*, anche nel precedente orario invernale 1970-1971) venne decisa in considerazione della scarsa frequentazione festiva registrata su detti convogli al di fuori dei mesi estivi.

Per altro, considerate le premure pervenute e tenuto conto che la coppia di treni *AT232* e *AT233* costituisce l'ultima comunicazione utile della giornata, si è già disposto il ripristino della circolazione festiva di detti treni, mentre non appare altrettanto necessario modificare la determinazione adottata nei confronti delle altre due relazioni *AT223* e *AT224*.

Circa il richiesto prolungamento fino ad Ancona del treno *AT220* (Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto) il provvedimento non può essere per il momento attuato in quanto comporterebbe un maggior impegno di mezzi di cui in atto non si dispone.

La questione sarà quindi riconsiderata in prosieguo allorquando si potrà disporre del nuovo materiale rotabile in allestimento, compatibilmente con le analoghe esigenze di carattere prioritario della rete.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stata ancora completata la strada di bonifica montana Santa Maria delle Grazie-Colle del Pesco, affidata all'Opera valorizzazione della Sila di Cosenza ed i cui lavori sono stati iniziati ben 12 anni addietro. Di tale strada (della lunghezza di circa 13 chilometri, e che dovrebbe collegare

numerose abitazioni rurali montane isolate) sono stati eseguiti appena 4 chilometri; essi, per di più, poiché privi di manutenzione, stanno deteriorandosi, con colpevole spreco delle somme fin qui erogate. (4-15096)

RISPOSTA. — La costruzione della strada Santa Maria delle Grazie-Colle del Pesco, nel comprensorio del bacino del Silano e territori Jonici contermini, è stata prevista nel programma delle opere pubbliche di bonifica montana di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a cinque tronchi, finanziati in diversi esercizi, con inizio dal 1957, ed eseguiti in concessione, con il sistema « a misura », dall'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria.

I tronchi realizzati sono denominati: il primo, di chilometri 1,221 Santa Maria delle Grazie-Cozzo del Corvo; il secondo, di chilometri 0,785 Cozzo del Corvo-San Salvatore; il terzo, di chilometri 0,758, San Salvatore-Crocicchia; il quarto, di chilometri 1,772 Crocicchia-Palombara; il quinto, di chilometri 0,597, Palombara-Casa Falco, per complessivi chilometri 5,133.

I primi tre tronchi, dalla località Santa Maria delle Grazie alla località Crocicchia, per complessivi chilometri 2,764, sono stati da tempo ultimati e dati in conseguenza alla amministrazione provinciale di Cosenza che, dal 1964, ne ha assunto ufficialmente la manutenzione, destinandovi apposito cantoniere.

Il tratto comprendente gli ultimi due tronchi, della lunghezza complessiva di chilometri 2,369, è privo della sola pavimentazione bituminosa, per la quale l'Opera Sila, in data 17 maggio 1969, ha trasmesso all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza, per l'approvazione, apposita perizia.

Per il rimanente tratto Casa Falco-Colle del Pesco della lunghezza di circa otto chilometri, sono state recentemente messe a disposizione dell'ente di sviluppo lire 120 milioni, con cui sarà possibile realizzare un sesto lotto di lavori, mentre, per il completamento dell'opera, si provvederà con i fondi previsti, per il settore delle opere pubbliche di bonifica montana, nel disegno di legge contenente nuove norme per lo sviluppo della montagna, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1707).

Il Ministro: NATALI.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere

le ragioni per cui, dopo assicurazione e accertamenti, ancora non è stato liquidato alcun indennizzo a favore dell'affittuario Gentile Pietro Paolo, coltivatore del fondo di proprietà del signor Stocco Salvatore sito in via Vaccarizzo, n. 26, nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro), colpito dall'alluvione dell'ottobre 1966, che con lo straripamento del torrente Cantagallo sono state distrutte tutte le colture floreali, causando danni per oltre dieci milioni di lire che il Gentile aveva risparmiato lavorando al nord come emigrato.

Va precisato che l'allagamento del fondo coltivato dal Gentile è stato causato dall'incuria del consorzio di bonifica della piana di Sant'Eufemia che non ha provveduto, come era suo obbligo, a pulire un canale di scolo.

Di fronte ad una così grave ingiustizia l'interrogante chiede di sapere se ritenga opportuno e con urgenza predisporre la liquidazione dell'indennizzo e di rifarsi poi eventualmente sul consorzio di bonifica, responsabile della causa dei danni. (4-15757)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti, effettuati, è risultato che il fondo, al quale si riferisce l'interrogante, è costituito da un piccolo appezzamento di terreno, dell'estensione di circa 15 are, ubicato sulla sponda destra del torrente Cantagallo, a valle della strada statale n. 18 e che, nel 1966, era coltivato intensamente a fior dall'affittuario signor Gentile Pietro Paolo.

Le colture di fiori sono andate distrutte, in quell'anno, a seguito della sommersione del terreno, causata dalla scarsa manutenzione delle opere sistematorie, che non hanno consentito lo sgrondo delle acque nel torrente stesso.

Attualmente, il signor Gentile Pietro Paolo ha smesso la attività di floricoltore e il fondo di che trattasi è condotto in affitto da un altro coltivatore diretto.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere idrauliche del torrente, si precisa che essa compete, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai consorzi di bonifica soltanto quando le opere siano state dichiarate compiute e consegnate ai consorzi medesimi.

Nel caso specifico, essendo il Cantagallo un corso d'acqua naturale a carattere torrentizio, con bacino imbrifero in dissesto e, quindi, abissognevole di ulteriori interventi sistematori, sia di natura idraulica che di forestazione, il verificarsi di eventi atmosferici, superiori a valori normali, determina a valle fenomeni di esondazione, che, fino a quando

non si raggiunga a monte e per gradi un regime idraulico regolare, sono da considerare, a tutti gli effetti, causa di forza maggiore.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere addebitata al consorzio di bonifica della piana di Sant'Eufemia, per l'evento di che trattasi, né può essere disposto altrimenti l'indennizzo dei danni subiti dal signor Gentile Pietro Paolo.

Il Ministro: NATALI.

TRIPODI GIROLAMO e FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se sia a conoscenza delle calamità atmosferiche che nei giorni 20 e 21 marzo 1971 si sono abbattute nella Piana di Gioia Tauro causando ingenti danni alle colture e, soprattutto in alcune zone, agli uliveti e agli agrumeti. Di tali danni, in modo particolare ne risentono i contadini ed i piccoli proprietari, che vedranno ridotta la loro produzione, le cui conseguenze si rifletteranno negativamente sul piano sociale ed economico delle zone colpite;

b) se ritenga intervenire tempestivamente sui competenti organi provinciali per dichiarare zone colpite dalle calamità naturali al fine di garantire ai coltivatori colpiti di beneficiare delle indennità previste dal Fondo nazionale di solidarietà. (4-17130)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, è risultato che le calamità naturali, verificatesi nei giorni 20 e 21 marzo 1971 su alcune zone della Piana di Gioia Tauro, non hanno causato all'agricoltura danni di rilievo, per cui non si sono determinate le condizioni per poter far luogo all'attuazione delle provvidenze speciali previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

TRIPODI GIROLAMO e FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che al fine di favorire la grossa azienda agraria del signor Scappatura e soci, non è stata messa in funzione la canalizzazione costruito da oltre tre anni nella vallata La Verde, ricadente nei comuni di Bianco e di Samo

(Reggio Calabria), della cui irrigazione sono interessate centinaia di contadini e di piccoli proprietari.

Per sapere, altresì, se ritengano artificiosa e grave la giustificazione che adducono i dirigenti del consorzio di bonifica ionico-meridionale, secondo cui la mancata utilizzazione degli impianti di irrigazione è causata dalla insufficienza di acqua nel torrente, quando è a tutti noto che l'azienda Scappatura, mediante un moderno impianto di sollevamento attinge l'acqua nel torrente stesso come se fosse divenuto il padrone assoluto di un patrimonio pubblico. Va rilevato che gli organi tecnici prima della costruzione dell'impianto irriguo hanno, evidentemente, ritenuto sufficiente l'acqua del torrente per la irrigazione di tutta la vallata, perché altrimenti non sarebbe stata permessa e finanziata una grande spesa statale per la realizzazione della nuova opera.

Al fine di soddisfare le attese dei contadini e delle popolazioni gli interroganti chiedono di sapere se ritengano indispensabile intervenire tempestivamente per far mettere in funzione l'impianto irriguo, togliendo il predominio dello Scappatura, in modo che nell'imminente estate le campagne possano essere irrigate per garantire l'avvio allo sviluppo dell'economia agricola della zona. (4-17414)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica del versante calabro-ionico meridionale ha recentemente realizzato la rete di distribuzione irrigua nella vallata del torrente La Verde e nella prospiciente zona litorale. Tale impianto utilizzerà le fluenze derivabili alla stretta di Samo, nonché le acque freatiche emungibili, mediante idonee opere di captazione, nella stessa località.

Il ritardo nella esecuzione delle opere di presa e, quindi, la mancata erogazione, a tutt'oggi, dell'acqua agli utenti, sono stati causati dai complessi accertamenti geologici che è stato necessario effettuare.

Le anzidette opere, finanziate con i fondi della legge speciale per la Calabria, per un importo complessivo di lire 367.381.000, sono state appaltate all'impresa Geosonda, la quale ha in fase di allestimento i cantieri.

Il consorzio, comunque, ha autorizzato tutti gli agricoltori che ne abbiano fatto richiesta ad utilizzare le canalizzazioni già costruite, per l'adduzione delle acque fluenti nel torrente La Verde.

Per quanto concerne la ditta Scappatura, si precisa che essa provvede, con proprio im-

pianto, all'irrigazione dei suoi terreni, per cui nessuna relazione vi è con l'impianto consorziale.

Il Ministro: NATALI.

VECCHIARELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali ragioni abbiano consigliato l'adozione del provvedimento di istituzione ai due soli centri INAPLI nel Molise, contrariamente alle indicazioni della giunta regionale, che prevedevano una dislocazione più razionale per creare le condizioni migliori e più favorevoli per la qualificazione della manodopera molisana.

In particolare perché sia stato lasciato fuori il centro di Campobasso, per il quale la Cassa per il mezzogiorno ha già stanziato fondi per il potenziamento di attrezzature e perché non sono stati istituiti centri nei grossi comuni, cui fanno capo vaste zone, quali Agnone, Montenero di Bisaccia, Riccia, Venafro, Casacalenda, Larino, Sepino, Trivento e Frosolone. (4-18764)

RISPOSTA. — La determinazione di finanziare la istituzione, da parte dell'INAPLI, di due centri di addestramento professionale nei comuni di Isernia e di Termoli è stata presa in considerazione della esigenza di adottare urgenti misure rivolte a frenare l'esodo della manodopera mediante la qualificazione della stessa e l'impiego nelle industrie in corso di insediamento nella Regione molisana e nelle regioni limitrofe.

Tale esigenza, ribadita dal consiglio regionale del Molise con il voto del 13 novembre 1970, è stata precisata dalla giunta regionale, la quale, con deliberazione in data 2 aprile 1971, n. 130, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della regione*, del 30 aprile 1971, n. 7, ha ritenuto necessario un urgente e massiccio intervento del Ministero del lavoro volto, tra l'altro, a creare, oltre al preesistente centro INAPLI di Campobasso, altri due centri di addestramento professionale in Termoli e in Isernia, specificandosi che, per quest'ultimo, dovesse prevedersi un importo pressoché identico a quello di Termoli.

I relativi decreti ministeriali di finanziamento prevedono, infatti, che per i due centri di Termoli e di Isernia siano concessi all'INAPLI - a carico del fondo di addestramento professionale dei lavoratori per gli esercizi 1970-71 e 1971-72 - contributi straordinari dell'importo, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 500 milioni.

Non risponde, pertanto, al vero che la decisione di finanziare la costruzione dei due centri suddetti sia stata adottata in contrasto con le richieste degli organi della regione.

Va, infine, rilevato che con le determinazioni di cui sopra, anche a seguito della recente deliberazione del Comitato dei ministri per il mezzogiorno relativa al riconoscimento di altri due nuclei di industrializzazione nelle zone di Campobasso-Boiano e di Isernia-Venafro, in ciascuno dei tre nuclei (Termoli-Campobasso e Isernia) risulterà operante un centro di addestramento professionale dell'INAPLI.

Tuttavia, ulteriori iniziative per centri di addestramento professionale da ubicarsi in altri comuni della regione e da coordinare con quelli di cui sopra potranno essere prese dall'ente Regione, nell'ambito delle proprie competenze, una volta intervenuto il trasferimento delle funzioni amministrative.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

VIANELLO. — Al Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per impedire i numerosi licenziamenti già messi in atto al Cotonificio Veneziano, e la minacciata smobilitazione del complesso, ulteriore contributo al depauperamento dell'occupazione operaia e delle imprese produttive in Venezia insulare. (4-18668)

RISPOSTA. — La società per azioni Cotonificio Veneziano alla fine del 1970 si è fusa con il cotonificio Vittorio Olcese società per azioni assumendo la denominazione di Cotonificio olcese veneziano società per azioni.

La nuova società ha proceduto ad una ristrutturazione del complesso aziendale che si compone di uno stabilimento in Venezia e di tre nella provincia di Pordenone, concentrando per motivi funzionali quasi tutta la produzione nello stabilimento di Pordenone.

In relazione a tale indirizzo produttivo, cui l'impresa è pervenuta in considerazione del minor costo dei trasporti e della maggiore facilità dei rifornimenti della materia prima perché Pordenone è più vicina al centro di produzione della fibra da filare, la produzione giornaliera dei filati di fiocco acrilico presso lo stabilimento di Venezia è stata ridotta a 1.800 chilogrammi ed il personale, che lavora con un ritmo di 40 ore settimanali, è attualmente di 43 unità.

Al personale licenziato (in precedenza prestavano servizio 90 lavoratori) la società ha offerto, in base ad accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, un'indennità di lire 260 mila, che è stata accettata dagli interessati.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.